

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **1**

GENNAIO 2000 - ANNO IX

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20, lett. b), L. 23.12.96, n. 662/96 - Filiale di Roma

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

	pag.		pag.
Parte I - DOTTRINA			
ALFIO GRASSO: Il sistema delle garanzie nell'art. 44 della legge bancaria come modificato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.....	5	IVAN CIMATTI: Ancora sui miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario e problemi connessi	54
FRANCESCO BRUNO: La tutela della diversità biologica in agricoltura. La Corte di giustizia e il caso Bluhme (ovvero dell' <i>Apis mellifera mellifera</i>).....	13	ANTONINO CORSARO: Diritto di ritenzione e godimento del fondo	57
NICOLA ASSINI e GIUSEPPE MUSOLINO: La tutela dell'ambiente attraverso i piani paesistici	20	OSCAR CINQUETTI: Tutela qualitativa del Grana Padano. Disciplina di produzione e usi	64
MAURIZIO SANTOLOCI: Scompare lo «scarico indiretto»: il nuovo concetto di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue di scarico. Il nuovo rapporto tra scarichi (d.lgs. n. 152/99) e rifiuti liquidi (d.lgs. n. 22/97)	23	GIUSEPPE DI PAOLO: I requisiti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti presso l'Inps (<i>ex</i> Scau)	65
NOTE A SENTENZA		Parte II - GIURISPRUDENZA (*)	
GIANFRANCO Busetto: La libertà di forma dei contratti agrari..	31	ACQUE	
ROBERTA VARANO: Brevi note sulla validità degli accordi in deroga <i>ex</i> art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ...	37	Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Autorizzazione - Necessità - Scarico in fognature e recapito finale - Configurabilità fattispecie penale - Sussistenza e ragioni del reato <i>ex</i> art. 21 legge Merli. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 marzo 1999, n. 3270</i> , con nota di E. NAPOLILLO	
LUIGI TORTOLINI: Effetto dell'abolizione della proroga dei contratti agrari e domanda riconvenzionale	39	Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi dei frantoi oleari - Disciplina di cui alla legge n. 319 del 1976 - Applicabilità - Sussistenza - Limiti - Fattispecie: scarico non autorizzato di acque di lavaggio delle olive. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 1997, n. 9141</i> , con nota di D.G. PINELLI ...	
CARLO GATTA: L'infortunio occorso ad un bracciante nello svolgimento di attività agricola autonoma non è indennizzabile	41	Acque - Tutela dall'inquinamento - Violazione delle disposizioni sul prelievo dei campioni - Ipotesi di nullità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 maggio 1999, n. 6416 (M)</i>	
ANGELA R. STOLFI: Giurisdizione commissariale: necessaria la natura demaniale del fondo	44	Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di prelievo dei campioni - Scelta del metodo - Discrezionalità tecnica. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 maggio 1999, n. 6416 (M)</i>	
ANTONELLA VOLPE: Sequestro preventivo ed esigenze cautelari in tema di «smaltimento abusivo» di rifiuti <i>ex</i> art. 51, comma 2, legge n. 22/1997	45	Acque - Acque destinate al consumo umano - Fornitura all'utente priva dei requisiti di idoneità - Configurabilità del reato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 25 giugno 1999, n. 8287 (M)</i>	
ERNESTO NAPOLILLO: Rilevanza penale e mancanza di autorizzazione nella legge Merli	48	AGRICOLTURA E FORESTE	
PATRIZIA MAZZA: Divieto generale di caccia e caccia con richiami vietati: un concorso impossibile	50	Agricoltura - Viticoltura - Regione Sicilia - Trasferimento interregionale del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione v.q.p.r.d. - Potere della Regione di origine - Ricorso - Atto privo del carattere di lesività delle attribuzioni rivendicate dalla	
DESIDERIO GABRIELE PINELLI: Sull'autorizzazione dello scarico di acque provenienti da frantoi oleari	53		

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.
Regione Sicilia - Inammissibilità. <i>Corte costituzionale</i> 10 maggio 1999, n. 155, con nota redazionale	26	CONTRATTI AGRARI	
Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Assegnazione dei terreni - Occupante senza titolo - Diritto alla cessione - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 11 settembre 1999, n. 1157(M)</i>	69	Contratti agrari - Competenza - Sezioni specializzate - Rilascio di un fondo rustico - Opposizione all'esecuzione - Competenza esclusiva della Sezione specializzata agraria. <i>Cass. Sez. I Civ. 16 luglio 1999, n. 7518, con nota redazionale</i>	26
Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Assegnazione dei terreni - Occupante senza titolo - Utilizzazione del bene - Sindacato dell'occupante - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 11 settembre 1999, n. 1157(M)</i>	69	Contratti agrari - Affitto - Intimazione di licenza e sfratto per finita locazione - Assenza di intercorrenza di contratto agrario - Competenza della Sezione specializzata - Rimessione del pretore - Esame sommario sulla palese infondatezza delle eccezioni - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 maggio 1999, n. 4957, con nota redazionale</i>	30
Agricoltura e foreste - Agevolazioni e finanziamenti - Mutui <i>ex</i> legge n. 286 del 1989 a favore di aziende agricole - Concessione - Presupposti. <i>Cons. Stato, Sez. IV 12 ottobre 1999, n. 1555(M)</i>	69	Contratti agrari - Affitto - A conduttore cosiddetto capitalista - Prova scritta e trascrizione - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 maggio 1999, n. 4804, con nota di G. Busetto</i>	31
Agricoltura e foreste - Impresa agricola - Attività connesse - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. IV 12 ottobre 1999, n. 1555(M)</i>	69	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Deroga convenzionale a disposizioni di legge inderogabili (art. 45 legge 203 del 1982) - Ammissibilità - Condizioni - Assistenza delle rispettive organizzazioni professionali - Necessità - Espresa indicazione della non conformità delle singole clausole alle disposizioni legislative concretamente derogate - Necessità - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 gennaio 1999, n. 594, con nota di R. Varano</i>	35
Agricoltura e foreste - Agevolazioni e finanziamenti - Mutui <i>ex</i> legge n. 286 del 1989 a favore di aziende agricole - Attività di impianto e coltivazione di vivai - Attività non prevalente - Esclusione dai mutui. <i>Cons. Stato, Sez. IV 12 ottobre 1999, n. 1555(M)</i>	69	Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Abrogazione delle leggi di proroga - Miglioramenti eseguiti anteriormente alle leggi di proroga - Art. 40 legge n. 203 del 1982 - Diritto alle indennità <i>ex</i> art. 16 e 17 della citata legge - Esclusività. <i>Cass. Sez. III Civ. dicembre 1998, n. 12196, con nota di L. Tortolini</i>	38
AMBIENTE		Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domanie riconvenzionali - Obbligatorietà. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° dicembre 1998, n. 12196, con nota di L. Tortolini</i>	38
Ambiente - Tutela del - Rifiuti - Smaltimento - Discarica abusiva - Sequestro preventivo - Ragioni - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 marzo 1999, n. 107 (c.c.), con nota di A. Volpe</i>	45	Contratti agrari - Subaffitto - Violazione - Subaffitto posto in essere da parte di affittuario non coltivatore diretto - Subentro nel contratto del subaffittuario - Nella posizione di affittuario non coltivatore diretto - Possesso di qualità di coltivatore diretto - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 ottobre 1998, n. 10023, con nota di S. Carmignani</i>	42
BELLEZZE NATURALI		Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti apportati dall'affittuario - Requisiti. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 25 gennaio 1999, con nota di I. Cimatti</i>	53
Bellezze naturali - Piano paesistico - Approvazione - Campania - Inerzia regionale - Potere sostitutivo statale - D.p.r. 15 giugno 1994 - Legittimità. <i>T.A.R. Campania, Sez. I 26 ottobre 1998, n. 3293, con commento di N. Assini e G. Musolino</i>	69	Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti eseguiti anteriormente alla legge 203/1982 - Mancato consenso del concedente e mancato esperimento della procedura amministrativa - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 1651 c.c. - Indennizzabilità - Esclusione. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 25 gennaio 1999, con nota di I. Cimatti</i>	53
Bellezze naturali - Piano paesistico - Contenuto - Imposizione limiti, divieti e prescrizioni all'attività edificatoria - Legittimità. <i>T.A.R. Campania, Sez. I 10 settembre 1998, n. 2845, con commento di N. Assini e G. Musolino</i>	69	Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti eseguiti anteriormente alla legge 11/1971 - Indennizzabilità - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 1651 c.c. - Prescrizione - Decorrenza. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 25 gennaio 1999, con nota di I. Cimatti</i>	53
CACCIA		Contratti agrari - Colonia - Scioglimento del rapporto - Pagamento indennità - Diritto di ritenzione - Spettanza dei frutti. <i>Trib. Catania, Sez. spec. agr. 18 marzo 1998, con nota di A. Corsaro</i>	55
Caccia - Esercizio - Divieti di caccia - Reato venatorio accertato in periodo di caccia chiusa - Reati di cui alle lett. a) ed b) dell'art. 30 legge 157 del 1992 - Concorrenza - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 aprile 1998, n. 4454, con nota di P. Mazza</i>	50		
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA			
Comunità economica europea - Disposizioni finanziarie - Regolamento CEE n. 1035 del 1972 - Organizzazioni dei produttori - Compensazioni finanziarie, erogate dall'A.I.M.A., e parzialmente a carico della Comunità, delle indennità spettanti ai propri associati per il ritiro dei prodotti dalla vendita - Condizioni per il sorgere del relativo diritto a favore delle organizzazioni - Interpretazione di detto regolamento - Dubbi sulla corretta esegesi dello stesso - Insussistenza - Rinvio pregiudiziale <i>ex</i> art. 177 del Trattato CEE alla Corte di giustizia delle Comunità - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 7 maggio 1999, n. 4564, con nota redazionale</i>	32		

pag.	pag.
<p>Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Fondo rustico - Concessione di diritto di uso da parte del titolare - Stipulazione di un contratto di affitto fra l'usuuario ed un terzo - Controversia instaurata dal titolare contro l'usuuario ed il terzo affittuario - Per la dichiarazione di inefficacia dell'affitto ed il rilascio del fondo da parte del terzo quale occupante senza titolo - Competenza del Tribunale ordinario - Esclusione - Competenza della Sezione specializzata agraria - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 maggio 1999, n. 4651 (M)</i></p>	<p>PRELAZIONE E RISCATTO</p> <p>Prelazione e riscatto - Riscatto - Decadenza - Rimborso del prezzo al reitrattato - Termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza attuativa del diritto - Sentenza di accertamento di essa e di condanna del terzo al trasferimento del fondo - Omessa esecuzione - Domanda per l'adempimento in forma specifica - Decorrenza del predetto termine dalla definitività di questa sentenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 1999, n. 6334, con nota redazionale</i></p>
67	27
<p>EDILIZIA E URBANISTICA</p> <p>Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Difformità dal piano territoriale paesistico - Divieto - Conformità alle prescrizioni urbanistiche - Irrilevanza. <i>T.A.R. Campania, Sez. I 10 settembre 1998, n. 2845 (M)</i> ...</p>	<p>Prelazione e riscatto - Riscatto - Diritto - Violazione - Conseguenze - Nullità dei relativi contratti - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 settembre 1999, n. 10761 (M)</i></p>
69	67
<p>ESPROPRIAZIONE P.P.U.</p> <p>Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Decreto di espropriazione - Notifica al proprietario catastale e non all'effettivo proprietario del bene - Conseguenze - Diritto del proprietario effettivo al risarcimento per la ritardata riscossione dell'indennità - Sussistenza - Condizioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 27 maggio 1999, n. 311, con nota redazionale</i></p>	<p>PREVIDENZA SOCIALE</p> <p>Previdenza sociale - Assicurazione infortuni sul lavoro - Agricoltura - Infortunio occorso ad un bracciante nello svolgimento di attività agricola autonoma - Indennizzabilità - Esclusione - Illegittimità costituzionale degli artt. 205 e 210 d.p.r. n. 1124 del 1965 - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. Lav. 28 novembre 1998, n. 12126, con nota di C. GATTA</i></p>
28	40
<p>IGIENE E SANITÀ</p> <p>Igiene e sanità - Vigilanza e assistenza veterinaria - Igiene zootecnica - Animali da azienda - Somministrazione di sostanze estrogene - Divieto <i>ex art. 3 d.lgs. 118/92</i> - Somministrazione attraverso sostanze medicinali autorizzate - Legittimità - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 15 aprile 1999, n. 3734, con nota redazionale</i></p>	<p>Previdenza sociale - Assicurazione malattie - Maternità - Lavoratrici agricole - Periodo di astensione obbligatoria - Periodo di assenza facoltativa - Indennità giornaliera - Condizioni rispettive - Decorrenza - Durata. <i>Cass. Sez. Lav. 1° luglio 1999, n. 6721 (M)</i></p>
34	67
<p>IMPRESA E IMPRENDITORE</p> <p>Impresa e imprenditore - Imprenditore - Definizione di «imprenditore agricolo a titolo principale» ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti presso l'Inps (<i>ex Scau</i>) - Nel caso di un soggetto titolare di un'azienda agricola ed esercente attività artigianale - Attività prevalente - Necessità di confrontare il reddito effettivo derivante dall'attività agricola con quello derivante dall'attività artigianale - Irrilevanza dei redditi catastali - Sussiste. <i>Pret. Mantova 27 ottobre 1998, n. 104, con nota di G. DI PAOLO</i></p>	<p>PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO</p> <p>Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Formaggio Grana Padano - Tutela qualitativa della produzione - Tecnica della «termizzazione» del latte - Liceità. <i>Trib. Piacenza, Giudice del Riesame, ord. 3 ottobre 1998, con nota di O. CINQUETTI</i></p>
64	58
<p>LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI</p> <p>Libera circolazione delle merci - Divieto di restrizione quantitativa e di misure di effetto equivalente - Trattato C.E. art. 30 - Deroghe - Giustificazione della normativa ai sensi dell'art. 36 Trattato C.E. - Tutela della salute e della vita degli animali - Tutela delle api della sottospecie <i>Apis mellifera mellifera</i> (ape bruna di Laeso). <i>Corte di giustizia C.E., Sez. V 3 dicembre 1998, in causa n. C-67/97, con commento di F. BRUNO</i></p>	<p>Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Formaggio Grana Padano - Tutela qualitativa della produzione - Disciplinare di produzione - Uso tradizionale del latte «crudo» - Necessità. <i>Pret. Crema 22 gennaio 1999, con nota di O. CINQUETTI</i></p>
25	58
<p>PIANO REGOLATORE</p> <p>Piano regolatore - Contenuto - Prescrizioni del piano paesistico - Obbligo di adeguamento - Legittimità. <i>T.A.R. Campania, Sez. I 26 ottobre 1998, n. 3293 (M)</i></p>	<p>Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - Vietate - Denominazione di «formaggio per pizza» con la quale venga commercializzato un prodotto contenente solo grassi di origine vegetale - Illiceità. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 settembre 1999, n. 10643 (M)</i></p>
69	68
	<p>SANITÀ PUBBLICA</p> <p>Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Impianti che danno luogo ad emissioni - Individuazione - Officina di autovernicatura - È tale. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 febbraio 1999, n. 3 (M)</i></p>
	68
	<p>Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Discarica abusiva - Gestione - Partecipazione ad una qualunque fase del trattamento - Configurabilità del reato. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 luglio 1999, n. 1819 (M)</i></p>
	68

USI CIVICI

Usi civici - Commissari regionali - Poteri - Terreni privati inclusi nel perimetro dei parchi nazionali - Potere del Commissario di ordinare l'astensione dall'esercizio dell'attività estrattiva - Esclusione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 10 febbraio 1998, n. 1344</i> , con nota di A.R. STOLFI .	43
--	----

MASSIMARIO

- <i>Giurisprudenza civile</i>	67
- <i>Giurisprudenza penale</i>	68
- <i>Giurisprudenza amministrativa</i>	69

Parte III - PANORAMI

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

- <i>comunitaria</i>	70
- <i>nazionale</i>	70
- <i>regionale</i>	71

LIBRI

FERRUCCI N.: <i>La famiglia in agricoltura. Profili di rilevanza giuridica (I. Cimatti)</i>	72
---	----

Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
1997			<i>FEBBRAIO</i>		
	<i>OTTOBRE</i>		19	Cass. Sez. III Pen. n. 3 (M)	68
9	Cass. Sez. III Pen. n. 9141	53	<i>MARZO</i>		
1998			12	Cass. Sez. III Pen. n. 3270	48
	<i>FEBBRAIO</i>		19	Cass. Sez. III Pen. (c.c.) n. 107	45
10	Cass. Sez. Un. Civ. n. 1344	43	<i>APRILE</i>		
	<i>MARZO</i>		15	Cass. Sez. I Civ. n. 3734	34
18	Trib. Catania, Sez. spec. agr.	55	15	Cass. Sez. III Pen. n. 4454	50
	<i>APRILE</i>		<i>MAGGIO</i>		
15	Cass. Sez. III Pen. n. 4454	50	7	Cass. Sez. I Civ. n. 4564	32
	<i>SETTEMBRE</i>		10	Corte costituzionale n. 155	26
10	T.A.R. Campania Sez. I n. 2845 (M)	69	11	Cass. Sez. III Civ. n. 4651 (M)	67
	<i>OTTOBRE</i>		18	Cass. Sez. III Civ. n. 4804	31
3	Trib. Piacenza, Giudice del Riesame - ord.	58	21	Cass. Sez. III Civ. n. 4957	30
9	Cass. Sez. III Civ. n. 10023	42	24	Cass. Sez. III Pen. n. 6416 (M)	68
26	T.A.R. Campania Sez. I n. 3293 (M)	69	27	Cass. Sez. Un. Civ. n. 311	28
27	Pret. Mantova n. 104	64	<i>GIUGNO</i>		
	<i>NOVEMBRE</i>		22	Cass. Sez. III Civ. n. 6334	27
28	Cass. Sez. Lav. n. 12126	40	25	Cass. Sez. III Pen. n. 8287 (M)	68
	<i>DICEMBRE</i>		<i>LUGLIO</i>		
1	Cass. Sez. III Pen. n. 12196	38	1	Cass. Sez. Lav. n. 6721 (M)	67
3	Corte di giustizia C.E. Sez. V in causa n. C-67/97	25	9	Cass. Sez. III Pen. n. 1819 (M)	68
1999			16	Cass. Sez. I Civ. n. 7518	26
	<i>GENNAIO</i>		<i>SETTEMBRE</i>		
22	Cass. Sez. III Civ. n. 594	35	11	Cons. Stato Sez. VI n. 1154 (M)	69
22	Pret. Crema	58	15	Cass. Sez. III Pen. n. 10643 (M)	68
25	Trib. Roma, Sez. spec. agr.	53	29	Cass. Sez. III Civ. n. 10761 (M)	67
			<i>OTTOBRE</i>		
			12	Cons. Stato Sez. IV n. 1555 (M)	69

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Il sistema delle garanzie nell'art. 44 della legge bancaria come modificato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342

di ALFIO GRASSO

1. Introduzione. - 2. L'art. 44 della legge bancaria nelle sue varie fasi di sviluppo. - 3. Gli enti erogatori del credito agrario e del credito peschereccio: le banche e gli enti non bancari: i consorzi agrari, i venditori e i sovventori di macchine utensili (art. 4, d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173). - 4. L'art. 44 della legge bancaria nella nuova versione e il sistema dei privilegi. 4.1. Il privilegio «speciale» o convenzionale. 4.2. Il privilegio legale. 4.3. I privilegi nel quadro (ipotetico) della libertà di forme di erogazione del credito. 4.4. La procedura esecutiva recuperatoria del credito. - 5. L'ipoteca. - 6. Le ulteriori malleverie richiedibili a tutela del credito erogato. - 7. Brevi conclusioni.

1. - Il recente d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (*G.U.* n. 233 del 4 ottobre 1999), apporta una lunga serie di «modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia». Qualcuna di queste modifiche attinente al credito agrario e peschereccio, da tempo sollecitata (1), è stata accolta; altre di non minore importanza, invece, no. Modifiche, tra l'altro, richieste nell'intento di superare quelle «profonde differenziazioni (che) hanno sempre militato, e forse ancor di più oggi dovrebbero far propendere, a favore di una particolare normazione per il finanziamento dell'agricoltura, adeguata sia al fine di fornire all'imprenditore del comparto uno strumento compatibile con la possibilità dei suoi bilanci, sia per cercare condizioni sufficienti affinché all'agricoltura vengano riservati i necessari flussi finanziari per lo sviluppo e le sue conservazioni, anche se in un ordinato quadro programmatico che la mano pubblica dovrebbe prevedere» (2).

La modifica della quale ci occuperemo, tralasciandone altre, riguarda l'art. 44, rubricato «Garanzie». Ed è il caso di notare come l'articolo *de quo* sembra essere nato sotto una cattiva stella, se sin dall'originario testo esso ha subito modifiche suggerite dal Senato della Repubblica (3), con la conseguenza, riteniamo, di non assolvere al ruolo per il quale era stato pensato. Ma proviamo a seguirlo sin dalla sua origine.

2. - Nella *Relazione* del Governo che accompagnava l'originario progetto di testo unico (4), è scritto: «Il comma 1° (dell'art. 44), nell'ottica del coordinamento dei privilegi che assistevano le operazioni di credito speciale, sostituisce le forme di privilegio legale e convenzionale contenute nella legislazione del 1928, prevedendo che i finanziamenti di credito agrario, a prescindere dalla loro durata, possono

essere assistite dal privilegio relativo ai finanziamenti alle imprese».

Si voleva dare così avvio concreto a quel processo di despecializzazione istituzionale, operativo e temporale, favorito sia con il d.l. 20 novembre 1990, n. 356 che con il d.l. 14 dicembre 1992, n. 491, ma soprattutto determinato dalla necessità di una omogeneizzazione, coerentemente con l'introduzione della *banca universale* nell'ordinamento italiano, e di dare una disciplina in ordine all'organizzazione e all'operatività degli istituti di credito speciale e di procedere al coordinamento in materia di «particolari operazioni di credito» [agrario e peschereccio (artt. 43-45)]. Ciò ha comportato la ridefinizione della regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia da un lato e dall'altro la riformulazione della frammentaria normativa in materia di privilegi che assistevano le operazioni di credito speciale, sostituendo tutti i privilegi – legali o convenzionali, generali o speciali – con un'unica forma di privilegio, convenzionale o speciale, a garanzia dei finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese.

Ma siffatto auspicio, trasfuso poi in norma di legge, è durato poco. L'art. 44, appena qualche giorno dopo l'entrata in vigore del testo unico in materia bancaria e creditizia (che di seguito indicheremo: legge bancaria), è stato modificato, travolgendo l'impianto complessivo del sistema delle garanzie riferite al credito agrario e peschereccio.

L'articolo *de quo*, nel testo riscritto dall'art. 1, d.l. 4 gennaio 1994, n. 1, conv. in l. 17 febbraio 1994, n. 135, ha modificato il comma 1°, togliendo le parole «anche a medio termine» ed ha aggiunto due commi (il 2° e il 3°), con i quali è stato stabilito che nei casi di finanziamento effettuato mediante cambiale agraria o cambiale pesca, esso è assi-

(1) *Proposta di legge* presentata dagli onn. Tattarini, Nardone ed altri il 17 aprile 1995; ma anche la *Proposta di legge* presentata da Poli Bortoni il 23 marzo 1995. Entrambe possono leggersi in Appendice al volume *Finanziamento e credito all'agricoltura* (Atti del Convegno di Firenze, 1-2 giugno 1995) a cura di E. Rook Basile - E. Casadei - A. Germanò, Milano 1996.

(2) Così la *Relazione alla Proposta di legge* Tattarini, Nardone ed altri, cit.

(3) Il *Progetto di testo unico* del Governo è stato sottoposto per il parere di competenza alle Commissioni finanza e tesoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali hanno avanzato delle osservazioni che il Governo nella quasi totalità ha recepito.

(4) V. *Relazione al Progetto di testo unico*, in E. GIANFELICI, *Il codice della Banca*, Milano, 1994, 84.

stato da privilegio legale sui mobili dell'impresa finanziata. Con la modifica introdotta, queste «operazioni particolari di credito» hanno fatto un passo indietro nel processo di despecializzazione cui è improntata la legge bancaria, che non trova alcuna giustificazione (5). Ricompare, così, l'abrogato privilegio legale, svuotando di contenuto quel «coordinamento» normativo sui privilegi che lo stesso legislatore si era auspicato e che, forse, inavvertitamente o inconsapevolmente ha dato una tutela rinforzata alle banche che prima non avevano.

Ora, l'art. 44, ad opera dell'art. 7 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è stato nuovamente riscritto, apportando modifiche di qualche interesse. Sul novellato testo, che riportiamo in nota (6), svolgeremo alcune considerazioni; considerazioni che saranno estese, sempre con riferimento alle garanzie sul credito agrario, data una potenziale possibile correlazione ad altre disposizioni normative recentemente varate.

3. - Nel procedere nell'indagine non possiamo non fare riferimento all'art. 43 della legge bancaria. Secondo detto articolo, che dà la nozione di credito agrario e peschereccio, il finanziamento è erogato dalle banche. Sono le banche, ossia le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ad erogare il credito agrario; ed infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 2°, della legge bancaria, «l'esercizio dell'attività bancaria è riservata alle banche». Tuttavia, le «disposizioni transitorie e finali» (art. 153, comma 2°), contengono norme che consentono ancora agli «enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario (e di continuare) a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti amministrativi». Trattasi, com'è noto, degli enti elencati nell'art. 13, comma 2°, della l. 5 luglio 1928, n. 1760, autorizzati anche allo sconto della cambiale agraria (7), tra i quali (8) hanno assunto una funzione di rilievo i consorzi agrari [e la Federconsorzi (9)]. I consorzi agrari, come è noto, sono stati, *ope legis*, autorizzati a compiere «direttamente o come intermediari operazioni

di credito agrario di esercizio in natura, nonché anticipazioni ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti medesimi» (10).

Ai consorzi agrari, per quanto attiene le garanzie per le operazioni di credito agrario di esercizio in natura, escluse le anticipazioni sui prodotti conferiti all'ammasso volontario (11), si applicavano (e si applicano ancora) le disposizioni della legge n. 1760 del 1928; infatti, per il richiamo dell'art. 34 del regolamento di attuazione della legge appena citata, le autorizzazioni all'erogazione del credito, estendevano ai consorzi agrari il godimento del privilegio, dei benefici fiscali e della procedura contemplati dalla legge n. 1760 e del relativo regolamento di attuazione.

Questo accenno ai consorzi agrari non deve essere inteso come una digressione poco opportuna. Vale ricordare che la pregressa normativa, per il richiamo dell'art. 153, comma 2°, della legge bancaria, è tenuta in vita per la generalità degli enti non bancari ed in particolare per i consorzi agrari che sono stati, ove ne sussistono le condizioni, rivitalizzati a seguito della l. 28 ottobre 1999, n. 410, recante il «nuovo ordinamento dei consorzi agrari».

Secondo l'art. 2, comma 2°, della legge n. 410, «i consorzi agrari possono (...) compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché anticipazioni ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario». Di conseguenza, le norme di cui agli artt. 43, 44 e 45 della legge bancaria sono applicabili anche ai consorzi agrari, ai quali il «nuovo ordinamento», tra l'altro, ha ridato (semmai formalmente l'avessero perduta) la natura di società cooperativa a responsabilità limitata. Riteniamo, inoltre, che il richiamo all'art. 153, non solo rende valide le autorizzazioni all'erogazione del credito agrario di esercizio in natura che i consorzi agrari avevano ottenuto con la pregressa normativa, ma essi conservano ancora le prerogative e i vincoli di cui agli artt. 32, 33 e 34 del regolamento di attuazione dell'abrogato ordinamento del credito agrario (12). Per i consorzi che detta

(5) Sull'art. 44 della legge bancaria che a seguito della modifica introdotta con la l. 17 febbraio 1994, n. 135 aveva fatto fare un passo indietro nel processo di despecializzazione e lasciato senza soluzione problematiche connesse al ripristinato privilegio legale, cfr. A. GRASSO, *Il credito agrario nella «nuova legge bancaria»*, in questa Riv., 1995, 465; ID., *Credito agrario e procedimento speciale di esecuzione*, *ivi*, 1996, 213; A. JANNARELLI, *Il privilegio agrario nel nuovo testo unico della legge bancaria*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, 26.

(6) Si trascrive il testo dell'art. 44 nel testo modificato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342: «Art. 44 (Garanzie). 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46.

2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti mobili dell'impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'art. 2778 del c.c.

4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti a privilegio di cui ai commi 1° e 2° può, su istanza della banca creditrice, assumere sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'art. 1515 c.c.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione 1ª del presente capo per le operazioni di credito fondiario.

(7) Per quanto si dirà oltre, la cambiale rilasciata ai sensi dell'art. 10, l. 28 novembre 1965, n. 1329, equiparata alla cambiale agraria (art. 5 d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173) può essere emessa a favore di venditori o di sovventori di macchine, macchine che non necessariamente devono essere agricole ed utilizzate nell'ambito dell'impresa agricola.

(8) Degli enti di cui all'art. 13, comma 2°, l. 5 luglio 1928, n. 1760, se si escludono le casse di risparmio, i monti di pietà e le casse rurali ed artigiane, ora regolati dalla legge bancaria, residuano i consorzi agrari, le associazioni agrarie regolarmente costituite e l'opera nazionale combattenti. Tra gli enti residuanti quelli che hanno avuto un ruolo sono i consorzi agrari.

Sulla generalità degli enti che hanno effettuato credito agrario, cfr. G. MUZZIOLI, *Banche e agricoltura*, Bologna, 1983; F. CAPRIGLIONE, *Casse comunali di credito agrario e cooperazione di credito*, in *Riv. coop.*, 1985, 25, 9.

(9) Sulla natura giuridica della Federconsorzi, S. MANSERVINI, *Natura giuridica dei consorzi agrari e della Federconsorzi*, Appendice a L. COSTATO, *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 1989, 521; G. SCHIANO DI PEPE, *Una forma impropria di cooperazione in agricoltura: la Federconsorzi*, in *La riforma della legislazione sulle cooperative* a cura di G. Bucci - A. Cerrai, Milano, 1979, 224.

(10) Sui consorzi agrari, in epoca non sospetta, s'era avvertita l'esigenza di una riforma, tant'è che s'era notato che essi, pur rilevandosi di «un interesse non comune, come storia di esperimenti finiti con esiti negativi» (M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1977, 244), sarebbero caduti in una crisi finanziaria grave, come poi è accaduto, v. A. DE FEO, *Sulla esigenza di una profonda riforma dei consorzi agrari*, in *Nuovo dir. agr.*, 1978, 229. Sulla crisi della Federconsorzi e dei consorzi agrari, v. la *Relazione* del Commissario giudiziale del 21 gennaio 1992 (in *Il dir. dell'agr.*, 1993, 49), in riferimento al concordato preventivo della Federconsorzi, presso il Tribunale di Roma, sez. fallimentare, di trasferimento alla S.G.R. s.p.a., di tutte le attività della procedura concordataria. È da notare che la Federconsorzi con d.l. 7 maggio 1948, n. 1235, poteva compiere operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei consorzi agrari e dei produttori e concedere finanziamenti diretti o a mezzo di fidejussioni ai consorzi agrari federati per tutte le operazioni che questi ultimi «possono compiere per il raggiungimento del loro scopo sociale» (art. 3, statuto della Federconsorzi). Naturalmente ciò ha rafforzato il potere della Federconsorzi nei confronti dei consorzi che vedevano aumentare la loro dipendenza economica dall'organizzazione consortile (cfr. F. DE AMBRI CORRIDONI, *Brevi osservazioni sulla natura giuridica dei consorzi agrari provinciali*, in *Nuovo dir. agr.*, 1978, 186). Ma com'è noto è stata la politica disastrosa che si è rivelata fatale per la Federconsorzi, le cui conseguenze l'hanno portata alla sua liquidazione fallimentare (v. L. FRANCARIO, *Il caso Federconsorzi*, in *Il dir. dell'agr.*, 1994, 357).

(11) Testualmente, art. 2, comma 1°, n. 5, d.l. 7 maggio 1948, n. 1235, cit.

(12) Le anticipazioni sui prodotti conferiti non erano assistiti da garanzia ed il legislatore vi ha provveduto ai sensi della l. 10 luglio 1951, n. 541 (art. 7).

(13) G.L. TREQUATTINI, *Commento art. 153. Disposizioni relative a particolari operazioni di credito*, in F. CAPRIGLIONE, *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 1994, 750.

autorizzazione non avevano ottenuta potranno ora ottenerla, sempreché adeguino i loro statuti alla legge n. 410.

Ferma restando l'opportunità dell'utilizzazione dell'esperienza acquisita e delle strutture commerciali di cui i consorzi agrari dispongono, riteniamo necessaria qualche considerazione sull'art. 2, comma 2°, della legge n. 410. Sembra che il legislatore più che scegliere una politica del credito all'agricoltura, adeguata al dibattito di questi ultimi anni, che va oltre il finanziamento per la mera coltivazione del fondo agricolo, nell'intento di affrontare, seppure in via di connessione, il complesso dei problemi del settore agroalimentare, sia rimasto ancorato a considerare nel modo tradizionale il settore primario dell'economia, quando è risaputo che la conduzione del fondo non è più l'attività dominante lo scenario economico, ma è l'emersione del più consistente settore delle risorse agricole, alimentari e forestali, in un disegno globale che attiene al suo sviluppo (13). Adottare termini come credito agrario «di esercizio», da erogare «in natura», è come relegare l'impresa agricola ai margini dello sviluppo ed è anche come un ripensamento rispetto all'art. 43 della legge bancaria che guarda(va) all'impresa agraria nella sua globalità.

In questo contesto, forse di confusione concettuale e di corsa ad ostacoli, si inserisce il d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, emanato in attuazione dell'art. 55, commi 14 e 15 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (14). L'art. 5 del d.lgs. n. 173, infatti, affronta tre questioni di rilevante interesse agrario che attengono, nell'ordine dato dal medesimo articolo: a) la garanzia del Fondo centrale di garanzia, costituito presso Mediocredito Centrale (15), prima riservata agli Istituti ed Aziende di credito, per i finanziamenti a medio termine concessi alle piccole e medie imprese industriali, ora è estesa ai fondi di garanzia fidi gestiti da consorzi di garanzia fidi, di primo e di secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (comma 1°) (16). Tutto ciò, in parte, ha fatto da battistrada per l'apertura ai consorzi agrari ad effettuare operazioni di credito agrario di esercizio «in natura» (l. 28 ottobre 1999, n. 410) e, in parte, ha predisposto un intervento pubblico a copertura delle perdite derivanti dalla garanzia prestata dai consorzi di garanzia fidi alle imprese dei settori considerati; b) l'equiparazione, agli effetti di legge, delle cambiali di cui all'art. 10, l. 23 dicembre 1965, n. 1329, emesse da operatori agricoli, alle cambiali agrarie di cui all'art. 43, comma 4°, legge bancaria (comma 2°); c) il concorso sugli interessi, ancora non maturati, che i mutuatari (17) continueranno a percepire per i mutui agrari e fondiari, nel caso di anticipata estinzione degli stessi (comma 3°).

Si conviene che il legislatore si è giustamente preoccupato di far confluire al settore agricolo e al settore pesca il suo sostegno finanziario, ma questo suo intervento non può avvenire nella confusione. Basta qualche esemplificazione per constatare con quanta superficialità spesso si normativizzano situazioni diverse. Il comma 2° dell'art. 5, d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, ci sembra non si armonizzi con l'art. 43 della legge bancaria. Detto comma 2° equipara le cambiali di cui all'art. 10, legge n. 1329, emesse dagli operatori di cui all'art. 43, comma 1°, alle cambiali agrarie, dimenticando lo sforzo compiuto nell'assimilare il settore pesca al settore agricolo (18), considerato che anche il settore pesca richiede lo stesso trattamento del primo, avendo anch'esso bisogno di capitali circolanti e dovendo far fronte a cospicue immobilizzazioni di capitali, da ammortizzare certamente in tempi non brevi (19). Come si vede all'interno dell'art. 5 è stata consumata una disparità di trattamento ingiustificata; infatti, mentre si estende la garanzia del Fondo centrale di garanzia ai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia fidi per i finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese, operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, con i commi 2° e 3° dell'art. 5 ci si dimentica del settore pesca già considerato nell'art. 43, comma 2°, della legge bancaria.

L'art. 5, comma 2°, come ricordato, stabilisce che le «cambiali di cui all'art. 10 della l. 27 dicembre 1965, n. 1329, se emesse dai soggetti indicati nell'art. 43, comma 1°, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie di cui all'art. 43, comma 4°, del citato d.lgs. n. 385/93 e, oltre a portare gli elementi previsti dal predetto articolo (20), devono contenere sul retro l'indicazione del luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate». La cambiale agraria, a cui la disposizione in esame equipara la cambiale *ex art.* 10, legge n. 1329/65, rappresenta ancora lo strumento cartolare tradizionale, mediante il quale ora possono essere effettuate operazioni di credito per l'acquisto di macchine utensili, anche non agricole e non necessariamente utilizzabili per uno dei bisogni dell'impresa agricola, solo perché l'emittente la cambiale operi nel settore agricolo. Ed è evidente lo «snaturamento» dello strumento cambiario (21), allorchando se ne consente l'uso per situazioni estranee al settore. Così la cambiale agraria da rilasciare solo a favore delle banche, ora, se ne (riconsen- te l'utilizzo a favore dei consorzi agrari per l'erogazione del credito agrario di esercizio «in natura» ed anche se ne) legittima l'equiparazione ad essa delle cambiali di cui all'art. 10, emesse da soggetti (indistinti) di cui all'art. 43,

(13) Cfr. A. GRASSO, *op. cit.*, 463.

(14) Sul d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, v. AA.VV., *Commento al decreto legislativo n. 173 del 1998*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, 434.

(15) Il Fondo centrale di garanzia, presso Mediocredito Centrale, è stato costituito con art. 20, l. 22 agosto 1977, n. 675 (modif. con art. 12-bis, d.l. 30 gennaio 1979, n. 23 e con art. 26, l. 5 ottobre 1991, n. 317), per assistere, con garanzia (prima sussidiaria e poi) integrativa, gli istituti ed aziende di credito per le perdite subite per i finanziamenti accordati alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa. Al Fondo è stato assegnato un finanziamento di 400 miliardi di lire con art. 2, comma 100, lett. a), l. 23 dicembre 1996, n. 622.

(16) Sui consorzi di garanzia fidi, con riguardo al settore agricolo, cfr. G. BOLLINO, *I consorzi fidi in agricoltura*, in *Nuovo dir. agr.*, 1986, I. In generale sui consorzi fidi, v. D. VITTORIA, *I problemi giuridici dei consorzi fidi*, Napoli, 181; AA.VV., *Consorzi-fidi e cooperative di garanzia*, Milano, 1982; G.D. MOSCO, *I consorzi fidi e l'intermediazione finanziaria: nuovi interventi legislativi ed esperienze europee*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 540.

(17) Sono beneficiari delle provvidenze di cui al comma 3° dell'art. 5, in modo indistinto: le imprese singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni agricole che si propongono la realizzazione di investimenti aziendali e fondiari di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione dei prodotti agricoli. Sul punto, P. BORGHI, *Commento all'art. 5 (Garanzie di credito)*, in AA.VV., *Commento al decreto legislativo n. 173 del 1998*, cit., 474.

(18) La legge bancaria ha portato a termine il processo di unificazione fra

credito agrario e credito peschereccio. Un processo, per vero, lungo che si origina sin dalla l. 3 giugno 1935, n. 1281, che ha delineato una regolamentazione modellata sul credito agrario, tanto che ad effettuare le operazioni di credito peschereccio – sia per la pesca in acque interne che per la pesca in mare – erano abilitati gli stessi istituti speciali di credito agrario (cfr., A. GRASSO, *Il credito agrario e peschereccio secondo il t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia*, in *Studi di ec. e dir.*, 1996, 274).

(19) R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 1994, 390.

(20) Sul punto il testo non è assolutamente chiaro e si presta a diverse interpretazioni. Secondo P. BORGHI, *op. ult. cit.*, 472, il «predetto articolo» sarebbe l'art. 10 della l. 28 novembre 1965, n. 1329. Riteniamo, invece, che il «predetto articolo» è l'art. 43 della legge bancaria. Va detto, in proposito, che la cambiale *ex art.* 10, già contiene i requisiti per renderla valida ai fini della legge n. 1329 che, però, per essere equiparata alla cambiale agraria, necessita di ulteriori specificazioni, che sono quelle di cui all'art. 43, comma 4°, e di quell'altra indicazione, da riportare sul retro, del «luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate» e ciò a conferma anche che il finanziamento è un mutuo di scopo. Ma l'indicazione degli elementi di cui all'art. 43, comma 4°, si appalesa necessaria, specie ora che la scelta delle garanzie è rimessa alle parti del contratto di credito, anche per un'altra ragione. Laddove sulla cambiale *ex art.* 10, non venissero specificati gli elementi di cui all'art. 43, comma 4°, ed in particolare del privilegio legale, il quale se non espressamente indicato non si incorpora sulla cambiale, privandola, tra l'altro, della equiparata agrarietà.

(21) Cfr. P. BORGHI, *op. ult. cit.*, 471.

comma 1°, legge bancaria, in favore di venditori, di «sovventori» (22) e di altri soggetti indicati nell'art. 1 della l. 27 dicembre 1965, n. 1329.

L'equiparazione della cambiale *ex art.* 10, alla cambiale agraria aveva un senso prima della modifica apportata all'art. 44 con il d.lgs. n. 342, ossia quando la cambiale agraria significava automaticamente privilegio legale. Con l'affermazione del legislatore di dare concretezza al «principio della libertà delle forme di erogazione del credito» (23), l'equiparazione si affievolisce nella sostanza e comunque perde il significato che se ne era attribuito a seguito della ricordata modifica.

Qualche difficoltà di coordinamento tra la disposizione di cui all'art. 5, comma 2°, del d.lgs. 173 del 1998 e la normativa sul credito agrario (artt. 43-45, legge bancaria), c'è e non occorre dimostrarla. L'equiparazione della cambiale, *ex art.* 10, legge n. 1329, alla cambiale agraria, ai fini della connessione col privilegio legale, si rileva complessa proprio per l'assenza di quella automaticità prima preveduta dall'art. 44, comma 2°, del testo abrogato. Nella vigenza della disposizione abrogata, infatti, bastava l'utilizzo della cambiale agraria perché il privilegio legale risultasse *ope legis* incorporato in essa. Con la soppressione del riferimento alla cambiale agraria l'incorporazione del privilegio non è più automatica. Riteniamo che il privilegio vi si incorpora solo se, come prescrive l'art. 43, comma 4°, viene indicato sulla cambiale, in uno allo scopo del finanziamento, al luogo dell'iniziativa finanziata e al «luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate» (24). L'equiparazione alla cambiale agraria, occorre ricordare, è funzionale al privilegio legale che, peraltro, consente di anticipare il diritto di prelazione di cui all'art. 2762 c.c., previsto per le situazioni normali di acquisto di macchine di cui alla legge n. 1329. Queste disposizioni si sarebbero meglio coordinate con l'istituto della cambiale agraria nella vigenza dell'abrogato ordinamento sul credito agrario; infatti, l'indicazione specifica sul retro della cambiale del «luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate», nonché la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione o dell'atto di costituzione del privilegio (art. 10, comma 2°, legge n. 1329), non solo contraddirebbe lo spirito con cui la legge bancaria guarda l'impresa nella sua globalità, ma avvalorata la tesi del «mutuo di scopo» del finanziamento (25).

La difficoltà maggiore, ad una sommaria lettura della disposizione (art. 5, d.lgs. n. 173) si ha quando la cambiale, equiparata agraria, è rilasciata a favore del venditore o del sovventore, diverso dalla banca. In tal caso il prenditore della cambiale può fare ricorso alla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia? (26).

Questi soggetti, che non sono banche, fin dal primo giorno di emissione della cambiale sono autorizzati a scontarla ai sensi dell'art. 12 della legge 1329, e ciò riteniamo anche perché l'equiparazione alla cambiale agraria, che ha il carattere dell'astrattezza, liberalità ed autonomia della cambiale ordinaria, consente di poter essere messe in circolazione (27). Ciò comporta che con lo sconto della cambiale, che può configurarsi come cessione di credito, ai sensi dell'art. 1263 c.c., al cessionario sono ceduti il credito e con esso il privilegio legale ed anche altre eventuali garanzie personali e reali (28). Di fronte al debitore inadempiente per l'obbligazione assunta, non dovrebbero sussistere ostacoli per il prenditore finale della cambiale di attingere al Fondo interbancario di garanzia, per recuperare le perdite sofferte. Del resto uno spiraglio lo si coglie «per i finanziamenti per la meccanizzazione destinati ai contoterzisti iscritti alla Camera di commercio non come imprenditori agricoli ma come artigiani (nel senso che), se l'operazione di meccanizzazione rientra (per le macchine finanziate) tra quelle di credito agrario, il soggetto finanziato può essere considerato, ai fini della garanzia del Fondo, operatore agricolo» (29).

4. - Ma torniamo all'art. 44 della legge bancaria, ossia alle problematiche inerenti alle garanzie richieste per l'erogazione del credito per le attività dei settori agricolo e peschereccio e per le attività connesse o collaterali.

4.1. - L'art. 44, nel testo novellato, riproduce negli stessi termini, il comma 1° dell'edizione originaria: «i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46». Rispetto alla modifica apportata con la l. 17 febbraio 1994, n. 135, sono state aggiunte le parole «anche a breve termine», consentendo, così, un allargamento dell'area operativa che la legge del 1994 aveva ridotto, forse nella considerazione che per l'art. 46 della legge bancaria i finanziamenti ai quali si applica il privilegio speciale o convenzionale sono solo quelli a medio e lungo termine (30).

Con il rinvio all'art. 46 della legge bancaria, il privilegio speciale o convenzionale richiede non solo l'atto scritto *ad substantiam* ma anche un articolato sistema di pubblicità, consistente nell'annotare, nel registro di cui all'art. 1525 c.c., il privilegio speciale che insiste «su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri» (31). Della costituzione del privilegio deve provvedersi alla trascrizione presso i competenti uffici (Cancelleria del Tribunale) ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede

(22) Con il termine «sovventore» (art. 10) si intende il locatore, cui fanno riferimento altri articoli (1, 2, 3) della legge n. 1329, che dà in locazione macchine utensili con diritto di opzione di riscatto. Trattasi del *leasing* finanziario (v. G.M. GALIMBERTI, *Il leasing industriale e il leasing immobiliare*, Milano, 1983) al quale fanno ricorso le imprese. In buona sostanza l'art. 5, d.lgs. n. 173, allarga i potenziali finanziatori del settore agricolo, individuandoli, tra l'altro, nelle società di locazione finanziaria, alle quali il legislatore assicura il buon esito delle operazioni finanziarie da loro concluse non solo attraverso la copertura finanziaria delle perdite eventualmente subite, per le quali garantiscono i consorzi di garanzia collettiva fidi (art. 29, l. 5 ottobre 1991, n. 317), ma anche con la particolare procedura esecutiva prevista dall'art. 44, comma 4°, della legge bancaria e con il diritto di prelazione, ponendole dopo il n. 2 dell'art. 2278 c.c.

(23) Così la *Relazione* al d.lgs. n. 342/1999, in *Guida del diritto*, 1999, 41, 44.

(24) Diversamente P. BORGHI, *loc. ult. cit.*

(25) Al riguardo cfr. G. GALLONI, *Le basi costituzionali per il sostegno pubblico al settore dell'agricoltura*, in *Finanziamento e credito all'agricoltura*, cit., 17.

(26) Sul Fondo interbancario di garanzia, cfr. A. GRASSO, *La nuova regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia*, in questa Riv., 1997, 229.

(27) Sulla astrattezza della cambiale agraria, cfr., V. ANGELONI, *La cambiale*, Roma, 1949, 86; G. CARRARA, *La cambiale agraria*, in *Banca e cred. agr.*, 1954, 145; E. FAVARA, *La cambiale agraria*, in AA.VV., *Credito agrario*, Palermo, 1960, 27; C. ZAPPULLI, *Credito agrario*, voce in *Noviss. dig. it.*, vol. IV, Torino, 1968, 1093; G. MORSILLO, *Credito agrario e esteriorizzazione in cambiali agrarie*, in *Giur. agr. it.*, 1969, 347; M. GOLDONI, *Il credito agrario*, in *Manuale di diritto agrario* a cura di N. Irti, Torino, 1978, 593; A. GRASSO, *Riflessioni sulla cambiale agraria e la cambiale pesca*, in *Nuovo dir. agr.*, 1997, 203.

(28) G. TUCCI, *Privilegio*. 1) *Diritto civile*, voce in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIV, Roma, 1991, 15.

(29) Così Circolare n. 3 del 10 marzo 1997 del Fondo interbancario di garanzia, in *Agrisole*, 1997, 22, *Documenti*.

(30) Ne era stata rilevata l'incoerenza della estensione del privilegio speciale di cui all'art. 46, ai finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio a breve termine da G. MINERVINI, *Dal decreto 481/92 al testo unico in materia bancaria e creditizia*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 832.

(31) Uno snellimento della procedura pubblicitaria si ha con l'eliminazione della pubblicità-notizia sul Foglio annunci legali della provincia (FAL) relativa alla costituzione del privilegio prevista nel comma 3°, secondo periodo, dell'art. 46 del vecchio testo, «risulta (ta) onerosa e poco efficace» (così *Relazione* governativa al d.lgs. n. 342/1999, cit.).

o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (32). L'atto di privilegio (art. 46, comma 2°) deve contenere la descrizione dei beni e dei crediti (33), sui quali il privilegio viene concesso, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per il quale il privilegio viene assunto.

Come può notarsi l'art. 46, comma 1°, della legge bancaria, anch'esso modificato dal d.lgs. n. 342/1999, con l'inciso «comunque destinati all'esercizio dell'impresa», a nostro vedere, indirettamente, intende rimarcare lo scopo cui sono destinati i finanziamenti assistiti da privilegio convenzionale, nel senso che i beni sono quelli destinati all'esercizio globale dell'impresa finanziata. Far ricadere il privilegio sui beni «comunque destinati all'esercizio dell'impresa», infatti, vuole significare anche l'esistenza di una impresa da finanziare o di un soggetto che svolga una delle attività di cui all'art. 43, legge bancaria, confermando con ciò che il finanziamento, seppure erogato secondo il diritto bancario comune, è sempre un finanziamento finalizzato al raggiungimento di un obiettivo economico-produttivo.

Va pure notato che, come scritto nella *Relazione* governativa al d.lgs. n. 342/1999, l'intento è quello di evidenziare, con riferimento ai cespiti indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1° dell'art. 46, che i beni sui quali può essere costituito il privilegio speciale o convenzionale sono «quelli utilizzati dall'imprenditore finanziato nell'esercizio dell'impresa», esplicitando la possibilità di rendere omogenea la disciplina della garanzia possessoria (34), sui beni produttivi sia che si tratti di impresa agricola che di impresa commerciale o industriale, una volta superato il principio della settorialità dell'ente erogatore (35).

4.2. - Il comma 2° dell'art. 44, nel testo novellato, stabilisce che: «i finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b)». Come può notarsi dall'art. 44, comma 2°, rispetto al testo della legge n. 135 del 1994, è stato cancellato ogni riferimento alla cambiale agraria e alla cambiale pesca, ma non è stato eliminato il riferimento al «privilegio legale». Di conseguenza, anche se in termini diversi, alcune osservazioni in altra sede formulate (36), in parte restano ancora attuali. Ci riferiamo, in particolare, al passo indietro che il privilegio legale ha fatto compiere al processo di despecializzazione, offuscandone, tra l'altro, quella esigenza tanto avvertita di «omogeneizzazione» del sistema delle garanzie.

(32) L'art. 46, comma 2°, consente la presenza di un terzo datore del privilegio; infatti il contratto deve indicare «il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio».

La presenza di un terzo datore di garanzia configura la possibile dissociazione tra debitore e soggetto che ha concesso il privilegio che però deve armonizzarsi con il disposto del primo comma dell'art. 46, il quale circoscrive la garanzia da privilegio speciale ai soli beni mobili «comunque destinati all'esercizio dell'impresa». Nel caso di specie [sempreché non si tratti di una garanzia (personale) aggiuntiva a quelle tipiche a tutela del credito agrario, che tra l'altro è ammessa v. M. COMPORI, *Le fidejussioni nel credito agrario*, in *Profili di riforma del credito agrario* a cura di F. De Simone - B. Grasso, Napoli, 1986, 109] una ipotesi di scissione è possibile tra proprietà ed impresa e si configura nella concessione da parte del proprietario a favore dell'imprenditore finanziato del privilegio speciale su beni mobili suoi, presenti nella struttura produttiva. In questo senso v. A. JANNARELLI, *op. cit.*, 203, il quale avverte che la concessione di privilegio da parte di un terzo datore è frequente nei casi di processi di integrazione verticale in cui taluni beni appartengono a terzi. Non solo ma può accadere che per la concessione del privilegio non è sempre necessaria la titolarità dei beni, bastando la legittimazione alla relativa utilizzazione degli stessi e ciò sull'esempio delle scorte vive e morte che costituiscono

Con il nuovo testo dell'art. 44, comma 2°, della legge bancaria, occorre ammettere, è stata fatta un pò di chiarezza. Nel precedente comma 2°, era contenuto un inciso – «anche a breve termine» – che dava il senso che il privilegio legale era predisposto per garantire i finanziamenti a medio e lungo termine ed era possibile estenderlo anche ai finanziamenti a breve. La disposizione si prestava ad una interpretazione ristretta, conferendo, anche se in via di mera ipotesi, una discrezionalità, non sindacabile, se concedere o meno il credito a breve termine, appunto perché, *ope legis*, non assoggettabile a privilegio legale (37). Il rischio, grave, che si correva era che il credito agrario e il credito peschereccio, ricadenti nella discrezionalità delle banche, non sarebbero stati erogati e, nel contempo, esclusi dall'essere erogati ai sensi dell'art. 46 per il combinato disposto con l'art. 44, comma 1°. Si penalizzavano, così, ma nei fatti lo sono (38), gli operatori dei settori impossibilitati a garantire il credito con garanzie personali. Ora la disposizione chiarisce che il privilegio legale può essere prestato per l'erogazione di finanziamenti «a breve e medio termine», con l'ovvia esclusione dei finanziamenti a lungo termine. Indubbiamente ciò rappresenta un fatto di estremo interesse, ma non risolve i problemi creati dall'introduzione del privilegio legale, i cui effetti hanno sconvolto il sistema delle garanzie delineato dalla legge bancaria.

Secondo la citata *Relazione* al d.lgs. n. 342/1999, «l'eliminazione del riferimento all'utilizzo della cambiale agraria e della cambiale pesca, quale condizione necessaria per l'esistenza del privilegio legale, è coerente con il principio della libertà delle forme tecniche di erogazione del credito agrario affermata dal t.u. e consente di abolire una disparità di trattamento tra operazioni della medesima natura, a seconda dello strumento negoziale adoperato». Ora, pur considerando di particolare rilievo l'eliminazione dal testo normativo del «riferimento all'utilizzo della cambiale agraria e della cambiale pesca», non c'è chi non veda, nel corpo del novellato testo dell'art. 44, una disparità di trattamento, peraltro, ancora una volta non giustificata, nei confronti dei settori agricolo e pesca rispetto agli altri settori produttivi. Aldilà delle parole ridondanti «coerenza», «libertà delle forme tecniche», «disparità di trattamento», per i settori agricolo e pesca, la legge bancaria purtroppo disciplina due «tipi» di privilegio: quello «speciale» o convenzionale (art. 44, comma 1°, e 46) e quello «legale» (art. 44, comma 2°), praticando, *ope legis*, quella «disparità di trattamento» che a parole si vuole bandire.

La modifica ora introdotta non riconduce *ad unum* i privilegi così com'era nell'originario testo della legge bancaria. Il legislatore si è limitato a non vincolare il privilegio legale alla cambiale agraria e alla cambiale pesca, lasciando alle parti del rapporto di credito la scelta del tipo di garanzia da offrire per il finanziamento concesso. Resta confer-

la dotazione fissa del fondo agricolo e non appartengono all'imprenditore (cfr. L. MOSCO, *Il rapporto di credito agrario*, Napoli, 1964, 291).

(33) Oggetto di privilegio sono: «a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiami e merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti».

(34) G. TUCCI, *Commento art. 46. Finanziamento alle imprese: costituzione di privilegi*, in F. CAPRIGLIONE, *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, cit., 239.

(35) L'esigenza di superare la settorialità era stata da tempo avvertita da A. JANNARELLI, *Credito agrario*, voce in *Digesto*, IV, Sez. civ., vol. V, Torino, 1989, 10.

(36) Cfr. A. GRASSO, *Il credito agrario nella «nuova legge bancaria»*, cit., 467.

(37) A. GRASSO, *loc. ult. cit.*; A. JANNARELLI, *Il privilegio legale nel nuovo art. 44 del testo unico della legge bancaria*, cit., 27.

(38) Vale notare che i finanziamenti a breve termine sono esclusi dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, tranne che non siano assistiti da agevolazioni pubbliche (cfr. A. GRASSO, *La nuova regolamentazione del Fondo interbancario di garanzia*, cit., 231).

mato, così, quel «sistema binario» nella erogazione del credito (39), già presente nell'art. 43 dell'originaria legge bancaria, rinforzato dalla l. 17 febbraio 1994, n. 135 ed ora rinviato con il d.lgs. n. 342 del 1999.

Vero è che il legislatore s'è posto il problema della sostanziale liberalizzazione dei tipi negoziali (40) o della cosiddetta «libertà delle forme tecniche di erogazione» del credito (41), tuttavia, non possiamo non rilevare che allorché il credito è erogato a breve, medio e lungo termine (art. 44, comma 1°, 46), esso può essere assistito da privilegio speciale o convenzionale di fonte negoziale, sui beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, indicati nell'art. 46, comma 1°, lettere a), b), c) e d), mentre quando il finanziamento, a breve e medio termine (escluso il lungo termine), è erogato a termine dell'art. 44, comma 2°, esso è assistito da «privilegio legale», sui beni mobili dell'impresa indicati nelle lettere a), b) e c).

Da quanto emerge dall'art. 44 è indubbio che il legislatore compie, all'interno della categoria dei soggetti finanziabili, una discriminazione non giustificabile neanche facendo leva sul «principio della libertà di forme tecniche di erogazione del credito» e lascia comunque appannato quel criterio informatore che sta alla base della legge bancaria. Qui non si pone soltanto la questione del «sistema binario» di erogazione del credito agrario e peschereccio, ma si prospetta un «sistema binario» di privilegi e, di conseguenza, si legittima una facoltà alle banche di selezionare i soggetti beneficiari del credito con quello che ne consegue in ordine alle garanzie richieste (42).

4.3. - Va detto che, come per la erogazione del credito, anche per le garanzie (privilegio convenzionale e privilegio legale), in via di mera ipotesi la scelta se fare assistere o meno l'operazione di credito dall'uno o dall'altro privilegio è rimessa all'autonomia negoziale delle parti (o meglio alla parte più forte) del rapporto. A seguito della eliminazione dall'art. 44, comma 2°, del riferimento alla cambiale agraria e alla cambiale pesca, i due privilegi sono ora formalmente posti sullo stesso piano di scelta.

Quanto al criterio di scelta delle forme tecniche di erogazione del credito e, quindi, del tipo di privilegio, esso non ci sembra sia un criterio neutro. Riteniamo che all'uopo occorre fare riferimento all'oggetto finanziato che la legge bancaria prende in considerazione e che si esteriorizza nelle attività produttive dei settori agricolo, zootecnico, pesca, acquacoltura e attività connesse o collaterali (art. 43, commi 1° e 2°) e nelle imprese operanti nei medesimi settori (art. 46, comma 1°). Ora, il credito agrario e peschereccio quando è erogato per le attività anzidette, per ciò che attiene le garanzie, a nostro vedere, la scelta preferibile (o obbligata) è quella del privilegio legale che grava sui beni mobili dell'impresa finanziata. Su un terreno diverso ci si

muove allorché si fa ricorso al finanziamento di credito agrario e peschereccio alle imprese. La concessione del finanziamento a breve, medio e lungo termine, non è più riferibile alle attività come descritte nell'art. 43, commi 1° e 2°, ma alle imprese, cioè ad entità soggettivate, il cui privilegio, convenzionale, grava sui beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa.

Le disposizioni ricordate pongono problemi applicativi diversi tanto che, per il secondo dei problemi sollevati, è stato posto «il dubbio se la limitazione soggettiva (all'impresa) valga anche per le operazioni di credito agrario, destinate a tutti gli operatori, siano questi o meno tecnicamente imprenditori» (43). Sembra a noi che il dubbio ha una sua ragion d'essere, tuttavia superabile, atteso che l'art. 44, comma 1°, non fa che rinviare all'art. 46, nel senso che la materiale erogazione del credito è fatta dalle banche alle imprese (44) e, quindi, alle loro attività (45).

Se queste considerazioni hanno una loro fondatezza, come riteniamo, si ha da affermare che le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio, a breve e medio termine, riferite alle attività di cui all'art. 43, commi 1° e 2°, effettuate mediante l'utilizzo della cambiale agraria e della cambiale pesca, sono assistite da privilegio legale (art. 44, comma 2°), mentre le operazioni di credito, a breve, medio e lungo termine, riferite all'impresa in senso globale, sono oggetto di privilegio convenzionale (art. 44, comma 1°, 46). Ciò troverebbe una spiegazione logica nell'art. 43, comma 4°, il quale prevede che la erogazione del credito può anche effettuarsi mediante l'utilizzo della cambiale agraria e della cambiale pesca, sulla quale, tra l'altro, deve essere indicato il luogo dell'iniziativa (=attività) finanziata. Va da sé, avere inserito *ab origine*, nella legge bancaria, l'istituto della cambiale agraria e della cambiale pesca, strumenti cartolari tradizionali, tramite i quali poter effettuare operazioni di credito, non è stato solo un modo per mantenere una specifica disciplina che si correla «all'esigenza di non privare i mercati di modalità operative ormai entrate a far parte della prassi bancaria» (46); ma anche stranamente, si è pure opinato che la legge bancaria, nell'uniformare le operazioni di credito agrario alle altre operazioni di credito, non avrebbe tenuto conto di alcune «specificità del settore agricolo (e, così) a tale situazione è stato posto un primo parziale rimedio reintegrando la cambiale agraria con tutti i vantaggi che ne derivano al settore» (47). Eppure della cambiale agraria, sin da tempi lontani, si è sostenuta la mancanza di «una ragion d'essere, sia pure apparente» (48) della stessa, se non nella prospettiva (v. l. 27 febbraio 1994, n. 135) della sua connessione con il privilegio legale, a tutela delle banche, contrabbandandolo come poco oneroso rispetto al privilegio convenzionale (49) «e facilmente acquisibile da parte dei piccoli operatori» (50). È questa, forse, la ragione plausibile, ma poco convincente, di mantenere il privilegio legale

(39) Cfr. G. PISCIOTTA, *La riforma del credito agrario*, in *Il dir. dell'agr.*, 1994, 271; ID., *Il credito agrario verso la despecializzazione. Profili della riforma*, Torino, 1995.

(40) Cfr. P. BORGHI, *Il nuovo credito all'agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1996, I, 486.

(41) Così la *Relazione governativa* al d.lgs. n. 342/1999, cit.

(42) A. JANNARELLI, *op. ult. cit.*

(43) Testualmente C. CAMARDI, *Il credito. D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 43, 44 e 45)*, in C. CAMARDI - A. CORSARO - G.B. MAGRI - R. TRIOLA, *Legislazione agraria. Contratti, credito, prelazione*, Milano, 1998, 285. Sul punto dubitativamente L. RUSSO, *Commento art. 44. Garanzie*, in *Commentario credito agrario e peschereccio*, a cura di L. Costato, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1995, 331, mentre rileva «uno scarto che è da registrare tra le attività di cui parla l'art. 43 del t.u. ed i finanziamenti alle imprese di cui all'art. 46», A. JANNARELLI, *Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria*, cit., 200.

(44) Per R. COSTI, *op. cit.*, 401, il credito è concesso all'imprenditore, non importa se piccolo, medio o grande, né se si tratta di imprenditore industriale, commerciale o imprenditore agricolo o del settore pesca. La BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza* del 31 gennaio 1994

(G.U. n. 66 del 21 marzo 1994), precisa che il finanziamento a medio e lungo termine può essere concesso anche a (non meglio specificati) soggetti diversi delle imprese; ed inoltre puntualizza che il credito a medio e lungo termine che la singola struttura bancaria può concedere non può superare il 20 per cento della raccolta. Dal che può percepirsi il criterio selettivo e discrezionale che sarà adottato dalle banche nella erogazione del credito.

(45) A. GRASSO, *Il credito agrario nella «nuova legge bancaria»*, cit., 462.

(46) Così, G.L. TREQUATRINI, *Commento art. 43. Nozione*, in F. CAPRIGLIONE, *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, cit., 229.

(47) Testualmente la *Relazione* alla Proposta di legge Tattarini, Nardone ed altri, cit.

(48) Così G. VALERI, *La cambiale agraria*, in *Riv. dir. comm.*, 1935, I, 600.

(49) Con l'art. 8 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, gli oneri notarili sono stati ridotti della metà.

(50) Così la *Relazione* al d.l. 4 gennaio 1994, n. 1, in *Guida normativa*, 1994, 22, 13.

nell'ambito della modifica ora apportata all'art. 44, comma 2°, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Vero è – l'abbiamo già ricordato – che la scelta delle garanzie è lasciata (formalmente) alle parti del rapporto, anche quando si fa ricorso alla cambiale agraria e alla cambiale pesca. In tal senso l'essere stato eliminato dall'art. 44, comma 2°, il riferimento alla cambiale agraria e pesca rappresenta un notevole passo avanti che, timidamente, va verso l'apprezzamento, anche nel rapporto con le banche, dell'autonomia negoziale privata cui si ispirerebbe la legge bancaria. Va ricordato che a termini dell'art. 43, comma 4°, della legge bancaria, nella cambiale agraria e nella cambiale pesca, vanno indicati, oltre allo scopo del finanziamento (51) e al luogo dove si svolge l'iniziativa finanziata, le garanzie che sorreggono il credito. Ora, altro è indicare il privilegio convenzionale (art. 46) o l'ipoteca o il pegno (artt. 39 e 48), altro è indicare il privilegio legale. Indicare sulla cambiale il privilegio convenzionale, infatti, avrebbe il carattere della segnalazione-notizia, dovendo il privilegio, pena la nullità, essere costituito con atto pubblico. Con l'atto di privilegio convenzionale le parti concordano i beni mobili dell'impresa sui quali è accordata la garanzia, cioè è consentita una certa flessibilità. Cosa diversa è, invece, il privilegio legale, la cui indicazione sulla cambiale si prospetta come il rilascio di una «garanzia primaria» (52) o se si preferisce «principale» (53) che non ha bisogno di essere ulteriormente esternalizzata per esprimere la sua efficacia. Non solo, ma il privilegio legale è meno flessibile e, peraltro, così come disciplinato, lascia poco spazio ad una eventuale scelta dei beni mobili da offrire in garanzia. L'art. 44, comma 2°, contiene una dose di categoricità nello stabilire che «i finanziamenti (...) sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili (...)», che dà motivo per ritenere che tutti i beni mobili, indicati nel comma 2°, nessuno escluso, sarebbero oggetto di garanzia, limitandone la circolazione dei beni.

Di conseguenza, la cambiale agraria e la cambiale pesca assumono rilevanza solo se poste «in connessione col sistema dei privilegi» (54). Ed in tal senso è di tanto insegnamento l'equiparazione della cambiale di cui all'art. 10 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, alla cambiale agraria e al connesso privilegio legale. Ciò deduciamo: 1) dal mantenimento del privilegio legale (art. 44, comma 2°, del testo vigente), che ha una sua peculiarità che lo pone fuori dal processo di omogeneizzazione del sistema delle garanzie cui si ispira l'art. 46 della legge bancaria; 2) dalla funzione di «connessione» con il privilegio legale di cui la cambiale agraria e la cambiale pesca sono state ammantate nel loro intrinseco significato.

4.4. - Per i privilegi (convenzionale e legale), poi, è prevista una speciale procedura esecutiva relativa ai beni oggetto di garanzia. Nel caso di inadempimento del debito-

re, nella restituzione delle somme avute in prestito, è data facoltà alla banca di chiedere al giudice del luogo (55) in cui si trovano i beni, l'apprensione (=sequestro) e la vendita degli stessi a termine dell'art. 1515 c.c. (56). Il giudice del luogo, infatti, «assunte sommarie informazioni» (art. 44, comma 4°, legge bancaria), dispone, appunto, l'apprensione e la vendita dei beni. In buona sostanza, il legislatore ha mantenuto ferma (l'ha solo rimaneggiata) la procedura prevista dagli abrogati ordinamenti del credito agrario e del credito peschereccio (57) che negavano al debitore ogni possibile azione contraria a sostegno delle sue ragioni (58). Ora, così come regolamentata la procedura esecutiva dei privilegi salta il procedimento di cui all'art. 474 c.p.c.; ovvero l'atto iniziale di esecuzione ha luogo *inaudita altera parte* ed integra i presupposti di un vero procedimento monitorio. Ciò rileva delle anomalie tanto da suscitare comprensibili sospetti di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24 Cost., per non essere garantito il diritto alla difesa del debitore (59).

5. - Tra le garanzie che possono essere offerte, previste dall'art. 44 della legge bancaria, in ragione della natura del finanziamento erogato, è da annoverare l'ipoteca immobiliare di primo grado (60). Questo tipo di garanzia, prima riservata al finanziamento di credito agrario, è ora estesa anche alle operazioni di credito peschereccio (61). Il comma 5° del novellato art. 44 stabilisce, infatti, che «ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca immobiliare, si applica la disciplina della sezione 1ª del presente capo per le operazioni di credito fondiario». Si tratta di finanziamenti, a medio e lungo termine, erogati dalle banche, ai quali, come si è accennato, si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario, ivi compresa quella relativa ai limiti di finanziabilità, riconosciuti, tra l'altro, entro il valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi (art. 38, comma 2°, legge bancaria) (62).

La garanzia ipotecaria – preferita, intanto, nei finanziamenti ultraquinquennali (63) – si ha da ritenere riguarda i finanziamenti per investimenti, ossia per l'acquisto della proprietà coltivatrice, di quote di latte assimilate agli investimenti (64), di *leasing* (65), di realizzazione di impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, di miglioramento di strutture produttive della pesca, ossia di impianti a terra per la lavorazione, conservazione e trasformazione del pescato.

Tanto per l'art. 44, comma 4°, quanto per l'art. 38, comma 2°, la garanzia ipotecaria grava sugli «immobili». Tale precisazione porterebbe ad escludere l'estensione di detta garanzia ad altro genere di finanziamento che non sia legato ad immobili e, quindi, alla proprietà fondiaria (66). Tra l'altro, in proposito, la stessa Banca d'Italia ha precisato che «deve trattarsi di beni che siano capaci di ipoteca ai sensi

(51) Cfr. S. BONFATTI, *op. cit.*, 1039, secondo il quale anche nel caso di privilegio convenzionale, l'atto di privilegio deve «contenere la menzione dello "scopo", per lo meno sotto forma di indicazione di quale delle attività previste dall'art. 43 t.u. sia stata finanziata».

(52) V. la *Relazione* al d.l. 4 gennaio 1994, n. 1, cit.

(53) S. BONFATTI, *op. cit.*, 1034.

(54) G. VALERI, *loc. cit.*

(55) Come può notarsi il «giudice del luogo» sostituisce il «pretore» e ciò in modo di uniformare la disposizione all'introduzione del giudice unico ai sensi della l. 16 luglio 1997, n. 254.

(56) Sulla vendita *ex art.* 1515 c.c., cfr. C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, vol. VII, t. I, Torino, 1993, 1066.

(57) Si v. l'art. 11 della l. 5 luglio 1928, n. 1760 e l'art. 4 della l. 28 agosto 1989, n. 302.

(58) A. GRASSO, *Credito agrario e procedimento speciale di esecuzione*, cit., 215.

(59) A. GRASSO, *loc. ult. cit.*

(60) Sull'ipoteca esaminata nell'ottica della legge bancaria, cfr. A. CHIA-

NALE, *Ipoteca*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, II, 495, ed indirettamente da A.U. PETRAGLIA, *Note sulla disciplina giuridica del credito fondiario e alle opere pubbliche dopo il nuovo testo unico 385/93 delle leggi in materia bancaria e creditizia*, in *Giust. civ.*, 1994, II, 331. In generale, A. RAVAZZONI, *Le ipoteche*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. 20, t. II, Torino, 1985, 5; M. FRAGALI, *Ipoteca*, voce in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1971, 740.

(61) V. la *Relazione* al d.lgs. n. 342 del 1999, cit.

(62) Cfr. *Istruzioni della Banca d'Italia*. 126° Aggiornamento del 12 aprile 1996 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 concernente particolari operazioni di credito (in *G.U.* 22 aprile 1996, n. 94).

(63) Questa indicazione è dettata dall'art. 4, comma 3°, del regolamento del Fondo interbancario di garanzia.

(64) V. *Circolare n. 3* del Fondo interbancario di garanzia, cit.

(65) Sul *leasing* in agricoltura, v. N. FERRUCCI, *Il leasing in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1986, I, 700.

(66) Cfr. M. SEPE, *Commento art. 38. Nozione di credito fondiario*, in F. CAPRIGLIONE, *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, cit., 206; A.U. PETRAGLIA, *op. cit.*, 333.

dell'art. 2810, primo comma, del c.c.; ad esempio terreni, fabbricati, componenti tecnologiche fisse di complessi aziendali – quali impianti fissi, serbatoi, impianti di depurazione – qualora sia possibile considerarle beni immobili o pertinenze di immobili» (67). Di conseguenza, l'estensione dell'ipoteca ai finanziamenti di credito peschereccio mal si concilierebbe allorché i beni offerti a garanzia non sarebbero immobili, ma navi o galleggianti. Va detto che ai sensi dell'art. 2810, comma 2°, c.c., sono capaci di ipoteca, tra l'altro, «le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano», anche se questi beni non sono immobili e vanno soggetti a deprezzamento per il decorso del tempo e dell'uso. Tuttavia, è da ritenere che l'ipoteca a garanzia del credito peschereccio, ove ricada su navi o galleggianti, essa è equivalente a quella ricadente su beni immobili, pur esistendo una differenza di oggetto che dà luogo all'applicazione di una speciale disciplina (art. 575 cod. nav.), non influisce sulla natura del diritto (68), la cui funzione primaria è quella di garantire il finanziamento erogato.

6. - L'erogazione dei finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio per una delle tante innumerevoli operazioni supposte dall'art. 43 della legge bancaria (69), si materializza con la prestazione delle necessarie malleverie che saranno richieste dalle (o concordate con le) banche a garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore; infatti, non è escluso che accanto alle garanzie reali, di diritto comune, possano essere prestate (o richieste) ulteriori garanzie di natura personale (70).

Vale ricordare che, secondo quanto prescrive il comma 3° dell'art. 4 del regolamento del Fondo interbancario di garanzia, il beneficiario del credito deve offrire una garanzia primaria, la quale «è qualificata come tale all'atto dell'erogazione del finanziamento e viene acquisita dalla banca stessa per assicurare il soddisfacimento dell'obbligazione assunta da parte del creditore». Per il regolamento del Fondo (art. 4, comma 3°), infatti: *a*) la banca, per le opera-

zioni di importo superiore a 100 milioni di lire deve acquisire, oltre al privilegio legale, altra idonea garanzia (71), da escutere prima dell'intervento del Fondo per la perdita sofferta dalla banca; *b*) per i finanziamenti ultraquinquennali è richiesta l'acquisizione di una garanzia ipotecaria; *c*) per i finanziamenti a medio termine (dai 18 ai 60 mesi) destinati all'acquisto di macchine, attrezzature e bestiame (72), la garanzia primaria deve essere costituita da privilegio convenzionale, ex art. 46 della legge bancaria.

7. - A conclusione di questa nota non possiamo non rilevare che l'erogazione del credito, quanto a garanzie, diventa gravosa (e può essere anche motivo di selezione), non foss'altro perché le banche possano richiedere ulteriori malleverie sia in relazione all'entità del credito che alla sua destinazione. Chi aveva individuato nel privilegio legale «l'accesso al credito da parte dei piccoli operatori dei settori» agricolo e pesca (73), forse inconsciamente non ha riflettuto di avere ripescato (e ancora mantenuto) uno strumento mostruoso, peraltro caricato dalle problematiche, evidenziate già dalla dottrina (74), che rilevano la mancanza di regole certe, ossia per accennare alle più marcate, l'insufficiente definizione dell'area operativa in ordine alle attività finanziabili e alla individuazione dei beni sui quali gravare il privilegio legale, nonché l'assenza di un sistema di pubblicità a tutela dei terzi e anche delle stesse banche.

Un ripensamento del sistema delle garanzie per l'accesso al credito ai settori considerati sarebbe di tanto giovamento. Non basta che le banche (quasi) da sole decidano le malleverie a garanzia del tipo e dell'entità del finanziamento da erogare, occorre che all'uopo almeno si dotino «delle strutture necessarie e sufficienti per valutare progetti e piani in funzione dei quali il credito è concesso» (75), e ciò anche per dare senso al loro ruolo di erogatori di credito, per lo sviluppo dei settori agricolo e pesca e delle attività ad essi connesse o collaterali. □

(67) Cfr. *Istruzioni della Banca d'Italia*. 126° Aggiornamento del 12 aprile 1996, cit.

(68) E. SPASIANO, *Ipoteca navale e aeronautica*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, 879.

(69) Va notato che non è facile elencare le attività finanziabili ai sensi dell'art. 43 della legge bancaria. La circolare n. 3 del Fondo interbancario di garanzia, cit., ha rotto gli argini allorché afferma che «ferma restando la necessità degli altri requisiti oggettivi e soggettivi, i finanziamenti destinati a tutte le attività previste dalla citata norma, e più analiticamente indicate nelle successive circolari esplicative, possono essere considerati sussidiariamente garantibili dallo scrivente» Fondo.

(70) Cfr. M. COMPORI, *op. cit.*, 109.

(71) La banca, oltre a quanto richiesto in tema di garanzie, «può assumere ulteriori malleverie», così come prescrive l'art. 4, ult. comma, del regolamento del Fondo.

(72) Oltre all'utilizzo dell'antiquato termine «bestiame» occorre notare che con d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, è stato autorizzato Melioconsorzio ad erogare credito agrario di durata quinquennale, compreso uno di preammortamento, per sopperire alle «eccezionali necessità delle aziende lattiero casearie danneggiate dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina che sono «titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del reg. (CEE) n. 3950 del 28 dicembre 1992». Per il credito, garantito dal fondo, è stata destinata, a questo scopo, una somma di 150 miliardi di lire per gli anni finanziari 1997-1999 (art. 6, reg. cit.).

(73) Così il *Preambolo* al d.l. 4 gennaio 1994, n. 1, cit.

(74) Cfr. A. JANNARELLI, *Il privilegio legale nel nuovo art. 44 del testo unico della legge bancaria*, cit., 28.

(75) G. GALLONI, *Le basi costituzionali per il sostegno pubblico al settore dell'agricoltura*, cit., 25.

La tutela della diversità biologica in agricoltura La Corte di giustizia e il caso *Bluhme* (ovvero dell'*Apis mellifera mellifera*)

di FRANCESCO BRUNO

1. Il principio della libera circolazione delle merci: la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione di «misura di effetto equivalente» dell'art. 30 del Trattato C.E. - 2. Il caso *Keck*. - 3. Le deroghe previste dall'art. 36 del Trattato C.E. - 4. Il caso *Bluhme*. - 5. La formula «tutela della salute e della vita degli animali» include anche la tutela della diversità biologica in agricoltura. - 6. Il ruolo dell'agricoltura di protezione dell'ambiente e del territorio rurale è confermato dalla Corte di giustizia. - 7. La nuova proposta di direttiva del Consiglio sul miele.

1. - Una recente sentenza della Corte di giustizia (1) ripropone all'attenzione dell'interprete il controverso rapporto tra i prodotti agricoli ed alimentari e le norme sulla libera circolazione delle merci (2).

Il Trattato di Roma, come è noto, per un verso ha imposto il principio generale dell'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, per l'altro ha introdotto alcune deroghe. L'art. 30 (3), infatti, dispone che «senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente» e l'art. 36 precisa che «le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o

di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri» (4).

La nozione di restrizioni quantitative non comporta difficoltà definitoria (5), mentre il problema della identificazione della nozione di misura di effetto equivalente, resasi necessaria per poter correttamente conciliare il principio della libera circolazione delle merci e il potere degli Stati membri di disciplinarla (6), è di grande rilievo pratico ed è stato alla base di casi giudiziari oramai celebri.

La Corte di giustizia, da principio, dato il gran numero e l'estrema varietà di norme nazionali che potevano interferire con gli scambi intracomunitari, è stata costretta a supplire ai ritardi della politica, che non riusciva a porre in essere una reale armonizzazione normativa tra gli Stati membri (7). È nato così il c.d. principio *Dassonville* (8), criterio generale a cui la Corte si attiene per dichiarare l'illiceità o meno di

(1) Sentenza 3 dicembre 1998, in causa C-67/97, *Bluhme*, già segnalata da COSTATO, in questa Riv., 1999, 250. Il testo della sentenza è riportato in questo fascicolo, p. 25.

(2) I prodotti agricoli per i quali è stata creata un'organizzazione comune di mercato, espressione della Politica Agricola Comune, non sono assoggettati alla disciplina generale sulla libera circolazione di merci. Cfr. BALLARINO, *Lineamenti di diritto comunitario e dell'Unione europea*, 5ª ed. Padova, 1997, 255. «L'art. 38 dispone (al n. 1) che «il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli» e precisa che «salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli» (art. 38, 2). Aggiungendo tuttavia (al n. 4) che «il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri» distingue nettamente il regime giuridico dell'agricoltura da quello degli altri prodotti. «Politica agricola comune» significa infatti trasferimento di competenze dagli Stati membri alla Comunità: un programma che è stato realizzato mediante la fissazione di prezzi validi per tutta la Comunità».

(3) Per semplicità di esposizione e di lettura si utilizza la numerazione antecedente al Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999. Per quanto riguarda gli articoli menzionati nelle presenti note, gli artt. 30, 34, 36 e 177 sono divenuti rispettivamente gli artt. 28, 29, 30 e 234.

(4) La letteratura in materia di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente è estremamente vasta. Si vedano, ad esempio: VAN GERVEN, *The recent Case-Law of the Court of Justice concerning Articles 30 to 36 of the EEC Treaty*, in *Common Market Law Review*, 1977, 23; OLIVER, *A review of the Case-Law of the Court of Justice on articles 30 to 36 EEC*, in

Common Market Law Review, 1984, 221; CORTESI PINTO, *Circolazioni delle merci e ostacoli non tariffari agli scambi nel diritto delle Comunità europee*, Milano, 1985; NASCIMBENE, *I contratti e impresa/Europa*, 1986, 57-69; AMADEO, *Novità in tema di divieto di misure di effetto equivalente*, in *Dir. comunit. e degli scambi internaz.*, 1994, 671.

(5) DAUSES, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di libera circolazione delle merci nella Comunità Europea*, in *Riv. dir. europeo*, 1984, 33. «S'intendono come tali tutti i provvedimenti adottati dallo Stato che limitano il valore o la quantità delle esportazioni o delle importazioni oppure le vietano totalmente o parzialmente».

(6) DANIELF, *Le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. eur.*, 1984, 149. «È stato sostenuto che finanche i singoli sarebbero tenuti al rispetto del divieto in discussione. Si parla a questo proposito, della c.d. efficacia orizzontale delle norme di diritto comunitario, benché a mio avviso meglio sarebbe parlare di efficacia riflessa. In effetti non è che gli artt. 30 e 34 siano realmente diretti a vietare determinati comportamenti da parte dei singoli; vero è invece che il disposto di questi articoli ha provocato il venir meno, nelle legislazioni dei vari Stati membri, di quelle disposizioni che, in passato, consentivano ai singoli di tenere comportamenti restrittivi degli scambi intracomunitari».

(7) Tale procedimento ha finalmente subito un'accelerazione con l'Atto unico europeo, il quale prevede, all'art. 100 A, che le misure del Consiglio necessarie alla realizzazione del «mercato interno» possano essere adottate a maggioranza qualificata.

(8) Dalla sentenza 11 luglio 1974, in causa C-8/74, *Dassonville*, in *Raccolta*, 1974, 837.

una disposizione nazionale restrittiva, secondo cui è da considerarsi misura di effetto equivalente «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza gli scambi intracomunitari».

Tale generalissimo principio è stato poi ridimensionato dalla sentenza *Cassis de Dijon* (9), nella quale la Corte afferma che «in mancanza di una normativa comune... gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti ... vanno accettati, qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative, attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori».

In sostanza, la Corte ha affermato che, in mancanza di normativa comune in materia, lo Stato membro può legittimamente adottare, eludendo in tal modo il divieto posto dall'art. 30, una normativa che risulti essere una restrizione delle importazioni se: (a) tale normativa riguardi indistintamente i prodotti nazionali ed i prodotti importati, (b) risponda ad una esigenza imperativa e (c) sia necessaria e proporzionata per tutelare tale esigenza.

Quindi, in assenza di una regolamentazione comunitaria, se non ricorrono le esigenze imperative indicate dalla Corte nella sentenza *Cassis de Dijon*, ovvero quelle previste dall'art. 36 del Trattato, vige il c.d. principio del mutuo riconoscimento, per il quale le merci possono circolare liberamente, se conformi alla disciplina degli Stati membri dove sono state prodotte, in quanto esse devono essere riconosciute, in termini di reciprocità, anche dagli altri Stati. In altre parole, «il prodotto agricolo può circolare nell'intero territorio della Comunità con il nome legalmente assegnatogli dallo Stato in cui è prodotto, anche se a quel nome, nello Stato importatore, corrisponda un prodotto di qualità e di composizione diverse» (10).

Di seguito, la Corte ha però limitato l'efficacia di tale principio, precisando, nella sentenza *Smanor* (11), che quando un prodotto di uno Stato si differenzia, per composizione, da un altro fabbricato e commercializzato in un altro Stato membro con una denominazione di vendita tipica divenuta tradizionale, i giudici di questo Paese non sono obbligati ad applicare automaticamente il «mutuo riconoscimento», potendo essi pretendere che il prodotto straniero sia commercializzato, all'interno del territorio dello Stato, con una denominazione diversa da quella utilizzata per identificare il prodotto nazionale.

La Corte si è così riservata (12) un ampio potere discrezionale poiché, onde si possa invocare il precedente *Cassis*

de Dijon, è necessario che la norma nazionale sia finalizzata a tutelare un fine meritevole, che cioè esista una reale esigenza da tutelare, e che essa rispetti il c.d. principio di proporzionalità (13), ovvero non crei ostacoli alla libera circolazione che con provvedimenti meno restrittivi si sarebbero potuti evitare. Dunque, una sorta di *rule of reason* (14), la quale consente di giustificare risultati diversi secondo il punto di vista di chi ne fa applicazione (15).

Inoltre, si noti che nella sentenza *Cassis de Dijon*, le norme incriminate, a differenza della normativa contestata nel caso *Dassonville*, non avevano alcun carattere discriminatorio, limitando allo stesso modo il produttore straniero e quello nazionale. Quindi, le giustificazioni dell'art. 36 sono invocabili anche quando la misura controversa limita solo le importazioni, mentre le esigenze imperative introdotte dal caso *Cassis de Dijon* trovano applicazione esclusivamente quando la misura restrittiva riguarda indistintamente, non solo formalmente ma anche sostanzialmente (16), i prodotti nazionali ed i prodotti importati (17).

2. - Un distacco di un certo rilievo dalla giurisprudenza precedente si è avuto con il caso *Keck* (18), nel quale la Corte ha affermato: «Non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza agli scambi commerciali tra gli Stati membri ai sensi della giurisprudenza *Dassonville*, l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri».

Si è affermata, con tale sentenza, l'esistenza di due serie di norme, quelle che fissano i requisiti necessari affinché un prodotto possa essere posto sul mercato, per le quali si riafferma la giurisprudenza passata, e quelle che regolamentano le modalità di esercizio dell'attività commerciale, che invece esulano dall'applicazione dell'art. 30 del Trattato (19).

3. - La standardizzazione «verso il basso» dei prodotti agro-alimentari (20), «appiattiti» sul livello dei prodotti di qualità inferiore, «nonostante l'art. 100A del Trattato, come introdotto dall'Atto Unico europeo, affermi che la tutela del consumatore dovrebbe collocarsi ad «un livello di protezione elevato»» (21), e le strade percorse dalla Comunità per porvi rimedio, cioè la Comunicazione della Commissione «sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari» e l'attestazione di specificità introdotta dal reg. 14 luglio 1992,

(9) Sentenza 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, *Rewe*, in *Raccolta*, 1979, 649.

(10) Così GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, 2° ed., Torino, 1997, 229.

(11) Causa C-298/87, in *Raccolta*, 1987, 4489.

(12) Per una critica all'interpretazione fatta dalla Corte dell'art. 30: MORTMANS, *Article 30 of the EEC Treaty and legislation relating to market circumstances: time to consider a new definition?*, in *Common Market Law Review*, 1991, 115; STEINER, *Drawing the line: uses and abuses of article 30 EEC*, in *Common Market Law Review*, 1991, 749.

(13) In molte sentenze, la Corte, pur ammettendo l'esistenza di esigenze imperative meritevoli di tutela, ha concluso col giudicare illecita ai sensi dell'art. 30 una disposizione nazionale perché sproporzionata. Ad esempio, sentenza 11 maggio 1989, *Commissione c. Germania*, in *Raccolta*, 1989, 1021. Sul principio di proporzionalità nel Diritto agrario comunitario si veda NERI, *Le principe de proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour relative au droit communautaire agricole*, in *Revue Trimestrielle de Droit européen*, 1981, 652; DI LAURO, *Diritti e principi fondamentali nella giurisprudenza comunitaria - L'accesso al mercato regolamentato del latte*, Milano, 1998.

(14) Nella giurisprudenza relativa allo *Sherman Act* il termine *rule of reason* indica la tendenza del giudice ad interpretare la normativa in modo da tener conto anche degli interessi dei destinatari. Per approfondimenti, si vedano, ad esempio: RADIN, *A short way with statutes*, in *Harv. L. Rev.* 56

(1942) 388; DICKERSON, *The interpretation and application of statutes*, 1975; TRIBE, *American Constitutional Law*, New York, 1978.

(15) Cfr. NOVI, *Le misure di effetto equivalente nella giurisprudenza comunitaria recente*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 110.

(16) Non possono, quindi, essere richiamate le esigenze imperative della *Cassis de Dijon* quando una norma restrittiva teoricamente è diretta a tutti i produttori, ma sostanzialmente sfavorisce i produttori esteri nei confronti di quelli nazionali. Cfr. sentenza 10 luglio 1980, *Commissione e Distiller C.L.*, in causa C-30/78, in *Raccolta*, 1980, 2229.

(17) Sentenza 25 luglio 1991, in cause C-1/90 e C-176/90, *Aragonesa*, in *Raccolta*, 1991, 4151. Cfr. MALAGUTI, *Articolo 30 e misure di effetto equivalente: una rivoluzione nel diritto comunitario?*, in *Riv. it. dir. pub. com.*, 1994, 656.

(18) Sentenza del 24 novembre 1993, in cause C-267-268/91, in *Raccolta*, 1993, I, 6097. Per approfondimenti si veda, per tutti: WHEATHERILL, *After Keck*, in *Common Market Law Review*, 1996, 885.

(19) BALLARINO, *op. cit.*, 268. «Più che nell'effetto pratico, la formula *Keck* si caratterizza, rispetto alla giurisprudenza precedente, per il principio che espone. Infatti, in tutti i casi nei quali ebbe a confrontarsi con le norme che regolano le attività commerciali all'interno degli Stati membri, la Corte era sempre pervenuta ad escludere l'applicazione della formula *Dassonville*».

(20) Si veda la nota 54.

(21) GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 230.

n. 2082/92, nonché tutte le questioni relative all'etichettatura, alla tutela dei consumatori ed ai segni di qualità, hanno dato luogo ad un vivace dibattito dottrinale (22). Innanzitutto, però, ci preme rilevare il ruolo assunto dall'art. 36 del Trattato, che – come detto – prevede una deroga agli artt. 30 e 34 (23).

Tale disposizione è sempre stata interpretata restrittivamente dalla Corte, essendo considerata una eccezione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (24). Al contempo la Corte, però, ampliandone il numero, ha dimostrato di considerare meramente esemplificativo l'elenco delle altre esigenze imperative che, ai sensi della *Cassis de Dijon*, sono idonee a sottrarre provvedimenti nazionali qualificati come restrizioni quantitative, o come misure di effetto equivalente, al divieto disposto dall'art. 30 (25).

Quindi, le deroghe elencate dall'art. 36 del Trattato di Roma non trovano applicazione al di fuori dei casi tassativamente previsti; invece, alcune esigenze «di ordine pubblico», quali ad esempio la tutela dei consumatori, la correttezza dei rapporti commerciali, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia degli interessi dei lavoratori, possono essere invocate, ai sensi della giurisprudenza *Cassis de Dijon*, all'interno dell'art. 30 del Trattato, ma, e questo è il motivo di tale diverso atteggiamento della Corte, in ogni caso esclusivamente nei confronti di discipline che valgano indistintamente sia per i prodotti esteri che per quelli nazionali. Sicché, non è possibile giustificare in nessun caso, al di fuori della formula *Keck*, una disciplina discriminatoria invocando, ad esempio, la correttezza dei rapporti commerciali o la protezione dell'ambiente.

Un punto va però evidenziato: la Corte, pur avendo sempre seguito l'orientamento in virtù del quale la formula «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali» contenuta nell'art. 36 deve essere interpretata restrittivamente, ha spesso sottolineato che si tratta di una nozione che può differire da Stato membro a Stato membro, ed evolversi nel corso del tempo (26). Si tratta, ad onor del vero, pur rappresentando una diversità nei confronti delle altre deroghe previste dall'art. 36, di un riconoscimento di discrezionalità agli Stati membri che, fino ad ora, ha sempre riguardato la tutela della salute degli uomini e quindi ha mirato alla protezione delle norme sanitarie, sempre che esse ovviamente, così come previsto dallo

stesso art. 36, non si siano rivelate un mezzo di discriminazione arbitraria o una limitazione dissimulata all'interscambio comunitario (27).

4. - Il Tribunale penale di Frederikshavn (Danimarca), trattando un caso relativo alla violazione, da parte di un apicoltore, della legislazione danese che vieta di detenere e di importare, in una piccola isola, api mellifere non appartenenti ad una particolare sottospecie, la *Apis mellifera mellifera* (ape bruna di Laeso), al fine di preservare tale sottospecie dalla possibile estinzione che potrebbe essere causata, dato il carattere recessivo dell'ape bruna, dall'incrocio con le api gialle, con ordinanza 3 luglio 1995, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, ha sottoposto alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione dell'art. 30 del Trattato e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 25 marzo 1991, n. 91/174/CEE (28), relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, secondo cui gli Stati membri debbono provvedere affinché la commercializzazione di animali di razza non sia vietata, limitata od ostacolata per motivi di carattere zootecnico.

Tutti i Paesi membri intervenuti nella causa, nonché l'avvocato generale Fennelly nelle conclusioni del 16 giugno 1998 (29), hanno precisato che considerano corretta nell'art. 36, così da poter ritenere lecita una restrizione quantitativa o una misura di effetto equivalente che sia atta a garantire la biodiversità.

In particolare, il governo danese ha sostenuto che la legislazione nazionale sulle api sarebbe giustificata ai sensi dell'art. 36, poiché l'obiettivo di tutela della diversità biologica è già stato riconosciuto dalla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (30), relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e dalla Convenzione sulla diversità biologica, siglata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (31) e approvata a nome della Comunità Europea con decisione del Consiglio 25 ottobre 1993, n. 93/626/CEE (32). Inoltre, il governo norvegese ha richiamato i motivi di protezione dell'ambiente, divenuti prioritari dopo l'Atto unico europeo, che dopo la pronuncia *Cassis de Dijon* sono meritevoli di tutela e quindi idonei a giustificare misure nazionali restrittive anche oltre i limiti dell'art. 36.

(22) Si vedano, per tutti: ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, Milano, 1988; ROOK BASILE, *Marchi agricoli, concorrenza e prospettive di valorizzazione dei prodotti agricoli*, in *Il sistema agro-alimentare e la qualità dei prodotti*, Milano, 1992, 171; JANNARELLI, *La circolazione dei prodotti agricoli nella Cee: dal principio del mutuo riconoscimento alla tutela della qualità*, in *Dir. agricoltura*, 1992, 36; COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, 488; GERMANO, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità*, in questa Riv., 1996, 662; *I «messaggi» nel mercato dei prodotti agroalimentari*, Atti dell'Incontro di Studio di Sassari del 13-14 ottobre 1995, a cura di Salaris, Torino, 1997; GERMANO, *Manuale di diritto agrario*, cit., 219 e seg.; SGARBANTI, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario* a cura di Costato, 2ª ed., Padova, 1997, 554 e seg.; COSTATO, *Troppo (o troppo poco?) Cassis de Dijon*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, 3; ALBISINNI, *La Commissione europea e l'etichettatura dell'olio d'oliva*, in *Dir. agr.*, 1998, 465; ALBISINNI, *Identità nelle regole del sistema agroalimentare, tra diritto interno e diritto comunitario*, in *Dir. agr.*, 1998, 401.

(23) Ai sensi dell'art. 34 del Trattato sono «vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente».

(24) Ad esempio: sentenza 25 gennaio 1977, *Babuis*, in causa C-46/76, in *Raccolta*, 1977, 5; sentenza 12 ottobre 1978, *Eggers*, in causa C-13/78, in *Raccolta*, 1978, 1956; sentenza *Commissione c. Irlanda*, in causa C-113/80, in *Raccolta*, 1981, 1625; sentenza 7 febbraio 1984, *Duphar*, in causa C-238/82, in *Raccolta*, 1984, 523.

(25) Sono comunque state considerate esigenze meritevoli di tutela, ad esempio, la promozione dell'industria cinematografica (sentenza 11 luglio 1985, in cause riunite C-60 e 61/84, *Cinètièque*, in *Raccolta*, 1985, 2605); la

protezione dell'ambiente (sentenza 20 ottobre 1988, in causa C-302/86, in *Raccolta*, 1988, 627) e la salvaguardia degli interessi dei lavoratori (sentenza 23 novembre 1989, in causa C-145/88, in *Raccolta*, 1989, 3851).

(26) Ad esempio, sentenza 5 febbraio 1981, in causa C-53/80, *Eysen*, in *Raccolta*, 1981, 409; sentenza 14 luglio 1983, in causa C-174/82, *Sandoz*, in *Raccolta*, 1983.

(27) Per una interpretazione della formula «tutela della proprietà industriale e commerciale» contenuta nell'art. 36, che tenga conto del principio fondamentale, sancito dall'art. 3, lett. f) del Trattato, secondo cui è necessario garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno, si veda: ALBISINNI, *Il Frascati, il Chianti, e la via della Svizzera: vini DOC, imbottigliamento in zona di produzione, e libertà dei commerci*, in questa Riv., 1999, 517.

(28) In *GUCE* n. L 85, del 5 aprile 1991, 37. Modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.

(29) Opinion of Advocate General Fennelly, delivered on 16 June 1998, case C-67/97, *Anklagemyndigheden v. Ditlev Bluhme. «The central question regarding the compatibility of the Decision with the Treaty is, thus, whether it can benefit from the derogation in Article 36 of the Treaty in respect of "prohibitions or restrictions on imports... justified on grounds of... the protection of health and life of... animals". In my view, this derogation extends to the protection, in the sense of conservation, of a particular distinctive population of animals, be it a species, subspecies or other subgroup.*

(30) In *GUCE* n. L 206 del 28 luglio 1992, 7.

(31) Convenzione firmata dalla Comunità Europea e da tutti gli Stati membri in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992. Per approfondimenti: MARCHISIO, *La dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo*, in *Dir. agr.*, 1992, 165.

(32) In *GUCE* n. L 309 del 13 dicembre 1993, 1.

L'Avvocato generale, invece, ha richiamato l'art. 130 R del Trattato sull'ambiente (33), l'art. 2 della Convenzione di Rio che tutela gli animali allevati e l'art. 8 della medesima Convenzione e conclude che l'art. 36 deve essere interpretato estensivamente al fine di proteggere «*a distinctive and relatively pure population of the specified subspecies which is found in that part of national territory, even if bees of that subspecies are also found elsewhere in the Community or the world*».

La Corte, dopo aver precisato che la direttiva 91/174 non è applicabile al caso in questione (34), non essendo state approvate, così come previsto all'art. 6 della stessa direttiva, le modalità di attuazione per quanto concerne le api, ha affermato, dopo aver escluso l'applicabilità della formula *Keck*, per un verso che la normativa danese costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato, per l'altro che essa è però giustificata, ai sensi dell'art. 36 del Trattato, previa verifica della necessità e della proporzionalità della legge rispetto al raggiungimento dell'obiettivo preposto, in quanto finalizzata alla tutela della salute e della vita degli animali.

Per i giudici comunitari, ai fini della tutela della biodiversità, è indifferente che si tratti di «una sottospecie a sé stante», di «una razza distinta in seno a una specie qualsiasi» o di «un semplice ceppo indigeno», dal momento che, per utilizzare le stesse parole della Corte, «si tratta di popolazioni che presentano caratteristiche che le distinguono dalle altre e che sono ritenute, di conseguenza, degne di protezione sia per metterle al riparo da un eventuale pericolo di estinzione più o meno imminente, sia, anche, in assenza di un rischio siffatto, per un interesse scientifico o di altra natura ancora a che nel luogo di cui trattasi sia preservata la popolazione pura».

Inoltre, la Corte precisa che «la conservazione della diversità biologica mediante la creazione di zone nelle quali una popolazione beneficerà di una protezione speciale, metodo riconosciuto dalla Convenzione di Rio, in particolare all'art. 8, lett. a), è del resto già attuata nel diritto comunitario [in particolare le zone di protezione speciale prevista dalla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (*GUCE* n. L 103 del 25 marzo 1979, 1) o le zone speciali di conservazione previste dalla direttiva 92/43]».

(33) Con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il nuovo art. 6 Trattato CE prevede che «le esigenze della protezione dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni della Comunità elencate all'art. 3 in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile».

(34) Si ricordi che, ad esempio, nelle sentenze 20 marzo 1997, in causa C-325/95, *Phyteron Int. S.A.* e 19 novembre 1998, in causa C-162/97, *Nilson e a.*, segnalate da COSTATO, in questa Riv., rispettivamente 1998, 53 e 1999, 249, la Corte ha precisato, modificando la propria giurisprudenza sulle deroghe alle restrizioni quantitative, che l'art. 36 del Trattato è applicabile solo qualora non sia in vigore alcuna norma comunitaria riguardante la stessa materia. Addirittura nella recente sentenza 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Kasarek Champignon e a.*, la Corte, benché il giudice *a quo* avesse limitato la questione all'interpretazione degli artt. 30 e 36, ha fornito tutti gli elementi di diritto agrario comunitario necessari a dirimere la controversia proposta. Nel caso specifico il giudice nazionale ignorava l'esistenza del regolamento 2081/92. Per approfondimenti, CAPELLI, *La Corte di giustizia rifiuta il «feta» e assaggia il «cambozola»*, in *Dir. comunit. e degli scambi internaz.*, 1999, 273. Inoltre, si noti che la Cassazione, nella recente sentenza n. 9813/99, ha precisato che se in un processo civile il giudice debba risolvere una questione di diritto comunitario, dovrà sottoporre alla Corte di giustizia la questione anche se un altro giudice, in un altro processo, aveva già inviato alla Corte una questione analoga. Invero, molti giudici italiani, in passato, si sono limitati a sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. in attesa che la Corte di giustizia si pronunciasse sul caso analogo che le era stato in precedenza sottoposto. Per approfondimenti, BIAVATI-CARPI, *Diritto processuale comunitario*, Milano, 1994.

(35) Tra l'altro, anche per la Convenzione di Rio, come per il GATT (su cui vedi nota 48), si ripropone il problema della sua diretta applicabilità all'interno dell'Unione. Per quanto riguarda le disposizioni del GATT (Ora WTO), sia la Corte, a partire dalla sentenza 12 dicembre 1972, in cause riunite da C-21/72 a C-24/72, *International Fruit*, in *Raccolta*, 1972, 1219, sia il Consiglio (decisione 94/800 del 22 dicembre 1994, *GUCE* n. L 336 del 23 dicembre 1994, 10, ultimo considerando) hanno precisato che esse non

5. - La novità apportata dalla sentenza *Blubme* alla giurisprudenza della Corte di giustizia sull'art. 36 del Trattato è evidente: la formula «tutela della salute e della vita degli animali», secondo la Corte, ricomprende anche la tutela della diversità biologica, che l'art. 2 della Convenzione di Rio indica come «la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte, *nonché* (il corsivo è nostro) la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi». Inoltre, e questo è il punto di maggiore interesse, sono tutelate altresì le specie allevate o coltivate, cioè quelle, sempre ai sensi dell'art. 2 della stessa Convenzione, «il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per soddisfare i suoi bisogni» (35).

In altre parole, per la Corte di giustizia, sempre che non si pongano in essere misure discriminatorie tra produttori nazionali ed esteri (36), gli Stati membri, in mancanza di una normativa comunitaria in materia, possono introdurre misure equivalenti a restrizioni quantitative, proporzionate e necessarie, se esse sono finalizzate a proteggere una specie animale, sia essa allevata o cresciuta senza l'aiuto dell'uomo, nonché una specie vegetale, sia essa coltivata o spontanea.

E, in realtà, nel caso *Blubme*, qui esaminato, si tratta senza dubbio di un problema relativo allo svolgimento di attività imprenditoriale agricola, anche perché, il Tribunale danese, nell'ordinanza di rinvio alla Corte, per descrivere l'isola in cui è vietato detenere e importare api diverse dalla sottospecie *Apis mellifera mellifera*, precisa, sottolineando l'importanza dell'attività in questione per l'economia locale, che «l'apicoltura è una delle poche possibilità occupazionali a causa di una flora particolare e di una grande percentuale di superfici incolte e sfruttate in maniera estensiva». Tra l'altro, la sentenza in commento, assume ulteriore rilievo, dato che l'art. 36, oltre alla salute ed alla vita degli animali, tutela anche «la preservazione dei vegetali», così estendendo la deroga anche alle piante (37).

6. - Analizzando le motivazioni con cui si è giunti a tale conclusione, permangono però alcuni interrogativi. Innanzitutto, appare evidente che nessuna delle parti in causa ha preso in considerazione che sia le api, in quanto animali vivi, sia il loro «frutto» miele sono, ai sensi dell'allegato II dell'art. 38, prodotti agricoli (38).

possono essere invocate direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri. Cfr. PALMIERI, *La organizzazione mondiale del commercio e la diretta applicabilità delle norme GATT all'interno dell'Unione Europea*, in *Dir. comunit. e scambi internaz.*, 1996, 649.

(36) Si veda sul punto la sentenza 7 maggio 1997, in cause riunite C-321, 322, 323 e 324/94, *Pistre e altri*, commentata da COSTATO, in questa Riv., 1998, 55 e da CANFORA, in *Riv. dir. agr.*, 1997, II, 211.

(37) PREDIERI, *Il diritto europeo come formante di coesione e come strumento di integrazione*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 1996, I, 5. Si ricordi che «i principi della Corte di giustizia sono sia quelli riferiti alla materia o submateria oggetto di quella particolare sentenza, sia quelli generali che, proprio come tali, investono l'intero campo del diritto, oggetto dei trattati europei, su cui può pronunciarsi la giustizia comunitaria, anche al di là della submateria che viene esaminata dal giudice». Si ricordi che in caso di rinvio per l'interpretazione di una norma comunitaria, o per la compatibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario, ovvero per l'invalidità di un provvedimento comunitario, la sentenza della Corte è vincolante anche per tutti gli altri giudici o amministrazioni dello Stato membro. Nel caso di rinvio sulla validità dell'atto comunitario la decisione della Corte è invece vincolante solo per il giudice del rinvio ed esclusivamente per la singola *res in iudicium deducta*. Per approfondimenti, BALLARINO, *op. cit.*, 95-129.

(38) Sul rapporto tra l'art. 38 del Trattato di Roma e il nostro art. 2135 del c.c. si veda, per tutti: ROMAGNOLI, *Il diritto agrario comunitario*, in Atti del convegno *40 anni di Diritto agrario comunitario*, tenuto a Martina Franca il 12-13 giugno 1998, a cura di Angiulli, Milano, 1999: «Elementi di disarmonia di notevole rilievo si ravvisano tra le delimitazioni della materia agricoltura desumibile dall'art. 38 del Trattato di Roma, e quella desumibile dall'art. 2135 del codice civile italiano. Il tema non è nuovo ma non è affatto privo di riscontri pratici, e ciò non può essere rilevato senza una notevole sensazione di disagio, specialmente se si considera che il ravvicinamento delle legislazioni costituisce un impegno di fondamentale importanza per la Comunità sin dalla prima redazione del Trattato (artt. 100-102) e che non avrebbe senso parlare di ravvicinamento delle legislazioni dei Paesi membri se non nel quadro della piena armonizzazione con il diritto comunitario».

Che lo svolgimento dell'attività agricola sia un'esigenza che la Corte non ha voluto direttamente tutelare, è chiaro anche dal fatto che i giudici hanno richiamato esclusivamente l'art. 8, lett. a) della Convenzione di Rio, che in sostanza impegna le parti che hanno stipulato la Convenzione ad istituire delle aree protette, non menzionando affatto l'art. 8, lett. j), secondo cui ogni Stato contraente «tenendo conto delle disposizioni della propria legislazione nazionale, rispetta, preserva e mantiene le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità autoctone e locali che impersonano modi di vita tradizionali, importanti per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e ne promuove una più vasta applicazione con l'accordo e la partecipazione dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e pratiche, e incoraggia la ripartizione equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche».

Non che ciò comporti qualche cambiamento nell'applicazione del divieto posto dall'art. 30, poiché si tratta di prodotti agricoli per i quali non è stata istituita una OCM, ma per i principi della Politica Agricola Comune che, se pur indirettamente, entrano in gioco.

Un dato comunque è certo: il nuovo ruolo dell'agricoltura, di tutela dell'ambiente e del territorio rurale (39), nella sentenza in commento è stato indirettamente confermato. Del resto, ruolo già riconosciuto all'interno delle stesse finalità dell'Unione Europea (40). Difatti, nelle decisioni raggiunte nel recente vertice europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, successivamente ratificate con l'approvazione dei regolamenti definitivi da parte del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura del 17-18 maggio, con le quali si è concluso il lungo negoziato sulla riforma della PAC, partito alcuni mesi dopo la presentazione del documento della Commissione noto come «Agenda 2000» (41), tra le misure orizzontali è stata prevista la condizionalità ambientale o *cross compliance*, la quale prevede «che gli Stati membri adottino, in funzione di condizioni ambientali e produttive specifiche, le misure che ritengono appropriate in materia agroambientale perché i propri agricoltori possano beneficiare dei pagamenti diretti previsti dalle OCM» (42). In parti-

colare, il ruolo di tutela ambientale che ha assunto l'imprenditore agricolo è considerato fondamentale dal regolamento del Consiglio sullo sviluppo rurale (43) che, al capo VI, intitolato «Misure agroambientali», sancisce che «il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e ambientale» (art. 22) (44).

Non è invece chiaro, dalla lettura della sentenza della Corte, se la giustificazione «della tutela della vita degli animali e la preservazione dei vegetali» sia applicabile solo ad animali e vegetali presenti all'interno del territorio del Paese membro che ha adottato le misure restrittive.

Va però rilevato che la Corte, nella sentenza *Blubme*, richiama l'art. 130 R del Trattato sull'ambiente, che, così come specificato nel 4° considerando della Decisione del Consiglio che approva la Convenzione di Rio sulla biodiversità, include «la protezione della natura e della diversità biologica». Sempre la Convenzione di Rio, all'art. 3 precisa che gli Stati, pur avendo il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse «applicando la propria politica ambientale», hanno altresì il dovere di fare in modo che «le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non pregiudichino l'ambiente di altri Stati o di regioni che si trovino al di fuori della giurisdizione nazionale», e all'art. 4 che le disposizioni della Convenzione si applicano, per quanto riguarda ciascuno Stato contraente, nel caso di «processi ed attività realizzati sotto la sua giurisdizione o controllo», sia nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, sia «al di fuori di esso». Se si tengono presenti tali disposizioni, forse si potrebbe lasciare spazio anche ad un'applicazione extraterritoriale della giustificazione inclusa nell'art. 36.

È necessario comunque precisare che la Corte, nella sentenza *Hedley Lomas* (45), anche se il caso non riguardava la tutela della diversità biologica, ha negato l'efficacia ultraterritoriale delle deroghe in questione. Peraltro l'art. XX del *GATT* (46), di contenuto molto simile all'art. 36 del Trattato, in quanto prevede che gli Stati possano impedire l'importazione di prodotti esteri

(39) Per approfondimenti: LETTERA, *Lo Stato ambientale. Il nuovo regime delle risorse ambientali*, Milano, 1990; FRANCIOSI, *Agricoltura e ambiente: nuovi stimoli per l'approccio giuridico*, in questa Riv., 1993, 517; GERMANÒ e ROOK BASILE, *Agricoltura e ambiente*, in *Dir. agric.*, 1994, 1; CARROZZA, *Lineamenti di un diritto agrario ambientale. I materiali possibili. I leganti disponibili*, in *Studi in onore di E. Bassanelli*, Milano, 1995; GERMANÒ, *Le tecniche giuridiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, 147; GALLONI, TAROLO, DONNHAUSER, *Agricoltura e ambiente. Il cambiamento di rotta della nuova PAC e la sua attuazione in Italia*, Milano, 1995; GALLONI, *Diritto agrario e ambiente*, in questa Riv., 1996, 5; RAGIONIERI, *Per un diritto rurale comunitario*, in *Annali 1996 dell'Università degli studi della Tuscia*, Viterbo, 1997; ALBISINNI, *Lo spazio rurale come elemento d'impresa*, in *Agricoltura e ruralità*, «I Georgofili. Quaderni», VII, 1997; D'ALOYA, *Politica agricola e ambiente. Evoluzione delle basi giuridiche comunitarie*, in questa Riv., 1998, 330; *Codice dell'ambiente*, a cura di Nespor e De Cesaris, Milano, 1999. Sul rapporto tra «ruralità ed agricoltura» particolarmente affascinante è il volume, *Rurale 2000*, a cura di MERLO, ZACCHERINI, BATTAGLINI, ZECCHILLO, SARDO, con introduzione di BARBERIS, Milano, 1994. «Dopo i venti anni del grande esodo (1951-71) e i primi consolidamenti registrati nel decennio 1971-81 il mondo rurale ha conosciuto - tra il 1981 e il 1991 - una netta ripresa: tanto che, sulla scorta delle vecchie classificazioni ISTAT, si può affermare che il 51 per cento della popolazione italiana abita ancora in campagna. Tra gli anni in cui l'ISTAT operava le sue prime classifiche e i nostri giorni la cementificazione (e con essa l'urbanizzazione) del nostro paese ha comunque compiuto sensibili progressi: molti comuni di campagna sono diventati cittadini. Anche a tener conto di ciò, la popolazione rurale può esser valutata da un minimo del 38 per cento fino ad oltre il 45 per cento: a seconda delle differenti definizioni. Qualunque sia la definizione adottata resta peraltro assodato che l'economia delle campagne poggia sempre di più sull'industria e sui servizi, in una misura superiore del 50 per cento. Nonostante ciò l'agricoltura rimane l'anima delle aree verdi, il lievito che fa fermentare la pasta».

(40) GALLONI, *Rapporti tra diritto agrario e ambiente*, in *Seminari di diritto e legislazione ambientali*, a cura di Ragionieri, De Stefanis e Mideana, 1997, 145: «... È impossibile non tenere conto della fondamentale svol-

ta ambientalistica della politica agricola comune che si è avuta con l'art. 130 R dell'Atto Unico Europeo, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e ratificato con legge nazionale del 23 dicembre 1986, n. 909. In seguito il Trattato di Maastricht, ha riformulato tale articolo, con il risultato di inserire la salvaguardia dell'ambiente e l'inscindibilità del rapporto tra agricoltura ed ambiente tra le fonti primarie comunitarie. Il Trattato di Maastricht, insieme con l'Atto Unico Europeo, ha modificato le finalità stesse dell'Unione Europea, che non sono più soltanto finalità di mercato o di intervento sulle strutture economiche delle agricolture dei paesi aderenti; tra le finalità complessive degli interventi comunitari emerge finalmente anche la salvaguardia dell'ambiente».

(41) Commissione Europea, *Agenda 2000. Per un'Europa più forte e più ampia*, in *Suppl. al Bollettino dell'Unione Europea*, n. 5, 1997. Per il negoziato sulla PAC recentemente concluso è stato altresì fondamentale il documento Commissione Europea, *Proposte di regolamenti (CE) del Consiglio relativi alla riforma della politica agricola comune*, COM (1998), 158 def., Bruxelles, 18 marzo 1998.

(42) *La riforma della PAC in agenda 2000 - Dalle proposte alle decisioni finali*, a cura di INEA, Roma, 1999, 47: «Le misure orizzontali nascono dall'esigenza di correggere alcuni degli squilibri distributivi della PAC, tenendo nel contempo di avviare un'azione sul versante ambientale ... tali disposizioni possono prendere la forma di: erogazioni di aiuti *ad hoc* in cambio di specifici impegni agroambientali assunti dall'agricoltore; fissazione di requisiti ambientali obbligatori, di carattere generale o specifici, per poter accedere agli aiuti».

(43) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, in *GUCE* n. L 160 del 26 giugno 1999, 80.

(44) Si veda altresì la bozza del nuovo Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Toscana, supplemento al n. 26 di *Agrisole*, 1-7 luglio 1999, che tra le misure di sviluppo rurale pone le misure agroambientali.

(45) Sentenza 23 maggio 1996, in causa C-5/94, *Hedley Lomas*, in *Riv. it. dir. pubb. com.*, 1996, 1003.

(46) Sul *GATT* si veda nota 48. Per approfondimenti sull'interpretazione dell'art. XX: PETERSMANN, *International and European Trade and Environmental Law after the Uruguay Round*, London, 1995.

per tutelare la salute e la vita delle persone, del mondo vegetale e del mondo animale, o «*the conservation of exhaustible natural resources*», è stato interpretato, per quanto concerne l'ambiente, restrittivamente nel *panel GATT* del 16 agosto 1991, suscitando però molte perplessità in dottrina, la quale è prevalentemente concorde nell'interpretare estensivamente la nozione di ambiente e, quindi, di biodiversità (47).

7. - In Europa esiste anche un'agricoltura in grado di competere sul mercato mondiale. Oltre alla protezione dell'ambiente ed allo sviluppo rurale vi è l'esigenza di raggiungere la qualità, la competitività e la salubrità dei prodotti agricoli ed alimentari per poter affrontare il fenomeno della globalizzazione dei processi economici, che costringerà inevitabilmente gli imprenditori agricoli ad aumentare il valore aggiunto dei propri prodotti. Non solo, ma l'allargamento dell'Unione Europea e i prossimi negoziati di *Seattle* del *Millennium Round* (i futuri accordi *WTO*) (48) non sono poi così lontani (49). In particolare, dopo la «sfida» sulle banane, che ha visto vincitori gli USA, che hanno ottenuto l'autorizzazione del *WTO* all'imposizione di sanzioni nei confronti dell'UE, in quanto essa privilegiava l'importazione del frutto dalle sue ex colonie, penalizzando alcuni paesi dell'America Latina dove le multinazionali americane hanno i loro interessi, e la disputa sugli ormoni, nata dal divieto di importazione nell'UE, giustificato dall'esigenza di

tutelare la salute dei cittadini, delle carni bovine trattate - appunto - con ormoni, è in arrivo la «sfida» tecnologica (50), che riguarderà innanzitutto l'agricoltura transgenica.

Al contempo, è però necessario tenere presente che le regole che disciplinano il mercato e le regole che «conformano» l'attività economica di produzione, se pur poste su piani concettuali differenti (51), dovrebbero insieme cercare di creare quell'armonia tra le varie funzioni di produzione, lavorazione e commercializzazione del prodotto agroalimentare, in modo da costituire quel sistema di valore aggiunto necessario per rendere competitive le filiere.

Orbene, nella sentenza *Blubme* è, ancora una volta, implicita quella lettura espansiva dell'art. 30 secondo cui le regole della produzione sono, in sostanza, subordinate a quelle dello scambio, operando così quella frattura tra processo produttivo e prodotto che nega «in linea di principio legittimità a regole di produzione che allo stato delle attuali conoscenze non si traducano in misurabili ed obiettive caratteristiche del prodotto, e si trasforma il prodotto in merce, in oggetto di scambio disarticolato dalla filiera da cui proviene» (52).

A tale atteggiamento della Corte si accompagna il fatto che il legislatore per un verso sta rimuovendo tutti quei «privilegi», per lo più fondati su eccezioni e deroghe, su cui si è basato lo sviluppo del settore agricolo (53), ma contemporaneamente non sta introducendo norme che realmente

(47) Sull'argomento si veda, per tutti, GERMANÒ, *La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di protezione dell'ambiente e della salute nelle legislazioni dei paesi del Mediterraneo*, relazione introduttiva al convegno IDAIC «La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute nelle legislazioni dei paesi del Mediterraneo», tenuto a Catania nell'ottobre 1998, Atti in corso di pubblicazione. Di particolare interesse sono le note 34, 35 e 36 e la bibliografia ivi riportata. Secondo l'A. l'art. XX dovrebbe interpretarsi, «per quanto concerne la protezione dell'ambiente nel modo più ampio, cioè come diretto a tutelare perfino l'ambiente del paese esportatore perché esso è pur sempre "ambiente" di tutti e, dunque, anche del paese importatore che all'art. XX si appella».

(48) Il *WTO* (*World Trade Organization*) è stato creato in occasione degli accordi dell'*Uruguay Round*, firmati a Marrakech il 15 aprile 1994, in sostituzione dell'accordo *GATT* (*General Agreements on Tariffs and Trade*) redatto durante la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e l'occupazione del 1947. Con quest'ultimo era stata creata una organizzazione internazionale, nata per realizzare gli obiettivi dell'accordo. Però, non essendo essa dotata di organi con poteri vincolanti nei confronti dei paesi aderenti, le finalità erano raggiungibili solo attraverso interminabili e complesse negoziazioni (*rounds*). Nell'ultimo ciclo di negoziati sviluppatosi in ambito *GATT*, l'*Uruguay Round*, durato quasi otto anni, sottoscritto dalla Comunità con la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994 e ratificato in Italia con la l. 29 dicembre 1994, n. 747, si è creata la *WTO*, organizzazione certamente meno deficiaria rispetto alla precedente. Anche dopo quest'ultima serie di negoziati, in questa sorta di codice di commercio mondiale, i prodotti industriali sono nettamente distinti dai prodotti denominati «primari», cioè i prodotti agricoli e del bosco anche se «usualmente trasformati per renderli commerciabili». Per i primi sono assolutamente vietati gli aiuti all'esportazione, mentre per i secondi sono vietati solo in caso che il paese esportatore risulti titolare di una posizione dominante tale da influenzare sensibilmente il mercato. Per approfondimenti: VENTURINI, *L'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio* (*GATT*), Milano, 1988; ROOK BASILE, *Sul commercio internazionale dei prodotti agricoli: problemi giuridici tra regole GATT e politica agricola comunitaria*, in *Dir. agric.*, 1993, 51; BEVIGLIA ZAMPETTI, *L'Uruguay Round: una panoramica dei risultati*, in *Riv. del comm. internaz.*, 1994, 825; SACERDOTI, *La trasformazione del Gatt nell'organizzazione mondiale del commercio*, in *Riv. del comm. internaz.*, 1995, 73; COSTATO, *Le influenze del Trattato di Marrakech sulla politica agricola comune*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, 455; VENTURA, *Incidenza degli accordi di Marrakech sulla politica agricola comunitaria*, in *Dir. comunit. e degli scambi internaz.*, 1995, 765; MENEGAZZI MUNARI, *Il mercato interno europeo e le nuove regole del commercio internazionale dei prodotti agricoli*, in *Dir. comunit. e degli scambi internaz.*, 1998, 249; GERBINO, voce *Organizzazione mondiale del commercio*, in *Enc. del diritto*, aggiornamento II, 1998, 645; ADORNATO, *Evoluzione dell'intervento pubblico e contrattazione programmata in agricoltura*, Milano, 1999, in particolare il capitolo I dal titolo «Sviluppo della Pac e prospettive dell'agricoltura tra Stato e mercato». Anche per i materiali allegati v. poi, *Misure incentivanti e disincentivanti della produzione agricola. Limiti internazionali e comunitari*, Atti del convegno IDAIC tenuto a Firenze 8-9 novembre 1996, a cura di Rook Basile e Germanò, Milano, 1998.

(49) Sull'allargamento dell'Unione Europea e sulla posizione che verrà

assunta nel prossimo *Round* v. ISMEA, *Il sistema agroalimentare europeo e la sfida della competizione globale*, Roma, 1998; ISMEA, *L'Italia e la sfida della competizione globale*, Roma, 1999. «Il problema principale non è perciò se la PAC subirà nuovi cambiamenti, ma quando essi avverranno. Oggi sembra che le nuove riforme siano previste per il 2003, con un quadriennio davanti a noi. A quella data, i tempi di attuazione del *WTO* e dell'ampiamiento coincideranno. L'incentivo per la fine del prossimo *Round* del *WTO*, per quanto riguarda l'agricoltura, è la scadenza della Clausola di Pace nel 2003. Dopo tale data, se non sarà trattata una proroga, molte delle protezioni contro le opposizioni del *WTO* saranno rimosse dagli strumenti della PAC (e di altri paesi), lasciando pensare che potrebbe presentarsi una stagione «aperta» di sfide agli strumenti della politica, specie dove i mercati importatori dovessero contrarsi. I negoziati con quegli Stati in testa nella corsa all'accessione, unitamente ai trattati di accesso e alle procedure per la loro ratifica, si staranno concludendo circa alla stessa data. L'anno 2003 potrebbe diventare un obiettivo fisso per la prima ondata di membri CEEC. Occorreranno in concomitanza alcuni mutamenti nella PAC a tale data, nonostante la conveniente teoria secondo cui sono i nuovi applicanti a doversi adattare. Ciò suggerisce Mac Sharry III, da attuare più o meno nel 2005, che completerebbe un processo iniziato tredici anni prima».

(50) Sull'argomento si rimanda a: CAPIZZANO, *In tema di «biotecnologie applicate all'agricoltura dell'ambiente*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, 270; ROOK BASILE, voce *Privative agricole*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, 1986; RICOLFI, *Bioetica e mercato: il caso del brevetto biotecnologico*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, 639; COSTATO, *Organismi biologicamente modificati e novel foods*, in *Riv. dir. agr.*, 1997, I, 135; MASINI, *Sulla esigibilità di un ripensamento alla brevettabilità della materia vivente*, in questa *Riv.*, 1998, 268.

(51) ROOK BASILE, *La concorrenza con riguardo ai prodotti agro-alimentari tra la disciplina della produzione e quella del mercato*, in *I messaggi nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, cit., 14. «Ora, se è vero che il mercato è il luogo in cui si verifica lo scambio dei beni o dei servizi, è altresì vero che esso costituisce la fase finale dell'impresa, luogo e insieme di regole con le quali l'impresa porta a termine la propria attività. Se si ricostituiscie, allora, il discorso intorno all'impresa ridefinisce la funzione, i limiti ed i valori di libertà ad essa correlati, non solo con riguardo alla produzione ma anche e soprattutto con riguardo al mercato, è possibile lavorare su criteri ordinatori dotati di maggiore stabilità e robustezza perché direttamente rapportabili ai valori espressi dalla Costituzione, evitando in questo modo di tradire, altrimenti, lo spirito di unificazione dei codici». JANNARELLI, *Relazione di sintesi*, in *I messaggi nel mercato dei prodotti agro-alimentari*, cit., 135. «La differenza dei piani concettuali su cui vanno collocate le regole che permettono all'istituzione mercato di esistere effettivamente e di operare in vista del perseguimento dei suoi propri fini e le regole che viceversa «conformano» le attività economiche di produzione e di scambio, in vista di altre finalità sociali, è tanto più importante dal punto di vista della riflessione giuridica, quanto più nella concreta legislazione è possibile incontrare singolari ipotesi in cui regole di struttura del mercato e regole destinate a disciplinare, in chiave conformativa, le attività produttive risultano frammentate».

(52) ALBISINNI, *Il Frascati, il Chianti, e la via della Svizzera: vini DOC, imbottigliamento in zona di produzione, e libertà dei commerci*, cit.

(53) Ma v. ROOK BASILE, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1995; GERMANÒ, *Manuale* cit., 26 e seg.

permettano una reale concorrenza tra i vari prodotti agricoli ed alimentari (54).

L'unico modo per realizzare una reale tutela delle varie specie e sottospecie di animali allevati e di vegetali coltivati è quello di porre in essere regole dello scambio che, valorizzando la qualità di questi prodotti «in via di estinzione», permettano al consumatore di distinguerli sul mercato. La sopravvivenza di moltissime specie di animali e vegetali è sia garanzia di conservazione delle risorse ambientali e biologiche, sia passaggio essenziale affinché si possa conservare la specialità dell'agricoltura europea. La perdita di questa biodiversità è infatti certamente diminuzione di valore aggiunto in quelle aree agricole, come l'Europa Mediterranea, in cui la materia prima agricola di particolare qualità è l'elemento fondamentale su cui si basa la competitività delle imprese agricole (55).

È allora inutile che la Corte di giustizia, se pur indirettamente, riconosca il «ruolo ambientale» assunto dall'apicoltore, se contemporaneamente si propone una direttiva che non permette al consumatore di conoscere l'origine del miele quando questo è il risultato di una miscela proveniente da paesi diversi, anche extracomunitari, non ponendo in essere le condizioni affinché l'imprenditore agricolo possa competere sul mercato globalizzato e provocando ovviamente una riduzione, se non l'estinzione, del numero di imprenditori che continueranno ad allevare api.

Difatti, la proposta di direttiva del Consiglio (96/231/03) COM(95) 722, fa rientrare il miele tra i prodotti sottoposti alle disposizioni contenute nella direttiva 79/112/CEE del Consiglio (56) relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità. Ma in deroga all'art. 3 di questa direttiva, il quale prevede obbligatoriamente l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare, si stabilisce che è sufficiente indicare sull'etichetta la denominazione di vendita «miele» (57) e solo eventualmente è possibile completare tale indicazione con l'origine floreale o vegetale del prodotto, con l'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dal luogo di origine indicato, o con criteri di qualità specifici. Tra l'altro, per il miele originario da paesi extracomunitari, gli Stati membri non sono obbligati a richiedere che il paese di origine del prodotto sia menzionato sull'etichetta.

Se tale direttiva sarà approvata, non è difficile prevedere che il rischio di estinzione delle api non sarà solo circoscritto alla sottospecie *mellifera mellifera* dell'isola danese di Laeso (58). □

(54) In Italia l'occasione potrebbe essere la delega attribuita al governo dalla l. 24 aprile 1998, n. 128, per formare il T.U. in «materia» agricoltura. Si veda: GERMANÒ e ALBISINNI, *Verso una loi d'orientation agricole in Italia?*, in questa Riv., 1999, 205 e lo schema di disegno di legge di orientamento agricolo in appendice. «Il mondo agricolo giunge in ritardo, e con confusione di linguaggi, all'appuntamento con la semplificazione, che altri comparti economici stanno affrontando da tempo. Le parole d'ordine della semplificazione, dell'agilità, dell'efficienza, assumono significati assai diversi ove applicati a settori dell'economia caratterizzati dall'abbondanza di regole loro proprie (pensiamo, ad esempio, al commercio, all'attività finanziaria, all'edilizia e all'urbanistica), e ad un settore (quello agricolo) largamente caratterizzato da una risalente abitudine a regole di eccezione più che di specifico regime. Sicché, la semplificazione in agricoltura comporta un'opera di rimozione di norme inadeguate di ricerca di coerenza, fra corpi normativi adottati in epoche e con ispirazioni assai differenziate, ma nel medesimo tempo richiede un porre regole proprie, tutte le volte che l'attività agricola venga ad intrecciarsi con complessi normativi sorti in altre aree disciplinari». Cfr. DE BENEDECTIS e DE FILIPPIS, *L'intervento pubblico in agricoltura tra vecchio e nuovo paradigma: il caso dell'Unione Europea*, in Manlio Rossi-Doria e le trasformazioni del Mezzogiorno d'Italia, Bari-Roma, 1999, 378. «Se l'esistenza di uno stretto legame funzionale tra qualità del contesto e dinamica della crescita è un risultato assodato sul piano dell'analisi positiva, tutt'altro che agevole è stato finora il suo «trasferimento» in chiave normativa: cioè su cosa fare per riconvertire contesti a lungo caratterizzati da situazioni di stasi o di letargo in qualcosa che sia pur gradualmente raggiunga gli indispensabili livelli di solidità e dinamismo ... Se la costruzione del nuovo paradigma non può prescindere da un adeguato contesto istituzionale, occorre mettersi immediatamente all'opera. Siamo consapevoli di non dire nulla di nuovo ma si tratta di mettere a punto e sperimentare le strategie rivolte ad attivare intensi e rapidi processi di accumulazione del capitale sociale; valorizzare su base locale l'interazione tra iniziativa privata ed azione pubblica (i programmi comunitari *Leader* sono al riguardo un piccolo ma significativo esempio); attenuare significativamente l'inadeguatezza informativa; far emergere le opportunità di integrazione tra il segmento agricolo e quello industriale; valorizzare l'agricoltura a difesa del territorio, e l'elenco potrebbe continuare a lungo».

(55) *L'Italia e la sfida della competizione globale*, cit., 63. «In un mercato sempre più ampio, integrato e globalizzato, i prodotti alimentari tradizionali perdono progressivamente di visibilità e di attrattiva presso i consumatori. I cibi che erano una volta la base delle abitudini alimentari locali vengono sempre più sostituiti da prodotti industriali che hanno il pregio di essere sempre disponibili sugli scaffali del supermercato, costanti e uniformi in qualità e prestazione, facili da conservare e da usare nella preparazione domestica, presentati e confezionati in modo attraente e che, soprattutto, hanno un nome ed un marchio che è diventato familiare al consumatore in conseguenza di massicce dosi di messaggi pubblicitari. Non si tratta di essere pro o contro tale evoluzione: questa è la realtà e con essa dobbiamo misurare la nostra capacità di azione. Dobbiamo ammettere, da un lato, che i progressi tecnici delle produzioni agroalimentari hanno prodotto, nei Paesi industrializzati,

grandi benefici: un aumento della disponibilità e varietà dei cibi, una progressiva riduzione dei costi relativi all'alimentazione, un miglioramento generale dell'igiene. Ma dobbiamo anche ammettere che tale evoluzione tende a produrre due inconvenienti che dobbiamo considerare con molta attenzione. Prima di tutto tendono a far scomparire prodotti legati alle tradizioni locali e frutto di lunghe evoluzioni selettive. Le tradizioni locali sono, a nostro parere, un aspetto non secondario della biodiversità. Esse rappresentano il risultato di un misterioso equilibrio che si è instaurato fra risorse alimentari disponibili ed esigenze alimentari degli individui, frutto di quella «saggezza del corpo» che è tanto evidente negli effetti quanto misteriosa nei meccanismi. La varietà delle tradizioni alimentari è una ricchezza, un patrimonio biologico-culturale che dovremmo proteggere con la stessa determinazione con cui proteggiamo la specificità della flora e della fauna di un territorio. In secondo luogo, la perdita di tali prodotti e tradizioni rappresenta la perdita di valore aggiunto in ampie aree agricole, in particolare nell'Europa Mediterranea. La simbiosi che si era creata fra la produzione delle materie prime agricole e la loro trasformazione in prodotti finiti di particolare qualità tende ad essere sconvolta da schemi di filiera fortemente disarticolati, nei quali il risultato della trasformazione non solo non dipende dalla peculiarità delle materie prime, ma anzi ne è ostacolata: le industrie alimentari possono meglio applicare i loro cicli tecnologici se possono ricorrere a fonti diverse di approvvigionamento delle materie prime e compensare così le eventuali difformità, mediare, integrare, combinare. Tutto ciò contribuisce, fra l'altro, ad una sempre maggiore standardizzazione delle tecnologie in un ciclo di rafforzamento reciproco (materie prime standardizzate = processi più standardizzati = maggiore esigenza di standardizzazione delle materie prime = maggiore possibilità di standardizzazione dei processi, e così via ...).

(56) In *GUCE* n. L 33 dell'8 febbraio 1979, 1.

(57) Saranno sostanzialmente non distinguibili dal consumatore i seguenti tipi di miele elencati nell'allegato I della proposta di direttiva. Il miele difatti è distinto secondo l'origine, ed allora esistono due differenti tipi di prodotto: il miele di nettare, cioè ottenuto principalmente dal nettare dei fiori; il miele di melata, ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse. Secondo il metodo di estrazione si hanno invece: il miele di favo, cioè immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti, non contenenti covata e venduto in favi interi o meno; il miele con pezzi di favo, cioè il miele che contiene uno o più pezzi di miele in favi; il miele sciolto, ossia prodotto mediante scoloratura dei favi disopercolati non contenenti covata; il miele centrifugato, cioè il miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati contenenti covata; il miele pressato, che è quello ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato. Gli unici tipi di miele ancora distinguibili saranno il miele per pasticceria ed il miele per l'industria.

(58) Tutto ciò anche in contrasto con il preambolo alla Convenzione di Rio cit., nel quale si precisa che gli Stati contraenti sono «consapevoli del fatto che la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica rivestono un'importanza critica per soddisfare i bisogni alimentari, sanitari ed altri della crescente popolazione del pianeta, e che a tal fine sono essenziali l'accesso alle risorse genetiche e alle tecnologie e la loro ripartizione».

La tutela dell'ambiente attraverso i piani paesistici

di NICOLA ASSINI e GIUSEPPE MUSOLINO

1. La nozione di piano paesistico. - 2. I rapporti fra il piano paesistico ed i piani urbanistici. - 3. Vincoli paesistici e tutela della proprietà. - 4. I rapporti fra lo Stato e gli enti locali e le modalità procedurali di approvazione dei piani paesistici.

1. - Il piano territoriale paesistico trova la sua prima regolamentazione nell'art. 5, l. 29 giugno 1939, n. 1497, circa la protezione delle bellezze naturali, e negli artt. 23-28 del relativo regolamento di attuazione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357 (1).

La competenza in materia, già dello Stato e, per esso, prima del Ministero della pubblica istruzione, quindi del Ministero per i beni culturali ed ambientali (2), per effetto del d.p.r. 15 gennaio 1977, n. 8 e, con delega più ampia, del d.p.r. 25 luglio 1977, n. 616 (art. 82), è stata trasferita alle Regioni. Queste ultime, ai fini della redazione dei piani, si avvalgono della collaborazione della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici dei Comuni interessati, secondo le diverse modalità previste dalle specifiche leggi regionali.

I piani paesistici sono regolati anche dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del d.l. 27 gennaio 1985, n. 312, recante disposizioni d'urgenza per la tutela di zone di particolare interesse ambientale (c.d. legge Galasso) (3).

L'art. 1 *bis* legge n. 431 del 1985 stabilisce che le Regioni devono sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio, mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed

ambientali, da approvarsi, secondo la norma citata, entro il 31 dicembre 1986 (4).

Con norma di salvaguardia, l'art. 1 *quinquies* della c.d. legge Galasso vieta, per i beni e le aree da sottoporre a piano paesistico e sino all'adozione dei piani stessi, ogni modificazione dell'assetto territoriale, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo i quali non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore delle costruzioni.

Scopo di tale norma è di impedire che le aree rientranti nel perimetro dei piani paesistici possano essere utilizzate in modo pregiudizievole alle finalità della pianificazione in esame (5).

Al piano paesistico, pertanto, viene assegnata la funzione di programmare la salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali delle zone di interesse paesaggistico, consentendo il superamento - attraverso la definizione di criteri e parametri per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche da parte della Regione tramite la competente Soprintendenza - della episodicità inevitabilmente connessa ad una gestione degli interventi autorizzatori non collegata funzionalmente con una normativa predefinita (6).

(1) Circa i piani paesistici, in generale, si segnala: MENGOLI, *Manuale di diritto urbanistico*, 4 ed., Milano, 1997, p. 78 ss.; ERBA, *I piani paesistici: profili urbanistici*, in *Quad. dir. urb.*, 1990, I, p. 55 ss.; MILONE, *Opportunità e ragioni dell'introduzione del piano territoriale paesistico come strumento di tutela particolare per le bellezze d'insieme*, in *Riv. giur. edil.*, 1989, II, p. 13; CICCONE-SCANO, *I piani paesistici*, Roma, 1988; AA.VV., *La redazione dei piani paesistici*, Roma, 1987; CUTRERA, *Piani paesistici, territoriali e legge Galasso*, in *Riv. giur. ambiente*, 1986, p. 37; FAMIGLIETTI-GIUFFRÈ, *La tutela dei beni paesistici e ambientali*, Napoli, 1986; ALIBRANDI-FERRI, *I beni culturali ed ambientali*, Milano, 1985, p. 606 ss.; PALLOTTINO, *La pianificazione dell'ambiente nella legge 8 agosto 1985, n. 431*, in *Riv. giur. ambiente*, 1985, p. 3; LIBERTINI, *Tendenze innovative in tema di tutela del paesaggio: la vicenda del "decreto Galasso"*, in *Foro it.*, 1985, V, 210.

(2) Il Ministero per i beni culturali ed ambientali è stato istituito con d.l. 16 dicembre 1974, n. 65, convertito nella l. 29 gennaio 1975, n. 5.

(3) La dottrina sottolinea come la c.d. legge Galasso sia significativa espressione della tutela paesaggistica nella sua dimensione urbanistico-territoriale (così, ASSINI-MANTINI, *Manuale di diritto urbanistico*, Milano, 1997, p. 207).

(4) Secondo Cass. 30 giugno 1995, n. 10557, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, p. 113, il termine attribuito dalla legge n. 431 del 1985 alle Regioni per l'adozione dei piani paesistici deve considerarsi ordinario e, perciò, alla sua scadenza (fissata nel giorno 31 dicembre 1986) non è venuto meno né il dovere dell'ente territoriale di provvedere, né il vincolo di inedificabilità posto dall'art. 1 *quinquies* della legge n. 431 del 1985 medesima. Nello stesso senso, per la giurisprudenza amministrativa cfr.: Cons. Stato 13 ottobre 1993, n. 713, in questa Riv., 1994, p. 244; T.A.R. Campania 24 gennaio 1995, n. 44, in *Trib. amm. reg.*, 1995, p. 1304.

(5) Sul punto, si veda MENGOLI, *Manuale di diritto urbanistico*, cit., p. 80.

Per ASSINI-MANTINI, *Manuale di diritto urbanistico*, cit., p. 208, l'art. 1 *quinquies* della legge n. 431 del 1985 non sfugge a sospetti di incostituzionalità. A questo proposito, si richiama l'orientamento della Corte costituzionale (dalla sentenza n. 55 del 1968 alla n. 92 del 1982) che ha sempre considerato come illegittima l'imposizione di vincoli indeterminati di inedificabilità assoluta sulla proprietà, poiché questi si risolvono in interventi con valore sostanzialmente espropriativo.

Altra parte della dottrina, però sottolinea che qualsiasi interpretazione si voglia attribuire alla sentenza costituzionale n. 55 del 1968, non si può trascurare che la contemporanea sentenza n. 56 del 29 maggio 1968 della stessa Corte esclude che i principi affermati nella pronuncia n. 55 stessa possano essere estesi anche a quelle aree che siano assoggettate a vincolo paesistico di immodificabilità.

La Corte costituzionale, infatti, investita della questione della indennizzabilità dei vincoli derivanti dalla dichiarazione di bellezza naturale, con la citata sentenza n. 56 del 1968, ha stabilito che i beni immobili qualificati di bellezza naturale possiedono valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla propria inserzione in un complesso avente in modo coesistente le caratteristiche evidenziate dalla legge. Essi rappresentano una categoria di beni che originariamente è di interesse pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi prescritti dal legislatore, rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle sue concrete caratteristiche alla statuizione normativa.

L'amministrazione, dunque, individua il bene che sostanzialmente è soggetto al controllo amministrativo del suo uso, in maniera che si fissi in esso il contrassegno giuridico espresso dalla sua natura ed il bene medesimo assuma l'indice che ne rivela all'esterno la sua qualità.

(6) Così, Cons. Stato 14 gennaio 1993, n. 29, in *Cons. Stato*, 1993, I, p. 77.

2. - Anche le due sentenze che danno l'occasione delle presenti note (7), richiamano l'essenziale funzione di salvaguardia degli interessi ambientali che deve essere assolta dai piani paesistici.

Nel quadro normativo disegnato dalla c.d. legge Galasso, il piano paesistico assume carattere globale ed integrale, potendo riferirsi ad aree di vaste dimensioni senza trovare un limite nei piani urbanistici, i quali assolvono funzioni strettamente correlate ed interdipendenti e dovrebbero adeguarsi al piano paesaggistico stesso in forza della preminenza dell'interesse ambientale costituzionalmente protetto (art. 9 Cost.) (8).

In questa direzione, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che la legge n. 431 del 1985 abbia innovato il regime della tutela delle bellezze naturali, così come previsto dalla legge n. 1497 del 1939, sostituendo ai vincoli specifici gravanti su determinate località, dotate di particolari pregi estetici, una diffusa tutela del paesaggio (9).

Secondo la Corte costituzionale (10), il paesaggio si configura come un valore primario, insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro.

L'estensione e la corrispondente intensità dell'intervento protettivo, che si attua con l'imposizione del vincolo paesistico (e la conseguente preclusione di sostanziali alterazioni nella forma del territorio) su vaste porzioni e numerosi elementi del territorio stesso, individuati in base a tipologie paesistiche ubicazionali o morfologiche facenti capo a criteri ampiamente diffusi e consolidati nel tempo, introduce una tutela del paesaggio caratterizzata da una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale, alla luce ed in attuazione dei valori estetici e culturali.

Tale tipo di tutela è notevolmente diversa rispetto a quella prevista dalla legge n. 1497 del 1939, diretta alla conservazione di cose e località di particolare pregio estetico isolatamente considerate.

La nuova normativa non esclude né assorbe la configurazione dell'urbanistica, quale funzione ordinatrice, ai fini della reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti (funzione che l'art. 80, d.p.r. n. 616 del 1977 attribuisce alle Regioni).

La pianificazione urbanistica viene solo, da un lato, limitata in virtù del rispetto dei valori estetici e culturali e, dall'altro, piegata a realizzare tali valori medesimi.

Si dà, così, luogo ad una tutela del paesaggio non più esclusivamente conservativa e statica, ma gestionale e dinamica, in cui l'intervento umano viene valutato positivamente, se adeguatamente controllato e mirato.

Ai piani paesistici è, dunque, devoluta la funzione di dettare norme minime, non derogabili dai piani urbanistici di qualsiasi livello, a salvaguardia dei beni vincolati e con riferimento a qualsivoglia attività umana, pur differente da quella edilizia (11).

In definitiva, il piano paesistico, strumento funzionale alla riconsiderazione complessiva dell'intero territorio nazionale volta a proteggere vaste aree definite in via generale e astratta, sulla base di criteri geomorfologici possiede, per un verso, un ambito spaziale comprensivo delle sole aree già assoggettate a vincolo, ma, per l'altro, un'efficacia globale ed integrale, particolarmente pervasiva. Da ciò consegue che i piani urbanistici vi si devono adeguare in forza della supremazia dell'interesse ambientale.

Nei casi di specie, le motivazioni addotte dal giudice amministrativo per giustificare la legittimità delle previsioni contenute nei piani paesistici *de quibus* circa l'obbligo di rendere conformi alle proprie disposizioni i piani urbanistici appaiono il risultato di una valutazione estensiva, ma conforme all'interpretazione della Corte costituzionale, della norma sulla salvaguardia dell'ambiente dettata dall'art. 9 Cost., così come attuata dalla legge n. 431 del 1985, definita dalla Corte costituzionale stessa una grande riforma economico-sociale (12).

Si deve, a questo proposito, segnalare come, secondo un'autorevole dottrina, tale diritto può, in effetti, essere considerato prevalente nei confronti della protezione di altri interessi ed esigenze pubbliche, nei limiti, tuttavia, di attente considerazioni di proporzionalità e ragionevolezza (13), d'altra parte il problema della tutela dell'ambiente non può solo essere ricondotto ed esaurito nella pianificazione territoriale. A questo riguardo, si è osservato che «lo strumento programmatico ha un'area di rilevanza circoscritta agli interessi che trovano tutela in norme diverse da quella che prevede lo strumento stesso», il cui ruolo consiste nell'armonizzare e coordinare tali interessi, non nell'essere fonte della tutela di beni non riconosciuti in altre norme (14).

3. - Alle peculiari caratteristiche dei piani paesistici può farsi riferimento per respingere censure sul contenuto del piano e sugli eccessivi vincoli che esso imporrebbe, come nei ricorsi che hanno dato origine alle sentenze citate, soprattutto in ordine alla immodificabilità dello stato dei luoghi.

Rilevata l'inammissibilità di una contestazione globale del piano con riferimento al suo contenuto, poiché la sensibilità ai valori ambientali coinvolge un apprezzamento di merito che sfugge al giudizio di legittimità, a meno di concrete e specifiche prove di manifesta irragionevolezza di scelte effettuate, i giudici contestano i motivi secondo i quali il piano conterrebbe una serie generalizzata di divieti, comportando un sacrificio eccessivo del diritto di proprietà (15).

I vincoli paesistici, infatti, possiedono carattere conformativo e non espropriativo, riguardando beni immobili aventi valore paesistico, in virtù della loro localizzazione o

(7) Le due sentenze citate, T.A.R. Campania-Napoli, 10 settembre 1998, n. 2845 e 26 ottobre 1998, n. 3293, sono riportate (solo le massime) in questo fascicolo, p. 69 nella rubrica «Massimario amministrativo».

(8) Circa la norma di cui all'art. 9 Cost., si rimanda a MERUSI, *sub. art. 9*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di Branca, (artt. 1-12), Bologna, 1975; SANDULLI, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *Studi in memoria di Giuffrè*, III, Milano, 1967.

(9) Per quanto riguarda il peculiare aspetto della protezione dell'ambiente anche dal punto di vista del diritto privato e la configurabilità di un diritto all'ambiente, si vedano: POSTIGLIONE, *Il diritto all'ambiente*, Napoli, 1982; DI GIOVANNI, *Strumenti privatistici e tutela dell'ambiente*, Padova, 1982; PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979.

(10) In proposito, cfr. Cass. pen. 25 marzo 1993, n. 1129, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1994, p. 408.

(11) In tal senso, si pronunziano: Corte cost. 26 giugno 1986, n. 151, in *Foro it.*, 1986, I, c. 2690; Corte cost. 1° aprile 1985, n. 94, in *Corte costituzionale*, 1985, p. 604.

(12) Secondo Cons. Stato 19 maggio 1994, n. 794, in *Foro amm.*, 1994, p. 1155, il piano paesistico regionale previsto dalla legge n. 431 del 1985 prevale sul piano paesistico-territoriale comunale, che, di conseguenza,

non deve confliggere con il primo.

(13) Circa la natura di grande riforma economico-sociale della legge n. 431 del 1985, si veda Corte cost. 26 giugno 1986, n. 151, cit., secondo cui tale natura è del tutto evidente nella nuova concezione della tutela paesaggistica che sta alla base della legge *de qua* rispetto a quella presente nella legislazione precostituzionale di settore.

(14) In tal senso, si veda D'ANGELO, *Quadro dei soggetti e delle competenze in tema di interventi nei centri storici*, in *Riv. giur. edil.*, 1994, II, p. 210.

(15) In questo senso, si esprime TORREGROSSA, *Profili della tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1980, p. 1388.

(16) Per un'analisi delle diverse posizioni dottrinali sul rapporto fra vincoli imposti mediante piani paesistici e diritto di proprietà, si veda MILONE, *Opportunità e ragioni dell'introduzione del piano territoriale paesistico come strumento di tutela particolare per le bellezze d'insieme*, cit., p. 21.

In materia, si segnala anche IMMORDINO, *Temporalità o indeterminata dei vincoli di inedificabilità assoluta (art. 1 ter e 1 quinquies legge n. 431 del 1985)?*, in *Riv. giur. urb.*, 1987, p. 345; MORBIDELLI, *Legge Galasso: durata e forma di imposizione dei vincoli di inedificabilità nei piani urbanistico-paesistici*, *ivi*, 1986, p. 336.

della loro inserzione in un complesso che ha in modo coesenziale le qualità ambientali indicate dalla legge (16).

Tali beni costituiscono una categoria originariamente di interesse pubblico, la cui disciplina è estranea alla materia della espropriazione e dei relativi indennizzi, di cui all'art. 42, comma 3, Cost.

I beni medesimi rientrano, invece, a pieno titolo nella sfera di applicazione del secondo comma dello stesso articolo, che affida alla legge il compito di disciplinare le modalità di godimento (il regime) della proprietà, al fine di assicurarne la funzione sociale (17). Da tale compito di conformare i modi di utilizzazione delle differenti categorie di beni, ripartendo facoltà e poteri fra soggetti privati e pubblici, si ricava che l'individuazione dello stesso interesse tutelato deve essere effettuata volta per volta in base al tipo di disciplina che regola l'uso di quel tipo di bene e, in particolare, l'interesse tutelato del proprietario fondiario risulta dalla regolazione pubblicistica dell'assetto del territorio (18).

4. - La sentenza T.A.R. Campania 10 settembre 1998, n. 2845 accoglie il ricorso proposto dal Comune di Anacapri, ritenendo fondata la censura relativa al vizio della mancata partecipazione al procedimento degli enti locali interessati.

In generale, si osserva come le problematiche attinenti alle modalità procedurali, complicate dalla successione nel tempo di diversi decreti legge fra loro differenti in alcuni punti, sono state sanate in virtù della l. 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 2, comma 61, ha previsto la sanatoria degli atti e dei provvedimenti adottati in forza dei decreti legge medesimi, facendo salvi i relativi effetti.

In ogni caso, il rapporto fra competenze statali e competenze regionali e degli enti locali in genere non deve essere valutato attraverso moduli di netta separazione, le cui disfunzioni si tratti di prevenire o di comporre con rigidi correttivi procedurali.

Il rapporto fra i diversi organi deve, piuttosto, essere ricostruito facendo ricorso al principio cooperativo e di leale collaborazione fra le varie competenze, sovraordinate, concorrenti o consultive.

Per quanto attiene, poi, l'attività istruttoria e di documentazione da espletarsi a corredo dei piani paesistici, essa, mancando specifiche disposizioni in materia, riveste carattere tecnico-discrezionale. Non può, quindi, essere censurata in sede di legittimità, se non viene adeguatamente provata la sua manifesta illogicità.

In merito alla necessità e alle modalità di consultazione degli enti locali da parte del Ministero, qualora questo si sostituisca alla Regione, in forza dell'art. 1 *bis*, comma 2, legge n. 431 del 1985 (19), i giudici riconoscono che, al momento dell'adozione del piano impugnato, non vi era alcuna norma che imponesse la consultazione degli enti locali. Ciò nonostante, il Ministero, in via di autolimitazione dei poteri riconosciutigli dalla legge, ha costituito una apposita commissione al fine di coinvolgere la Regione, i Comuni e le altre amministrazioni interessate.

Una volta istituita tale commissione, poiché il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali si è pronunciato sul piano paesistico prima di poter acquisire le risultanze dei lavori della commissione stessa, può dirsi che è mancato il confronto con gli enti locali, i quali, in questo modo sono stati sostanzialmente estromessi dal procedimento.

Nella fattispecie del ricorso proposto contro il piano per l'area Agnano-Camaldoli, invece, il Comune di Napoli, secondo i giudici, ha concretamente dimostrato di condividere le statuizioni contenute nel piano paesistico, sia con l'adozione della variante di salvaguardia al piano regolatore generale, che ha sostanzialmente recepito prescrizioni e vincoli del piano paesistico, sia con il comportamento processuale assunto a difesa delle limitazioni imposte.

In questo caso, perciò, il ricorso non è stato accolto.

Al di là del diverso esito del giudizio, dovuto, in massima parte, a fatti contingenti, le sentenze in commento si segnalano per l'attenzione dedicata alla funzione ed alle finalità dei piani paesistici, le quali vengono indagate recependo gli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. □

(16) Sul punto, cfr. Corte cost. 28 luglio 1995, n. 417, in *Riv. giur. edil.*, 1995, I, p. 1000; Corte cost. 29 maggio 1968, n. 56, in *Giur. cost.*, 1968, p. 884.

(17) L'art. 1 *quinquies* stabilisce, dunque, una norma recante vincoli generali dovuti alle qualità intrinseche dei beni vincolati.

Per questo, con riferimento all'art. 42, commi 2 e 3, Cost., secondo Corte cost. 28 luglio 1995, n. 417, cit., non si pone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 *quinquies*, d.l. n. 312 del 1985, convertito nella legge n. 431 del 1985, nella parte in cui permette che il divieto di ogni modificazione del territorio di tutte le opere edilizie, relativamente ai beni individuati dalla legge in modo generale in funzione del loro particolare interesse ambientale, si protragga senza indennizzo oltre il quinquennio, sancito per la durata dei vincoli urbanistici dall'art. 2, l. 19 novembre 1968, n. 1187, e, comunque, anche oltre il termine del 31 dicembre 1986, stabilito dall'art. 1 *bis*, legge n. 431 del 1985, affinché le Regioni redigano i piani paesistici o i piani urbanistico-territoriali, nel caso in cui le Regioni stesse rimangano inerti.

(18) In materia, si veda SALVI, *Le immissioni industriali*, Milano, 1979, p. 384.

(19) Secondo D'ANGELO, *L'ordinamento urbanistico della Regione Campania*, Padova, 1995, p. 138, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministero deve attuarsi entro limiti ben precisi.

Per un verso, la pianificazione urbanistica deve riferirsi strettamente ai beni ed alle aree vincolate ai sensi della legge n. 431 del 1985, poiché solo in riferimento ad essi è previsto l'obbligo della pianificazione di tipo paesistico e solo il suo inadempimento da parte della Regione costituisce titolo legittimante per l'intervento statale sostitutivo.

Per un altro verso, la pianificazione ministeriale deve necessariamente tradursi in un piano territoriale paesistico. Infatti, l'amministrazione statale non avrebbe titolo, *ex art.* 117 Cost., per redigere un piano urbanistico-territoriale la cui valenza, nonostante la specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, è eminentemente urbanistica.

Sul punto, si veda anche LIBERTINI, *Sul potere sostitutivo ministeriale in materia di piani paesistici*, in *Riv. giur. ambiente*, 1987, p. 528.

Scompare lo «scarico indiretto»: il nuovo concetto di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue di scarico

Il nuovo rapporto tra scarichi (d.lgs. n. 152/99)
e rifiuti liquidi (d.lgs. n. 22/97)

di MAURIZIO SANTOLOCI

Il nuovo decreto legislativo n. 152/99, contrariamente a quanto comunemente si ritiene, non è il nuovo testo unico sulle acque. Un testo unico per essere tale, in senso tecnico e sostanziale, deve abolire integralmente la normativa di settore e disciplinarla *ex novo* attraverso un quadro coordinato, omogeneo ma soprattutto completamente esaustivo in ordine a tutti i vari aspetti di settore. Il decreto in questione non poteva avere certo tale pretesa. E, seppure abolisce sostanzialmente gran parte e anzi tutta la normativa pregressa, resta pur sempre e soltanto una norma quadro di settore in materia di inquinamento idrico. D'altra parte nel nostro ordinamento giuridico non abbiamo (e non ne avremo realisticamente ancora per molto tempo) un vero e proprio testo unico in materia di inquinamento.

La scelta politica del nostro Paese fino ad oggi è stata quella di una stratificazione normativa nel tempo che di volta in volta ha assommato una legge e un decreto sull'altro senza un vero e proprio coordinamento ideologico e sostanziale conseguente. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Una serie di norme accavallatesi nel tempo che mal si coordinano e mal si leggono in via di evoluzione reciproca. Le due recenti grandi innovazioni normative, il decreto legislativo n. 22/97 sui rifiuti e il nuovo decreto n. 152/99 sulle acque, rappresentano l'ultima importantissima evoluzione nel settore degli inquinamenti. Queste due normative vanno a disciplinare dunque il complesso ed articolato settore degli «inquinamenti». Ma il problema di stratificazione normativa impone due operazioni preliminari prima di collocare tale interazione di decreti rispetto a tutto l'alveo della normativa ambientale generale e poi selezionare il rapporto di confine tra i due decreti stessi in relazione a quel substrato comune che riguarda il concetto di scarico-rifiuti liquidi.

In linea generale, come collocazione di politica sistemica possiamo dire il decreto legislativo n. 22/97 rappresenta oggi la normativa quadro di settore generale in materia di inquinamenti solidi, liquidi ed aeriformi. Tale normativa quadro costituisce, in una specie di costruzione ideale di cerchi concentrici, il cerchio più ampio. Tale decreto, che a livello politico generale rappresenta appunto il sistema quadro, nel sottodisciplinare poi i due temi fondamentali quali l'aria e gli scarichi, non può fare altro però che operare una deroga tecnica di rinvio. E dunque per quanto concerne l'inquinamento aeriforme, che pure rientra nel capello quadro della egida normativa, rinvia alla vecchia disciplina del d.p.r. 203/88, il quale diventa, in questa costruzione ideale di geografia politica, un'appendice tecnico-politica al decreto Ronchi principale in materia di inquinamento da rifiuti. E siamo così ad un cerchio concentrico interno. Ma la deroga maggiore il decreto Ronchi la crea in ordine a quella particolare tipologia di rifiuti liquidi che sono gli «scarichi». Laddove la sostanza appartenente al *genus* globale del «rifiuto liquido» vada a sottodifferenziarsi

per essere qualificata tecnicamente e giuridicamente come «scarico», il decreto 22/97, che disciplina la categoria generale dei «rifiuti liquidi», deroga come sottodisciplina settoriale al decreto specifico in materia di inquinamento idrico e cioè al decreto 152/99. Quest'ultimo decreto dunque, lungi dall'essere addirittura il testo unico in materia di acque, rappresenta semplicemente la normativa quadro deroga di settore nel campo dei rifiuti liquidi classificabili come scarico.

La Corte di cassazione con la sentenza 19 marzo 1999, n. 494 (c.c.) imp. Lago conferma il carattere di legge quadro di settore del d.lgs. n. 22/97 sui rifiuti. L'uscita dal decreto Ronchi dello «scarico» per il riversamento nella disciplina specifica del d.lgs. n. 152/99 lo troviamo nell'art. 8, lett. e) del decreto Ronchi sui rifiuti, che rappresenta la ufficializzazione della deroga per la sottodisciplina in questione. Detto articolo si interfaccia perfettamente con l'art. 36 del decreto n. 152/99 allorché si verifica il caso del rientro invece di quel rifiuto liquido che non è più considerato scarico ma torna nella disciplina originaria del decreto Ronchi stesso (sarà il caso, in modo particolare, dell'ex «scarico indiretto» della normativa previgente). Ma quando si verifica esattamente la fuoriuscita dal decreto Ronchi per l'attivazione della regolamentazione normativa del decreto acque? Il rifiuto liquido viene sottodisciplinato dalla normativa del decreto 152/99 soltanto allorché si tratti di uno «scarico». Va precisato che non ogni realtà che noi nel nostro linguaggio comune e nella realtà delle cose ordinarie intendiamo come scarico è in realtà anche «scarico» in senso giuridico. Infatti, il decreto legislativo 152/99 prevede una esatta e puntuale definizione di scarico, il quale è rappresentato da «qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione». Nulla di più e nulla di meno può essere considerato «scarico» in senso formale e giuridico. Ogni altra fattispecie e situazione che non rientri in tale specifico parametro regolamentativo non è considerato «scarico» ai fini formali e giuridici (si pensi ad esempio allo scarico delle acque nere del camper così comunemente inteso che in realtà non rappresenta uno «scarico» in senso formale e giuridico nell'ottica del decreto legislativo n. 152/99).

A questo punto, laddove la sostanza che rientra nel *genus* globale del «rifiuto liquido» va a concretizzare gli estremi formali e sostanziali dello «scarico» così come delineato e definito dal d.lgs. n. 152/99, la deroga dell'art. 8, lett. e) del decreto Ronchi sui rifiuti impone la fuoriuscita di regolamentazione dal decreto Ronchi per l'attivazione della normativa specifica del decreto acque. Ma quale è esattamente il confine tra le due normative in relazione allo scarico/rifiuti liquidi? Il punto fondamentale di individuazione va ricercato nel principio dello «scarico diretto». Infatti oggi

è scarico in senso formale esclusivamente il riversamento dell'acqua reflua dalla struttura che lo produce fino al corpo ricettore senza che sia spezzato in alcun modo il nesso di funzionalità e riversamento diretto. Laddove tale convogliabilità diretta sia invece spezzata (ad esempio scarico in vasca con prelievo tramite veicolo per trasporto altrove o fattispecie similari) non avremo più lo «scarico» ma l'ex «scarico indiretto» del regime previgente. Oggi lo «scarico indiretto» non esiste più né a livello terminologico né a livello sostanziale. Conferma tale principio una recente sentenza della Cassazione (Sezione III penale, 3 agosto 1999, n. 2358, imp. Belcari). Dunque, in tal caso, non si avrà più una sottospecie particolare di scarico, bensì avremo paradossalmente un «non scarico». Si azzera dunque la deroga che aveva fatto fuoriuscire questo rifiuto liquido dall'alveo disciplinatorio del decreto Ronchi e, non trattandosi di uno scarico, in base all'interfaciato art. 36 del decreto acque tale sostanza rientra nell'alveo disciplinatorio della normativa sui rifiuti ordinaria (decreto n. 22/97) perché non sussiste la sottoregolamentazione in ordine agli scarichi in senso stretto. Dunque possiamo affermare che il decreto 152/99 va a regolamentare come normativa quadro di settore esclusivamente lo scarico diretto di acque reflue. La nuova concezione di «rifiuto liquido costituito da acque reflue» che va a sostituire e a sovrarmodulare la vecchia nozione giurisprudenziale dello «scarico indiretto» torna nella disciplina ordinaria del decreto Ronchi. A livello esemplificativo concreto, vediamo il caso di un insediamento produttivo che tratti idealmente una materia prima liquida per un regime produttivo dal quale fuoriescano prodotti commerciali. Tale meccanismo prevede l'introito nell'azienda di tale materie prime liquide e la trasformazione mediante una struttura di produzione. Al termine della produzione, da un tubo ideale posto sotto il macchinario in movimento, vengono riversate fuori dalla struttura aziendale una serie di sostanze liquide che sono, per così dire, il prodotto «fisiologico» del movimento del macchinario. Tali sostanze, se vengono riversate direttamente dalla struttura produttiva nel corpo ricettore, rappresentano le «acque di processo» e cioè le «acque reflue di scarico». Abbiamo individuato lo «scarico» in senso tipicamente manualistico. Tale specifica fattispecie rientra nell'alveo disciplinatorio esclusivo del decreto n. 152/99 e dunque il titolare di tale insediamento dovrà porsi in regola sia a livello autorizzatorio sia a livello di rispetto del regime tabellare con il decreto acque. Non soggiacerà in alcun modo alla regolamentazione del decreto 22/97 sui rifiuti. Ma se, in alternativa, invece, l'imprenditore decide di riversare tali acque reflue di processo dal macchinario produttivo a una vasca intermedia per lì depositarle e poi farle prelevare dai veicoli che le trasporteranno verso un sito di depurazione terzo, allora si interrompe il nesso di collegamento e funzionalità diretta tra meccanismo produttivo e corpo ricettore. In tal caso, essendo cancellata la caratteristica del «diretto», viene automaticamente cancellata la nozione di «scarico». Non si tratta dunque più di una sostanza sottoregolamentata dal decreto n. 152/99, ma, in base all'art. 36 dello stesso decreto, tale sostanza torna nell'alveo regolamentatorio del decreto n. 22/97 sui rifiuti e sarà classificata nella nuova concezione di «rifiuto liquido costituito da acque reflue». In tal caso l'imprenditore non sarà soggetto alla normativa del decreto acque, ma si troverà di fronte ad un vero e proprio rifiuto liquido che dovrà gestire secondo l'alveo disciplinatorio e sanzionatorio del decreto legislativo sui rifiuti. Sussiste una terza ipotesi esemplificativa entro la quale detta materia prima che entra nell'azienda vada, per motivi tecnici o guasti imprevedibili, a deteriorarsi rapidamente a tal punto da non poter più essere introitata nell'ordinario regime produttivo. A questo punto l'imprenditore avrà in mano puramente e semplicemente un «rifiuto liquido». Dovrà smaltire detto rifiuto secondo le ordinarie regole del decreto Ronchi. Non potrà certo né riversarlo nel

meccanismo produttivo attivando uno scarico improprio (si tratterebbe sempre di smaltimento illecito di rifiuti liquidi), né riversarlo in alcun altro sito se non verso un impianto di smaltimento rifiuti liquidi conto terzi. In tal caso, in modo assolutamente identico e parallelo a quello dell'ex scarico indiretto l'imprenditore soggiace alla ordinaria normativa del decreto n. 22/97 sui rifiuti senza alcun collegamento con il decreto acque n. 152/99. Per chiudere l'esemplificazione possiamo avere dunque tre ipotesi alternative:

1) l'imprenditore riversa direttamente dal meccanismo produttivo le acque reflue di processo di scarico sul corpo ricettore; in tal caso soggiace puramente ed esclusivamente alla normativa del decreto acque 152/99;

2) l'imprenditore, nella stessa identica situazione tecnologica e produttiva del caso precedente, decide, per libera scelta aziendale, di non riversare direttamente nel corpo ricettore ma di scaricare in vasca e di far prelevare i liquami tramite veicolo per riversamento verso sito di depurazione terzo; in tal caso si azzera la disciplina del decreto 152/99 e prevale in ritorno la disciplina generale dei rifiuti liquidi del decreto 22/97 essendo tale sostanza un rifiuto liquido costituito da acque reflue;

3) l'imprenditore ha in mano una ex materia prima «vivente» sotto il profilo commerciale che è decaduta essendosi avariata nelle proprie mani, e in tal caso si trova a dover gestire un «rifiuto liquido» in senso ordinario e dovrà pertanto adeguarsi esclusivamente alla normativa prevista dal decreto n. 22/97 sui rifiuti.

La differenza di disciplina va dunque ricercata sostanzialmente nella diversa classificazione dettata per le «acque reflue» ed i «rifiuti liquidi».

La chiave di lettura per capire quando applicare il «decreto Ronchi» sui rifiuti o il «decreto acque» risiede nella distinzione tra:

– «rifiuto liquido» (es. materia prima avariata) che resta soggetto al d.lgs. 22/1997 ai sensi del suo art. 8 dalla fase di produzione alla fase di smaltimento all'interno di un impianto di trattamento acque reflue;

– «acque reflue» (cioè acque di processo o di scarico) che restano escluse dal decreto 22/1997 ai sensi del medesimo art. 8. Tali acque reflue sono considerate rifiuti liquidi solo nel caso in cui siano trasportate, mediante un vettore, dal produttore all'impianto. Ciò in quanto, in questo caso, si interrompe il nesso funzionale e diretto dell'acqua reflua con il corpo idrico ricettore e la conseguente riferibilità dello scarico («immissione diretta tramite condotta») al medesimo soggetto. Le «acque reflue» arrivano in impianto come «rifiuti liquidi» ma cessano di essere tali all'atto della loro accettazione da parte dell'impianto di trattamento che le riceve come «acque di scarico» escluse dalla vigenza del «decreto Ronchi». Quindi, l'impianto non dovrà essere autorizzato ai sensi di tale normativa.

Il decreto Ronchi sui rifiuti va dunque a disciplinare comunque quel vastissimo settore degli scarichi «ex indiretti» modificando dunque la concettualità fino ad oggi seguita della diversificazione di settore tra rifiuti e scarichi.

E dunque, a livello di principio e concettuale le cose sono radicalmente cambiate. Infatti, il «decreto Ronchi» sui rifiuti disciplina tutte le singole operazioni di gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti prodotti da terzi (solidi, liquidi, fangosi, sotto forma di liquami); non disciplina le fasi attinenti lo «scarico» di cui alla suindicata definizione.

Dunque la differenza tra le due diverse discipline non risiede nella diversità dello stato fisico del rifiuto. Sul punto va sottolineato che (contrariamente a quanto comunemente si ritiene) ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare non è lo stato fisico (liquidità), bensì l'immissione diretta o meno in un corpo ricettore e, in questo secondo caso, se trattasi di «rifiuto liquido» o di «acqua reflua». □

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia C.E., Sez. V - 3-12-1998, in causa n. C-67/97 - Puissechet, pres.; Sevòn, rel. - Anklagemyndigheden c. Bluhme (avv. Baller).

Libera circolazione delle merci - Divieto di restrizione quantitativa e di misure di effetto equivalente - Trattato C.E. art. 30 - Deroghe - Giustificazione della normativa ai sensi dell'art. 36 Trattato C.E. - Tutela della salute e della vita degli animali - Tutela delle api della sottospecie *Apis mellifera mellifera* (ape bruna di Laeso).

*Le norme nazionali che vietano di detenere su una specifica isola api diverse dalle api della sottospecie *Apis mellifera mellifera* (ape bruna di Laeso) costituiscono una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato C.E. ma sono giustificate dalla tutela della salute e della vita degli animali ai sensi dell'art. 36 del Trattato C.E. (1).*

(Omissis)

1. - Con ordinanza 3 luglio 1995, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 1997, il Kriminalret i Frederikshavn (Tribunale penale di Frederikshavn) ha sottoposto alla Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 30 del medesimo Trattato e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 25 marzo 1991, n. 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali puri di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (G.U. L 85, pag. 37; in prosieguo: la «direttiva»).

2. - Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del signor Bluhme, prevenuto per aver violato la normativa nazionale che vieta di detenere, sull'isola di Laeso, api diverse da quelle appartenenti alla sottospecie *Apis mellifera mellifera* (ape bruna di Laeso).

(Omissis)

6. - In Danimarca, l'art. 14 bis della l. 31 marzo 1982, n. 115, relativa all'apicoltura (lov om biavl), inserito a mezzo l. 6 maggio 1993, n. 267, autorizza il Ministero dell'agricoltura ad emanare norme intese a tutelare talune razze di api in talune regioni da esso determinate e, in particolare, norme relative all'allontanamento o alla eliminazione di sciami di api da considerare indesiderabili per ragioni di tutela. Il decreto relativo all'apicoltura sull'isola di Laeso (bekendtgørelse om biavl pa Laeso, 24 giugno 1993, n. 258, in prosieguo: il «decreto») adottato in forza di tale autorizzazione vieta, all'art. 1, di detenere, in Laeso e su talune isole circostanti, api mellifere non appartenenti alla sottospecie *Apis mellifera mellifera* (ape bruna di Laeso).

7. - L'art. 2 di tale decreto prevede altresì l'allontanamento o la soppressione di tali altri sciami o la sostituzione della regina di tali sciami con una regina appartenente alla sottospecie dell'ape bruna di Laeso. Ai sensi dell'art. 6 è vietato importare in Laeso e nelle isole circostanti, api domestiche vive, quale che sia il loro stadio di sviluppo, come pure sostanze sessuali di api domestiche. L'art. 7 del decreto dispone infine che lo Stato indennizza totalmente qualsiasi perdita debitamente provata derivante dalla soppressione di uno sciame effettuata in applicazione del decreto.

8. - Il signor Bluhme, il quale è perseguito per avere, in violazione del decreto, detenuto in Laeso api non appartenenti alla sot-

tospecie *mellifera mellifera* (ape bruna di Laeso), considera, in particolare, che l'art. 30 del Trattato osti alla normativa nazionale.

(Omissis)

10. - Con le questioni sollevate il giudice *a quo* chiede in sostanza alla Corte di procedere all'interpretazione degli artt. 1 e 2, primo comma, della direttiva.

11. - Si deve tuttavia rilevare che, come è stato giustamente affermato sia dal governo danese che dalla Commissione, nessuna modalità di applicazione relativa alle api è stata adottata conformemente alla procedura prevista dall'art. 6 della direttiva.

12. - Pertanto, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della direttiva, le legislazioni nazionali rimangono applicabili nel rispetto però delle disposizioni generali del Trattato.

13. - Pertanto, una normativa come quella di cui trattasi deve essere valutata alla luce degli artt. 30 e 36 del Trattato CE.

14. - Con le questioni sollevate il giudice *a quo* vuole in sostanza sapere se una normativa nazionale che vieta di detenere su un'isola come l'isola di Laeso una qualsiasi specie di api diversa dalle api della sottospecie *Apis mellifera mellifera* (ape bruna di Laeso) costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato e se, in caso affermativo, una siffatta normativa possa essere giustificata ai sensi della tutela della salute e della vita degli animali.

Sull'esistenza di una misura di effetto equivalente

15. - Il signor Bluhme come pure la Commissione considerano che il divieto di detenere sull'isola di Laeso api non appartenenti alla specie delle api brune di Laeso implica un divieto di importazione e costituisce quindi una misura di effetto equivalente in contrasto con l'art. 30 del Trattato. Il signor Bluhme considera che la normativa di cui alla causa *a qua* osta di fatto all'importazione sull'isola di Laeso di api provenienti dagli Stati membri.

(Omissis)

18. - Si deve a questo proposito ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ogni normativa che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa C-8/74, Dassonville, *Racc.*, anno pag. 837, punto 5).

19. - La normativa controversa nella causa *a qua*, nella misura in cui all'art. 6 contiene un divieto generale di importare in Laeso e sulle isole circostanti api vive e sostanze sessuali di api domestiche, ne vieta altresì l'importazione da altri Stati membri, di modo che è idonea a frapporre ostacoli al commercio intracomunitario. Pertanto costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.

(Omissis)

Sulla giustificazione di una normativa come quella di cui alla causa a qua

(Omissis)

33. - A questo proposito si deve considerare che le misure di preservazione di una popolazione di animali indigena, che presenta caratteristiche distinte, contribuiscono a mantenere la diversità biologica garantendo l'esistenza della popolazione di cui trattasi. Così facendo esse sono intese a tutelare la vita di tali animali e sono giustificabili ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

34. - Alla luce di tale conservazione della diversità biologica, è indifferente che l'oggetto della tutela sia una sottospecie a sé stante, una razza distinta in seno a una specie qualsiasi o un semplice ceppo indigeno, dal momento che si tratta di popolazioni che presentano caratteristiche che le distinguono dalle altre e che sono ritenute, di conseguenza, degne di protezione sia per metterle al

(1) La sentenza in epigrafe è commentata da F. BRUNO, *La tutela della diversità biologica in agricoltura. La Corte di giustizia e il caso Bluhme (ovvero dell'Apis mellifera mellifera)*, in questo fascicolo, p. 13.

riparo da un'eventuale pericolo di estinzione più o meno imminente, sia, anche, in assenza di un rischio siffatto, per un interesse scientifico o di altra natura ancora a che nel luogo di cui trattasi sia preservata la popolazione pura.

35. - Si deve tuttavia verificare se la normativa nazionale era necessaria con riferimento al suo obiettivo di tutela e proporzionata rispetto allo stesso, o se fosse stato possibile pervenire al medesimo risultato con provvedimenti meno restrittivi (sentenza 8 febbraio 1983, causa C-124/81, Commissione/Regno Unito, *Racc.* pag. 203, punto 16).

36. - La conservazione della diversità biologica mediante la creazione di zone nelle quali una popolazione beneficerà di una protezione speciale, metodo riconosciuto dalla convenzione di Rio, in particolare all'art. 8, lett. a), è del resto già attuata nel diritto comunitario (in particolare le zone di protezione speciale previste dalla direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (*G.U.* anno L 103, pag. 1) o le zone speciali di conservazione previste dalla direttiva 92/43).

37. - Per quanto riguarda la minaccia di estinzione dell'ape bruna di Laeso, è incontestabile che essa è reale in caso di incrocio con api gialle, dato il carattere recessivo dei geni dell'ape bruna. L'istituzione, mediante la normativa nazionale, di una zona di protezione all'interno della quale è vietato detenere api diverse dalle api brune di Laeso, allo scopo di assicurare la sopravvivenza di queste ultime, costituisce pertanto una misura appropriata rispetto all'obiettivo perseguito.

38. - Si deve pertanto risolvere la questione sollevata nel senso che una normativa nazionale che vieta di detenere su un'isola come l'isola di Laeso specie di api diverse dalle api della sottospecie *Apis mellifera mellifera* (ape bruna di Laeso) deve essere considerata giustificata dalla tutela della salute e della vita degli animali ai sensi dell'art. 36 del Trattato. (*Omissis*)

*

Corte costituzionale - 10 -5-1999, n. 155 - Granata, pres.; Mezzanotte, est. - Regione Siciliana (avv. Castaldi, Torre) c. Pres. Cons. Ministri (avv. gen. Stato Fiumara).

Agricoltura - Viticoltura - Regione Sicilia - Trasferimento interregionale del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione v.q.p.r.d. - Potere della Regione di origine - Ricorso - Atto privo del carattere di lesività delle attribuzioni rivendicate dalla Regione Sicilia - Inammissibilità. (D.m. risorse agricole 29 gennaio 1997, artt. 2 e 3; reg. CEE 16 marzo 1987, n. 822/1987)

È inammissibile il ricorso della Regione Siciliana contro il d.m. 29 gennaio 1997 del Ministro delle risorse agricole recante «Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.», in quanto privo del carattere di lesività delle attribuzioni regionali, perché, mentre prevede il parere della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio andrà esercitato il diritto di reimpianto, non prevede l'assenso della Regione di provenienza (1).

(1) La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione agli artt. 2 e 3 d.m. (risorse agricole) 29 gennaio 1997. Secondo la Regione siciliana tali disposizioni avrebbero invaso la propria competenza esclusiva in materia di agricoltura, in quanto, non richiedendo, nel caso del trasferimento del diritto di reimpianto da zone di una regione verso zone di un'altra regione, l'assenso della regione di provenienza ma solo quello della regione ricevente, colpirebbero la capacità produttiva dei territori siciliani, più esposti alla tendenza dei produttori al trasferimento del diritto. Secondo la Corte l'atto impugnato, per i profili specificamente censurati, non tocca le attribuzioni rivendicate dalla regione ed è pertanto privo del carattere di lesività. Infatti l'art. 2 riguarda la disciplina del reimpianto, e prevede che l'esercizio dell'asserito diritto postula il parere favorevole delle regioni di destinazione, ma nulla dice dei poteri delle regioni dalle quali le viti vengono estirpate.

(*Omissis*). - 1. - Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana chiama questa Corte a decidere se gli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997, pubblicato nella *G.U.* n. 42 del 29 febbraio 1997, recante «Disposizioni per il trasferimento del diritto di reimpianto di vigneti verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d.» (vini di qualità prodotti in regioni determinate), ledano le attribuzioni regionali in materia di agricoltura e foreste, quali risultano fissate dagli artt. 14, lett. a) e 20 dello statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, violando altresì gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

L'art. 2 del decreto ministeriale stabilisce che l'acquirente di un diritto di reimpianto possa esercitarlo su superfici idonee alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate previo parere favorevole della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio tale superficie è situata, e viene censurato in quanto non prevede l'assenso della Regione dal cui territorio le viti vengono estirpate. L'art. 3 stabilisce che le Regioni e le Province autonome adottino le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali il diritto di reimpianto può essere trasferito a norma dell'art. 7 del regolamento CEE del 16 marzo 1987, n. 822, e in relazione ad esso la ricorrente si duole che, in base a un'interpretazione strettamente testuale, resterebbe precluso alla Regione regolare l'estirpazione delle viti e subordinare al proprio assenso il trasferimento del diritto di reimpianto in altre Regioni.

2. - Il ricorso è inammissibile in quanto l'atto impugnato, per i profili specificamente censurati, non tocca le attribuzioni rivendicate nel presente giudizio dalla Regione Siciliana ed è pertanto privo del carattere di lesività.

La ricorrente censura il decreto ministeriale solo in relazione al contenuto precettivo degli artt. 2 e 3, dal quale deriverebbe l'illegittima compressione delle sue attribuzioni.

Ebbene, quanto all'art. 2, il decreto del Ministro delle risorse agricole riguarda la disciplina del reimpianto nelle zone idonee alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate e prevede che l'esercizio dell'asserito diritto postula il parere favorevole delle Regioni o delle Province autonome di destinazione, ma nulla dice in ordine alle facoltà e ai poteri delle Regioni o delle Province autonome dalle quali le viti vengono estirpate.

Né può essere condivisa la tesi secondo la quale il successivo art. 3 del decreto, nella parte in cui prevede che le Regioni o le Province autonome stabiliscono le procedure tecnico-amministrative attraverso le quali l'asserito diritto di reimpianto può essere trasferito a norma dell'art. 7 del regolamento CEE n. 822/1987, debba essere letto nel senso che ad esse sia inibito l'esercizio di competenze legislative e amministrative loro spettanti.

Alla luce della sentenza n. 284 del 1989 di questa Corte, con la quale è stato parzialmente annullato il decreto ministeriale n. 469 del 12 ottobre 1988, poi abrogato per intero dall'art. 5 del decreto impugnato, deve escludersi che un intervento statale, se pure in ipotesi preordinato alla tutela di interessi nazionali non frazionabili, possa essere rivolto a comprimere le competenze degli enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita senza l'osservanza delle forme prescritte. Sicché, se ed in quanto, in assenza di una legge nazionale che disciplina in Italia la facoltà attribuita agli Stati membri dell'art. 7, paragrafo 2, del citato regolamento CEE, alle Regioni e alle Province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, spettasse il potere di dettare una propria disciplina del reimpianto, non sarebbe certo il tenore dell'art. 3 del decreto ministeriale a poter costituire per esse un ostacolo. (*Omissis*)

*

Cass. Sez. I Civ. - 16-7-1999, n. 7518 - Giuliano, pres.; Petti, est.; Fedeli, P.M. (conf.) - Giammetti (avv. Como, Procacci) c. Cavallaro. (*Conferma Pret. Barra 9 marzo 1998*)

Contratti agrari - Competenza - Sezioni specializzate - Rilascio di un fondo rustico - Opposizione all'esecuzione - Competenza esclusiva della Sezione specializzata agraria. (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9)

L'art. 9 della l. 14 febbraio 1990, n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari sia sotto il profilo della genesi, che del funzionamento e della cessazione, nella competenza esclusiva della Sezione specializzata agraria, la quale pertanto è competente per l'opposizione all'esecuzione per il rilascio

di fondo rustico, con la quale si faccia valere il diritto all'indennità per i miglioramenti e le addizioni (1).

(Omissis). - Giammetti Ferdinando e Giammetti Ciro hanno proposto, dinanzi al Pretore di Napoli, sezione distaccata di Barra, opposizione all'esecuzione per il rilascio di un fondo rustico, a seguito della sentenza della Corte d'appello di Napoli, Sezione specializzata agraria, chiedendo che venisse dichiarata la inesistenza del diritto dell'opposta di procedere all'esecuzione forzata, giacché il titolo per il quale si agiva non conteneva alcun riferimento alla restituzione e comunque perché intendevano avvalersi del diritto di ritenzione del fondo per non essere stato soddisfatto il loro credito per miglioramenti, addizioni e trasformazioni apportate al fondo agricolo.

Il Pretore adito declinava la propria competenza a favore del giudice specializzato agrario, con provvedimento dell'8 marzo 1998, avverso il quale gli oppositori hanno opposto istanza di regolamento di competenza.

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione di competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli.

Tanto premesso, in diritto devono condividersi le considerazioni svolte dal P.G., il quale ha ritenuto che la censura dei ricorrenti, secondo cui il giudice specializzato non sarebbe competente per la determinazione del *quantum* delle opere di addizione, bensì solo sulla indennità per migliorie, non ha fondamento, atteso che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è costante nel ritenere che l'art. 9 della l. 14 febbraio 1990, n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento e della cessazione, alla competenza esclusiva della Sezione specializzata agraria, la quale è, pertanto, competente per l'opposizione all'esecuzione per il rilascio del fondo rustico, con la quale si faccia valere il diritto all'indennità per i miglioramenti e le addizioni (cfr. Cass. 1998 n. 10343, tra le tante).

Al rigetto del ricorso segue la dichiarazione della competenza della Sezione specializzata agraria come chiesto dal P.G. (Omissis).

(1) In senso conforme, cfr. Cass. 19 ottobre 1998, n. 10343, in questa Riv. (M), 1999, 82. Più in generale, sull'opposizione all'esecuzione per il rilascio di un fondo rustico, cfr.: Cass. 29 aprile 1999, n. 4339; Cass. 21 ottobre 1998, n. 10437, in Rep. Foro it., 1998, 777; Cass. 2 febbraio 1996, n. 895, *ivi*, 1996, 733; Cass. 11 ottobre 1995, n. 10602, in Foro it., 1996, 156, con nota di BELLANTUONO D.; Cass. 10 gennaio 1994, n. 195, in questa Riv., 1995, 34, con nota di PERFETTI M., *La competenza a conoscere delle cause di opposizione all'esecuzione in materia di contratti agrari*, e in Riv. dir. agr., 1995, 156, con nota di GARBAGNATI L.

*

Cass. Sez. III Civ. - 22-6-1999, n. 6334 - Vittoria, pres.; Petti, est.; Golia, P.M. (conf.) - Dalpiaz (avv. Piccarozzi, Pezcoller) c. Pedron (avv. De Bertolini, Romanelli). (*Conferma App. Trento 7 gennaio 1997*)

Prelazione e riscatto - Riscatto - Decadenza - Rimborso del prezzo al retrattato - Termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza attuativa del diritto - Sentenza di accertamento di essa e di condanna del terzo al trasferimento del fondo - Omessa esecuzione - Domanda per l'adempimento in forma specifica - Decorrenza del predetto termine dalla definitività di questa sentenza. (C.c., art. 2932; l. 8 gennaio 1979, n. 2; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 agosto 1971, n. 817 artt. 7, 8)

In caso di sentenza di accertamento del diritto di riscatto, con condanna del retrattato a trasferire il fondo, senza sostituzione a questi del retrattante - e quindi con effetti obbligatori, non reali - e di domanda per l'adempimento coattivo di tale sen-

tenza, per pervicace opposizione del terzo a tale trasferimento, il termine, a pena di decadenza dal diritto, di tre mesi per il rimborso al retrattato del prezzo pagato decorre non dal passaggio in giudicato della predetta sentenza accertativa, ma dalla sentenza di accoglimento della conseguente domanda che, attuando in modo definitivo il diritto al riscatto, sostituisce nella posizione contrattuale di acquirente il retrattante al posto del retrattato, e quindi gli riconosce la titolarità del bene (1).

(Omissis). - Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.

Nell'unico articolato motivo i ricorrenti deducono: «violazione ed errata applicazione della norma di cui all'art. 8 legge 590/65, nonché dell'art. 7, 2° comma, n. 2, l. 14 agosto 1971, n. 817 ed ancora dell'art. unico legge 2/79 e dell'art. 1210 c.c. e degli artt. 5 ss. r.d. 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, nonché carenza di motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.».

Gli argomenti a sostegno del ricorso possono così essere riassunti:

a) erroneità della motivazione della Corte d'appello, nel punto (decisivo) in cui mantiene in termini il riscattante (ff. 5 motivaz.), con la precisazione che «quando si parla di passaggio in giudicato della sentenza, non ci si può che riferire alla sentenza che, attuando in modo definitivo il diritto al riscatto, sostituisca nella posizione contrattuale di acquirente il retrattante al posto del retrattato e quindi gli riconosca la titolarità del bene».

Tale asserzione (che però si fonda sull'interpretazione del giudicato esterno *inter partes*, costituito dalla sentenza del Tribunale di Trento 669/84, confermata in appello e quindi dalla Cassazione) sarebbe giuridicamente errata posto che l'esercizio del diritto del riscatto del fondo, da parte dell'avente diritto alla prelazione, produce la sostituzione *ex tunc* dell'avente diritto alla prelazione nella stessa posizione del terzo acquirente del fondo, prescindendo dal consenso del compratore retrattato.

Si assume inoltre che vi sarebbe stata decadenza da parte del Pedron dall'esercizio del diritto potestativo, posto che «il versamento non è stato tempestivo né è stata formulata offerta nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'esistenza del diritto di riscatto in capo al Pedron (ossia la sentenza Trib. Trento 669/84, cit.) per avere il Pedron stesso, a mezzo dell'avv. De Bertolini, ripreso la disponibilità della somma che aveva versato in ottemperanza del disposto di legge, fin dal 13 dicembre 1985».

Secondo questo primo argomento il giudicato esterno non poteva più giovare al riscattante, che era decaduto dal diritto al riscatto per avere ritirato (sin dal 1985) il prezzo depositato nel corso della primigenia causa;

b) erroneità della motivazione della Corte d'appello nel punto in cui determina il termine utile (tre mesi) per il rimborso del prezzo all'acquirente, dal passaggio in giudicato della sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., costituisca l'effetto traslativo, condizionandolo al pagamento nel termine suddetto.

Assume il ricorrente che (ff. 8 ricorso) «codesta Corte nelle sentenze in materia di riscatto fa sempre riferimento, quanto alla decorrenza del termine per il pagamento del prezzo, alla data in cui il diritto sia divenuto incontestabile per effetto di accertamento giudiziale, o per effetto dell'adesione; non si fa mai menzione dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, vuoi per sostituzione, vuoi per accertamento obbligatorio, ma si fa sempre esplicito riferimento al riconoscimento del diritto di riscatto, poiché è tale diritto che è condizionato al tempestivo pagamento del prezzo e non già il trasferimento del diritto di proprietà che è, come si ripete, una conseguenza del tempestivo e rituale esercizio del diritto di riscatto».

E aggiunge, anticipando l'obiezione: «né si può sostenere che la sentenza che ha accertato il diritto di riscatto, passata in giudicato, avrebbe accertato il tempestivo pagamento del prezzo, con conseguente passaggio in giudicato (di tale accertamento), perché va obiettato che il prezzo, pur se versato in deposito in corso di causa, è stato poi ritirato nel 1985, per cui quanto meno il giudica-

(1) In tal senso, si è pronunciata App. Bologna 3 maggio 1983, in *Vita not.*, 1984, 335. *Contra*, invece, Cass. 17 settembre 1983, n. 5626, in *Riv. dir. agr.*, 1984, II, 337.

to rimane travolto e irrilevante, essendosi formato su un processo diverso e su presupposti diversi, venuti meno poi per effetto del ritiro della somma depositata. Presupposto per la validità del giudicato sulla ritualità dell'offerta del prezzo operata in quel giudizio era comunque il permanere del deposito che ai sensi dell'art. 1210 c.c. ha l'effetto di liberare il debitore»;

c) terzo argomento, rafforzativo (poiché non concerne un punto espresso della motivazione della decisione impugnata) è il seguente: «Né vale il richiamo alla legge tavolare, perché nessuna differenza sussiste tra il sistema di pubblicità dichiarativa delle vecchie province ed il sistema di pubblicità costitutiva con riferimento all'istituto del riscatto agrario, come ha affermato codesta Corte con la sentenza 2367/94, laddove è stato sancito il principio che l'esercizio del diritto al riscatto è consentito ancorché non sia perfezionato l'effetto del trasferimento della proprietà per non avere l'acquirente domandato l'intavolazione a suo favore del medesimo diritto. Ciò significa, ancora una volta, che il diritto di riscatto si perfeziona a prescindere dall'intavolazione del diritto di proprietà in capo al riscattato, essendo sufficiente la stipula del contratto di compravendita e l'esercizio del diritto, per cui l'accertamento conseguente del diritto al riscatto non può che prescindere, ancora una volta, dal trasferimento di proprietà del bene oggetto di riscatto».

In sintesi, le tre argomentazioni conducono alla seguente tesi: non operatività del giudicato esterno, ai fini del mantenimento in termini circa il pagamento del prezzo, e decadenza del diritto al riscatto a seguito del ritiro del prezzo depositato.

Nella memoria (7 gennaio 1999) si insiste nel rimarcare come il versamento del prezzo non sia stato effettuato nel termine trimestrale previsto dal passaggio in giudicato della sentenza 669/84 del Tribunale di Trento, cit.

L'ampia esposizione degli argomenti critici, consente ora una messa a punto della problematica, partendo dalla valutazione del giudicato esterno compiuta dai giudici del merito. È appena il caso di richiamare alcuni principi consolidati in questa Suprema Corte, secondo cui:

a) il giudicato esterno (art. 2909 c.c.) riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma e fa stato tra le parti ed i loro successori non solo sulla statuizione finale ma su tutto ciò che ha formato oggetto della decisione, compresi gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico di questa (cfr. Cass. 17 maggio 1997, n. 4393);

b) l'accertamento del giudicato esterno, formatosi in un diverso processo, è demandato in via esclusiva al giudice del merito, la cui statuizione al riguardo è sottratta al sindacato di legittimità, se resa nel rispetto dell'art. 2909 c.c. e se correttamente motivata (Cass. 17 maggio 1997, n. 4393, cit.; 4 luglio 1997, n. 6036; 28 novembre 1998, n. 12084).

Sul punto del giudicato esterno la Corte d'appello di Trento ha così motivato:

«Come rilevasi dal dispositivo della sentenza impugnata il Tribunale di Trento ha dato esecuzione al riscatto esercitato dal Pedron Carlo con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Il Tribunale è pervenuto a tale statuizione argomentando che, nel caso di specie, il giudice investito della domanda di riscatto agrario, pur potendo emettere sentenza di accertamento del già avvenuto trasferimento a favore del riscattante, con sostituzione del medesimo, con effetto *ex tunc*, al terzo, nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, si era limitato ad accertare semplicemente il diritto di riscatto, condannando il retrattato a trasferire al retrattante il fondo. Così dicendo non si era fatto altro che costituire un rapporto obbligatorio di vendita, senza pervenire al risultato finale voluto dal riscattante. Il riscattante medesimo quindi, per vedere attuato il suo diritto, di fronte alla perversità delle parti appellanti, che si sono sempre opposte a trasferirgli il fondo, altra via non aveva che quella intrapresa, attraverso la quale ha ottenuto la piena attuazione della sua domanda di riscatto. Sulla base di quanto premesso, l'infondatezza delle censure avanzate dalle parti appellanti è di tutta evidenza».

Fin qui l'interpretazione data dalla Corte d'appello è completamente aderente alla statuizione contenuta nella sentenza assunta come regiodicata esterna tra le parti (la citata 669/84).

Pertanto le censure contenute nella prima argomentazione [sub a)] non colgono il punto decisivo della preclusione dipendente da tale giudicato; qui il punto è che la pronuncia del giudice originariamente adito, è stata conforme al chiesto, e cioè a carattere dichiarativo dell'utile esercizio del riscatto, con la condanna del

retrattato a trasferire al retrattante il fondo. Tale è l'oggetto della statuizione, ed è pertanto coerente ed esatta l'interpretazione data dai giudici del merito.

Viene ora in considerazione il secondo argomento [sub b)]; assume il ricorrente che Pedron era comunque decaduto, all'atto della proposizione della domanda di esecuzione del riscatto, proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c. per avere ritirato il deposito.

Sul punto la risposta data dalla Corte d'appello di Trento appare giuridicamente corretta. Osserva infatti la Corte:

a) con la prima sentenza passata in giudicato il Tribunale aveva condannato il retrattato a trasferire, ma non avendo provveduto direttamente al trasferimento non si erano realizzate le condizioni volute dalla legge per il decorso dei tre mesi entro i quali il riscattante avrebbe dovuto versare il prezzo; questa prima constatazione, altro non è che l'interpretazione del punto 3 del dispositivo di tale decisione (669/84), posto che il Pedron fu «liberato dall'obbligazione derivante dai titoli per cui è causa» e cioè dall'obbligo di versare il corrispettivo stesso.

Non si tratta dunque di una svista o errata interpretazione, ma di una corretta lettura del dispositivo.

Da tale constatazione la Corte trae un corollario:

b) (corollario) «D'altronde l'art. unico legge n. 2 del 1979 che contiene l'interpretazione autentica dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, stabilisce che, in caso di controversia, il termine di tre mesi per il rimborso del prezzo all'acquirente decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al riscatto. Tale indirizzo è stato recepito con costanza di indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1732 del 1987; n. 7777 del 1991 e, si aggiunge, Cass. 30 agosto 1995, n. 9202) e il collegio giudicante, in relazione alla particolare fattispecie, ritiene di dover aggiungere a precisazione che quando di parla di passaggio in giudicato della sentenza, non ci si può riferire che alla sentenza che, attuando in modo definitivo il diritto al riscatto, sostituiva nella posizione contrattuale di acquirente il retrattante al posto del retrattato e quindi gli riconosca la titolarità del bene».

Segue poi un ulteriore inciso, che costituisce un *obiter* non rilevante ai fini del controllo della correttezza della motivazione (ff. 5 motivaz.).

In relazione al ricordato «corollario» le censure mosse sotto l'argomento contrassegnato dalla lett. b) non risultano pertinenti.

Infatti, nel momento in cui il Pedron agisce per l'esecuzione della pronuncia di condanna al riscatto, egli non versa in alcuna situazione di decadenza dell'esercizio del suo diritto (che è stato giudizialmente accertato e dichiarato) e legittimamente si avvale della clausola di salvaguardia enunciata dall'articolo di interpretazione autentica (sicché l'adesione della Suprema Corte a tale interpretazione non può che essere a carattere vincolato) in una controversia dove, malgrado il giudicato esterno, le controparti «pervicacemente» (come rileva la Corte) si oppongono alla piena attuazione della domanda di riscatto.

Resta assorbito l'esame del terzo argomento (circa la rilevanza o irrilevanza del sistema tavolare in tema di riscatto agrario), che non attinge ad alcun punto decisivo della motivazione che si censura.

Per le esposte considerazioni il ricorso dev'essere rigettato.

(*Omissis*)

*

Cass. Sez. Un. Civ. - 27-5-1999, n. 311 - Favara, pres.; Carbone, est.; Lo Cascio, P.M. (conf.) - Dagnino (avv. Roccella) c. Soc. Coop. Ariete (avv. Perricone). (*Cassa con rinvio, App. Palermo 1° dicembre 1997*)

Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Decreto di espropriazione - Notifica al proprietario catastale e non all'effettivo proprietario del bene - Conseguenze - Diritto del proprietario effettivo al risarcimento per la ritardata riscossione dell'indennità - Sussistenza - Condizioni - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario. (L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 10, 13, 20)

La notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, se

non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo, impedisce tuttavia il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo ed abilita quest'ultimo, ove l'omissione o il ritardo della notificazione nei suoi confronti sia ascrivibile ad un difetto di diligenza dell'espropriante nell'accertamento del titolare del bene sottoposto ad espropriazione, a chiedere il risarcimento del danno derivato dalla ritardata riscossione dell'indennità; la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di illecito lesivo del diritto soggettivo all'indennità nel quale si è convertito l'originario diritto di proprietà (1).

(*Omissis*). - Con l'unico motivo del proposto ricorso si censura l'impugnata sentenza per non aver tenuto conto che la richiesta di risarcimento del danno a seguito della perdita di una parte del suolo di sua proprietà, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo il Dagnino, il giudicato del 1991, che riconosce la proprietà all'attore dell'intero fondo sin dal 1974, a seguito della trascrizione della domanda, allegata agli atti, senza che la costruzione degli alloggi da parte della Cooperativa abbia sortito alcun atto legittimante nei suoi confronti, dimostra che l'allegazione incidentale di vizi di legittimità dell'atto amministrativo, in seno alla domanda risarcitoria proposta nell'atto di citazione, non è idonea a fondare la giurisdizione amministrativa.

Il ricorso è fondato.

La tesi della decisione impugnata secondo cui le denunciate irregolarità potrebbero comportare, al più, un vizio di legittimità del provvedimento ablativo, deducibile davanti al giudice amministrativo, dal momento che il decreto di esproprio non è atto recettizio, e produce quindi i suoi effetti indipendentemente dalla sua notificazione al soggetto espropriato, non è giuridicamente corretta perché non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte (8580/1998 e 3717/1983) secondo cui il procedimento espropriativo non è caratterizzato solo da norme di azione in relazione alla fase ablativa di pubblico interesse, ma anche da norme di relazione, nel senso che le indennità o il risarcimento vanno corrisposti solo nei confronti dell'effettivo proprietario. Né vale rilevare, come fa la sentenza impugnata, che nella specie, all'epoca del provvedimento ablativo, la titolarità del bene non era stata nemmeno definitivamente accertata essendo la proprietà dell'attore divenuta irrevocabile solo nel 1991, mentre il decreto di esproprio fu emesso nel 1985, perché la tempestiva trascrizione della domanda di rivendica, se non è di ostacolo alla prosecuzione dell'attività dell'amministrazione espropriante, non legittima quest'ultima, nel conosciuto o conoscibile conflitto tra proprietario catastale e proprietario effettivo, a non pagare affatto le dovute indennità o il risarcimento del danno ovvero ad effettuare erronei pagamenti nei confronti del proprietario catastale, ma non effettivo.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ritiene, in tema di individuazione dei proprietari effettivi che, se da un lato, la notifica ai proprietari catastali è corretta, ciò non deve dar luogo ad effetti preclusivi, quanto alla presunzione di conoscenza dell'atto da impugnare, nei confronti dei proprietari effettivi (Cons. Stato, IV Sez., 3 novembre 1981, n. 855, e 2 giugno 1984, n. 429). Tuttavia l'Amministrazione procedente, allorché abbia accertata l'identità del proprietario del bene espropriando, se non provvede a rinnovare, nei confronti di quest'ultimo, una formale verifica degli atti espropriativi ai sensi dell'art. 10, secondo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, riaprendo in tal modo i termini per la presentazione delle osservazioni, lede il diritto soggettivo di questi ultimi. Ciò perché in tema di occupazione d'urgenza di un fondo privato per pubblica utilità, l'Amministrazione, pur non essendo obbligata a ricercare i proprietari effettivi degli immobili, tuttavia, ove conosca l'effettiva situazione circa l'appartenenza dell'immobile, di ciò deve tener conto ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della comunicazione del preavviso di sopralluogo per la formazione dello stato di consistenza, nel senso che la notificazione del decreto di espropriazione al proprietario catastale,

pur essendo idonea ai fini dell'adempimento dell'obbligo della notificazione stessa, non può essere opposta a fini completamente preclusivi al proprietario effettivo, diverso da quello catastale (Cons. Stato IV Sez., 27 marzo 1984, n. 184; Cons. Stato, Sez. IV, 2 giugno 1984, n. 429).

Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha rilevato come nel procedimento espropriativo esistano fasi distinte, le prime delle quali sono regolate da norme di azione per la prevalente considerazione dell'interesse pubblico che, senza richiedere particolari indagini sulla proprietà del bene espropriando, considera sufficiente, per la formazione del piano particolareggiato di esproprio, l'indicazione dei proprietari apparenti quali risultano dai registri catastali. Nella fase successiva al decreto di espropriazione, quando l'interesse pubblico è ormai soddisfatto con la realizzazione dell'opera pubblica o come nella specie di interesse pubblico, prevale invece l'interesse privato rappresentato dal diritto soggettivo perfetto all'indennità che è protetto dinanzi all'A.g.o., il che comporta che è richiesta la notifica ai proprietari espropriati; notifica che costituisce un obbligo il cui inadempimento comporta la responsabilità dell'espropriante per i danni derivanti dal mancato pagamento dell'indennità e del danno che risulti provato per il ritardo. Quando le precedenti esigenze di celerità (in forza delle quali anche il decreto di espropriazione può indicare quali soggetti espropriati i proprietari catastali) sono soddisfatte, la P.A. può eseguire le necessarie ricerche ipotecarie al fine di notificare il decreto al proprietario effettivo. Anche al fine di ottemperare al disposto dell'art. 53 della legge n. 2359 del 1865 che prescrive la trascrizione del decreto di espropriazione entro quindici giorni. Effettuata la visura, l'espropriante potrà notificare, con la forma delle citazioni, il decreto espropriativo agli effettivi proprietari. In questo ordine di idee i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'omessa o ritardata notifica del decreto di espropriazione all'effettivo proprietario dovuta a colpa dell'espropriante obbliga quest'ultimo a risarcire i danni subiti per la ritardata riscossione dell'indennità, ferma restando la valutazione dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato (Cass. 30 maggio 1983, n. 3717).

In questo ordine di idee una più recente decisione ha ribadito che, nei confronti del proprietario effettivo diverso da colui che appariva titolare del diritto al momento in cui è stata promossa la procedura espropriativa, non può sostenersi l'inopponibilità del decreto di esproprio e di conseguenza la perdita del diritto in virtù del fatto illecito (Cass. 2 aprile 1984, n. 2147).

Tuttavia ciò non comporta lesioni costituzionalmente rilevanti del diritto di difesa, posto che il proprietario effettivo può sempre agire per la determinazione dell'indennità, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, astrattamente configurabile quale effetto del comportamento colposo dell'espropriante, che non abbia apprestato la normale diligenza nell'identificazione del titolare del diritto ed abbia cagionato una perdita o una ritardata riscossione delle indennità. In altri termini, la mancata notifica del decreto di esproprio al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione catastale, impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima, ma non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo, che legittimi il proprietario a chiedere il risarcimento del danno corrispondente al valore del bene, producendosi viceversa l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica (Cass., Sez. I, 28 agosto 1998, n. 8580).

In quest'ordine di idee va infine ricordato come la giurisprudenza costituzionale abbia ritenuto illegittimo, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., in relazione alle ll. 21 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, il d.p.r. 28 dicembre 1952, n. 4160, nella parte in cui dispone l'esproprio nei confronti di soggetto non proprietario dei terreni espropriati ed incide nella proprietà di altro soggetto non sottoponibile ad esproprio (Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 3).

Alla stregua delle esposte considerazioni la domanda del Dagnino diretta al risarcimento dei danni quale effetto del comportamento colposo dell'espropriante, che non abbia apprestato la normale diligenza nell'identificazione del titolare del diritto ed abbia cagionato una perdita o una ritardata riscossione delle indennità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Le sentenze di primo e di secondo grado che hanno declinato la giurisdizione del giudice ordinario vanno pertanto cassate e le parti rimesse innanzi al Tribunale di Palermo che provvederà anche per le spese. (*Omissis*)

(1) Non risultano precedenti specifici.

Cass. Sez. III Civ. - 21-5-1999, n. 4957 - Giuliano, pres.; Favara, est.; Fedeli, P.M. (conf.) - Narcisi (avv. Morsillo) c. Cagnolati (avv. Recchi). (*Regola competenza*)

Contratti agrari - Affitto - Intimazione di licenza e sfratto per finita locazione - Assenza di concorrenza di contratto agrario - Competenza della Sezione specializzata - Rimessione del pretore - Esame sommario sulla palese infondatezza delle eccezioni - Limiti. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 47)

È da ritenersi incontrovertibile che nel caso in cui, con procedimento sommario per convalida di licenza o di sfratto, venga dedotta in giudizio una controversia relativa all'affitto di fondi rustici, la competenza funzionale attribuita alle Sezioni specializzate agrarie esclude totalmente quella del giudice ordinario, il quale difetta, quindi, anche del potere di emettere un provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 665 del c.p.c. e deve limitarsi a dichiarare con sentenza la propria incompetenza e rimettere la causa davanti al giudice specializzato, a meno che l'eccezione circa l'esistenza del contratto agrario appaia, a un esame sommario e in modo manifesto e certo, palesemente infondata e pretestuosa. Permane, in tale caso, la competenza del giudice ordinario (1).

(*Omissis*)

FATTO. - Narcisi Felice con ricorso al Pretore di Roma, sez. distaccata di Castelnuovo di Porto, chiedeva la convalida dello sfratto per finita locazione e morosità relativamente ad un fondo agrario in località Quadro di Riano di circa Ha 8, affittato, con decorrenza 20 novembre 1964 a Cagnolati Giancarlo adducendo il passaggio in giudicato della sentenza della

(1) Per costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi degli artt. 26 l. 11 febbraio 1971, n. 11 e 9 l. 14 febbraio 1990, n. 29, le controversie relative alla risoluzione dei contratti d'affitto appartengono alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie sia quando sono introdotte nella forma della convalida dello sfratto, sia quando risultino trattate nella forma del giudizio ordinario a seguito della trasformazione del primo in giudizio ordinario a seguito dell'opposizione dell'intimato: Cass. 27 febbraio 1995, n. 2236, in *Riv. dir. agr.*, 1995, II, 487; Id., 10 gennaio 1994, n. 195, in questa *Riv.*, 1995, 34, con nota di M. PERFETTI; App. Bologna 24 giugno 1992, *ivi*, 1993, 486 con nota di Lo SURDO; Cass. 11 dicembre 1991, n. 13776, *ivi*, 1992, 420. Questo spiega perché al contratto d'affitto di fondi rustici sia inapplicabile il provvedimento di convalida di sfratto ex art. 657 seg. c.p.c., tenuto conto della separazione delle rispettive competenze funzionali del pretore e delle Sezioni specializzate agrarie: Cass. 29 aprile 1993, n. 5025, in questa *Riv.*, 1994, 32.

La giurisprudenza infine, ha evidenziato come le Sezioni specializzate agrarie siano competenti giurisdizionalmente nella sola ipotesi in cui si controverta, fra le parti processuali, appunto, dell'esistenza di un contratto agrario. Specificando così che la causa proposta per ottenere il rilascio di un fondo rustico, in quanto detenuto senza titolo, nella quale il convenuto eccepisca di possedere il fondo in virtù di un rapporto d'affitto, ma intercorrente non già tra lui e l'attore, bensì con una terza persona, non appartiene alla competenza della Sezione specializzata agraria, bensì alla competenza del Tribunale in composizione ordinaria, in quanto, in mancanza di un collegamento tra la parte che richiede il rilascio ed il terzo preteso affittante, è irrilevante, ai fini della decisione, l'eventuale sussistenza del rapporto agrario (cfr. Cass. 27 luglio 1993, n. 8383, *ivi*, 1995, 36, con nota di A. GRASSO, *La competenza a decidere il rilascio di un fondo rustico, condotto sine titolo da affittuario, è del giudice ordinario?*)

Corte di cassazione che aveva fissato alla data del 31 ottobre 1994 la cessazione del rapporto di affitto. Specificava che con ricorso 24 agosto 1995 aveva avanzato la medesima domanda alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Roma che con sentenza 26 febbraio 1996 aveva dichiarato improponibile la domanda ma che tale statuizione era stata poi riformata dalla Corte d'appello di Roma, Sezione spec. agraria che con sentenza 10 giugno 1997 aveva dichiarato la proponibilità della domanda ma declinato la competenza a favore del Pretore di Roma.

Si costituiva il Cagnolati e contestando il passaggio in giudicato della cessazione del rapporto d'affitto, eccepiva l'incompetenza del Pretore atteso che aveva adito con ricorso depositato il 31 marzo 1998 la Sezione agraria del Tribunale di Roma per ottenere il rimborso per migliorie apportate sul fondo ed aveva all'uopo invocato la proroga quanto meno dodicennale ex art. 12 legge n. 16/71 della scadenza del contratto, sicché la competenza aspettava al giudice specializzato trattandosi di controversia vertente sulla durata del rapporto agrario.

Il Pretore con provvedimento 20 maggio 1998 non convalidava l'intimazione e declinava la competenza per materia a favore del giudice specializzato.

Avverso questo provvedimento il Narcisi ha proposto istanza di regolamento di competenza, cui resiste con memoria il Cagnolati.

DIRITTO. - Con unico motivo il ricorrente lamenta l'erronea declinatoria di competenza del Pretore sostenendo che, nella specie, non è applicabile né la legge n. 203/82, né la legge n. 29/90, il cui art. 10 espressamente esclude le controversie giudiziarie definite con sentenza passata in giudicato.

Il ricorrente contesta che si sia formato il giudicato sulla data di cessazione del rapporto agrario, ribadendo, quindi, l'eccezione già sollevata dinanzi al Pretore circa la competenza del giudice specializzato.

Il ricorso non è fondato.

Va premesso che l'ordinanza emessa dal Pretore, avendo deciso negativamente sulla competenza, è provvedimento decisorio provenendo da organo fornito di *potestas decidendi* e non contenendo disposizioni di carattere meramente ordinatorio circa l'ulteriore trattazione della causa, essendo stata previamente esaminata e risolta la questione sulla competenza, sicché è, in quanto tale, impugnabile con regolamento di competenza (cfr. tra le tante Cass. 2202/86; 10084/90; 3566/96).

Nel merito, va poi osservato che è da ritenersi incontrovertibile che nel caso in cui, col procedimento sommario per convalida di licenza o di sfratto, venga dedotta in giudizio una controversia relativa all'affitto di fondi rustici, la competenza funzionale attribuita alle Sezioni specializzate agrarie esclude totalmente quella del giudice ordinario, il quale difetta, quindi, anche del potere di emettere un provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. e deve limitarsi a dichiarare con sentenza la propria incompetenza e rimettere la causa davanti al giudice specializzato, (cfr. sul punto Cass. 13376/91) a meno che l'eccezione circa l'esistenza del contratto agrario appaia, ad un esame sommario ed in modo manifesto e certo, palesemente infondata e pretestuosa. Permane, in tale caso, la competenza del giudice ordinario.

Ora, nel caso concreto, come è stato evidenziato dal ricorrente con la produzione della sentenza del Tribunale e della Corte d'appello, nonché di questa Corte, il contratto di affitto è cessato alla data del 31 ottobre 1994, ma non è, tuttavia, palesemente infondata la pretesa del resistente Cagnolati di fare discendere la competenza del giudice specializzato dalla proposta domanda per ottenere i miglioramenti.

Sussiste, pertanto, tra le parti un giudizio in materia di contratti agrari sulla permanenza o meno dell'affitto e sulla esistenza dei miglioramenti per cui correttamente il Pretore ha rimesso gli atti al giudice specializzato. (*Omissis*)

*

Cass. Sez. III Civ. - 18-5-1999, n. 4804 - Duva, pres.; Calabrese, est.; Fedeli, P.M. (diff.) - Sardini (avv. Casarotto, Tonetti) c. Cagalli (avv. Varisco, Mignolli) e c. Sardini. (*Conferma App. Venezia 17 gennaio 1997*)

Contratti agrari - Affitto - A conduttore cosiddetto capitalista - Prova scritta e trascrizione - Necessità. (C.c., art. 1350, 2643; l. 22 luglio 1966, n. 606, art. 3; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 41)

In tema di contratti agrari, la disciplina della opponibilità ai terzi di affitto di fondi rustici a conduttore che sia coltivatore diretto si diversifica, a seguito della entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, da quella prevista con riferimento al conduttore cosiddetto capitalista. Mentre, infatti, in tale seconda ipotesi, non essendo stata abrogata dalla citata legge n. 203 del 1982 la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 606 del 1966, che prescrive che il contratto di affitto deve essere provato per iscritto, e, ai fini della sua opponibilità ai terzi, deve essere sottoposto a trascrizione, ex art. 2643, n. 8, c.c., essendo per legge un contratto di durata ultranovennale (ai sensi dell'art. 17 della legge n. 11 del 1971, e dell'art. 22 della legge n. 203 del 1982), nel caso di affitto a coltivatore diretto trova applicazione l'art. 41 della legge n. 203 del 1982, a norma del quale (in deroga alla disciplina codicistica, che, all'art. 1350, n. 8, per i contratti di locazione di immobili di durata ultranovennale prescrive in ogni caso, a pena di nullità, la forma scritta, e, all'art. 2643, n. 8, richiede la trascrizione degli stessi contratti ai fini della opponibilità degli stessi ai terzi) i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, sono validi anche se verbali o non trascritti, ed hanno effetto anche riguardo ai terzi (1).

(*Omissis*). - FATTO. - Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 1991 Sardini Irma conveniva Lanza Umberto dinanzi al Tribunale di Verona, esponendo che tra essa istante ed il Lanza, proprietario, in data 21 novembre 1972 veniva concluso un contratto di affitto relativo al fondo denominato «Boccare», sito in Casaleone, di complessivi Ha 27.03.25.

Assumendo, quindi, che tale contratto era stato concluso con scrittura privata non autenticata e che era suo interesse conseguire la trascrizione, sul presupposto che la durata legale di tale contratto era di anni quindici, chiedeva sentenza di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni del contratto stesso.

Il convenuto, costituitosi, deduceva, tra l'altro, l'infondatezza della domanda perché la scrittura prevedeva la durata di anni tre, e quindi non era soggetta a nessuna trascrizione.

Con sentenza 12 maggio 1992 il Tribunale respingeva la domanda attorea per carenza di interesse dell'attrice e disponeva la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Respingeva inoltre la domanda riconvenzionale proposta ex art. 96 c.p.c.

La pronuncia, gravata in via principale dalla Sardini e incidentale dal Lanza, veniva confermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza del 17 gennaio 1997.

Per la cassazione di tale sentenza Sardini Irma ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso Cagalli Fedora ved. Lanza, quale erede di Lanza Umberto, che ha preposto a sua volta ricorso incidentale, nonché presentato memoria.

DIRITTO. - Previamente i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Con l'unico motivo del ricorso principale la Sardini denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1350, 2643, 2652 c.c.; 17 legge n. 11/1971; 22 legge n. 203/1982; 58 legge 203/82; 1339 c.c.). Deduce che la Corte d'appello non ha considerato che essendo il contratto - a conduttore non coltivatore diretto - soggetto a durata legale minima di anni quindici, tale durata si sostituisce a quella convenzionale, risultandone un contratto con durata quindicennale, come tale trascrivibile e derivandone anche la trascrivibilità della domanda di accertamento dell'autografia delle sottoscrizioni.

Il motivo va disatteso.

È innanzitutto in quella che rappresenta la premessa di fatto della censura che non può inverosimilmente seguirsi la ricorrente.

Questa assume in sostanza che nella specie trattavasi di contratto di affitto agrario «a conduttore non coltivatore diretto», ma

tal qualità del contratto risulta dedotta per la prima volta in questa sede con il motivo stesso, il che fa sì che le cose si pongano, rispettivamente, in termini diversi.

Non può revocarsi in dubbio che ove infatti si fosse trattato di affitto a conduttore c.d. capitalista, incontestabile sarebbe stato l'interesse (giuridicamente protetto) dell'affittuaria alla trascrizione del contratto, non essendo stata abrogata dalla legge n. 203/1982 (v. Cass. n. 8875/1987) la disposizione dell'art. 3 della legge n. 606/1966, che prescrive che il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto, con la conseguenza che ai fini della sua opponibilità ai terzi deve essere sottoposto a trascrizione, ex art. 2643, n. 8 c.c., essendo un contratto di durata ultranovennale, ai sensi dell'art. 17 legge n. 11/1971, e dell'art. 22 legge n. 203/1982, secondo cui il contratto a conduttore non coltivatore diretto ha una durata minima di quindici anni.

Nel caso di contratto a conduttore coltivatore diretto - quale si desume, *a contrario*, essere quello di specie - il discorso invece è ben altro.

In questo caso - trattandosi di rapporto con scadenza (secondo la narrativa del ricorso) al 10 novembre 2002 (per mancata disdetta), e quindi essendo esso soggetto alla legge n. 203/1982, ex art. 53 della stessa - trova applicazione l'art. 41 legge medesima, per il quale «i contratti agrari ultranovennali (di affitto a coltivatore diretto, stante - come visto - l'operatività e vigenza dell'art. 3 legge n. 606/1966 per quelli a non coltivatore diretto), compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti sono validi ed hanno effetto anche riguardo a terzi».

La norma invero innova rispetto alla disciplina codicistica, poiché la libertà di forma, ammessa per i contratti di affitto (e associativi) di durata inferiore ai nove anni, non concerneva quelli ultranovennali, per i quali era richiesta, a pena di nullità, la forma scritta (art. 1350, nn. 8 e 9 c.c.), sia essa scrittura privata sia atto pubblico; ed esprime anche deroga al principio previsto dall'art. 2643, nn. 8 e 10 c.c., per cui il contratto di affitto ultranovennale, per essere opponibile ai terzi, deve essere trascritto.

L'art. 41 legge n. 203/1982, dunque, per i contratti a coltivatore diretto in corso e per quelli da stipulare, derogando al regime del codice, rende i contratti stessi opponibili ai terzi anche se non stipulati per iscritto e non trascritti.

Sotto tale profilo - posto che i contratti di affitto a coltivatore diretto hanno per legge la durata (minima) di quindici anni (art. 1 legge 203/82) - il contratto *de quo* è, quindi, nei limiti della sua durata legale, valido ed opponibile nei confronti dei terzi senza che occorra che sia trascritto (e conseguentemente fosse necessario trascrivere la domanda giudiziale di specie), come in pratica ritenuto - correttamente - dalla Corte territoriale veneziana.

A sua volta con l'unico motivo del ricorso incidentale la Cagalli denuncia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c., assumendosi si sia preteso dai giudici di merito la dimostrazione di un danno sicuramente esistente, per la pregiudizievole trascrizione della domanda giudiziale da parte della Sardini, ma determinabile (il danno) solo in via equitativa.

La censura non è fondata.

La Corte d'appello ha respinto l'appello incidentale Lanza sul rilievo che lo stesso era «completamente sguarnito di prova non vicariabile con il ricorso all'equità, che nel caso di specie non potrebbe che tradursi in arbitraria discrezionalità».

Oltre che adeguata dal punto di vista logico e formale, la decisione è corretta, atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, ancorché effettuabile anche d'ufficio, la liquidazione del danno per responsabilità aggravata postula pur sempre la prova della sussistenza e dell'entità del danno o almeno la loro desumibilità dagli atti di causa, in mancanza di che il giudice non può procedere alla liquidazione d'ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa.

Pertanto il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati. (*Omissis*)

(1) LA LIBERTÀ DI FORMA DEI CONTRATTI AGRARI.

La sentenza che si annota ribadisce l'orientamento della Suprema Corte di non applicabilità dell'art. 41 della legge 203/82, prevedente la libertà di forma dei contratti agrari, alla fattispecie dell'affitto a conduttore non coltivatore diret-

to (1), adducendo che non sarebbe stata abrogata la disposizione dell'art. 3 della legge 606/1966 che prescrive la forma scritta *ad probationem* per la detta fattispecie.

Secondo tale argomentazione, l'art. 41 si applicherebbe solo all'ipotesi di contratto d'affitto a coltivatore diretto, innovando, rispetto alla disciplina codicistica di cui all'art. 1350, nn. 8 e 9 c.c. e derogando al principio previsto dall'art. 2643, nn. 8 e 10 c.c.

Il fondamento di tale assunto ci sembra negato da una serie di considerazioni.

In primo luogo l'art. 41 si riferisce espressamente ai contratti agrari in generale, senza distinguere tra quelli a coltivatore diretto e quelli a conduttore indiretto, e in secondo luogo si colloca nel titolo III della legge 203/82 contemplante le «norme generali e finali». Qualora il legislatore della riforma avesse voluto restringere la previsione della libertà di forma contrattuale ai contratti d'affitto a coltivatore diretto, per ragioni sistematiche avrebbe dovuto collocare l'art. 41 nel titolo I, al capo I o al capo III.

Potrebbe obiettarsi che l'art. 23 della legge 203/82 indica espressamente quali norme si applicano all'affittanza al conduttore indiretto ed esclude l'art. 41 ma, come correttamente osservano alcuni autori (2), tale disposizione non contiene un elenco tassativo di norme e molte norme omesse si applicano senz'altro anche all'affitto al conduttore capitalista, come ad es. l'art. 46 contemplante il tentativo di conciliazione quale condizione di proponibilità di ogni domanda giudiziale concernente una controversia in materia agraria.

Vi è chi, in dottrina, correttamente ritiene che, a seguito dell'estensione della durata dei contratti d'affitto ai conduttori indiretti da sei a quindici anni in forza dell'art. 17 della legge n. 11 del 1971, tali contratti sono ricaduti nella sfera d'applicazione dell'art. 1350 c.c., richiedendosi perciò la forma scritta *ad substantiam* quale elemento essenziale del contratto, ma l'art. 41 della legge 203 del 1982 ha restaurato il principio della libertà di forma di tutti i contratti agrari salvaguardando così la posizione dei concessionari di fondo rustico (3). Secondo noi l'argomento centrale a sostegno della deformalizzazione di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici è da rintracciare nella concezione dell'affitto come contratto costitutivo dell'impresa agraria. Sono illuminanti al riguardo le parole di Galloni (4): «In altri termini, la forma attraverso la quale si esteriorizza il contratto agrario in modo compiuto nella realtà del diritto e nella realtà sociale è la stessa impresa perché solo dall'esercizio in atto di un determinato tipo di impresa agricola è opponibile ai terzi l'esistenza di un determinato tipo di contratto agrario».

In definitiva l'art. 41, deformalizzando tutti i contratti agrari, accoglie questa impostazione del contratto d'affitto come contratto che attraverso l'impresa si rende riconoscibile a tutti i terzi e – a maggior ragione – è valido ed efficace nei rapporti tra i contraenti.

Pertanto deve riconoscersi che l'art. 41 è incompatibile anche con la sopravvivenza dell'art. 3 della legge 606 del 1966. Non si può infine trascurare il rilievo che l'art. 22 della legge 203/82, considerando ai fini della decorrenza della durata dei contratti d'affitto a conduttore indiretto anche la rinnovazione tacita, esclude espressamente che tali contratti debbano ancora rivestire *ad substantiam* o anche solo *ad probationem* la forma scritta.

Gianfranco Busetto

(1) Cfr. Cass. 28 novembre 1987, n. 8875, in *Riv. dir. agr.*, 1988, II, 373, con nota di L. CORSARO. Si veda anche Cass. 27 ottobre 1992, n. 11689, ivi, 1993, II, 353, con nota di SIRSI.

(2) A. CORSARO, in *Legislazione Agraria*, Milano, 1998, p. 160 e segg.; G. VIGNOLI, *La forma del contratto agrario*, in *Giur. agr. it.*, 1987, 396.

(3) S. MASINI, *Sull'applicabilità della regola della libertà di forma al contratto d'affitto a conduttore non coltivatore diretto*, nota a Trib. Ragusa 8 giugno 1989, in *Giur. agr. it.*, 1990, p. 495.

(4) G. GALLONI, *La libertà della forma nel contratto agrario*, in *Giur. agr. it.*, 1989, p. 583.

Cass. Sez. I Civ. - 7-5-1999, n. 4564 - Sensale, pres.; Felicetti, est.; Giacalone, P.M. (diff.) - A.I.M.A.-Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo (Avv. gen. Stato) c. Ass. Prod. Ortofrutticoli ed Agrumari ASS.P.O.A. (avv. Lorizio). (*Cassa con rinvio*, App. Bari 24 ottobre 1996)

Comunità economica europea - Disposizioni finanziarie - Regolamento CEE n. 1035 del 1972 - Organizzazioni dei produttori - Compensazioni finanziarie, erogate dall'A.I.M.A., e parzialmente a carico della Comunità, delle indennità spettanti ai propri associati per il ritiro dei prodotti dalla vendita - Condizioni per il sorgere del relativo diritto a favore delle organizzazioni - Interpretazione di detto regolamento - Dubbi sulla corretta esegesi dello stesso - Insussistenza - Rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato CEE alla Corte di giustizia delle Comunità - Necessità - Esclusione.

Il regolamento CEE n. 1035 del 1972, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, indica tra gli strumenti organizzativi degli stessi la costituzione di organizzazioni di produttori, le quali, da un lato, facciano obbligo ai loro associati di conformarsi a determinate norme in materia di commercializzazione, dall'altro intervengano sul mercato, al fine di stabilizzare i prezzi, con previsione, in particolare, ex art. 15, della facoltà di fissare, per determinati prodotti, un prezzo al di sotto del quale gli stessi vengano ritirati dalla vendita. In tal caso, lo stesso art. 15 dispone che le organizzazioni dei produttori concedano ai produttori associati una indennità per i prodotti rimasti invenduti. Per il finanziamento di tali operazioni, è costituito un fondo alimentato da contributi basati sulle quantità messe in vendita dai produttori attraverso l'organizzazione. In correlazione con la previsione di ritiro della merce, l'art. 18 dello stesso regolamento stabilisce che gli Stati membri accordino alle organizzazioni dei produttori una «compensazione finanziaria», parzialmente finanziata dalla Comunità, subordinata a determinate condizioni. L'esame delle dette norme in connessione tra di esse mostra chiaramente che il legislatore comunitario ha inteso subordinare il diritto delle organizzazioni di cui si tratta a percepire le «compensazioni finanziarie» alla prova dell'avvenuta corresponsione ai propri aderenti delle previste indennità. Tale esegesi del regolamento, imponendosi con evidenza, esclude la sussistenza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle comunità per la corretta interpretazione delle norme comunitarie, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE (1).

(Omissis). FATTO. – 1. - L'A.I.M.A. con atto di citazione notificato il 10 febbraio 1988 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Bari il 2 gennaio 1988, su istanza dell'Associazione Produttori Ortofrutticoli e Agrumari (ASSO.P.O.A.) di Foggia, per il pagamento di lire 871.268.377 a titolo di compensazione finanziaria relativa all'annata agraria 1988 in relazione a prodotti agricoli ritirati dalla vendita. A sostegno dell'opposizione l'A.I.M.A. deduceva che essa opponente era tenuta a corrispondere compensazioni finanziarie alle associazioni di produttori che avessero provveduto al ritiro dei prodotti ortofrutticoli degli associati corrispondendo ad essi il prezzo di ritiro nella misura normativamente fissata: non avendo l'ASSO.P.O.A. dimostrato di avere effettuato tali anticipazioni, non sussisteva l'obbligo di rimborso di essa opponente. Inoltre, con provvedimento del 9 ottobre 1986 il Ministero dell'agricoltura e foreste aveva contestato a detta associazione irregolarità di funzionamento, inibendole di beneficiare delle compensazioni finanziarie. L'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto. Si costituiva l'ASSO.P.O.A. chiedendo la reiezione dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, che il provvedimento 9 ottobre 1986 del Ministero dell'agricoltura e foreste era stato sospeso dal Consiglio di Stato con ordinanza 31 luglio 1987. Chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento anche della rivalutazione valutaria sulle somme richieste. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, compensando parzialmente le spese, in quanto il TAR del Lazio aveva annullato, con sentenza 31 ottobre 1989, divenuta definitiva, il d.m. 13 aprile 1987 di cancellazione dell'ASSO.P.O.A. dall'elenco nazionale delle

(1) Non risultano precedenti.

associazioni di produttori; la legittimazione di detta associazione ad operare era stata riconosciuta dallo stesso Ministero dell'agricoltura e foreste con comunicazione in data 16 aprile 1988; nessuna norma statale o comunitaria subordinava il pagamento richiesto alla previa corresponsione agli associati del prezzo dei prodotti agricoli ritirati. L'A.I.M.A. proponeva appello avverso tale sentenza, insistendo nella richiesta di revoca del decreto opposto, sostenendo che l'obbligo del previo pagamento agli associati del prezzo dei prodotti ritirati era stabilito dagli artt. 15 e 18 del reg. CEE n. 1035 del 1972 e che la sentenza del TAR non influiva sul provvedimento 9 ottobre 1986 con il quale erano state contestate all'opposta irregolarità che escludevano il suo diritto alle compensazioni. Chiedeva l'ammissione di una prova testimoniale. L'ASSO.P.O.A. resisteva all'appello e proponeva in via incidentale gravame avverso la reiezione della propria domanda di rivalutazione monetaria. La Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata il 24 ottobre 1996, notificata il 14 novembre 1996, rigettava entrambi i gravami, confermando la sentenza impugnata.

L'A.I.M.A., con ricorso notificato il 13 gennaio 1997, proponeva gravame dinanzi a questa Corte, formulando tre motivi di ricorso. L'ASSO.P.O.A. resiste con controricorso.

DIRITTO. - 1. - Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 18 del reg. CEE 18 maggio 1972, n. 1035 i quali - contrariamente a quanto del tutto immotivatamente ritenuto dalla Corte d'appello - prevederebbero quale indispensabile presupposto per ottenere la compensazione finanziaria prevista dall'art. 18, la prova della avvenuta erogazione agli associati degli indennizzi per i prodotti ritirati dalla vendita.

Si deduce specificamente al riguardo che ciò si evince dal tenore delle norme comunitarie su dette, le quali prevedono la costituzione di un apposito fondo per il finanziamento di tali operazioni alimentato da contributi basati sulle quantità messe in vendita (art. 15), e (art. 18), nel prevedere le condizioni alle quali è subordinata detta compensazione, parlano di «indennità concessa» ai produttori che non deve superare un certo importo e di «indennità versate» ai medesimi, alle quali va rapportato l'ammontare della compensazione, mentre il successivo reg. CEE n. 2602 del 1990, all'art. 4, indica le modalità con le quali deve essere data la prova della costituzione di detto fondo.

Con il secondo motivo si deduce la carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 622 del 1967. Si deduce specificamente al riguardo che in appello era stato dedotto che il mancato riconoscimento delle compensazioni finanziarie era stato determinato anche dalle irregolarità nella gestione dell'associazione riscontrate nel settembre 1986 e che l'annullamento da parte del TAR della cancellazione dell'ASSO.P.O.A. dall'elenco delle organizzazioni dei produttori, non poteva sanare dette irregolarità eliminandone le conseguenze, essendosi basata la sentenza del TAR su ragioni meramente formali, che non avevano portato all'esame delle irregolarità in questione, restando comunque distinto il diritto dell'associazione ad essere iscritta nel su detto elenco da quello a percepire le compensazioni, potendo sussistere irregolarità che, senza comportare la cancellazione dall'elenco, sono di ostacolo alla concessione delle compensazioni. Si lamenta che la Corte d'appello abbia apoditticamente ritenuto, in contrasto con il sopra menzionato art. 8, che l'annullamento del provvedimento di cancellazione abbia fatto venire meno l'esclusione dalle compensazioni conseguente alle irregolarità rilevate. Si lamenta parimenti che non sia stata ammessa la prova testimoniale diretta a dimostrare dette irregolarità, sulla base dell'affermazione scarsamente comprensibile che essa aveva «ad oggetto un tema che non rientra nella cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria».

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello posto a carico dell'A.I.M.A. interamente le spese del giudizio, pur avendo rigettato anche l'appello incidentale.

2. - Il secondo motivo riveste carattere pregiudiziale rispetto al primo, in quanto il suo accoglimento, per il carattere assorbente che avrebbe, ne escluderebbe l'esame. E esso, peraltro, va dichiarato inammissibile, essendo stato formulato in modo del tutto generico, tanto in relazione alle irregolarità gestionali che si assumono avvenute e che escluderebbero il diritto della resistente a percepire le compensazioni finanziarie in questione, tanto in riferimento alle prove al riguardo richieste e non ammesse.

3. - È invece fondato il primo motivo.

La Corte d'appello, con la sentenza impugnata, ha rigettato il motivo di gravame con il quale l'A.I.M.A. aveva dedotto che, ai sensi del regolamento comunitario n. 1035 del 1972, da applicarsi nel caso di specie, condizione per il sorgere del diritto delle associazioni di produttori a percepire le «compensazioni finanziarie» previste dall'art. 18 era - tra l'altro - la prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'associazione richiedente, ai propri associati, dell'indennità per il ritiro dei prodotti dalla vendita ai sensi dell'art. 15 del regolamento stesso. In proposito la Corte ha così motivato: «Le norme indicate dall'appellante, nonché la normativa nazionale, correttamente interpretate, non prevedono il preventivo pagamento agli associati come condizione per il versamento delle compensazioni finanziarie, per le quali va riconosciuto ai produttori un diritto soggettivo perfetto».

Tale motivazione, del tutto apodittica, deve ritenersi errata, senza che occorra rimettere l'interpretazione del regolamento alla Corte di giustizia della Comunità - come richiesto nella discussione orale - essendo principio giurisprudenziale consolidato che non sussiste l'obbligo del rinvio pregiudiziale *ex art. 177* del Trattato CEE, quando, come nel caso di specie, la soluzione della questione interpretativa si imponga con evidenza e non sussista alcun ragionevole dubbio sulla corretta esegesi della normativa (Cass. 27 novembre 1996, n. 10558; 9 aprile 1996, n. 3276).

In proposito va considerato che il reg. CEE n. 1035 del 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, nel suo preambolo, dopo avere enunciato che finalità del regolamento è quella di unificare, codificandole, le disposizioni in materia sparse in vari regolamenti, indica tra gli strumenti organizzativi dei mercati in tale settore, la costituzione di organizzazioni di produttori, le quali da un lato facciano obbligo ai loro associati di conformarsi a determinate norme in materia di commercializzazione, e dall'altro intervengano sul mercato, al fine di stabilizzare i prezzi, in particolare stabilendo un prezzo di ritiro dalla vendita, al di sotto del quale i prodotti dei propri aderenti vengano ritirati dalla vendita. Lo stesso preambolo sottolinea che, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento delle su dette organizzazioni «è opportuno consentire consentire agli Stati membri di concedere a queste organizzazioni aiuti di cui la Comunità assicurerà parzialmente il finanziamento», ma limitati nel tempo «per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori».

In correlazione con tali enunciati del preambolo, l'art. 14 del regolamento dopo avere previsto che gli Stati membri possano accordare aiuti finanziari diretti ad incoraggiare la costituzione di dette organizzazioni, dispone specificamente, inoltre, che «gli Stati membri possono accordare alle associazioni dei produttori, durante i cinque anni successivi alla costituzione dei fondi di intervento di cui all'art. 15, direttamente o tramite istituti di credito, degli aiuti sotto forma di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili relative agli interventi sul mercato contemplati dall'art. 15». L'art. 15 prevede che per determinati prodotti «le organizzazioni di produttori o le associazioni di queste organizzazioni possono fissare un prezzo di ritiro dalla vendita al di sotto del quale le organizzazioni di produttori non mettono in vendita i prodotti offerti dai produttori aderenti; in tal caso per i prodotti di cui all'allegato II, rispondenti alle norme di qualità, le organizzazioni di produttori, o eventualmente le associazioni di queste organizzazioni, concedono ai produttori associati un'indennità per le quantità di prodotti che rimangono invendute, fatta salva la facoltà di concedere un'indennità per gli altri prodotti di cui all'art. 1, che non sono elencati nell'allegato II». Lo stesso art. 15 stabilisce espressamente che «per il finanziamento di tali operazioni di ritiro dalla vendita, i produttori associati costituiscono un fondo di intervento alimentato da contributi basati sulle quantità messe in vendita» dai produttori attraverso l'organizzazione.

Dal complesso di detta normativa appare chiaro l'intento del legislatore comunitario di demandare il finanziamento delle operazioni di ritiro dalla vendita di determinati prodotti, da parte delle organizzazioni dei produttori - consistenti essenzialmente nella predisposizione delle strutture per il ritiro dei prodotti e nella erogazione delle indennità ai produttori aderenti - al fondo che all'uopo le organizzazioni dei produttori debbono predisporre, alimentandolo con i contributi degli associati e facendovi fronte anche con i prestiti agevolati previsti dall'art. 14, in attesa della reintegrazione attraverso le «compensazioni finanziarie» di cui al successivo art. 18.

L'art. 18 del reg. n. 1035 del 1972, in correlazione con il ritiro dalla vendita di prodotti dei propri aderenti, compiute dalle organizzazioni dei produttori ai sensi dell'art. 15, prevede infatti che gli

Stati membri accordino alle medesime «una compensazione finanziaria», che è subordinata a determinate condizioni, relative al prezzo di ritiro dalla vendita ed alla misura dell'indennità «concessa» ai produttori associati. L'art. 18, in proposito, espressamente dispone che «il valore della compensazione finanziaria è uguale alle indennità versate dalle organizzazioni di produttori, diminuite delle entrate nette provenienti dai prodotti ritirati dai mercati».

Tale norma, in connessione con la previsione obbligatoria di un fondo per il finanziamento delle operazioni di ritiro dalla vendita dei prodotti, mostra chiaramente che il legislatore comunitario, mentre ha inteso attribuire agli aderenti alle su dette organizzazioni un diritto, nei confronti di esse, alle indennità previste per il ritiro dalla vendita dei prodotti, che sorge automaticamente in conseguenza di tale ritiro, viceversa ha inteso subordinare il sorgere del diritto delle organizzazioni dei produttori a percepire le «compensazioni finanziarie», tra l'altro, da un lato al versamento delle indennità ai produttori associati, e dall'altro all'avvenuta destinazione dei prodotti ritirati secondo quanto disposto dall'art. 21 del regolamento stesso, al fine di poter calcolare l'importo delle compensazioni stesse secondo quanto stabilito dall'art. 18, essendo l'ammontare medesimo costituito dalla differenza fra importo complessivamente versato ed entrate nette eventualmente provenienti dai prodotti ritirati dal mercato.

Detta interpretazione trova conferma nella circostanza che il precedente regolamento comunitario n. 159 del 1966, nel prevedere (art. 3) che le organizzazioni dei produttori potessero ritirare dalla vendita i prodotti offerti dagli aderenti ove scendessero al di sotto di un certo prezzo ed attribuendo, a carico delle organizzazioni, ai loro aderenti, un'indennità, espressamente la poneva a carico delle organizzazioni medesime e del fondo da costituirsi a tal fine, poiché le «compensazioni finanziarie» previste da tale regolamento (art. 6) a carico degli Stati membri della Comunità avevano carattere facoltativo.

In connessione con tale disciplina, la successiva legge statale n. 622 del 1967, all'art. 7 prevede espressamente un contributo statale in favore di dette organizzazioni per il pagamento degli interessi sui prestiti contratti «allo scopo di compiere operazioni di ritiro dalla vendita» dei prodotti degli aderenti, nonché, all'art. 8, un contributo parziale per il pagamento di dette indennità, così evidenziandosi che il regolamento n. 1035 del 1972 si inserì in un preesistente assetto normativo nel quale le organizzazioni dei produttori erano tenute a pagare direttamente agli aderenti le indennità in questione, a prescindere dalla percezione di aiuti e compensazioni. Con la conseguenza che risulta coerente con tale preesistente assetto normativo l'interpretazione del regolamento comunitario n. 1035 del 1972 – con il quale il legislatore comunitario non ha mostrato di volere introdurre alcuna innovazione in proposito – secondo la quale questo, nel rendere obbligatorie e commisurate alle indennità «versate» ai propri aderenti le «compensazioni finanziarie» in favore di dette organizzazioni, abbia inteso subordinarne il diritto a percepirle al loro preventivo ed effettivo pagamento.

Né norme in contrasto – che peraltro sarebbero, ove esistenti, illegittime – si rinvennero nel d.m. 8 agosto 1980, che nel dettare le norme interne necessarie per dare attuazione a detto regolamento, ha riservato le operazioni di ritiro ivi previste alle organizzazioni di produttori iscritte nell'elenco nazionale previsto dall'art. 5 della legge n. 622 del 1967 ed ha stabilito le modalità di ritiro predisponendo gli opportuni controlli sulla quantità e qualità dei prodotti ritirati dalla vendita.

Il decreto, infatti, dispone espressamente che alla corresponsione delle spese per gli interventi previsti dal regolamento n. 1035 del 1972, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, provvede l'A.I.M.A., che li corrisponde «in conformità delle disposizioni e delle misure stabilite» da tale regolamento, così subordinando a sua volta, la corresponsione delle «compensazioni finanziarie» alle condizioni da questo previste.

Ne deriva che il motivo è fondato e il ricorso deve essere accolto in relazione ad esso – con il conseguente assorbimento del terzo – avendo la sentenza impugnata erroneamente affermato che il diritto delle associazioni dei produttori sopra menzionate a percepire le compensazioni finanziarie ai sensi dell'art. 18 del reg. CEE n. 1035 del 1972 non sia subordinato alla prova dell'avvenuta corresponsione ai propri aderenti delle indennità previste dall'art. 15.

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, che farà applicazione del sopra indicato principio di diritto.

(Omissis)

Cass. Sez. 1 Civ. - 15-4-1999, n. 3734 - Senofonte, pres.; Bonomo, est; Raimondi, P.M. (conf.) - Negrisoli (avv. Gessini, Oppio, Truzzi) c. Ussl 45 Associazione Comuni del Chiese (avv. Binelli). (Conferma Pret. Mantova 6 marzo 1997)

Igiene e sanità - Vigilanza e assistenza veterinaria - Igiene zootecnica - Animali da azienda - Somministrazione di sostanze estrogene - Divieto ex art. 3 d.lgs. 118/92 - Somministrazione attraverso sostanze medicinali autorizzate - Legittimità - Esclusione. (D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, artt. 3, 6)

Il divieto di somministrazione di sostanze estrogene diverse dagli stilbenici ad animali da azienda «sotto qualunque forma e per qualunque via», di cui all'art. 3 del d.lgs. 118/92, si applica anche all'ipotesi in cui gli estrogeni anabolizzanti vengano somministrati attraverso sostanze medicinali autorizzate (nella specie, «Ventipulmin») che li contengano (1).

(Omissis)

2. - Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 118/92.

La sentenza impugnata aveva errato nel ritenere che il «Ventipulmin», medicinale regolarmente registrato e in vendita, nonché, nella specie, prescritto con ricetta del veterinario, abbia un effetto anabolizzante, in quanto in tale farmaco è presente il principio attivo denominato clenbuterolo. Sostanza ad azione anabolizzante è invece il clenbuterolo, quale sostanza pura, somministrato però a dosi molto più elevate di quelle usate in terapia e comunque somministrato per lunghi periodi di tempo.

L'art. 3, comma 2°, del d.lgs. 118 del 1992 non è applicabile al caso in esame, ma a quei casi di somministrazione di clenbuterolo allo stato puro e quindi capaci di produrre un effetto anabolizzante.

2.1. - Il motivo non è fondato.

L'art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118 prescrive che, fatti salvi i casi previsti dall'art. 6, comma 1, chi somministra ad animali da azienda «sotto qualunque forma e per qualunque via» (...) altre sostanze estrogene, diverse dagli stilbenici, o sostanze ad azione androgena o gestagena, nonché altre sostanze ad effetto anabolizzante è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (comma 2) e che alla stessa sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 soggiace chi somministra ad animali da azienda destinati all'ingrasso le sostanze indicate al medesimo comma (comma 3).

L'art. 6, comma 1, stabilisce che, «in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 2», è consentito somministrare agli animali da azienda, «esclusi quelli destinati all'ingrasso», sostanze ad azione estrogena, diverse dagli stilbenici, androgena e gestagena, «contenute in specialità medicinali registrate» a fine di trattamenti: terapeutico, di sincronizzazione del ciclo estrale, di interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilità e di preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni.

Ora, l'ampiezza della formula usata dall'art. 3, comma 2, che vieta la somministrazione di una serie di sostanze (tra cui quelle ad effetto anabolizzante) «sotto qualunque forma e per qualunque via» è tale da ricomprendere anche la somministrazione delle medesime sostanze attraverso medicinali che le contengano. Tale conclusione trova conferma nel riportato art. 6 che consente, a determinati fini, la somministrazione di alcune sostanze (tra le quali non sono compresi gli anabolizzanti), contenute in specialità medicinali registrate, «in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 2», il che significa che tale divieto comprende non solo la somministrazione della sostanza allo stato puro, come sostenuto dal ricorrente, ma anche la somministrazione delle sostanze attraverso medicinali che le contengano, come è avvenuto nella specie (in quanto la sentenza impugnata ha accertato che il «Ventipulmin», pur essendo un medicinale autorizzato, contiene però una sostanza ad effetto anabolizzante, il clenbuterolo).

Poiché nell'art. 6, comma 1, non sono comprese le sostanze anabolizzanti, non è nemmeno configurabile, rispetto ad esse, la deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 2, al fine di un trattamento terapeutico [da intendersi nel senso di somministrazione individuale ad un animale da azienda di una delle sostanze autorizzate ai sensi dell'art. 6 per curare un disturbo della fertilità, come precisato dall'art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 118 del 1992].

(1) Non risultano precedenti specifici.

Avendo la sentenza impugnata fatto applicazione di questi principi, deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio di violazione ed errata applicazione di legge.

3. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa o contraddittoria motivazione.

La stessa sentenza aveva ammesso che il «Ventipulmin» contenendo una sostanza «betaantagonista» poteva essere utilizzato per trattamenti con specialità medicinali. Ne consegue che il farmaco può essere utilizzato lecitamente e non ha alcun effetto anabolizzante. Tale effetto è ottenibile solo con la somministrazione di alti dosaggi di principio attivo puro, il clenbuterolo (5/6 volte in più di quanto non vi sia nel farmaco Ventipulmin).

3.1. - Anche questo motivo è destituito di fondamento.

Il fatto che un medicinale veterinario sia autorizzato non esclude che il suo uso possa essere vietato dalla legge (vedi i rilievi formulati in sede di esame del precedente motivo) nei confronti di alcune categorie di animali che si trovano in situazioni particolari, come ha ritenuto, per gli animali di azienda destinati all'ingrasso, il pretore con motivazione adeguata e coerente.

Si osserva, infatti, nella sentenza impugnata che «è ben vero che il «Ventipulmin», contenendo sostanza «betaantagonista» (cfr. CTU), può essere utilizzato per trattamenti con specialità medicinali (v. d.m. 28 maggio 1992, in *G.U.* 27 giugno 1992) e tuttavia esso, nello stesso tempo, contiene sostanza ad effetto anabolizzante e quindi cade sotto il tassativo divieto di cui all'art. 3 d.lgs. 118/92».

4. - Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

(Omissis)

*

Cass. Sez. III Civ. - 22-1-1999, n. 594 - Giuliano, pres.; Finocchiaro, est.; Mele, P.M. (conf.) - Farabella (avv. Faleppa, Clarizia) c. Romano V. (avv. Cacciatore, Ricciardi). (*Conferma App. Salerno 12 febbraio 1997*)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Deroga convenzionale a disposizioni di legge inderogabili (art. 45 legge 203 del 1982) - Ammissibilità - Condizioni - Assistenza delle rispettive organizzazioni professionali - Necessità - Espresa indicazione della non conformità delle singole clausole alle disposizioni legislative concretamente derogate - Necessità - Esclusione - Fattispecie. (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 4, 45, 51, 58)

Il contratto di affitto di un fondo rustico concluso, ex art. 45 della legge n. 203 del 1982, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali è valido anche con riferimento alle clausole pattuite in deroga alla disciplina legale, senza che sia, altresì, necessaria la espressa precisazione, accanto ad ognuna delle clausole predette, della non conformità alla previsione legislativa in concreto derogata (nella specie, concluso inter partes un contratto di affitto contenente la espressa previsione della durata quinquennale del rapporto con correlativo obbligo di immediato rilascio del terreno alla scadenza da parte dell'affittuario, il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., ha ritenuto valida tale clausola, derogatoria al disposto dell'art. 4 della legge 203 del 1982 - obbligo di disdetta a carico del concedente -, poiché legittimamente convenuta in presenza delle competenti organizzazioni di categoria, ed aveva altresì escluso che la mancata indicazione, in seno alla clausola predetta, della non conformità alla relativa previsione legislativa ne potesse inficiare la validità) (1).

(Omissis)

1. - A definizione di una complessa controversia, in essere tra le parti, in data 28 settembre 1987 - ai sensi dell'art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203 - con l'assistenza delle rispettive associazioni professionali di categoria, Romano Vincenzo (tramite il proprio procuratore speciale Iemma Giovanni) e Farabella Giovanni hanno stipulato un contratto di affittanza agraria, avente ad oggetto un fondo di proprietà del concedente Romano in Battipaglia. Tale contratto - per quanto ancora rilevante al fine del decidere - al punto 3 prevedeva, testualmente: «la durata del contratto è di anni cinque ed andrà a scadere il 10 novembre 1992, data improrogabile ed essenziale per cui (il conduttore) assume solenne impegno di rilasciare il terreno libero e sgombro da persone e cose».

I giudici di secondo grado - come osservato in parte espositiva - hanno letto, tale passaggio del contratto *inter partes* (sia sulla base del suo tenore letterale, sia della sua connessione con altre clausole dello stesso contratto, sia tenute presenti le particolari circostanze di fatto presenti le quali il contratto stesso venne concluso nonché l'esigenza di interpretare i contratti secondo buona fede), nel senso che le parti «esclusero la necessità della disdetta e quindi l'applicabilità dell'art. 4 della legge n. 203 del 1982 nel caso concreto» («È il solenne impegno, avallato dai rappresentanti di categoria - si precisa in motivazione - che tronca ogni discussione sul punto»).

2. - Con il primo motivo il ricorrente denunciando «violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 58 legge n. 203 del 1982 (art. 360, n. 3 c.p.c.)», censura nella parte *de qua* la pronuncia impugnata atteso che il contratto 28 settembre 1987 «derogando espressamente soltanto alla durata ed al canone di legge, nulla dispone per il resto», specie considerato che l'espressione sopra riportata («data inderogabile ed essenziale») non contiene alcuna deroga, che deve essere espressa, all'obbligo di inviare la disdetta un anno prima, tenuto presente che è nulla una disdetta contestuale alla stipula del contratto.

Deve tenersi presente - osserva ancora, sul punto, parte ricorrente - la «funzione delle associazioni rappresentative di mettere sull'avviso le parti su quanto espressamente derogato nel patto difforme della previsione legale», atteso che «tale funzione verrebbe meno se si dovesse accettare come valida una deroga nascosta alla quale debba pervenirsi in via interpretativa».

3. - Il motivo non può trovare accoglimento.

Prevede, testualmente, l'art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (*recte* l'art. 23, comma 3, della l. 11 febbraio 1971, n. 11, nel testo come sostituito dall'art. 45, della legge n. 203 del 1982) «sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati fra le parti con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole ...».

È palese - giusta la formulazione letterale della norma in esame - che gli accordi in questione intanto sono «validi» (e, quindi, non soggetti al regime di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 23, della legge n. 11 del 1971, secondo cui «le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti dell'affittuario (di fondi rustici) derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide»), in quanto gli accordi stessi siano stati conclusi con l'assistenza delle dette organizzazioni professionali, senza che si richieda - altresì - come invoca il ricorrente, che nel contratto sia sottolineata o in qualche modo evidenziata la «difformità» del singolo contratto, rispetto al modello legale (o la «deroga» di una particolare clausola ad un puntuale precetto legislativo).

Non controverso che nella specie in occasione della sottoscrizione del contratto per cui è causa il Farabella era stato adeguatamente assistito dalla organizzazione professionale di appartenenza, è evidente che è irrilevante che il contratto non abbia sottolineato espressamente che in realtà con la clausola in questione si derogava al precetto contenuto nell'art. 4 della l. 3 maggio 1982, n. 203.

Specie tenuto presente che non risulta - né la circostanza è stata mai dedotta dall'attuale ricorrente - che nel contesto del contratto fosse espressamente precisato, quanto alle altre clausole per stessa ammissione del Farabella certamente in deroga alla legge n. 203 (cioè quella relativa alla durata del contratto, nonché quella attinente il corrispettivo pattuito), che in realtà *ex lege* il contratto avrebbe dovuto avere una «diversa» durata, rispetto a quella concordata dalle parti, o che «diversa», rispetto a quello legale era il canone convenuto.

In altri termini ove un contratto sia stato concluso con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali ai sensi della ricordata disposizione lo stesso è valido anche quanto alle «clausole» in deroga alla disciplina legale, senza alcuna necessità di precisare - accanto ad ogni clausola - se la stessa sia o meno conforme alla previsione legislativa.

Né paiono - in qualche modo - pertinenti, al fine di aderire alle conclusioni fatte proprie dal ricorrente, le considerazioni svolte in ricorso sul punto, quanto alla «funzione delle associazioni rappresentative».

In realtà la funzione di tali associazioni e dei loro rappresentanti - i quali certamente sono (o dovrebbero essere) a conoscenza di quelle che sono le norme nazionali e regionali disciplinanti la specifica materia - è proprio quella di «avvertire» i propri assistiti della «difformità» del contratto che tramite loro si sta concludendo, rispetto al modello legale (assumendo, in caso di violazione di tale dovere, le eventuali responsabilità del caso,

nei confronti dell'iscritto), ma non è richiesto, affatto, che di tale attività «informativa» debba esistere traccia nel contratto.

4. - Con il secondo motivo il ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)», atteso che:

- la «comune intenzione delle parti» come emerge dal loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto evidenzia come le parti non intendessero derogare all'obbligo della disdetta (attesa la raccomandata 4 settembre 1992, nonché la corrispondenza successiva);

- il contratto non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare, e tra queste non rientra l'esonerazione della disdetta;

- la clausola in questione, essendo stata predisposta sicuramente da uno dei contraenti (era il solo appellante ad avervi interesse) deve interpretarsi, nel dubbio, a favore dell'altro;

- l'equo contemperamento degli interessi delle parti, data anche la particolare natura e il formalismo richiesto dalla legge per il contratto in questione, avrebbe imposto una chiara formulazione della deroga della disciplina legale.

Al pari della precedente la censura non coglie nel segno. Almeno sotto tre, concorrenti, profili.

4.1. - *In primis* non può non evidenziarsi che nella specie – *contra legem* e cercando di superare quelli che sono i limiti istituzionali del giudizio di legittimità il quale, contrariamente alle premesse da cui muove parte ricorrente, non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale si sottopone all'esame di un nuovo giudice, diverso da quello che ha pronunciato in grado di appello, tutto il materiale probatorio già in atti perché lo interpreti in modo difforme – il ricorrente, lungi dal dedurre vizi, della sentenza impugnata, inquadra sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., si limita a sollecitare una diversa lettura del documento in atti, del tutto prescindendo dal considerare che la ricerca e la individuazione della comune volontà dei contraenti configura un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se (come nella specie) congruamente motivato.

4.2. - Anche a prescindere da quanto precede non può tacersi, ancora, che tutte le circostanze dedotte nel motivo non paiono rilevanti, al fine del decidere e di pervenire ad una diversa conclusione della presente vertenza.

Come pacifico, nella ricerca della comune intenzione delle parti (a norma dell'art. 1362 c.c.) il primo e principale strumento è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima *ratio*, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (cfr. Cass. 20 novembre 1997, n. 11574; Cass. 20 maggio 1997, n. 4480; Cass. 29 aprile 1994, n. 4121).

Avendo i giudici di merito dimostrato che la clausola contrattuale *sub* 3, quanto alla scadenza del contratto (riportata sopra) ed all'obbligo del conduttore di restituire il fondo inderogabilmente alla data pattuita, ha un significato letterale inequivoco è palese che sono irrilevanti i richiami ad altre circostanze, estranee, che – giusta l'assunto del ricorrente – potrebbero condurre ad una diversa lettura della clausola stessa.

4.3. - Da ultimo, infine, non può tacersi che tutte le circostanze riferite nel motivo sono state ampiamente esaminate e tenute presenti dai giudici del merito che hanno accertato, sia che la lettera del 4 settembre 1992 e la corrispondenza successiva, lungi dall'integrare una disdetta, ai sensi dell'art. 4 della l. 3 maggio 1982, n. 203, altro non erano che un richiamo al conduttore al rispetto degli impegni assunti con il contratto in deroga, sia che le parti avevano – chiaramente – contrattato tutte le clausole e, quindi, anche quella *sub* 3 sulla cessazione del rapporto e sull'obbligo del conduttore di rilasciare per la data fissata il terreno libero e sgombro da persone, sia che non corrispondeva affatto a realtà che la clausola 3 (peraltro in alcun modo equivoca o di incerta lettura) fosse stata imposta dal concedente, sia – infine – la necessità di interpretare la clausola in esame secondo buona fede.

5. - Con il terzo motivo parte ricorrente, denunciando «violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e 58, legge n. 203 del 1982, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)» assume che comunque, ancora a voler condividere l'assunto dei giudici del merito, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola in questione, in applicazione del pacifico

principio secondo cui è nulla, per illiceità della relativa clausola, la disdetta contenuta nello stesso contratto di affitto.

6. - Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglienza. Giusta la puntuale previsione di cui all'art. 58, della l. 3 maggio 1982, n. 203 «tutte le norme previste dalla presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli artt. 45 e 51».

È di palmare evidenza – pertanto – non potendosi attribuire alla legge «altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo il significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore» (cfr., art. 12, comma 1, preleggi), che le parti – con le forme previste dall'art. 45, comma 1 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (cioè tramite «accordi ... stipulati ... con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali», *id est* con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11) – possono derogare a qualsiasi disposizione contenuta nella legge n. 203 del 1982, fermi i limiti posti dal comma 2 dello stesso art. 45.

Limiti costituiti, da un lato, dal divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, dall'altro, dal divieto di corrispondere somme per buona entrata.

Non controverso che nella specie le parti, con la clausola contrattuale di cui ora si discute, non hanno né stipulato un contratto di mezzadria (o di colonia parziaria o di compartecipazione agraria) né, in qualche modo, previsto a carico dell'attuale ricorrente l'obbligo di corrispondere una qualche somma a titolo di «buona entrata» in favore del concedente, è palese, come anticipato, che correttamente i giudici del merito non hanno dichiarato la nullità della clausola in questione (relativa alla previsione della cessazione del contratto in assenza di qualsiasi obbligo di disdetta, a carico del concedente). Né ancora può assumersi – come si adombra – che il divieto, per le parti, ove debitamente assistite, di introdurre deroghe alla previsione di cui all'art. 4 deriva da non meglio precisati «principi generali» o dalla «illiceità» della clausola.

Giusta i principi generali (cfr., art. 1418, comma 1, c.c.) il contratto in tanto è nullo in quanto lo stesso «è contrario a norme imperative».

Non può tacersi, peraltro, la stessa disposizione invocata dalla difesa del ricorrente, pone un limite a tale «nullità», facendo salva l'eventualità che «la legge disponga diversamente».

Dimostrato, come si è dimostrato sopra, che le parti di un contratto agrario, ove adeguatamente assistite, possono – nell'esercizio della loro sovrana autonomia – prevedere deroghe – salvi i limiti sopra indicati – a qualsiasi disposizione contenuta nella l. 3 maggio 1982, n. 203, è palese che deve escludersi che la clausola in questione possa definirsi «nulla» per illiceità, cioè per contrarietà a norme imperative.

Né, ancora, è in qualche modo pertinente il richiamo, contenuto negli scritti difensivi di parte ricorrente ad una dottrina assolutamente minoritaria (e, peraltro, anteriore alla novella del 1982) o a certa giurisprudenza di merito, e di legittimità.

Quanto alla prima (Trib. Sanremo 17 gennaio 1992) la stessa è stata resa non con riferimento ai contratti agrari, ma con riguardo alla l. 27 luglio 1978, n. 392, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 11, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. con mod. in l. 8 agosto 1992, n. 359), cioè avendo presente un quadro normativo che non consentiva, diversamente rispetto a quanto previsto dall'art. 58 della l. 3 maggio 1982, n. 203, deroghe di sorta alla disciplina legale dei contratti di locazione di immobili urbani (cfr., infatti, la sostanziale diversità dell'art. 79, della l. 27 luglio 1978, n. 392, rispetto all'art. 58, della l. 3 maggio 1982, n. 203).

Ancora meno pertinente, al fine del decidere, è il riferimento – contenuto negli scritti di causa – a Cass. 25 giugno 1969, n. 2287, resa non solo con riguardo ad una legislazione totalmente diversa da quella attuale, ma avendo riguardo ad una fattispecie di fatto, totalmente estranea e in alcun modo comparabile a quella ora in esame.

In quella lontana fattispecie – in particolare – il conduttore di un fondo rustico aveva rinunciato, in occasione della sottoscrizione di un contratto di affitto, ad una proroga *ex lege* del contratto che lo legava al concedente, prima ancora che la proroga stessa fosse approvata dal Parlamento e divenisse legge, per cui questa Corte ebbe a ritenere la nullità della rinuncia perché al momento di questa l'affittuario non disponeva del diritto al quale intendeva rinunciare.

Totalmente diversa – palesemente – è la fattispecie ora in esame, atteso che in questa nel 1987 – e cioè a distanza di oltre

cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203 – il Farabella ha rinunciato al diritto di godere della «rinnovazione tacita» del contratto prevista dall'art. 4 della ricordata legge, cioè ad un diritto di cui certamente disponeva già al momento della sottoscrizione del contratto di affitto.

7. - Con il quarto, ed ultimo, motivo il ricorrente, denunciando «violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 46, legge n. 203 del 1982 (art. 360, n. 3 c.p.c.)» lamenta – infine – che la pretesa disdetta, inviata dal concedente il 10 settembre 1992, è contenuta nella stessa comunicazione inviata anche all'Ispettorato agrario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203, in violazione del principio, enunciato dalla S.U. di questa Suprema Corte regolatrice secondo cui la contestazione dell'inadempimento ex art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203, non può essere contenuta nella richiesta ex art. 46 della stessa legge.

8. - Il motivo non coglie nel segno.

A prescindere da ogni altra, pur pertinente considerazione (in ordine alla diversa funzione della disdetta di cui all'art. 4 della l. 3 maggio 1982, n. 203, rispetto alla contestazione degli addebiti prevista dal successivo art. 5 della stessa legge, diversa funzione che esclude, *in radice*, che i principi enunciati con riguardo ad una fattispecie possano automaticamente trasferirsi all'altra), non può tacersi che nella specie è rimasto accertato che il contratto *inter partes* è cessato, alla data del 10 novembre 1992, non a seguito della raccomandata del settembre dello stesso anno 1992 inviata dal concedente, ma *ex contractu*, cioè in forza di apposita clausola contrattuale di cui si è dimostrata sopra la legittimità ed operatività.

È evidente, pertanto, che il ricorrente è carente di interesse a sollecitare che questa Corte verifichi la legittimità – o meno – di un'unica comunicazione, inviata dal concedente all'affittuario, contenente sia la «disdetta» di cui all'art. 4 della l. 3 maggio 1982, n. 203, sia l'invito di cui al successivo art. 46 della stessa legge.

Ciò sotto due concorrenti profili.

In primo luogo è certo – in causa – che la raccomandata del settembre 1992 non è una disdetta, ai sensi dell'art. 4 della l. 3 maggio 1982, n. 203, per cui non appare in alcun modo pertinente la deduzione in esame.

In secondo luogo, infine, anche nell'eventualità l'assunto del ricorrente dovesse risultare fondato è certo che non per questo la pronuncia impugnata potrebbe essere cassata, atteso che questa ha dichiarato cessato il contratto *inter partes* a prescindere dalla validità o ritualità della «disdetta» del settembre 1992.

9. - Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi. (*Omissis*)

(1) BREVI NOTE SULLA VALIDITÀ DEGLI ACCORDI IN DEROGA EX ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203.

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte torna ad esaminare l'ambito di operatività dell'art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203, riconoscendo piena validità a quelle clausole che, pattuite in deroga alle disposizioni di legge, siano

contenute in un contratto di affitto di fondo rustico stipulato ai sensi dell'art. 45 della legge menzionata e ciò senza che sia necessaria l'espressa indicazione accanto ad ognuna di tali clausole, della non conformità alla disciplina legislativa di volta in volta derogata.

La questione esaminata dalla Corte di cassazione, ruota attorno alle condizioni previste dall'art. 45 della citata legge, in ordine alla validità dei cosiddetti «accordi in deroga».

Difatti, la l. 3 maggio 1982, n. 203, ha dettato una disciplina integrativa e modificativa dell'affitto di fondi rustici. Tale disciplina, come previsto espressamente dall'art. 58 di tale legge, è inderogabile; la norma in esame stabilisce infatti, che le convenzioni stipulate in contrasto con le disposizioni contenute nella legge stessa, sono nulle, salvo quanto previsto dagli artt. 45 e 51. Senza soffermarsi – non interessando tale ipotesi per il caso di specie – sulla seconda delle due norme sopra richiamate e relativa all'utilizzazione di terreni demaniali e patrimoniali, occorre esaminare con particolare attenzione, l'art. 45 della legge n. 203 del 1982 il quale consente di derogare alla disciplina dei contratti agrari sempre che negli accordi così intervenuti tra le parti e che possono anche non avere natura transattiva, le parti si facciano assistere dalle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Occorre fare a questo punto una precisazione: prima dell'entrata in vigore della legge 203/82, la dottrina era divisa riguardo al tipo di convenzioni che i privati potevano stipulare ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, terzo comma e 29, primo comma della l. 11 febbraio 1971, n. 11 (1).

L'art. 45 della legge 203/82, ha posto fine a tali questioni; infatti, sostituendo l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11/71, ha ampliato l'ambito di applicazione degli accordi in deroga che se prima potevano attenersi solo ai contratti di affitto (art. 23) adesso possono riguardare qualsiasi accordo tendente a derogare le norme dettate in materia agraria (2).

Inoltre il carattere innovativo dell'art. 45 si riscontra anche nel fatto che il legislatore del 1982, nell'usare l'espressione «accordi, anche non aventi natura transattiva», ha voluto estendere l'applicazione di tale norma non solo a qualsiasi tipo di convenzione (3), ma a qualsiasi tipo di contrattazione bilaterale o plurilaterale nei limiti di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 23 legge 11/71 (4).

La pattuizione di tali accordi, incontra un limite nella stipulazione di particolari contratti (quali la mezzadria, la colonia parziaria e di partecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e di soccida) e nella corresponsione di somme per buona entrata.

Nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 45 legge n. 203 del 1982, la disciplina relativa ai contratti agrari può essere tranquillamente modificata.

(1) Cfr.: per alcuni autori tali convenzioni dovevano avere la forma di transazioni ma non potevano derogare a norme che configurassero diritti indisponibili; cfr.: P. RECCHI, *Contenuto e limiti di efficacia della assistenza sindacale nelle convenzioni tra locatari ed affittuari*, in *Nuovo dir. agr.*, 1978, p. 783; G. VIGNOLI, *Efficacia dell'art. 23 legge 11 febbraio 1971, n. 11*, in *Riv. dir. agr.*, 1975, II, p. 132 e ss.; per altri potevano essere stipulate, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, convenzioni che, sia pure nello schema di una transazione, al fine di prevenire una lite, globalmente disciplinassero le obbligazioni del rapporto nel rispetto dell'autonomia contrattuale: cfr.: A. PARLAGRECO, *Affitto di fondi rustici e sua evoluzione giuridica*, in *Giur. agr. it.*, 1971, I, p. 144; G. ROMANO, *Art. 23 della legge n. 11/71: istituti conciliativi ovvero alternativa contrattuale alla disciplina legale del contratto d'affitto di fondi rustici?*, in *Giur. agr. it.*, 1980, p. 397 e ss.

(2) Cfr.: L. COSTATO, *Commento all'art. 45*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 1499 e ss.: l'Autore ritiene che il termine «accordo», ricomprende sia le «transazioni» che le «convenzioni»; G. ROMANO, *Accordi in deroga*, in *Giur. agr. it.*, 1982, p. 283; G. GIUFFRIDA, *L'art. 45 della legge 203 del 1982*, in *La legge sui patti agrari. Problemi della legge sui patti*

agrari, in Atti del Convegno di Verona 16 aprile 1983, Padova, 1984, p. 94 e ss.; A. VINCENZI, *Dall'art. 23 L. 11/1971 all'art. 45 L. 203/1982: nuove prospettive*, in *Giur. agr. it.*, 1991, p. 441.

(3) Cfr.: Cass. 13 novembre 1997, n. 11237, in questa Riv., 1999, p. 233, con nota di M. PAGLIAI, *Sulla validità degli accordi in deroga ex art. 23, ultimo comma legge n. 11 del 1971 anche in tema di affitto di fondi rustici*; Cass. 12 luglio 1996, n. 6328, *ivi*, 1997, II, p. 258, secondo cui è valida la clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto di affitto agrario, stipulato con la garanzia dell'assistenza delle organizzazioni professionali, in deroga alle disposizioni più favorevoli per l'affittuario previste dalla legge n. 203 del 1982 sulla gravità dell'inadempimento, sull'onere di preventiva diffida ex art. 5, secondo e terzo comma, e nel termine di grazia.

(4) Cfr.: in giurisprudenza App. Perugia, Sez. spec. agr. 13 marzo 1987, in *Riv. dir. agr.*, 1988, II, p. 241 e ss., con nota adesiva di S. MANSERVISI, *Gli accordi in deroga fra vecchia e nuova legislazione*; in dottrina L. COSTATO, *op. cit.*, p. 1500; G. GIUFFRIDA, *Dall'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, all'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203*, in *Autonomia privata assistita e autonomia collettiva nei contratti agrari, art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203*, in Atti del Convegno di Firenze 22-24 novembre 1990, Milano, 1992, p. 29.

A ragione quindi la Corte di cassazione nella presente pronuncia ha affermato che la validità degli accordi così stipulati non può essere pregiudicata dalla circostanza che accanto alle clausole stabilite in deroga alla disciplina di legge non sia stata indicata la norma di legge derogata non essendo ciò richiesto dal dettato normativo.

Quanto agli accordi in deroga, il legislatore dell'82, in tal modo ha voluto riconoscere ai contraenti, sempre nei limiti sopra descritti, quell'autonomia contrattuale che le leggi precedenti avevano compresso. Ciò trova la sua giustificazione nell'esigenza di realizzare un migliore contemperamento degli interessi individuali in conflitto che non sempre, nel caso concreto, le norme dettate per i rapporti agrari sono in grado di soddisfare.

Se questa costituisce la ragione per cui il legislatore ha ammesso la validità di convenzioni stipulate, sempre alle condizioni di cui sopra, in deroga alla disciplina dei rapporti agrari, la necessità in questi casi, dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria, è stata prevista al fine di evitare che le parti nel provvedere ai propri interessi non tenessero più nel debito conto gli interessi collettivi che potessero essere coinvolti e che l'intera normativa in materia di contratti agrari tende a soddisfare.

Proprio l'assistenza obbligatoria di tali organizzazioni ha indotto la dottrina ad escludere che l'autonomia contrattuale di cui all'art. 45 della citata legge possa essere ricondotta alla fattispecie generale prevista dall'art. 1322 c.c. (5) ritenendo che piuttosto si debba parlare di atti di autonomia privata «controllata» (6) o di autonomia privata assistita (7).

Il rappresentante di categoria, dovrà partecipare attivamente e non passivamente alla stipulazione degli accordi svolgendo un'attività di consulenza e di indirizzo, rendendo le parti edotte sul significato e sulla portata delle pattuizioni (8); non si può quindi riconoscere validità ad una convalida successiva alla stipula essendo necessario che la partecipazione dei rappresentanti delle suddette organizzazioni avvenga nella fase preventiva alla formazione dell'accordo, attraverso l'approvazione di singole clausole (9).

Come affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (10) è necessario, in ogni caso, che l'assistenza coinvolga entrambe le organizzazioni professionali ossia quella che tutela gli interessi del concedente e quella che tutela gli interessi dell'affittuario, essendo irrilevante che tali organizzazioni siano politicamente contrapposte (11).

Roberta Varano

(5) Cfr.: M. GIUFFRIDA, *Accordi in deroga e rilevanza dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria*, in *Riv. dir. agr.*, 1989, II, p. 309.

(6) Cfr.: A. JANNARELLI, *I rapporti agrari associativi dopo la riforma*, Bari, 1984, p. 75.

(7) Cfr.: E. PEREGO, *Autonomia privata e autonomia collettiva nel diritto agrario*, in *Nuovo dir. agr.*, 1982, p. 752.

(8) Cfr.: Cass. 16 luglio 1996, n. 6328, cit.; Cass. 21 luglio 1993, n. 8123, in questa Riv., 1994, p. 30.

(9) Cfr.: Trib. Tortona 30 maggio 1989, in *Riv. dir. agr.*, 1989, II, p. 302; App. Firenze 10 ottobre 1989, in *Giur. agr. it.*, 1991, p. 521, con nota di S. MASINI, *Sulla assistenza delle organizzazioni professionali agricole nel procedimento di formazione degli accordi in deroga ex art. 45 l. 3 maggio 1982, n. 203*. *Contra*: App. Bari 4 novembre 1994, in questa Riv., 1995, p. 576 con nota di A. GRASSO, *Accordo in deroga, durata del rapporto agrario ed assistenza delle organizzazioni professionali agricole*.

(10) Cfr.: in dottrina per tutti M. GIUFFRIDA, *Accordi in deroga e rilevanza dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria*, cit., p. 305; G. ROMANO, *Accordi in deroga*, cit., p. 285; D. CALABRESE e M. LIPARI, *I contratti agrari ex l. 3 maggio 1982, n. 203*, Padova, 1992, p. 225; in giurisprudenza: Cass. 12 agosto 1988, n. 4936, in *Foro it. Rep.*, 1988, voce *Contratti agrari*, nn. 327 e 328; Cass. 1° agosto 1986, n. 4928, in *Giur. agr. it.*, 1987, p. 442; *contra*, Trib. Bergamo, Sez. spec. agr. 22 marzo 1991, in *Riv. giur. lav.*, 1992, II, p. 327 dove si ritengono validi sia gli accordi stipulati con l'assistenza del solo rappresentante di categoria del conduttore sia quelli conclusi solo oralmente.

(11) Cfr.: Cass. 26 ottobre 1994, n. 8781, in questa Riv., 1995, II, p. 560, con nota di S. MASINI, *Sulla contrapposizione politica delle organizzazioni professionali agricole nell'assistenza alla formazione degli accordi individuali in deroga*.

Cass. Sez. III Civ. -1-12-1998, n. 12196 - Iannotta, pres.; Varro-ne, est.; Palmieri, P.M. (conf.) - Di Maro (avv. Picone) c. Pastinese (avv. Pasquarello). (*Conferma App. Napoli 1° ottobre 1996*)

Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti, addizionali e trasformazioni - Abrogazione delle leggi di proroga - Miglioramenti eseguiti anteriormente alle leggi di proroga - Art. 40 legge n. 203 del 1982 - Diritto alle indennità ex artt. 16 e 17 della citata legge - Esclusività. (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 40, 16, 17; l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 12)

Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Domande riconvenzionali - Obbligatorietà. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46)

L'art. 40 della legge n. 203 del 1982, stabilendo che «sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari», ha una portata generale con riguardo a tutte le norme che prevedono tali proroghe e quindi anche a quella non inferiore a dodici anni stabilita dall'art. 12 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 a favore dell'affittuario che abbia eseguito miglioramenti in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, al quale pertanto competono soltanto le indennità di cui agli artt. 16 e 17 di tale ultima legge (1).

L'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203 il quale assoggetta le controversie agrarie alla condizione di proponibilità del tentativo obbligatorio di conciliazione opera con riferimento anche alle domande riconvenzionali del convenuto (2).

(Omissis)

FATTO. - Con ricorso del 15 aprile 1994 Pastinese Pietro, premesso che un proprio fondo rustico in agro di Cellole denominato Maria SS. del Popolo o Borgo Centore era condotto in affitto da Di Maro Giuseppe ed Esposito Antonio e che il contratto andava a scadere il 6 maggio 1997 in forza di sentenza passata in giudicato, nonché per effetto di disdetta comunicata il 2 febbraio 1994, chiedeva che il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione specializzata agraria - dichiarasse la suddetta scadenza, con la condanna degli affittuari al rilascio del fondo.

I convenuti, costituitisi, contestavano la domanda, assumendo di aver diritto, a seguito dei miglioramenti apportati al fondo, alla proroga del contratto ex art. 12 legge n. 11/71; proponevano inoltre domanda riconvenzionale per il pagamento delle migliorie. Con sentenza del 9 novembre 1995 il giudice adito, ritenuto l'art. 12 legge n. 11/71 abrogato dall'art. 40 legge 203/82 ed in ogni caso estraneo alla fattispecie, accoglieva la domanda principale, dichiarando la scadenza dell'affitto come richiesto, con condanna dei convenuti al rilascio del fondo e al pagamento delle spese di lite; dichiarava improponibile la riconvenzionale per mancanza del prescritto tentativo di conciliazione.

L'appello proposto dagli affittuari ed al quale aveva resistito il concedente era rigettato dalla Corte napoletana, con sentenza 1° ottobre 1996 ed ulteriore condanna degli appellanti alle spese del grado, affermando, per quanto ancora possa interessare:

- che l'art. 12 legge n. 11 del 1971 doveva ritenersi abrogato dalla disciplina successivamente introdotta dalla legge n. 203 del 1982 (art. 40);

- che la domanda riconvenzionale era improponibile poiché gli affittuari, dopo aver richiesto all'IPA la convocazione delle parti con racc. 3 dicembre 1994, avevano proposto tale domanda con la memoria difensiva del 5 gennaio 1995, senza attendere la moratoria dei 60 gg. di cui all'art. 46, 5° co., legge n. 203 del 1982 cit.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il Di Maro e l'Esposito, affidandolo a due motivi. Ha resistito il Pastinese con controricorso e memoria.

DIRITTO. - Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando sostanzialmente la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 12 legge n. 11 del 1971 e 40 legge n. 203 del 1982, lamentano che i giudici del merito abbiano ritenuto abrogato tale art. 12 a seguito dell'art. 40 legge n. 203 del 1982.

La doglianza non ha pregio. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che detto art. 40 - stabilendo che «sono abroga-

te le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari - ha una portata generale con riguardo a tutte le norme che prevedono tale proroga e, quindi, anche a quella non inferiore a dodici anni stabilita dall'art. 12 legge n. 11 del 1971 a favore dell'affittuario che abbia eseguito miglioramenti in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, al quale pertanto competono solo le indennità di cui agli artt. 16 e 17 di tale ultima legge (Cass. 1° luglio 1988, n. 4388). A tale principio si è correttamente uniformato il giudice del gravame e la relativa censura va rigettata.

Né sorte migliore merita il successivo motivo con cui i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 46, 5° co., legge n. 203 del 1982, si duole che sia stata dichiarata improponibile la domanda riconvenzionale (per i pretesi miglioramenti) proposta prima della decorrenza di sessanta giorni dalla comunicazione (alla controparte ed all'IPA) di cui al 1° comma dello stesso articolo.

Pacifici essendo i fatti (raccomandata del 3 dicembre 1994 e proposizione della domanda con memoria del 5 gennaio 1995), è sufficiente ricordare e ribadire il fermo orientamento di questa Corte in ordine all'applicabilità dell'onere del preventivo tentativo di conciliazione ex art. 46 cit. anche nell'ipotesi di domanda riconvenzionale (*ex plurimis*, Cass. 20 dicembre 1991, n. 13766).

Il ricorso va, pertanto, rigettato. (*Omissis*)

(1-2) EFFETTO DELL'ABOLIZIONE DELLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI E DOMANDA RICONVENZIONALE.

La prima massima affronta il problema se con l'abrogazione della proroga dei contratti agrari in forza dell'art. 40 della legge 203/82 sia stata anche abrogata la norma dell'art. 12 della legge n. 11/71 che accordava il diritto alla proroga dodecennale all'affittuario coltivatore diretto che avesse eseguito a sue spese migliorie sul fondo. Per un precedente in materia, cfr. Cass. 1° luglio 1988, n. 4388, in *Giur. agr. it.*, 1988, 409; Trib. Frosinone 7 marzo 1984, in *Riv. dir. agr.*, 1984, II, 423.

Viene in considerazione l'indagine sulla portata dell'art. 40, legge 203/82 che, in quanto pone fine al regime di proroga dovrebbe avere una portata generale, anche se la dottrina ha mostrato qualche perplessità (cfr. in senso positivo ROOK BASILE, *Legge 3 maggio 1982, n. 203*, in *Nuove leggi civ. comment.*, 1982, 1476. Cfr. in senso dubitativo G. PASQUARIELLO, *Commento all'art. 40*, in *La riforma dei contratti agrari* a cura di C.A. Graziani-P. Recchi-L. Francario, Napoli, 1982, p. 303 s.).

La questione va considerata sotto tre diversi aspetti: la portata della abolizione della proroga, la formulazione dell'art. 12, 1° comma della legge n. 11/1971 e infine il riferimento ai contratti agrari in corso ai sensi dell'art. 53, legge 203/82.

Sul primo punto si può ricordare che la proroga era stata concepita come un regime transitorio che aveva lo scopo di mantenere intatte le strutture delle imprese in attesa di una revisione dell'intera materia (cfr. E. ROOK BASILE, *op. cit.*, p. 1472; G. PASQUARIELLO, *op. cit.*, p. 302). La portata generale risulta anche dal 1° comma dell'art. 40 secondo il quale «sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga dei contratti agrari o che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa».

Sul secondo punto è stato espresso autorevolmente il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 11 del 1971, non solo per il fatto che imponeva oneri gravissimi al proprietario ma anche per il fatto che l'art. 12 concedeva all'affittuario di cedere il contratto a uno o più componenti della sua famiglia senza che il proprietario potesse opporsi. Il proprietario si trovava limitato nella facoltà di disporre del fondo, quasi che fosse un enfitente. Sul punto si era espresso in maniera chiarissi-

ma L. COSTATO nella nota all'ordinanza del 20 febbraio 1973 del Tribunale di Ravenna che aveva prospettato la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma (sul punto cfr. L. COSTATO, *Sulla incostituzionalità delle norme contenute nella legge n. 11/1971*, in *Riv. dir. agr.*, 1973, II, 149).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 153/1977 (in *Giur. agr. it.*, 1977, 723) non accolse interamente l'eccezione di illegittimità costituzionale, ma con una sentenza interpretativa si limitò a dichiarare illegittimo il diritto alla proroga dodecennale per i miglioramenti più consistenti eseguiti dall'affittuario con spese (per un esame dell'art. 12 della legge n. 11 del 1971 mi permetto di fare riferimento anche a una mia monografia: *L'affitto di fondi rustici*, Bologna, 1980, p. 312).

Il quadro normativo sembra profondamente cambiato in seguito alla legge 203/82. Mentre la legge n. 11/1971 aveva valorizzato la posizione dell'affittuario fino al punto di compromettere la funzionalità del contratto di affitto, lo stesso non può dirsi per la disciplina attualmente vigente del contratto di affitto, che fissa una durata ben precisa stabilita negli artt. 1, 2 e 3 della legge in questione, durata minima che comunque può essere ridotta con gli accordi in deroga esistenti in varie regioni e in numerose province.

Sul piano tecnico va inoltre rilevato che la nuova legge si applica «a tutti i rapporti comunque in corso anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato» (cfr. Cass. 20 maggio 1987, n. 4618, in *Giur. agr. it.*, 1989, 95). Non è necessario che il rapporto dedotto in giudizio sia in corso *de iure*, ben potendosi avere rapporti in corso soltanto *de facto* (cfr. Cass. 28 luglio 1984, n. 4494, in *Foro it.*, 1984, I, 2752, con nota di D. BELLANTUONO).

Sulla seconda massima vi sono stati importanti precedenti giurisprudenziali. Cfr. tra gli altri Cass. 20 dicembre 1991, n. 13766, in questa Riv., 1992, 87; Cass. 24 giugno 1992, *ivi*, 1993, 186; Cass. 8 agosto 1991, n. 8558, *ivi*, 1992, 32, con nota di I. CAPPIELLO; App. Bologna 11 novembre 1992, in questa Riv., 1993, 293. Perché sia necessario un ulteriore tentativo di conciliazione nell'ipotesi di domanda riconvenzionale, occorre che l'esame della questione comporti nuovi aspetti della controversia «che se conosciuti e valutati dalle parti unitamente a quelli per cui esiste la vertenza avrebbero potuto condurre ad una definizione della lite evitando l'intervento del giudice». Cfr. Cass. 27 aprile 1995, n. 4651, in questa Riv., 1997, 400; Cass. 8 agosto 1995, n. 8685, *ivi*, 1995, 614; Trib. Salerno 24 novembre 1993, in *Riv. dir. agr.*, 1994, II, 324. Per la dottrina cfr. inoltre M. GIUFFRIDA, *Il tentativo di conciliazione nella legge di riforma dei contratti agrari*, in *Riv. dir. agr.*, 1989, I, 59 e in particolare p. 83; P. MANDRICI, *Limiti di applicazione delle disposizioni sul tentativo di conciliazione*, in questa Riv., 1995, 110; L. TORTOLINI, *Sulla obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le domande riconvenzionali nelle controversie sui contratti agrari*, in questa Riv., 1998, 82.

Luigi Tortolini

*

Cass. Sez. Lav. - 28-11-1998, n. 12126 - De Tommaso, pres.; Vigo, est.; Martone, P.M. (conf.) - INAIL (avv. Lai e altri) c. Scaffidi (avv. Intiliasano). (Cassa e decide nel merito, Trib. Patti 27 marzo 1996)

Previdenza sociale - Assicurazione infortuni sul lavoro - Agricoltura - Infortunio occorso ad un bracciante nello svolgimento di attività agricola autonoma - Indennizzabilità - Esclusione - Illegittimità costituzionale degli artt. 205 e 210 d.p.r. n. 1124 del 1965 - Manifesta infondatezza. (D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 205)

In tema di indennizzabilità del rischio da infortuni assicurato in agricoltura, il lavoratore assicurato come bracciante agricolo può godere della tutela assicurativa solo se l'infortunio avvenga nel corso di tale attività, non già quando esso si determini nell'espletamento di lavoro autonomo, sia pure in occasione di attività agricola, atteso che l'occasione di lavoro è considerata dall'art. 210 d.p.r. n. 1124 del 1965 per delimitare l'oggetto dell'assicurazione e non per identificare i soggetti tutelati, a tal fine occorrendo invece fare riferimento all'art. 205 d.p.r. citato; ne consegue che, ai fini della tutela assicurativa, non solo è necessario che il soggetto infortunato rientri in una delle categorie previste, ma anche che l'infortunio si sia verificato nello svolgimento di quell'attività per la quale godeva della tutela assicurativa, senza che possa perciò configurarsi sospetto di illegittimità costituzionale delle norme di riferimento, atteso che rientra nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore l'ampliamento o meno dell'area di lavoratori autonomi che fruiscono dell'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie (1).

(Omissis). - FATTO. - Con sentenza in data 8 novembre 1990 il Pretore giudice del lavoro di Patti condannava l'INAIL a corrispondere al sig. Carmelo Scaffidi l'indennità temporanea e la rendita per inabilità permanente del 25 per cento derivata da infortunio agricolo occorso il 1° novembre 1985 quando cadde da un albero di ulivo nel fondo di proprietà della Fondazione Piccolo in Capo d'Orlando nel quale, a suo dire, stava prestando attività di lavoro subordinato.

Proponeva appello l'Istituto di assicurazione deducendo che l'infortunato era caduto mentre raccoglieva olive per uso esclusivamente personale e familiare e quindi non era soggetto alla tutela ex art. 205 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, operante solo nei confronti di lavoratori manuali, fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali, legati da vincolo, sia pure precario, di subordinazione e non nei confronti di lavoratori occasionali prestanti attività a titolo di cortesia o per esigenze accidentali o fortuite, al di fuori di un qualsiasi rapporto giuridico.

Costituendosi, l'appellato deduceva di avere sempre svolto attività di bracciante agricolo, come tale iscritto negli elenchi anagrafici e già indennizzato per precedente infortunio agricolo con rendita dell'11 per cento: anche il nuovo infortunio sarebbe accaduto nell'espletamento di attività di bracciante agricolo.

Con sentenza in data 18-27 marzo 1996, il Tribunale di Patti rigettava l'impugnazione e condannava l'Istituto nelle spese del grado.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre l'Istituto d'assicurazione con due motivi.

Resiste l'assicurato con controricorso.

DIRITTO. - Col primo motivo di annullamento il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 205, 206, 207 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e 1655 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

Sostiene che per la sussistenza della tutela assicurativa in agricoltura è necessario congiuntamente che il lavoratore sia *addetto* ad una azienda agricola e che svolga per essa una attività oggettivamente agricola (coltivazione della terra, silvicoltura, allevamento degli animali ed attività connesse che rientrino nel ciclo produttivo agricolo). Per contro, lo Scaffidi non poteva considerarsi *addetto* all'azienda agricola e la sua attività non era connessa con quella del titolare dello stesso fondo. Egli, infatti, dichiarò all'ispettore del lavoro di essersi accordato con la fondazione Piccolo per la raccolta di olive sul fondo, in modo da procurarsi l'olio per la famiglia. Peraltro, secondo l'INAIL, siffatto accordo rientrava piuttosto nello schema della compravendita del prodotto; in ogni caso, l'attività dell'infortunato avrebbe perseguito fini di natura

domestica e non sarebbe stata complementare o accessoria a quella dello sfruttamento del fondo. Si sarebbe trattato di attività non professionale, praticata allo scopo ora detto, come tale non tutelata contro gli infortuni.

Col secondo motivo, l'INAIL deduce omessa motivazione su punto decisivo della controversia per non avere il Tribunale considerato e tanto meno motivato in ordine alle deduzioni dell'Istituto appellante circa la ricordata dichiarazione dell'infortunato all'ispettore del lavoro.

I due motivi, che per l'intima ed inscindibile connessione delle censure meritano trattazione congiunta, sono infondati.

Ha ritenuto il Tribunale alla luce della documentazione acquisita, che lo Scaffidi nell'anno 1985 aveva provveduto alla raccolta delle olive nel fondo della fondazione Famiglia Piccolo in forza di contratto di appalto del 10 ottobre 1985. Si trattava, dunque, di attività esercitata in modo autonomo e non subordinato; l'art. 205 del d.p.r. cit., tuttavia, non limiterebbe la tutela ai soli lavoratori dipendenti, tanto che, secondo la formulazione della norma, erano assicurati, oltre ai lavoratori fissi ed avventizi addetti ad aziende agricole o forestali (senza distinzione tra dipendenti e non), anche i proprietari, nonché gli affittuari ed i mezzadri, rispetto ai quali non è ipotizzabile alcun vincolo di subordinazione. Il solo dato rilevante, ai fini della tutela assicurativa, secondo il giudice di appello, sarebbe la prestazione lavorativa in un'azienda agricola e non il rapporto di subordinazione del lavoratore rispetto al titolare di essa. L'art. 210 d.p.r. cit. richiede solo che l'infortunio sia avvenuto *in occasione di lavoro*.

L'esclusione della tutela assicurativa derivante dalla interpretazione delle norme di riferimento proposta dall'INAIL sarebbe sospettabile di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza, posto che la stessa tutela era assicurata ai proprietari e ad alcuni lavoratori non subordinati. Secondo il giudice di appello, sarebbe stato, invece, conforme al dettato costituzionale riconoscere tale tutela allo Scaffidi che aveva subito l'infortunio in occasione di lavoro prestato sia pure in modo autonomo, in esecuzione di contratto di appalto.

Rileva la Corte come la ricostruzione operata dal giudice di appello dell'astratta fattispecie assicurativa nella quale sarebbe da ricondurre l'evento infortunistico di cui è causa non possa essere condivisa.

Nel caso concreto, il Tribunale, sovvertendo la stessa prospettazione iniziale del lavoratore che, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva sostenuto di avere lavorato quale dipendente dell'azienda della fondazione Piccolo, ha ritenuto che egli al momento dell'infortunio vi lavorasse in forza di un contratto di appalto, e dunque quale lavoratore autonomo, e che tuttavia avrebbe egualmente goduto della tutela assicurativa allo stesso modo con cui essa è riconosciuta a proprietari, affittuari, mezzadri, ai sensi della lett. b) del citato art. 205. Non ha considerato, però, il giudice di appello che la norma medesima in tanto tutela tali lavoratori in quanto prestino *opera manuale abituale nelle rispettive aziende* e non solo non viene precisato dal giudice di merito se e per quale ragione l'attività del lavoratore-appaltatore fosse *abituale* (a tale connotazione è da ritenersi si riferisca l'Istituto ricorrente nel parlare di professionalità e di non occasionalità della prestazione) nell'azienda fondazione Piccolo, ma, al contrario, con il richiamo al contratto di appalto e alla necessità dello Scaffidi di sopperire al fabbisogno familiare di olive sembra configurare una prestazione lavorativa in quel fondo (non di pertinenza del lavoratore) del tutto occasionale e sporadica.

Il controricorrente cerca di contrastare l'esatto rilievo in tal senso dell'Istituto di assicurazione sottolineando come il lavoratore fosse iscritto negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli (addirittura anche in ragione di giornate di lavoro prestate presso la fondazione Piccolo) ed avesse sempre espletato in precedenza attività bracciantile, tanto che per un precedente infortunio occorso nell'ambito di essa, era stato indennizzato dall'INAIL; al tempo stesso, lo Scaffidi riconosce ora l'esattezza della ricostruzione in fatto operata dal Tribunale secondo cui, al momento dell'infortunio, egli esercitava attività di lavoro autonomo in attuazione di un contratto di appalto. Ma proprio da tale prospettazione del controricorso si evince l'infondatezza della pretesa e si rende viepiù palese l'erroneità della sentenza del Tribunale.

Il lavoratore assicurato come bracciante agricolo in tanto può godere della tutela assicurativa in quanto l'infortunio avvenga nel corso di tale attività, non già quando si determini nell'espletamento di attività di lavoro autonomo, sia pure in occasione di attività agricola.

L'occasione di lavoro, infatti, è considerata dall'art. 210 del d.p.r. n. 1124 del 1965 per delimitare l'oggetto dell'assicurazione (v. come si rileva dalla rubrica del Capo II, Titolo secondo dello stesso d.p.r.), ma non per l'identificazione dei soggetti tutelati occorrendo a tal fine di avere riguardo all'art. 205 cit.

Erra, pertanto, il Tribunale quando ritiene condizione necessaria e sufficiente per l'indennizzabilità la sola occasione di lavoro.

Questa Corte, con sentenza in data 4 luglio 1981, n. 4385, nel ribadire i principi di diritto innanzi esposti (al riguardo v. anche Cass. 7 marzo 1983, n. 1668 e 18 maggio 1991, n. 5594) secondo cui non spetta ai lavoratori autonomi non abituali la tutela prevista dall'art. 205, lett. b) cit. ed è, inoltre, ai fini della stessa, necessario che l'infortunio si determini in occasione di lavoro (art. 210 cit.) ha sottolineato come quest'ultimo elemento obiettivo ed il requisito soggettivo debbono essere tra loro strettamente collegati: è necessario cioè che il soggetto infortunato, non solo rientri in una delle categorie previste, ma anche che l'infortunio si sia verificato mentre egli svolgeva quella attività per la quale godeva della tutela assicurativa. Sicché al soggetto assicurato in quanto bracciante, non poteva essere attribuito il diritto all'indennità per un infortunio patito mentre svolgeva un'attività per la quale (...) non è prevista l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Rileva, infine, la Corte che i profili di incostituzionalità delle norme di riferimento, se interpretate in senso difforme da quello accolto dal Tribunale, quali prospettati dallo stesso giudice di appello e dal controricorrente, sono manifestamente privi di fondamento in quanto rientra nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, di natura eminentemente politica, ampliare l'area dei lavoratori autonomi che fruiscono dell'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, di norma indirizzata alla tutela dei lavoratori subordinati (Corte costituzionale 13 maggio 1987, n. 158).

Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di accogliere il ricorso. La sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dallo Scaffidi con il ricorso introduttivo. (*Omissis*)

(1) L'INFORTUNIO OCCORSO AD UN BRACCIANTE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLA AUTONOMA NON È INDENNIZZABILE.

Il caso deciso con la sentenza in commento è quello di un bracciante agricolo (la cui qualifica risultava dall'iscrizione negli elenchi nominativi), il quale era incorso in infortunio mentre, su fondo altrui e con il permesso del proprietario alle cui dipendenze aveva in precedenza prestato attività lavorativa, raccoglieva olive al fine di procurarsi olio per uso familiare.

In sede di giudizio di merito, il Pretore adito aveva riconosciuto il diritto all'indennizzabilità in quanto l'infortunio era avvenuto in occasione di lavoro ed aveva interessato un soggetto rivestente sicuramente la qualifica di lavoratore subordinato.

Su appello dell'Istituto assicuratore – secondo il quale l'infortunio non era avvenuto nell'esercizio di attività lavorativa subordinata e nemmeno nell'interesse del proprietario del fondo, bensì nel corso di attività del tutto occasionale posta in essere per interesse personale – il Tribunale, al contrario, individuava, nell'accordo intercorso tra il proprietario del fondo e l'infortunato, l'esistenza di un contratto di appalto per la raccolta delle olive, per cui la conseguente attività svolta dal lavoratore poteva essere qualificata di tipo autonomo e come tale coperta dall'assicurazione. Ai fini del diritto all'indennizzo, il Tribunale riteneva sufficiente, ai sensi dell'art. 205 del t.u. n. 1124 del 1965, l'esistenza di una prestazione lavorativa in un'azienda agricola anche di carattere non subordinato e, per l'art. 210 stesso t.u., la circostanza che l'infortunio fosse avvenuto in occasione di lavoro, tanto più che una diversa interpretazione della normati-

va in questione, quale quella proposta dall'Istituto assicuratore, sarebbe stata sospettabile di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza, posto che la tutela infortunistica è riconosciuta anche ai proprietari e ad altri lavoratori non subordinati.

Questa decisione è stata cassata e la causa decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. (per la circostanza che le modalità di fatto risultavano sufficientemente acclarate secondo la prospettazione fattane in sede istruttoria dallo stesso lavoratore interessato), dalla sentenza in epigrafe che ribadisce i principi di diritto già enunciati da Cass. 4 luglio 1981, n. 4385 [in *Giur. agr. it.* (M), 1983, 648], esplicitamente richiamata in motivazione, e qui meglio precisati nel senso di cui alla massima sopra riportata, con la evidenziazione dell'inconsistenza del sospetto di incostituzionalità delle norme di riferimento, atteso che rientra nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore la delimitazione dell'area dei lavoratori autonomi ammessi a fruire dell'assicurazione antinfortunistica, rispetto a quella dei lavoratori subordinati (con richiamo a Corte cost. 13 maggio 1987, n. 158, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1987, II, 101, con nota di NAPOLITANO).

È di ovvia constatazione che il concetto di «occasione di lavoro» cui fa riferimento l'art. 210 del t.u. delle leggi sull'assicurazione infortuni in agricoltura per delimitare l'oggetto dell'assicurazione, non è di per sé sufficiente a qualificare come indennizzabile un infortunio ma presuppone che il lavoro «occasionante» sia svolto da un soggetto assicurato ed inerisca ad una attività obiettivamente protetta. Infatti, gli articoli del t.u. cit., che precedono il 210, delimitano il «campo di applicazione (soggetti e lavorazioni)» dell'assicurazione *de qua*, al di fuori del quale l'assicurazione medesima è del tutto inoperante.

Orbene, l'art. 205 dispone al primo comma, che si intendono assicurati contro gli infortuni in agricoltura, con netta distinzione tra loro: *a)* i lavoratori fissi o avventizi addetti ad aziende agricole o forestali; *b)* i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli (...) che prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende. I soggetti di cui alla lett. *a)* si identificano – per pacifica interpretazione della dottrina e della giurisprudenza – in quelle persone che prestino (anche a titolo precario o saltuario) la propria opera alle dipendenze (e cioè con carattere di subordinazione) di un'impresa agricola o forestale (per la cui individuazione soccorre il successivo art. 206) e siano adibiti ai lavori indicati nell'art. 207 dello stesso t.u. I soggetti di cui alla lett. *b)* si identificano in quelle persone che, rivestendo la qualità di proprietari, mezzadri, affittuari ecc. (ma questa elencazione è puramente esemplificativa, essendo sufficiente la titolarità di un qualsiasi rapporto di tipo associativo, o la titolarità di diritti reali sul fondo o di altro tipo purché implicino il legittimo possesso dell'azienda), prestino, con carattere di abitualità e non di mera occasionalità, la propria opera manuale nelle rispettive aziende agricole [per una più diffusa trattazione di tutti questi aspetti mi permetto rinviare ai miei scritti: *Requisiti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del coltivatore di fondo rustico* (nota a Cass. 28 maggio 1997, n. 4724, in *Dir. lav.*, 1998, II, 253) e *Requisiti soggettivi per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura* (nota a Cass. 7 marzo 1998, n. 2566, in questa *Riv.*, 1999, 171)].

Nella fattispecie esaminata, nessuno dei predetti elementi qualificativi in senso oggettivo del lavoro esplicito [subordinazione nell'ipotesi di cui alla lett. *a)*, abitualità nell'ipotesi di lavoro autonomo e titolarità del possesso dell'azienda agricola] è stato riscontrato, per cui correttamente si è esclusa l'indennizzabilità dell'infortunio patito dal lavoratore nelle circostanze sopra descritte.

Carlo Gatta

Cass. Sez. III Civ. - 9-10-1998, n. 10023 - Longo, pres.; Finocchiaro, est.; Palmieri, P.M. (conf.) - Ballista e altro c. Soc. La Fergiro.

Contratti agrari - Subaffitto - Violazione - Subaffitto posto in essere da parte di affittuario non coltivatore diretto - Subentro nel contratto del subaffittuario - Nella posizione di affittuario non coltivatore diretto - Possesso di qualità di coltivatore diretto - Irrilevanza. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 21)

L'art. 21 l. 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari si interpreta nel senso che in caso di violazione del divieto di subaffitto posto in essere da parte di affittuario non coltivatore diretto, il subaffittuario subentra nel rapporto come affittuario non coltivatore diretto anche se, eventualmente, in possesso della qualità di coltivatore diretto (1).

(Omissis)

2. - Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto (e queste risultanze obiettive non risultano in alcun modo contrastate da parte dei ricorrenti) che:

a) il 28 maggio 1980 i fondi per cui è controversia (attualmente della La Fergiro s.r.l.) sono stati concessi in affitto - affitto a conduttore non diretto coltivatore - alla s.a.s. La Pernice;

b) in data 1° maggio 1983 parte concedente ha autorizzato il subaffitto dei fondi in discussione che, con contratto 28 settembre 1983, sono stati di fatto, subaffittati a Ballista Benito e Ezio.

Da tali premesse i giudici del merito hanno tratto le seguenti conclusioni:

- per effetto dell'autorizzazione dell'1 maggio 1983 e del successivo contratto del 28 settembre 1983 si è avuta - è irrilevante accertare, in concreto, se in forza dell'art. 21 della l. 3 maggio 1982, n. 203 o dell'art. 1649 c.c. - una modifica (sogettiva) del rapporto *inter partes* che non incide sulla persistenza dell'originario titolo contrattuale;

- pertanto, atteso che il contratto originario era un contratto di affitto a conduttore non diretto coltivatore, e tenuto presente che Ballista Benito e Ezio sono subentrati, nella qualità di conduttori, in tale contratto, alla s.a.s. La Pernice, è evidente che gli stessi sono parte di un contratto di affitto a conduttore non diretto coltivatore - essendo stato rilasciato il consenso alla sublocazione senza specificazione della qualità professionale dei Ballista - con conseguente soggezione del rapporto così modificato alla disciplina dell'art. 22 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (in tema di contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto) (e non a quella del precedente art. 2 della stessa legge, dettato con specifico riferimento ai contratti di affitto a coltivatore diretto);

- a norma dell'art. 22, della l. 3 maggio 1982, n. 203, i contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto hanno una durata minima di 15 anni, decorrente «dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti» ed è priva di qualsiasi fondamento logico o giuridico la pretesa dei Ballista che nella specie il detto quinquennio decorra non dalla data in cui è stato stipulato l'unico, iniziale, contratto (28 maggio 1980), ma dall'epoca in cui i Ballista sono subentrati all'originaria parte conduttrice;

- dalla circostanza dedotta (e priva, comunque, di qualsiasi riscontro probatorio) che i conduttori abbiano corrisposto un canone maggiore di quello dovuto, imputando lo stesso - con il consenso della concedente - a canoni futuri, successivi al maggio 1998, non può, in alcun modo, trarsi la conclusione che sia intervenuta, tra le parti una rinnovazione, tacita, del contratto.

3. - Con il primo motivo, denunciando, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c. «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, errata applicazione dell'art. 21 della l. 3 maggio 1982, n. 203» i ricorrenti - ribadito il contenuto di tale disposizione e la *ratio* della stessa - assumono che ove sussista violazione del divieto di subaffitto «il legislatore sanziona il comportamento illecito delle parti prevedendo la creazione automatica *ex novo* di un nuovo rapporto contrattuale a tutela della parte più debole».

Da tale premessa i ricorrenti deducono che, alternativamente, il consenso, prestato dalla concedente, al subaffitto può ritenersi o «valido» o «invalido» e privo, per l'effetto, di qualsiasi efficacia.

Nel primo caso, assumono i ricorrenti, è stato concluso, tra le parti «un nuovo contratto plurilaterale, nel quale i Ballista sono

subentrati facendo salva la loro qualifica professionale, perché si presume che il contratto di affitto sia a coltivatore diretto».

Nel secondo l'art. 21 della l. 3 maggio 1982, n. 203, secondo cui (in caso di violazione del divieto di subaffitto) «il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario» deve essere interpretato «nel silenzio della norma», «tenendo presente che l'intera normativa sui contratti agrari tende a favorire la posizione più debole del conduttore, in specie di quello diretto» nel senso che «con l'espressione succitata il legislatore abbia voluto semplicemente intendere che per subingresso nella posizione giuridica debba intendersi che il subaffittuario si sostituisce all'affittuario nel contratto ma senza che ciò implichi che il primo, automaticamente, debba acquisire una qualifica professionale che non gli è propria».

«Il rapporto - concludono i ricorrenti - è, quindi, nuovo ed esso si pone sotto la disciplina dell'affitto a coltivatore diretto se il subaffittuario ha tale qualifica. Sarebbe infatti assurdo e contro il sistema la novazione di un rapporto con coltivatore diretto regolata come affitto a coltivatore non diretto; ciò anche in considerazione del principio interpretativo, sicuramente cogente nella normativa agraria ... che *ubi lex voluit ibi dicitur*».

3.1. - Il motivo è infondato.

Come - anche se implicitamente - ammettono gli stessi ricorrenti, il contratto di affitto a coltivatore diretto è fattispecie negoziale del tutto diversa - nella causa, nell'oggetto e negli effetti - da quella di affitto a conduttore non coltivatore diretto (cfr., ad esempio, Cass. 2 febbraio 1983, n. 920).

Deriva, da tale premessa, che non è ipotizzabile - neppure concettualmente - la possibilità di parziale conservazione o di conversione del primo negozio nel secondo in dipendenza del venire meno, in capo al conduttore, della qualità di coltivatore diretto, essendo invece una tale situazione considerata come causa di perdita, da parte di esso, del diritto alla proroga (Cass. 2 febbraio 1983, n. 920, cit., nonché sempre in questo senso, la perdita della qualità di coltivatore diretto da parte dell'affittuario d'un fondo rustico non consente la ulteriore continuazione del rapporto sino alle scadenze previste dall'art. 2 della legge, né il contratto può essere conservato come contratto d'affitto a coltivatore non diretto per la durata stabilita dall'art. 22 della stessa legge, stante la diversità tra le due fattispecie negoziali, che impedisce di convertire il contratto, sorto in conformità d'un tipo, in altro tipo, Cass. 30 marzo 1990, n. 2618 e Cass. 29 giugno 1982, n. 3922).

Tale principio, è opportuno sottolineare, è stato affermato in moltissime occasioni, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche con riguardo all'ipotesi reciproca, allorché, cioè, per qualsiasi motivo l'originario conduttore non coltivatore diretto abbia acquisito la qualità di coltivatore diretto (tra le altre in questo senso, ad esempio, Cass. 11 gennaio 1989, n. 56, nonché Cass. 18 luglio 1986, n. 4644 e Cass. 24 aprile 1986, n. 2886).

Pacifico quanto precede e non controverso, altresì, che nell'applicare la legge «non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio dalle parole secondo la connessione di esse» (art. 12, comma 1, preleggi), è palese che nessuna violazione, o falsa applicazione, dell'art. 21 della l. 3 maggio 1982, n. 203 hanno compiuto i giudici del merito allorché hanno interpretato questo - nella parte in cui prevede in caso di violazione del divieto di subaffitto di fondi rustici «il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario» - nel senso che in caso di violazione del divieto di subaffitto posto in essere da parte di affittuario non coltivatore diretto, il subaffittuario subentra nel rapporto come affittuario non coltivatore diretto anche se, eventualmente, in possesso della qualità di coltivatore diretto.

La diversa interpretazione della disposizione, invocata in ricorso, in realtà, è inconciliabile con la lettera della legge, non è suffragata dalla *ratio* della speciale normativa, è in contrasto logicamente, con quelle che sono le peculiarità dei due contratti.

Quanto al primo profilo (lettera della legge), deve evidenziarsi che la locuzione «subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario» è inequivoca nel senso che è lo stesso originario contratto che prosegue con il subaffittuario, senza che possa prospettarsi, nel silenzio della legge, la possibilità del sorgere di un nuovo, diverso, rapporto.

Quanto alla *ratio legis* quest'ultima, contrariamente a quanto si deduce in ricorso, è ben lungi dall'essere indirizzata nel senso di tendere ad una indiscriminata trasformazione dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto in contratti di affitto a coltivatore diretto.

È sufficiente, al riguardo, considerare, non solo che non è prevista alcuna possibilità di «conversione» (sussistendone i pre-

(1) La sentenza in epigrafe è commentata da S. CARMIGNANI, *Subcontratto, subaffitto e qualificazioni giuridiche soggettive*, in questa Riv., 1999, 657.

supposti soggettivi) dei contratti di affitto a non coltivatore diretto in contratti di affitto a coltivatore diretto, ma che, ancora nel 1982 (con gli artt. 22-24 della l. 3 maggio 1982, n. 203) è stata dettata, per i primi, una disciplina distinta rispetto ai secondi (confermando, in particolare, sostanzialmente, la sopravvivenza della l. 22 luglio 1966 n. 606 e le differenze esistenti tra i contratti appartenenti ai due tipi).

Quanto, da ultimo, alle caratteristiche intrinseche dei due contratti (e alla loro autonomia) non può non evidenziarsi che i contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto si contrappongono a quelli di affitto a coltivatore diretto non (solo) perché nei primi il conduttore può non avere la qualità di diretto coltivatore, ma anche – come precisato sopra – per la diversa causa, il diverso oggetto e i diversi effetti negoziali dei due contratti.

Non è, pertanto, sufficiente – come osservato sopra – che l'affittuario acquisti la qualità di «coltivatore diretto» o di soggetto a questo equiparato (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della l. 3 maggio 1982, n. 203), perché possa reclamare la «sostituzione» dell'originario contratto.

4. - Con il secondo motivo i ricorrenti, sempre denunciando, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c. «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, errata applicazione dell'art. 21, invece dell'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203» fanno presente che nella specie la concedente aveva concesso l'autorizzazione al subaffitto, e questo fatto «fa presupporre che fra le parti originarie si volle che il precedente rapporto si estinguesse e se ne creasse uno nuovo con i Ballista», con conseguente soggezione del rapporto, attesa la qualità di coltivatore diretto dei Ballista, al regime di cui all'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203.

5. - La riassunta censura è inammissibile.

Nella specie, infatti, i ricorrenti, pur denunciando apparentemente (nella instestazione del ricorso) come accennato, la violazione, da parte dei giudici di secondo grado, dell'art. 21 (nonché dell'art. 2) della l. 3 maggio 1982, n. 203 sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3, in realtà deducono, *contra legem* e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, la erronea interpretazione, da parte dei giudici di secondo grado, della condotta contrattuale delle parti, atteso che erroneamente – a giudizio dei ricorrenti – i giudici di appello avrebbero escluso, nell'autorizzazione data dai concedenti al subaffitto del fondo, una «novazione» del precedente rapporto con contestuale costituzione di un nuovo, diverso contratto, di affitto a conduttore coltivatore diretto, soggetto, come tale, alla disciplina dell'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203.

Al riguardo, in particolare, non può che ribadirsi, ulteriormente, che in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'*iter* logico seguito per giungere alla decisione, ovvero solo per il caso di violazione delle norme ermeneutiche, che però deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, perché, in caso diverso, le critiche della ricostruzione dell'accordo contrattuale operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in cassazione (cfr. Cass. 17 aprile 1996, n. 3623; Cass. 2 marzo 1996, n. 1632).

Nella specie – per contro – non solo non vengono denunciati vizi di sorta, della motivazione della sentenza, nella parte in cui ha interpretato il consenso alla sublocazione, come inidoneo all'instaurarsi di un nuovo distinto rapporto [evidenziandosi, al riguardo, tra l'altro, che «il consenso alla sublocazione e(r) stato rilasciato senza specificazione della qualità professionale dei Ballista e poco importa che nel contratto di sublocazione che la Pernice (ha) stipulato(to) ... con il Ballista, costoro siano qualificati coltivatori diretti, perché sono i Ballista che subentrano nel contratto d'affitto e non la La Fergiro in quello di subaffitto»] ma i ricorrenti si limitano, inammissibilmente come accennato, a opporre all'interpretazione data dai giudici di merito altra (cioè a reclamare che quel comportamento integra il sorgere di un nuovo contratto).

Accertato – come correttamente sottolineato dai giudici di merito – che sia si ritenga la fattispecie soggetta alla previsione di cui all'art. 21 della l. 3 maggio 1982, n. 203, sia si ritenga – in forza del consenso prestato dalla società concedente al subaffitto – l'applicabilità dell'art. 1649 c.c., il contratto esistente tra la concedente e i Ballista è – e non può essere diversamente – un contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, è palese – da ultimo – che correttamente i giudici di appello hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203, dettato con specifico

riferimento ai soli contratti di affitto a conduttore coltivatore diretto [cfr., infatti, al riguardo, il titolo del capo primo (del titolo primo) della legge, in cui è inserito il detto art. 2: «Durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto»].

6. - Con il terzo, e ultimo, motivo i ricorrenti denunciando, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c. «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, errata applicazione dell'art. 22 della l. 3 maggio 1982, n. 203», lamentano che tale disposizione, in tema di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevede che la durata minima quindicennale di tali contratti «decorre dall'ultimo contratto in corso fra le parti» e nella specie «il rapporto posto in essere fra la società locatrice e i Ballista è un *quid novi* e rappresenta quantomeno se non un nuovo contratto, certamente una novazione di quello precedente ed essendo questi ultimi soggetti distinti rispetto alla società la Pernice, ne discende che il *dies a quo* cui fare riferimento è il 1° maggio 1983, data dell'accordo novativo, con la conseguenza che la scadenza del contratto è fissata al 1° maggio 1998».

7. - Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento.

Come accennato sopra – in sede di esame del primo e del secondo motivo – è rimasto accertato, in causa, che per effetto del consenso prestato dalla società concedente alla propria concessionaria (La Pernice) i subaffittuari, sono «subentrati nella posizione giuridica dell'(originario) affittuario».

Ciò importa, pertanto, da un lato, come ampiamente evidenziato sopra, che il contratto, originariamente di affitto a conduttore non coltivatore diretto, è rimasto tale anche a seguito del «subentro» dei subaffittuari, dall'altro, che questi ultimi, essendo subentrati nella posizione giuridica dell'originario affittuario sono subentrati in un contratto che ha avuto inizio nella data dell'originario contratto da questi concluso (28 maggio 1980), senza che possa invocarsi un *animus novandi* o la volontà di dare luogo a un nuovo, distinto rapporto.

8. - Risultato totalmente infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi.

(Omissis)

*

Cass. Sez. Un. Civ. - 10-2-1998, n. 1344 - Vessia, pres.; Vella, est.; Leo, P.M. (conf.) - Perseo & C. (avv. Gargiulo e Pace) c. Comune di Pretoro, Parco Naz. Maiella e Reg. Abruzzo. (Cassa Comm. usi civici L'Aquila 2 settembre 1996)

Usi civici - Commissari regionali - Poteri - Terreni privati inclusi nel perimetro dei parchi nazionali - Potere del Commissario di ordinare l'astensione dall'esercizio dell'attività estrattiva - Esclusione. (C.c., art. 832; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332; l. 6 dicembre 1991, n. 394)

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici, accertata la natura allodiale di alcuni terreni e demaniale di altri, solo per questi ultimi può intimare l'ordine di astenersi dall'esercizio dell'attività estrattiva, perché l'inclusione dei terreni di natura privata tra quelli facenti parte del perimetro di un parco nazionale (nella specie, il Parco Maiella-Morrone), per i quali vige il divieto assoluto di apertura ed esercizio di cave, ai sensi della legge n. 394 del 1991, non ha ampliato i suoi poteri istituzionalmente limitati ai beni gravati dai diritti di uso civico (1).

(Omissis). - A conclusione di un procedimento promosso per accertare se la s.a.s. Giovanni Perseo & C., nell'esercitare la propria attività di estrazione di pietre da una cava nel territorio del Comune di Pretoro, avesse o non occupato abusivamente dei terreni gravati da diritti d'uso civico, il Commissario per la liquidazione di tali diritti nella Regione Abruzzo, con sentenza del 2 settembre 1996, ha dichiarato la natura demaniale civica dei soli terreni formanti oggetto di un provvedimento di sequestro giudiziario convalidato con una sua anteriore pronuncia, e di un altro fondo concesso in affitto scaduto; e ha ordinato di tutti questi beni la reintegra a favore del Comune. Ha invece escluso la natura demaniale di altri suoli (quelli censiti con il foglio 9 part. 333, 341, 189/b e 389/b) e disposto la sospensione immediata di qualsiasi attività, compresa quella estrattiva, sulle aree occupate,

anche non di uso civico, in base al rilievo che l'intera superficie detenuta dalla società Perseo era inclusa nel perimetro del Parco nazionale Maiella-Morrone, la cui legge istitutiva (art. 13 l. 6 dicembre 1991, n. 394) vieta in modo assoluto, e quindi, senza distinguere gli immobili demaniali da quelli allodiali, l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, l'asportazione di minerali e la modificazione del regime delle acque.

Contro tale sentenza la società Perseo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Il Comune di Precorro, la Regione Abruzzo, il Parco nazionale Maiella-Morrone e la speciale rappresentanza degli utenti dei diritti d'uso civico di Pretoro non si sono costituiti.

DIRITTO. - Con il primo motivo, denunziandosi la violazione dell'832 del c.c., si censura la sentenza impugnata per avere il Commissario ordinato la sospensione dell'attività estrattiva non solo nei fondi gravati da diritti d'uso civico, ma anche in quelli compresi nel perimetro del Parco nazionale Maiella-Morrone dei quali egli stesso ha riconosciuto la natura allodiale, benché in ordine ad essi difetti di giurisdizione essendo i poteri di vigilanza e sorveglianza riservati all'Ente parco, al Corpo Forestale dello Stato e alla Procura della Repubblica.

2. - Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli artt. 2043 del c.c. e 31 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, si censura la sentenza impugnata per avere il Commissario respinto l'istanza della società Perseo di restituzione della cauzione posta a suo carico, sull'erroneo presupposto che il materiale lapideo sequestrato fosse stato estratto dai terreni del demanio d'uso civico, benché la stessa società avesse dimostrato che si trattava di materiale di fondi allodiali occupati legittimamente.

3. - Con il terzo motivo, denunziandosi la violazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c., si censura la sentenza impugnata per avere il Commissario condannato la società Perseo al pagamento delle spese del giudizio, pur non essendo risultata soccombente.

A. - Pregiudizialmente deve dichiararsi l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, pur avendo il Commissario con la sua sentenza dichiarata la natura demaniale civica di alcuni dei terreni occupati dalla società Perseo per l'espletamento della sua attività estrattiva di pietre.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte le decisioni dei Commissari con le quali siano state definite questioni sull'esistenza, natura ed estensione dei diritti d'uso civico e le eventuali statuizioni conseguenziali (nullità dei titoli dispositivi dei beni e di reintegra degli stessi), sono impugnabili col reclamo alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 32 della legge n. 1766 del 1927 e non col ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, giacché quest'ultimo costituisce un rimedio residuale che può essere esperito solo se non sia previsto uno specifico mezzo d'impugnazione. Tuttavia per l'esperibilità del reclamo è necessario che di esso formi oggetto la statuizione con cui si sia accertata o negata la natura demaniale dei beni in quanto la speciale competenza della Corte d'appello è basata sul presupposto che al suo esame sia devoluta esplicitamente o per implicito la questione della demanialità civica.

Qualora, invece, le censure formulate siano estranee alla questione della demanialità, accertata o esclusa dalla sentenza del Commissario, l'unico rimedio esperibile contro di essa è costituito dal ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Nella specie deve ritenersi che la società Perseo abbia esattamente proposto il ricorso per cassazione perché, come risulta dal contenuto dei motivi esposti, le critiche rivolte alla decisione del Commissario riguardano questioni la cui decisione non coinvolge neanche in minima parte il problema della demanialità d'uso civico dei terreni.

B. - Il primo dei tre motivi del ricorso è fondato.

Il Commissario, accertata la natura allodiale di alcuni terreni e demaniale di altri, soltanto per questi ultimi avrebbe potuto intimare alla società Perseo l'ordine di astenersi dall'esercizio dell'attività estrattiva, perché l'inclusione dei terreni di natura privata tra quelli facenti parte del perimetro del Parco nazionale Maiella-Morrone, per i quali vige il divieto assoluto di apertura ed esercizio di cave Maiella-Morrone, ai sensi della l. 6 dicembre 1991, n. 394, non ha ampliato i suoi

poteri istituzionalmente limitati ai beni gravati dai diritti di uso civico.

C. - Infondato è, invece, il secondo motivo.

Infatti, il Commissario, ritenuto, in base al suo apprezzamento incensurabile delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che i fondi dai quali era stato estratto il materiale inerte erano di natura demaniale civica, ha respinto l'istanza di svincolo della cauzione, avendo correttamente rilevato che questa doveva essere conservata «a garanzia del ripristino dello stato originario dei luoghi e del pagamento del materiale inerte abusivamente estratto dalla suddetta ditta dai terreni demaniali».

Il terzo motivo deve essere dichiarato assorbito avendo come suo oggetto la statuizione accessoria sulle spese del procedimento svoltosi davanti al Commissario.

Consegue che si deve accogliere il primo motivo del ricorso, rigettare il secondo, dichiarare assorbito il terzo e cassare senza rinvio la sentenza impugnata. (*Omissis*)

(1) GIURISDIZIONE COMMISSARIALE: NECESSARIA LA NATURA DEMANIALE DEL FONDO.

«Oggetto specifico della giurisdizione commissariale ... sono l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei diritti di uso civico, lo scioglimento delle promiscuità, la rivendica e la ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni alle quali dia luogo lo svolgimento delle operazioni disciplinate dalla legge sugli usi civici» (1).

Non rientrano nella giurisdizione speciale del Commissario agli usi civici, le controversie che non hanno per oggetto beni appartenenti al demanio civico, ancorché i terreni ai quali si riferiscono siano compresi nel perimetro di un parco nazionale.

Infatti, la speciale tutela riservata dalla legge a queste zone protette assegna all'Ente parco, al Corpo Forestale dello Stato e alla Procura della Repubblica, poteri di vigilanza e di sorveglianza con conseguente difetto di giurisdizione del Commissario.

Con la sentenza in esame, la Corte Suprema conferma – ai fini del sindacato commissariale – la necessaria qualità demaniale del suolo sul quale si controverte.

Nel caso di specie, infatti, la Cassazione censura l'attività del Commissario estrinsecatesi nell'esercizio di poteri inibitori riguardo ad attività estrattive anche nei confronti di fondi non gravati da diritto di uso civico.

La materia degli usi civici, in ragione dell'intrinseca complessità, fa sorgere delicati problemi ermeneutici, talvolta contrastanti, e per questo devoluti, il più delle volte, alla composizione delle Sezioni Unite della Cassazione anche in sede di regolamento di giurisdizione. Non è peregrino rammentare, a tal proposito, la consolidata impostazione giurisprudenziale volta a verificare «l'effettiva consistenza della posizione soggettiva prospettata o del rapporto dedotto in giudizio ... con la conseguenza ... che è necessario qualificare giuridicamente l'oggetto specifico del giudizio ...» (2).

Dunque, nella fattispecie in esame, l'accertata natura allodiale dei terreni, impedisce l'esercizio del potere giurisdizionale da parte del Commissario che è giudice naturale del demanio civico.

(1) PETRONIO, in *Enc. diritto*, voce *Usi civici*, p. 946.

(2) Cass. Sez. Un. Civ., 18 dicembre 1987, n. 9419, in *Foro it.*, 1988, I, 396.

Non sono rare le ipotesi in cui difetti, per altro verso, la competenza giurisdizionale del Commissario.

È il caso di ricordare le frequenti controversie tra Comuni e privati per affitto di fondi rustici la cui cognizione spetta al giudice ordinario qualora si riferisca al rapporto di affitto in senso stretto o alla validità del contratto (3).

Non mancano, inoltre, controversie aventi ad oggetto la nullità di contratti di trasferimento di terreni in uso civico, anch'esse devolute - *ratione materiae* - all'autorità giudiziaria ordinaria (4).

Mette conto rilevare che, in *subjecta materia*, il «riparto di giurisdizione» tra giudice ordinario e Commissario è questione molto dibattuta, soprattutto in passato quando il Commissario era ancora titolare di funzioni amministrative, successivamente trasferite alle Regioni (d.p.r. n. 616/1977).

Invero, la linea di demarcazione che può sembrare assai netta alla luce del disposto dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, acquista contorni fumosi a causa di quella *vis* attrattiva, intrinseca alla giurisdizione speciale, e in virtù della quale questioni connesse ed accessorie alla principale - del tutto estranee alla giurisdizione commissariale - vengono esaminate dal medesimo Commissario e formano oggetto di giudicato (5).

La giurisprudenza precedente è molto eloquente sulla tematica in parola e rappresenta la memoria storica di un sistema ancorato a criteri di proprietà fondiaria ormai superati e non più aderenti all'attuale realtà.

Il caso della sentenza in epigrafe è molto semplice e il rilevato difetto di giurisdizione del Commissario, in ragione dell'oggetto dedotto in giudizio, (natura allodiale del terreno) è ormai *ius receptum* nel nostro ordinamento, grazie alla lungimirante opera della Corte di cassazione, in passato frequentemente investita della questione relativa alla giurisdizione.

Infatti, negli anni '60 e '70, in un'epoca in cui erano in corso le attività liquidatorie, pur rimanendo in sintonia con il principio della qualificazione giuridica del rapporto controverso dedotto in giudizio, la Corte Suprema ha portato avanti un discorso molto complesso e articolato, finalizzato a determinare l'esatta latitudine della giurisdizione commissariale in materia di usi civici. In più di una circostanza, infatti, la Cassazione ha rilevato il difetto di giurisdizione del Commissario, nel caso di avvenuta liquidazione di usi civici ovvero di scioglimento della promiscuità (6), di *actio finium regundorum* ex art. 950 c.c., se e in quanto attività svincolata dall'accertamento della natura demaniale o meno del fondo (7) e in caso di reintegrazione di servitù di passaggio servente un bene di uso civico (8).

Angela R. Stolfi

(3) Cass. 20 maggio 1985, n. 3093, in *Mass.*, 1985, 576; Cass. 21 gennaio 1988, n. 428, in *Mass.*, 1988, 74; Cass. 25 marzo 1991, in *Giur. agr. it.*, 1991, 226.

(4) Cass. 12 dicembre 1988, n. 6763, in *Mass.*, 1988, 1022; Cass. Sez. Un., 26 aprile 1993, n. 4901, in *Mass.*, 1993, 473.

(5) Cass. Sez. Un., 23 gennaio 1995, n. 761, in questa Riv., 1995, 620.

(6) Cass. Sez. Un., 8 marzo 1966, n. 660, in *Giust. Civ.*, 1966, I, 1781.

(7) Cass. Sez. Un., 27 ottobre 1966, n. 2642, in *Giust. Civ.*, 1967, I, 985.

(8) Cass. Sez. Un., 18 novembre 1977, n. 5043, in *Foro it.*, 1978, I, 1205.

*

Cass. Sez. III Pen. - 19-3-1999, n. 107 (c.c.) - Pioletti, pres; Postiglione, est.; Geraci, P.M. (conf.) - Pietropoli, ric. (*Conferma Trib. Verona 24 giugno 1998*)

Ambiente - Tutela del - Rifiuti - Smaltimento - Discarica abusiva - Sequestro preventivo - Ragioni - Necessità. (D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 51)

Il sequestro costituisce una misura cautelare che presenta un carattere di realtà, nel senso di determinare una situazione di non alterazione o modificazione di una cosa, sia a fini probatori, sia per evitare ulteriori conseguenze criminose, pertanto il sequestro preventivo, stante la esistenza di notevole quantità di rifiuti, su un'area di pertinenza, senza alcuna autorizzazione, mira a garantire da una parte che non siano operati nuovi apporti e dall'altra che l'area non venga alterata, ma risanata sotto il controllo delle autorità competenti (1).

(*Omissis*). - Il GIP presso la Pretura Circondariale di Verona adottava il provvedimento cautelare del sequestro preventivo di un'area di proprietà della Società «Gruppo 5 12 1», legalmente rappresentata da Pietropoli Loretta, con decreto in data 29 maggio 1998, ravvisando il reato di cui all'art. 51, comma 2, d.lgs. 22/97 per smaltimento abusivo di «scorie di fonderia», in concorso con Rinaldi Angelino e Rinaldi Giuseppe, amministratore e presidente della Ditta «Ferramenta Villafranca spa» gestita su area adiacente.

A seguito di gravame, il Tribunale del riesame di Verona, con ordinanza del 24 giugno 1998, confermava il sequestro ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Pietropoli Loretta, nella qualità sopra indicata, deducendo la non attualità della misura cautelare, essendo già consumato il reato, peraltro commesso dai responsabili della vicina «Acciaierie Veronesi spa».

Precisa di avere, anzi diffidato la predetta società e di aver concluso un accordo per il ripristino e la bonifica del sito.

Il ricorso non può essere accolto.

Come è noto il sequestro costituisce una misura cautelare che presenta un carattere di realtà, nel senso di determinare una situazione di non alterazione o modificazione di una cosa, sia a fini probatori, sia per evitare ulteriori conseguenze criminose.

Nel caso di specie, come risulta dalla notizia di reato del 27 maggio 1998 trasmessa dalla Guardia di Finanza e dagli altri atti processuali, un procedimento penale è in corso contro Pietropoli Loretta, legale rappresentante della Società «Gruppo 5 12 1» e contro Rinaldi Angelino e Rinaldi Giuseppe, rispettivamente amministratore e presidente della «Ferramenta Villafranca spa» per i reati di cui agli artt. 51, comma 2 e comma 4, d.lgs. 22/97 (smaltimento abusivo di rifiuti pericolosi costituiti da scorie di fonderia e violazione delle prescrizioni provinciali e ministeriali).

La misura cautelare del sequestro preventivo, stante l'esistenza di notevoli quantità di rifiuti sull'area di pertinenza della Società Gruppo 5 12 1 senza alcuna autorizzazione, mira a garantire da una parte che non siano operati nuovi apporti, dall'altra che l'area non venga alterata, ma risanata sotto il controllo delle autorità competenti.

Spetta al merito determinare l'eventuale concorso di più persone nel reato, nonché i profili quantitativi e la qualità dei rifiuti ammassati, gli effetti prodotti alla falda acquifera e ad un vicino pozzo della rete idrica comunale. L'accordo intervenuto tra le parti deve essere valutato nella sua portata in sede di merito, ma non esclude la necessità ed urgenza della misura cautelare, stante la elevata pericolosità inquinante del deposito di rifiuti, come giustamente affermato nell'ordinanza del Tribunale di Verona.

La Corte rileva che la bonifica dei siti costituisce obbligo giuridico penalmente ed autonomamente sanzionato per chi abbia causato l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, come stabilito dall'art. 51 *bis* d.lgs. 22/97, come integrato dal d.lgs. 389/97. (*Omissis*)

(1) SEQUESTRO PREVENTIVO ED ESIGENZE CAUTELARI IN TEMA DI «SMALTIMENTO ABUSIVO» DI RIFIUTI EX ART. 51, CO. 2, D.LGS. N. 22/1997.

1. - La sentenza resa dalla Suprema Corte di cassazione esamina le problematiche sottese alla sussistenza dei pre-

supposti di legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo disposto in relazione all'apertura di un procedimento penale in ordine al reato di smaltimento di scorie di fonderia in assenza di autorizzazione, fattispecie contemplata nell'art. 51 d.lgs. n. 22/1997 (1).

Al riguardo, in giurisprudenza (2) si è sottolineata la valenza oggettiva dell'autorizzazione allo svolgimento di attività pericolose per l'ambiente, un principio che in precedenza era stato affermato più o meno implicitamente soltanto con riferimento allo scarico dei reflui (3), mentre appare innovativo nel campo dello smaltimento dei rifiuti.

Detta natura oggettiva emerge in relazione al giudizio in ordine alla sussistenza o meno del reato di cui all'art. 51, d.lgs. n. 22/1997, che si configura attraverso una condotta materiale alla quale si affianca, come elemento essenziale, la violazione di un obbligo inerente al rapporto funzionale che intercorre tra pubblica amministrazione, preposta alla gestione del settore, ed il titolare dell'impresa, o trattandosi di una società, il suo legale rappresentante (4).

A ben vedere la sanzione penale è prevista non per l'attività di smaltimento in sé considerata, ma per la violazione dell'obbligo di munirsi del necessario assenso dell'autorità amministrativa.

La fattispecie di cui all'art. 51, co. 2, d.lgs. n. 22/1997 si delinea come reato di pericolo astratto in quanto il legislatore ha tipizzato e sanzionato una condotta criminosa che pone a rischio l'integrità ecologica del territorio.

In dottrina è ancora aperto il dibattito in merito al contenuto offensivo di tal genere di reati, variamente classificati come «reati di scopo», «reati d'obbligo», o «reati senza offesa» e che ricomprendono al loro interno la categoria dei reati di «pericolo astratto», con i quali «si incrimina non l'offesa ad un bene giuridico, ma la realizzazione di certe situazioni che lo Stato ha interesse a che non si realizzino» (5).

Sul punto, se ne ravvede la *ratio* normativa nella tutela di una funzione amministrativa, vale a dire del modo, che la legge affida alla P.A., di soluzione di un conflitto di interessi: in definitiva il difetto di autorizzazione non lederebbe un bene giuridico, poiché non esclude che lo smaltimento sia innocuo, ma la sua incriminazione sarebbe costituzionalmente legittima perché dà rilievo alle modalità con cui il conflitto è composto (6).

Altra parte della dottrina (7), contestando tale ricostruzione, sostiene che siffatta anticipazione della soglia di punibilità si traduce pur sempre in una tutela di un bene collettivo.

Altri autori (8) vi trovano giustificazione nell'importanza primaria del bene giuridico tutelato.

Al riguardo, si è anche rilevata (9) l'opportunità che l'utilizzazione della tecnica incriminatrice del pericolo astratto venga limitata unicamente ai casi in cui l'accerta-

mento causale sia reso impossibile dalla natura stessa dell'attività, quando lo stato delle conoscenze scientifiche consenta di affermare la generale, probabile pericolosità di una classe di condotte, ma non anche la singola condotta concretamente pericolosa; in quanto la lesione del bene ambiente ben può essere il risultato di un'attività seriale di cui si cumulano gli effetti. Laddove, invece, se si tutelasse con la sanzione penale solamente il comportamento concretamente offensivo del bene ambientale, ovvero anche il superamento di *standards* di tollerabilità (come avviene nelle ipotesi di bonifica dei siti inquinati), ma non anche la violazione dell'obbligo formale di munirsi dell'autorizzazione, l'effetto sinergico delle attività industriali inquinanti consentirebbe un inquinamento non contestabile alla singola industria e pertanto giuridicamente irrilevante.

D'altro canto, né l'anticipazione della soglia di punibilità né l'affermazione della valenza oggettiva dell'autorizzazione riescono a colmare le carenze di tutela derivanti dal dato oggettivo che le leggi penali ambientali trascurano l'integrità effettiva del bene ambiente per focalizzare l'attenzione sulle singole fonti inquinanti, il cui effetto, per l'appunto sinergico, viene in tal modo sistematicamente sottovalutato.

Ne consegue una proliferazione di fattispecie di pericolo astratto, che sanzionano il mancato rispetto di prescrizioni legislative o amministrative; appare inoltre evidente la scarsa razionalità della configurazione di alcune sanzioni, laddove reati consistenti nella violazione di un obbligo funzionale sono puniti altrettanto severamente di quelli di danno, e ciò, nonostante l'avanzato stato di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale del principio di offensività (10).

Peraltro, sul piano della teoria generale, siffatta tutela anticipata pone notevoli problemi di compatibilità con il principio di materialità che non consentirebbe di attribuire rilevanza penale a fattispecie che in definitiva si sostanziano in pure e semplici modalità organizzative dell'attività di impresa, la quale di certo può svolgersi in modo non pericoloso per l'ambiente pur in assenza di autorizzazione: invero, solo la tutela amministrativa e non anche quella penale, dovrebbe tendere alla protezione ed al controllo dell'attività di impresa (11).

Molto pragmaticamente si potrebbe parlare di una necessaria forma di mediazione del conflitto tra economia ed ambiente, laddove la sanzione penale sarebbe di mero rinforzo marginale.

Quel che è certo è che nel diritto ambientale le fattispecie penali sono costruite per lo più *sub specie* di reati di pericolo astratto come è appunto il caso dello smaltimento di rifiuti in assenza di autorizzazione; pertanto, ai fini dell'affermazione dell'insussistenza di responsabilità penale, a nulla vale sostenere, come nel caso di specie è stato fatto dalla ricorrente, di aver concluso accordi per il ripristi-

(1) Per una breve analisi del reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali cui si rinvia, VOLPE, *La gestione dei rifiuti nella nuova disciplina dei decreti Ronchi*, nota a Cass. Sez. III pen., 29 maggio 1997, n. 5006, Viscardi, in questa Riv., n. 9/1998, 487 ss.

(2) Cfr. Pret. Udine, 13 novembre 1997, n. 831, in *Amb.*, n. 7/1998, 600, per la quale «non si configura il reato di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in assenza di autorizzazione qualora l'imputato sia subentrato nell'esercizio di un'azienda il cui precedente titolare aveva ottenuto detta autorizzazione, in quanto vi è sostanziale ed oggettiva continuità nella medesima attività economica pur nel variare nella posizione soggettiva del gestore». Tale pronuncia si pone come *leading case* in materia di rifiuti, estendendosi i principi già noti nel settore delle acque.

(3) Cfr. Cass. Sez. III, 11 giugno 1997, n. 5533 e Cass. Sez. III, 2 luglio 1997, n. 6304, in *Amb. cit.*, 600.

(4) Al riguardo, S. PANAGIA, *La tutela dell'ambiente naturale nel diritto penale dell'impresa*, Padova, 1993, 2; in dottrina, inoltre, si parla di «reati di disobbedienza»; benché in tema di inquinamento idrico ma le cui argomentazioni sono estensibili al reato di cui si discute, v. PATRONO, *Inquinamento idrico da insediamenti produttivi e diritto penale dell'ambiente*, in

Riv. trim. dir. pen. econ., 1989, 1027.

(5) MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1992, 226.

(6) In tal senso, ancora MANTOVANI, *op. cit.*, 226 ss.

(7) Così PANAGIA, *op. cit.*, 13.

(8) Così MAZZACUVA, *La legislazione penale in materia economica, normativa vigente e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1987, 3, 505.

(9) Cfr. FIANDACA-TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in AA.VV., *Materiali per una riforma del diritto penale*, Milano, 1984, 61; *contra* PANAGIA, *op. cit.*, 11 per il quale tale impostazione «trasferisce le difficoltà probatorie in difficoltà di strutturazione legislativa delle fattispecie, dovendosi esplicitare nella norma incriminatrice l'attitudine generale di certe condotte a porre in pericolo l'ambiente», di qui, l'A. sostiene la necessità di emanare una norma generale incriminatrice di ogni fattispecie che crei un pericolo grave di deterioramento dell'ambiente.

(10) Per il quale v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale-Parte generale*, Zanichelli, III ed., p. 3 ss., ove è ampiamente trattato il tema relativo ai principi cardine di un moderno diritto penale.

(11) BRICOLA, *Tecniche di tutela penale e tecniche alternative di tutela*, in *Funzioni e limiti del diritto penale*, Padova, 1984, 60.

no e la bonifica del sito. Invero, giustamente la Suprema Corte rileva che «la bonifica dei siti costituisce obbligo giuridico penalmente ed autonomamente sanzionato per chi abbia causato l'inquinamento o un *pericolo concreto* ed attuale di inquinamento, secondo il dettato normativo dell'art. 51 *bis* d.lgs. n. 22/1997 come integrato dal d.lgs. n. 389/1997» (12).

Dunque non solo tale comportamento attiene ad un'altra ipotesi criminosa, ma riguarda una fattispecie di pericolo concreto, che non rileva affatto ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 51 d.lgs. n. 22/1997.

2. - Sul piano squisitamente procedurale, il ricorso di cui si discute attiene al giudizio cautelare, nell'ambito del quale si lamenta la non attualità della misura cautelare disposta, «essendo già consumato il reato».

Sul punto appaiono condivisibili le argomentazioni addotte dalla Suprema Corte a sostegno del proprio diniego di accoglimento del ricorso.

Come è noto il sequestro preventivo, a differenza di quello conservativo, ha finalità penalistica. Esso consiste in una misura cautelare reale diretta ad impedire che una cosa pertinente ad un determinato reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati (art. 321 c.p.p.)

Nel caso di specie, è in corso un procedimento penale contro Pietropoli Loretta quale legale rappresentate di una società, per i reati di cui all'art. 51, co. 2 e 4, d.lgs. n. 22/1997.

La misura cautelare in questione è quindi giustificata dalla sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* (13), dato che tale sequestro mira a garantire da un lato che non vengano operati nuovi apporti di rifiuti, in assenza di autorizzazione, sull'area di pertinenza della predetta società; dall'altro, che l'area non venga alterata, ma risanata sotto il controllo delle autorità competenti.

Le doglianze della ricorrente relative all'eventuale concorso di più persone nel reato o agli eventuali accordi di ripristino e bonifica, hanno portata e valenza nel merito e dunque non attengono al giudizio cautelare in sede di legittimità (14); tuttavia, osserva opportunamente la Suprema Corte, ciò «non esclude la necessità ed urgenza della misura cautelare, stante la pericolosità inquinante del deposito di rifiuti, come giustamente affermato nell'ordinanza del Tribunale di Verona».

Per quanto specificamente attiene al mancato accoglimento della censura relativa alla «non attualità della misura» a causa della consumazione del reato, la Corte si uniforma all'orientamento ormai consolidato secondo cui «l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per i reati per i quali sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi, e questo non solo perché la commissione di un reato non

esclude che la misura cautelare possa intervenire per impedire altri, ma anche perché vi sono conseguenze dello stesso reato che il sequestro è finalizzato ad evitare anche dopo la completa consumazione di esso» (15).

In tal caso la misura cautelare è non solo legittima, ma anche utile ed efficace, atteso che il sequestro penale vieta a chi possiede il bene di poterne disporre, impedendo, conformemente allo scopo previsto dalla legge, di portare il reato ad ulteriori conseguenze (16).

Si tenga altresì presente che l'art. 51, co. 3, d.lgs. n. 22/1997 prevede, in caso di gestione abusiva di discarica, la confisca dell'area ove insiste la discarica, misura comunque ritenuta non necessaria nel caso di specie.

A ben vedere, ferma restando la legittimità del sequestro preventivo disposto, nella vicenda che qui si commenta sarebbe stato maggiormente efficace un provvedimento di sequestro «condizionato» (17) ad esempio alla preventiva bonifica dell'area, con conseguente stoccaggio definitivo dei rifiuti in impianto attrezzato ed autorizzato, previa cessazione dell'attività illecita.

Il sequestro c.d. «condizionato» è una misura cautelare di carattere preventivo la cui esecuzione viene sottoposta a determinate prescrizioni da adempiere entro un termine prestabilito, allo scadere del quale il mancato adempimento di quanto prescritto dal giudice determina l'esecuzione del provvedimento.

Tale forma di sequestro, frutto della creazione giurisprudenziale di merito, si è rivelata nell'esperienza applicativa di grande utilità, poiché consente di temperare le esigenze di tutela dell'ambiente a quelle economiche e personali del soggetto nei confronti del quale viene adottato il provvedimento. Essa, infatti, permette di ovviare alla eventualità, di certo negativa, che l'imprenditore-indagato, a fronte di incisivi provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria al fine di impedire il permanere di situazioni pregiudizievoli, ricorra al «ricatto occupazionale» con minaccia di chiusura dell'impresa e conseguenze sfavorevoli per i dipendenti e le loro famiglie, derivanti dall'impossibilità di svolgere, a causa del sequestro, la normale attività imprenditoriale-produttiva.

Se poi si tiene presente la circostanza fattuale dell'assoluta e persistente inadeguatezza dei sistemi di prevenzione, riduzione e recupero dei rifiuti, che ha provocato in passato e a tutt'oggi il ricorso assolutamente prevalente alla discarica – metodo di smaltimento purtroppo più comodo, di facile gestione e meno costoso (18) – si può ben comprendere come il sequestro «condizionato» si riveli in determinati casi estremamente più efficace di un semplice sequestro preventivo e come possa contribuire a rendere effettivo l'intervento penale, troppo spesso puramente simbolico.

Antonella Volpe

(12) Per un'efficace critica in ordine alla nuova disciplina relativa alla bonifica dei siti inquinati v. PAGLIARA, *Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati*, in *Amb.*, n. 4/1997, 325 e *Id.*, *Bonifica dei siti inquinati: dibattito ancora aperto (II)*, *ivi*, n. 9/1998, 746 ss.; per quanto riguarda i rilievi penalistici: in ordine alla vecchia formulazione dell'art. 50 d.lgs. n. 22/1997, cfr. ALIOTTA, *Bonifica e ripristino dei siti inquinati, rilievi penalistici*, *ivi*, n. 12/1997, 974 ss.; per quanto attiene alla «nuova» formulazione dell'art. 51 *bis*, dopo il d.lgs. n. 389/1997, sempre ALIOTTA, *Bonifica dei siti: tutto da rifare!*, *ivi*, n. 1/1998, 75 ss., nonché il commento, estremamente puntuale, di GIAMPIETRO, *Bonifica dei siti inquinati: dal d.lgs. Ronchi al Ronchi bis*, in *Amb.*, n. 1/1998, 67 ss.; *Id.*, *Il d.lgs. Ronchi-bis modifica dopo otto mesi quello n. 22/1997: è alle viste il Ronchi-ter...*, in *Cass. Pen.*, n. 5/1998, 941 ss.

(13) In generale, in ordine al sequestro preventivo si rinvia alle ampie trattazioni della Manualistica; per quanto riguarda in particolare la sussistenza dei presupposti v. FIORE, *Accertamento dei presupposti e problematiche applicative in tema di sequestro preventivo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 543.

(14) Giova solo rammentare che in materia di sequestro preventivo è previsto un sistema di impugnazione strutturato in un grado di merito, che

si articola in due forme: il riesame, avverso il provvedimento costitutivo del vincolo o in alternativa l'appello, avverso le ordinanze in materia di sequestro o per il decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M.; vi è poi un secondo grado di legittimità, il ricorso per cassazione, proponibile solo per violazione di legge, avverso le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322 *bis* e 324 c.p.p. La Cassazione deve infatti limitarsi ad una deliberazione sommaria sulla corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta (*Cass. Sez. Un.*, 7 novembre 1992, n. 6).

(15) Così *Cass. Sez. III*, 15 giugno 1998, n. 1254, in *C.E.D. Cass.*, *rv.* 211.091; *conf. Cass. Sez. II*, 31 marzo 1994, n. 1148, *ivi*, *rv.* 197.299; *Cass. Sez. III* 16 maggio 1995, n. 2039, *ivi*, *rv.* 201.658; *Cass. Sez. V*, 31 ottobre 1996, n. 4034, *ivi*, *rv.* 206.271; *Cass. Sez. III*, 3 marzo 1997, n. 78, *ivi*, *rv.* 207.884; *Cass. Sez. III*, 27 marzo 1998, n. 336, *ivi*, *rv.* 210.331.

(16) In tal senso anche *Cass. Sez. V*, 25 giugno 1992, n. 1101, in *C.E.D. Cass.*, *rv.* 190.822.

(17) Al riguardo RAMACCI-VILLONI, *Reati ambientali e indagini di Polizia Giudiziaria*, Maggioli Editore, 1998, 94 ss.

(18) Considerazioni ampiamente condivise da P. GIAMPIETRO, *Basta discariche! Discariche ancora...*, in *Amb.*, n. 11/1998, 887.

Cass. Sez. III Pen. - 12-3-1999, n. 3270 - Tridico, pres.; Postiglione, est., Scardacione, P.M. (conf.) - De Gennaro, ric. (*Conferma Pret. Santa Maria Capua Vetere 1° dicembre 1997*)

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Autorizzazione - Necessità - Scarico in fognature e recapito finale - Configurabilità fattispecie penale - Sussistenza e ragioni del reato ex art. 21. (L. 10 maggio 1976, art. 21, comma 1)

Lo scarico da insediamento produttivo senza autorizzazione costituisce sempre reato, quale che sia il recapito finale, compresa la fognatura pubblica, anche dopo la legge 172/95. L'eventuale utilizzazione dell'autospurgo comporta l'applicazione congiunta della legge 319/76 e del d.lgs. 22/97 in tema di rifiuti (1).

(*Omissis*). - Il Pretore di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 1° dicembre 1997, condannava De Gennaro Giuseppe, perché quale titolare di un caseificio, insediamento produttivo, effettuava uno scarico senza autorizzazione, in violazione dell'art. 21, legge 319/76. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, sostenendo l'insussistenza del reato, perché lo scarico avveniva in fognatura e veniva utilizzata una ditta di autospurgo.

Il ricorso è infondato.

Lo scarico da insediamento produttivo senza autorizzazione costituisce sempre reato, quale che sia il recapito finale, compresa la fognatura pubblica, anche dopo la legge 172/95.

L'eventuale utilizzazione dell'autospurgo comporta l'applicazione congiunta della legge 319/76 e del d.lgs. 22/97 in tema di rifiuti, nel senso della necessità della autorizzazione comunale per lo scarico da insediamento produttivo nelle apposite vasche interessate, anche se a tenuta stagna e dell'ulteriore autorizzazione per lo scarico dall'autobotte nel recapito finale, mentre rimane soggetto al regime dei rifiuti il semplice trasporto (autorizzazione regionale per trasporto rifiuti speciale liquidi).

Questo orientamento giurisprudenziale è coerente nel piano logico e funzionale e giuridicamente corretto in quanto la legge 319/76 espressamente comprende anche gli scarichi indiretti (art. 1).

Nel caso di specie lo scarico veniva effettuato in modo illegittimo in vasche interrate, che debordavano per troppo pieno, interessando la fognatura pubblica e non risulta l'utilizzazione di trasporti con autobotti (circostanza peraltro irrilevante).

La sentenza impugnata, poiché risulta correttamente motivata sia in termini di responsabilità, sia nella misura della pena, deve, pertanto, essere confermata. (*Omissis*)

(1) RILEVANZA PENALE E MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE NELLA LEGGE MERLI.

La sentenza della Suprema Corte che si annota conferma la misura della pena irrogata dal Pretore di Santa Maria

Capua Vetere con sentenza del 1° dicembre 1997 e considera corretto il *redde rationem* di argomentazione della responsabilità, posto a fondamento del *decisum* del giudice di merito.

Posto che la *quaestio* si incentra sulla configurabilità o meno del reato *ex art.* 21 legge 319/76, c.d. legge Merli, alla luce delle innovazioni in materia di scarichi da insediamenti produttivi *ex d.l.* n. 79 del 1995, convertito in legge n. 172 dello stesso anno (1), può già *prima facie* sostenersi che nel caso di scarico da insediamento senza autorizzazione, l'irrogazione della sanzione penale è legittima ed opportuna.

Dai combinati disposti letterali, della legge Merli, degli artt. 1, 2, 9, parrebbe esistere un'unica disciplina, su tutto il territorio nazionale, degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, che riserva alla legge *de qua* la formulazione di criteri astratti e la redazione d'un piano generale di risanamento delle acque. Così che, anche se la giurisprudenza è costante nell'accogliere una nozione ampia del concetto di scarico (2) spesso poco differenziabile da quello di «smaltimento» (3), visto l'uso anche come sinonimi (4), l'applicabilità della disciplina della legge Merli rispetto al decreto Ronchi, parrebbe individuarsi sul criterio discrezionale, fondato sulla natura liquida o solida del rifiuto (5), e sulla finalità di regolare «il reflujo e la sua immissione nell'ambiente» (6).

Pertanto nel caso di specie lo scarico abusivo trova la sua configurazione penale nell'art. 21 della legge 319/76, le cui fattispecie si perfezionano col non rispetto delle autorizzazioni della stessa normativa (7).

Invero, posto che, nella fattispecie in esame, la pretesa irrilevanza penale dello scarico che avveniva in fognatura e con l'utilizzazione di una ditta di autospurgo, parrebbe ritenersi non aderente con la *ratio* del sistema della legge Merli e con l'estrema ampiezza ed «indiscriminata latitudine di applicazione» (8) della norma sanzionatoria della stessa disciplina, è d'uopo sostenere che solo a seguito di un «lavorio», soprattutto giurisprudenziale, oggi si può affermare che tutti gli scarichi debbano essere autorizzati (9), visto che la valutazione preventiva dell'organo competente risponde a quella finalità fondamentale della legge che è quella di stabilire il grado di tollerabilità da parte dell'intera comunità nazionale di fronte agli ulteriori inquinamenti conseguenti all'apertura o all'effettuazione di nuovi scarichi da insediamenti di qualunque tipo (10). Ergo, ritenere che tali scarichi non debbano essere autorizzati

(5) Così Cass. 6 ottobre 1982, n. 11329, Morzaduri, e Cass. 7 ottobre 1987, n. 1867, Inguscio.

(6) Così l'orientamento ondivago delle Sez. Un. n. 12310 del 3 dicembre 1995, in questa Riv., 1996, 457, con nota di COSENTINO, *Smaltimento dei rifiuti e stoccaggio di acque reflue*.

(7) Per la posizione della dottrina sul concetto di scarico *ex art.* 21 si veda GIAMPIETRO, *Requisiti oggettivi e soggettivi dello scarico nella legge Merli*, in *Cass. Pen.*, 1982, 2081.

(8) Così Cass. Sez. Un. 31 maggio 1991, in *Giur. Pen.*, 1992, 494.

(9) Sul punto Corte di giustizia C. E. del 28 febbraio 1991, in *Foro it.*, 1991, 321 che parla espressamente di inefficacia delle autorizzazioni tacite poiché contrastanti col diritto comunitario.

(10) Il problema se è possibile parlare di reato proprio o non, si inserisce nell'alveo della prevedibilità del reato anche per gli scarichi da insediamenti civili. Sul punto la giurisprudenza ha dato vita a più *revirement*. Così se con Cass. 23 maggio 1983, Capriotti, in *Foro it. Rep.*, 1984, voce *Acque pubbliche*, Cass. 26 marzo 1984, n. 190, *ivi*; Cass. 13 marzo 1984, n. 234, *ivi*; Cass. 19 marzo 1984, n. 235, *ivi*, l'orientamento configurava un reato proprio, l'interpretazione risulta non più valida dopo Cass. Sez. Un. 31 maggio 1991, in *Cass. Pen.*, 1992, 7, con nota di F. GIAMPIETRO, *Autorizzazione degli scarichi civili: una certezza nel 1991 per una legge del 1976*, che ha posto il nuovo principio per cui anche i titolari degli scarichi civili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, senza essere affatto vincolati dall'emanazione della disciplina regionale integrativa.

(1) La nuova legge nell'art. 3 sostituisce il terzo e il quarto comma, e, con l'art. 6, comma 2 aggiunge il quinto comma dell'art. 21 legge Merli. Sul punto si veda l'attenta disamina di M. VIPIANA, *Inquinamento idrico. La riforma della legge Merli*, Torino, 1996, 67 ss. Sui problemi ermeneutici della nuova legge di conversione sono state avanzate tre differenti interpretazioni: una (suggerita dal senatore Ronchi, nel suo intervento alla seduta del Senato della Repubblica in data 16 maggio 1995) considera vincolanti i limiti di accettabilità di cui alla tabella C, rispetto alla quale le prescrizioni di province e comuni avrebbero un valore meramente integrativo; un'altra richiede il rispetto della tabella C, alla luce della sentenza Cass. del 2 giugno 1995, n. 1189, anche dopo la costruzione e l'attività dell'impianto di depurazione; infine una terza, diffusa in dottrina (BUTTI L. *Le nuove norme sull'inquinamento idrico*, Torino, 1995), evidenzia la discrasia tra il nuovo e il prevalente testo che considera il rispetto della tabella C non obbligatorio, ma sostituibile se il soggetto è titolare di prescrizioni più permissive.

(2) Sull'argomento *de quo* si rinvia alle analisi di G. AMENDOLA, *Smaltimento di rifiuti e legge penale*, Napoli, 1985; BRICOLA, *Aspetti penalistici dell'inquinamento e profili penali*, Milano, 1974; GIAMPIETRO, *Commento alla legge sull'inquinamento delle acque e del suolo*, Milano, 1981 e *Scarichi idrici e rifiuti solidi*, Milano, 1984; MAZZA, *Sullo scarico e smaltimento di liquami*, in *Giur. agr. it.*, 1988, 432; SALVIA, *L'inquinamento. Profili pubblicistici*.

(3) Si veda NAPOLILLO E., *Disciplina giuridica sui rifiuti ed obblighi sanzionati penalmente*, in questa Riv., 1999, 363, nota 13.

(4) Invero l'art. 10 d.p.r. 915/82 prevede la loro compatibilità.

significa sia disattendere la *ratio* legislativa, che predispone forme capillari di controllo sul territorio nazionale, e sia defatigare il controllo preventivo dell'atto (ex art. 9) sulla verifica dei limiti di accettabilità, sulla natura del refluo, sulle condizioni del corpo recettore e sull'imposizione di prescrizioni *ad hoc*.

Pertanto la sentenza della Suprema Corte che si annota scardina quell'orientamento giurisprudenziale (11), di una parte dei giudici di legittimità, ma disatteso dalla prevalente giurisprudenza di merito, che in base ad una interpretazione logica ed una letterale perviene alla conclusione che la mancanza dell'autorizzazione non integra gli estremi del reato di cui all'art. 21, poiché quest'ultima norma concerne soltanto gli scarichi che avvengono nei corpi recettori (art. 1 legge Merli) e non anche nelle fognature; e, in relazione alla concreta potenzialità inquinante, asserisce che lo scarico da insediamento produttivo senza autorizzazione costituisce «sempre reato, quale sia il recapito finale, compresa la fognatura pubblica anche dopo la legge 172/95» (12).

In particolare la Suprema Corte ha rafforzato sia l'interpretazione della onnicomprensività dell'art. 1 della legge Merli (13), sia la tesi secondo cui la norma incriminatrice si riferisce al solo ricettore finale in considerazione dell'oggetto della tutela penale cui essa è rivolta (14), risultando logico il mancato riferimento testuale ad eventuali fasi intermedie dello scarico (15).

Così la Corte, con un *re melius perpensa* della problematica (16), ha, a giusta guisa, riconosciuto fondata l'argomentazione logica del Pretore, che, correttamente, ha posto a fondamento della sua decisione l'art. 21, per sanzionare uno scarico che «veniva effettuato in modo illegittimo in vasche interrimate, che debordavano per troppo piene» (17), senza la prescritta autorizzazione, *quod non est in actis non est de hoc mundo*, necessaria per perseguire l'intento e la *ratio* della normativa stessa.

Sembra, inoltre, necessario segnalare anche la natura eventualmente permanente (18), rispetto alla configurazione permanente attribuita ai reati di stoccaggio di rifiuti e di gestione e realizzazione di discarica abusiva (19), attribuita alla fattispecie penale contravvenzionale ex art. 21. A tale individuazione giurisprudenziale si contrappone un *revirement* da parte della dottrina (20), che riconoscendo un'indiscussa validità alla *summa*

divisio tra reato istantaneo, *uno actu perficitur*, e reato permanente, nutre un forte scetticismo di fronte al distinguo dogmatico tra reato istantaneo ad effetti permanenti, dove permangono gli effetti della condotta antigiusdica, e reato eventualmente permanente capace di realizzarsi, ora con un singolo episodio, ora con una situazione perdurante nel tempo, in una situazione senza soluzione di continuità (21); vista proprio l'inutilità logica di una categoria dogmatica esemplificativa e chiarificatrice.

Da quanto fino ad ora detto, parrebbe opportuno distinguere non tanto gli istituti dell'autorizzazione e del suo contenuto, come una parte della giurisprudenza sostiene con un'argomentazione scarsamente aderente, in astratto e in concreto, con i principi del diritto amministrativo in tema di atti autorizzativi, ma piuttosto gli istituti delle autorizzazioni e dei limiti di accettabilità, senza confondere problemi teorici e aspetti pratici e occupare nozioni e concetti disparati per inferirne argomentazioni e affermazioni che potrebbero svuotare la sostanza dei lineamenti generali e l'architettura portante della legge, consentendo sia un diverso trattamento del cittadino a secondo che venga a trovarsi in una o un'altra regione, sia la possibilità di sollevare problemi di illegittimità costituzionale ed incongruenze sistematiche (22). Così che tali considerazioni, ancorate ad una «prodromicità» dell'autorizzazione, sollecitino approfondimenti ermeneutici dell'art. 21 ed auspichino che i contrasti giurisprudenziali alimentati nel suo alveo possano essere rimessi all'esame delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, affinché nella sua funzione nomofilattica possa dettare un orientamento univoco, consono con l'architettura e la *ratio* della normativa *de qua*, e permettere di creare un ulteriore passo avanti per l'accesso alla giustizia del diritto umano all'ambiente, anelato dai maggiori sostenitori della materia (23), nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla luce del Protocollo n. 11, così che il diritto all'ambiente non sarebbe «apparente e mistificatorio e non comporterebbe il tradimento delle profonde aspettative dell'uomo per la salvaguardia della vita sul pianeta» (24).

Ernesto Napolillo

(11) Secondo Cass. 28 aprile 1998, n. 5014, Sciotto, in questa Riv., 1999, 177, con nota di F. MAZZA, *Gli scarichi da insediamenti produttivi*, Cass. 12 febbraio 1998, n. 1790, Iacobucci, in *Massimario* C.E.D. n. 209.906; Cass. 3 ottobre 1997, n. 8935, Torina e Cass. 10 giugno 1997, n. 5524, Bertagnolli, in questa Riv., 1998, 165, con nota di F. MAZZA, *La restaurazione del principio di tassatività nella disciplina degli scarichi non autorizzati in pubbliche fognature*, non costituisce reato lo scarico in fognatura senza autorizzazione.

(12) Conforme alla sentenza in esame v. Cass. 5 marzo 1998, n. 2845, Biondi, in questa Riv., 1998, 507; Cass. 2 dicembre 1997, n. 11043, Campanelli, in *Massimario* C.E.D. n. 209.248; Cass. 29 aprile 1997, n. 4010, Cianciotti, in questa Riv., 1999, 102, con nota di TEBANO, *La Corte di cassazione ritorna sulle modifiche alla legge Merli*; Cass. 14 novembre 1996, n. 3482, Balistreri, in *Massimario* C.E.D. n. 206.713.

(13) Secondo cui non vi è fogna che non immetta in acque, suolo o sottosuolo, visto che la fogna è solo un recettore intermedio avente la funzione di convogliare l'affluente totale verso il corpo ricettore finale.

(14) Inoltre Cass. 29 aprile 1997, n. 4010, cit., ha altresì affermato che l'intervenuta depenalizzazione dello scarico da pubblica fognatura non determina anche la depenalizzazione dello scarico in fognatura, poiché è interesse dell'ente gestore conoscere e controllare la quantità degli scarichi in questione.

(15) Per un'interpretazione logica e letterale difforme si veda F. MAZZA, *La restaurazione del principio di tassatività nella disciplina degli scarichi non autorizzati in pubbliche fognature*, in questa Riv., 1998, 166.

(16) Ancora sulla problematica si veda Cass. 31 maggio 1995, n. 6382, Mansi, in questa Riv., 1997, 76.

(17) La sentenza considera irrilevante l'utilizzazione per il trasporto delle autobotti anche soggetto ad autorizzazione per lo scarico nel recapito finale, vista l'applicazione congiunta della legge 319/76 e del d.lgs. 22/97.

(18) Si veda Cass. 15 marzo 1994, n. 3112, in questa Riv., 1996, 785, con nota di V. PERRI, *Scarichi extra-tabellari: spunti di riflessione critica in ordine alla natura del reato in esame ed al rapporto tra le fattispecie di cui agli articoli 21, terzo comma e 15, penultimo comma della legge Merli*.

(19) Si consideri Cass. 28 dicembre 1994, n. 12573, in *Riv. Pen. Econ.*, 1996, 157.

(20) Il più recente MASI, *La rilevanza penale del refluo abusivo*, in questa Riv., 1999 n. 437, nota a Cass. 17 giugno 1998, n. 7221, Daniele.

(21) Sulla *summa divisio* e l'ulteriore distinzione dogmatica, FIANDACA MUSCO, *Manuale di diritto penale*, 522; FROSALI, *Sistema penale italiano*, vol. II, 552.

(22) Così Cass. 25 settembre 1982, n. 8174, in *Massimario* C.E.D. n. 155.161, che dichiara manifestamente infondata la denuncia di incostituzionalità; conforme Cass. 10 maggio 1997, n. 1263, Maggi, in questa Riv., 1999, 636. In dottrina si veda MASI, *La rilevanza penale del refluo abusivo*, cit.

(23) Da segnalare sul punto un eloquente intervento del giudice POSTIGLIONE il 4 gennaio 1999 presso la Corte di cassazione, aula Magna, alla discussione per un *Nuovo sistema di protezione previsto dalla convenzione europea dei diritti degli uomini alla luce del protocollo n. 11*, affinché si realizzi un'evoluzione ed un accesso alla giustizia del nuovo diritto umano all'ambiente.

(24) POSTIGLIONE, cit. nota sopraindicata.

Cass. Sez. III Pen. - 15-4-1998, n. 4454 - Tonini, pres.; Salvago, est.; P.M. (diff.) - Perfetto, ric. (*Conferma Pret. S. Maria C.V. 27 marzo 1997*)

Caccia - Esercizio - Divieti di caccia - Reato venatorio accertato in periodo di caccia chiusa - Reati di cui alle lett. a) ed b) dell'art. 30 legge 157 del 1992 - Concorrenza - Ragione. (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30)

Nel caso in cui il reato venatorio sia stato accertato in periodo di caccia chiusa (tenuto presente l'art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157) e, quindi, in divieto generale di caccia, il reato di cui alla lett. a) dell'art. 30 citata legge concorre con quello di cui alla lett. h) dello stesso articolo (caccia con richiami vietati). Ciò in quanto il tenore letterale della previsione sub h) dell'art. 30 non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed avendo le due norme diversa obiettività giuridica (1).

(*Omissis*). - Questa Corte, invero, non ignora che con la precedente decisione n. 3157 del 6 aprile 1993 è stato affermato il principio che ove il reato venatorio sia stato accertato in periodo di caccia chiusa (tenuto presente l'art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157) e, quindi, di divieto generale di caccia, sussiste il più grave reato di cui alla lett. a) dell'art. 30 della citata legge (punito con arresto o ammenda) che esaurisce del tutto la condotta criminosa posta in essere durante tale periodo; e non quello di cui alla lett. b) dello stesso articolo (punito con la sola ammenda), che presuppone l'esercizio della caccia in regolare periodo di apertura.

Ma il collegio, riesaminando il rapporto tra le due norme, ritiene di non poter confermare siffatta interpretazione, non confortata, anzitutto dal tenore letterale della previsione sub b) dell'art. 30 che non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio pubblicato da ciascuna Regione ex art. 18, comma 4° e segg. della stessa legge; e neppure dalla collocazione delle due norme posto che la disposizione incriminatrice in questione si limita ad elencare le sanzioni applicabili alle varie condotte descritte e vietate dagli articoli precedenti nonché dalle leggi regionali, che, dunque, in linea generale possono concorrere tra di esse, salvo il principio di specialità regolato dall'art. 15 c.p.

D'altra parte, neppure è possibile invocare un presunto criterio sistematico con riguardo agli artt. 18 e 21 che prevedono le due fattispecie per cui è procedimento (sanzionate dall'art. 30) nel senso di ritenere che la prima norma regoli soltanto i periodi in cui l'attività venatoria è vietata, e la seconda le ipotesi in cui, invece è autorizzata, perché l'art. 18 disciplina anche gli esemplari di fauna cacciabili in ciascun periodo in cui il suo esercizio è permesso. E, d'altra parte né l'instestazione né le singole previsioni dell'art. 21 consentono di porre in dubbio il carattere autonomo ed assoluto dei divieti posti dalla norma e di limitarli alle sole ipotesi in cui la caccia è autorizzata.

Sembra, inoltre, al collegio che l'interpretazione non accolta conduca anche sotto il profilo sanzionatorio a risultati iniqui ed in contrasto con l'intento del legislatore che ha riservato la sanzione più grave proprio per la violazione di cui alla lett. a) dell'art. 30 (unitamente a quella sub c): infatti, il soggetto che incorre in più di uno dei divieti posti dalle fattispecie che seguono, rispondendo di tutte le relative contravvenzioni, è posto al cumulo delle pene previste per ciascuna; laddove le medesime violazioni commesse in periodi in cui l'attività venatoria è vietata, diverrebbero *tantumquam non essent* e la sua condotta aggravata dall'inosservanza anche di tale generale divieto, verrebbe, invece, punita con la sola pena prevista per quest'ultima fattispecie perché ritenuta assorbente.

Ma nel caso, neppure il principio di specialità (art. 15 c.p.) prospettato dal ricorrente, risulta applicabile posto che lo stesso presuppone che un illecito comprenda in sé un altro presentando, inoltre, dei requisiti aggiuntivi; laddove nessuna delle due norme in esame, peraltro rivolte a finalità diverse (anche secondo l'interpretazione offerta dal ricorrente), presenta nella struttura gli elementi peculiari dell'altra con in più un settore aggiuntivo destinato ad accogliere gli elementi propri della specialità. E neanche il criterio della consunzione per cui il bene minore resta assorbito in quello (omogeneo) più comprensivo perché fra i diversi beni tute-

lati dalle due norme manca proprio quel rapporto di omogeneità che fa apparire con evidenza l'inapplicabilità congiunta delle norme concorrenti; e l'una (art. 30 sub a) con la sua valutazione non assorbe affatto l'intero disvalore sociale ed il significato delittuoso previsti dall'altra di precludere comunque nell'esercizio della caccia il ricorso agli specifici mezzi fraudolenti da essa indicati.

Le disposizioni sub a) ed b) del menzionato art. 30 non riproducono, in conclusione, né l'uno né l'altro dei due schemi tecnici ora evidenziati, attesa la diversità delle rispettive condotte previste; con la conseguenza che le ipotesi di reato di cui alle predette norme - di diversa obiettività giuridica - possono concorrere quante volte la caccia venga esercitata in periodo di divieto assoluto, con l'ausilio di richiami vietati. (*Omissis*)

(1) DIVIETO GENERALE DI CACCIA E CACCIA CON RICHIAMI VIETATI: UN CONCORSO IMPOSSIBILE.

Più volte, in passato, la Suprema Corte aveva enunciato il principio in base al quale ove il reato venatorio fosse stato accertato in periodo di caccia chiusa, cioè in un arco temporale in cui è proibito abbattere esemplari di fauna selvatica secondo le indicazioni contenute nell'art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, e, quindi, in presenza di un divieto assoluto, sussiste la violazione contemplata dal successivo art. 30, comma 1°, lett. a), punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire un milioneottocentomila a lire cinquemilioni, anche se il colpevole abbia utilizzato mezzi non consentiti (ad esempio, richiami vivi). Si precisava, infatti, che la contravvenzione prevista dall'art. 30, comma 1°, lett. b) della stessa legge, sanzionata con l'ammenda fino a lire tre milioni, presuppone sempre che l'esercizio dell'attività venatoria avvenga in periodo di apertura, e sia diretto nei confronti di esemplari non cacciabili od utilizzando strumenti vietati (1).

Tale orientamento veniva poi ribadito a proposito dell'uccellazione che è proibita in ogni forma ed in tutto il territorio nazionale dall'art. 3 della l. 11 febbraio 1992, n. 157: la relativa violazione è sanzionata dall'art. 30, comma 1°, lett. e) con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milionecinquecentomila a lire quattromilioni. Si è al riguardo osservato che il divieto dell'esercizio della uccellazione, stabilito dalla legge in modo assoluto, rende irrilevante il periodo temporale in cui essa viene praticata, ed è, pertanto, influente che l'anzidetta condotta criminosa sia stata spesa in epoca di silenzio venatorio (art. 30, comma 1°, lett. f) (2).

Dalle conclusioni poc'anzi sinteticamente riassunte diverge la pronuncia in rassegna, la quale sostiene che le disposizioni di cui alle lettere a) ed b) del menzionato art. 30 prevedono condotte fra loro diverse con la conseguenza che le ipotesi di reato ivi descritte - di differente obiettività giuridica - possono fra loro concorrere quante volte la caccia venga esercitata in periodo di divieto generale con l'ausilio di richiami non consentiti.

A suffragare un simile risultato sono adottati i seguenti rilievi:

a) il tenore letterale della previsione enunciata nella lett. b) del menzionato art. 30 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 non contiene elementi da cui dedurre che i divieti indicati si riferiscano soltanto alla caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio pubblicato da ciascuna Regione ex art. 18, comma 4° della stessa legge;

b) la lett. b) sopra citata si limita ad elencare le sanzioni applicabili alle varie condotte vietate per come descritte negli articoli precedenti, sicché possono ben concorrere fra loro;

(1) Cfr. Cass. 6 aprile 1993, n. 3157, Batini, in *Mass. dec. pen.*, 1993, 194, 109.

(2) Cfr. Cass. 5 aprile 1994, n. 3971, Castellani, in questa Riv., 1996, 189 e segg., con nota di MAZZA P., *Esercizio dell'uccellazione e silenzio venatorio*.

c) l'art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 addita gli esemplari di fauna cacciabili in ciascun periodo in cui l'attività venatoria è permessa;

d) l'art. 21 della stessa legge non consente, attesa la sua peculiare struttura, di porre in dubbio il carattere autonomo ed assoluto dei divieti ivi sanciti alle varie lettere del suo primo comma per limitarli unicamente alle ipotesi in cui la caccia è autorizzata;

e) il soggetto che incorre in più di uno dei divieti fissati dalle lett. b) e seguenti dell'art. 30 risponde di tutte le relative violazioni ed è sottoposto al cumulo delle pene previste per ciascuna di esse (ma è da aggiungere con il favore della continuazione), laddove le medesime condotte aggravate dall'inosservanza anche del generale divieto dell'esercizio dell'attività venatoria verrebbero punite soltanto con la pena stabilita per quest'ultima ipotesi perché ritenuta assorbente;

f) non sussiste un rapporto di specialità fra le norme in questione ed è inoperante il criterio di consunzione per mancanza di omogeneità fra esse.

A ben vedere tutte queste argomentazioni si rivelano assolutamente inconsistenti sotto un profilo logico-sistematico, e costituiscono il risultato di un grave ed inammissibile fraintendimento dei canoni normativi elaborati dal legislatore per risolvere il problema del concorso apparente di disposizioni incriminatrici.

Certamente favorisce un tale equivoco la tecnica normativa assai poco raffinata che il legislatore ha utilizzato mescolando diverse fattispecie legali in una sola disposizione e scindendo da una parte i divieti (art. 21 della l. 11 febbraio 1992, n. 157) e dall'altra le sanzioni penali (art. 30), divisi fra loro in varie lettere e senza alcuna simmetria.

Con grande efficacia è stato sottolineato a riguardo che il legislatore «si orienta su queste formulazioni per tendenza alla brevità e ad essa sacrifica con troppa leggerezza il compito più importante di munire ogni violazione della norma con l'equivalente penale che le si addice» (3).

Non è questa la sede per poter riesaminare le accezioni polemiche che hanno visto spesso disunita la dottrina in ordine al problema delle leggi penali miste (*Mischgesetze*), e cioè nel ravvisare la reazione dell'ordinamento dinanzi alla plurima violazione delle previsioni contenute nella norma (4). È sufficiente soltanto ribadire che non si può risolvere la questione «se non con l'ausilio degli ordinari canoni e strumenti dell'interpretazione», così come per qualsiasi altro problema controverso nel mondo del diritto (5).

Ed allora, sulla scorta di queste indicazioni di metodo, il discorso deve prendere le mosse dalla considerazione che l'illecito penale si caratterizza anche per essere un illecito di modalità di lesione: nel descrivere la condotta proibita il legislatore segue una tecnica particolare per far riflettere nello specchio della valutazione normativa tutta una gamma di note individuanti il fatto storico. L'illecito penale è, quindi, un illecito di modalità di lesione la cui rilevanza viene costruita in base a precise scansioni che hanno accompagnato il verificarsi dell'illecito medesimo (6).

Se, poste tali premesse, si passa a vagliare il lessico complessivo utilizzato nella lett. a) dell'art. 30 – non a caso collocata al primo posto nell'elencazione del quadro sanzionatorio senza far riferimento ai divieti di cui al precedente art. 21 – ci si avvede che non è attribuito alcun rilievo alle note caratteristiche attraverso le quali si esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18: il legislatore si limita a punire qualunque tipo o modalità di esercizio venatorio, come del resto accade anche per l'uccellazione (art. 30, comma 1°, lett. e).

Si consideri altresì che nello stesso art. 21 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 al terzo comma è fissato il divieto di caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi: si dovrebbe, quindi, ritenere, a seguire l'orientamento della Corte, che se tale specie di caccia fosse esercitata in periodo di silenzio venatorio vi sarebbe concorso fra le contravvenzioni di cui alle lettere a) ed b) dell'art. 30. L'assurdità di un simile risultato non abbisogna di ulteriori commenti, attesa l'assolutezza della previsione di cui sopra.

È, dunque, possibile, tenendo conto dei criteri di ragionevolezza, di misura e di funzionalità che guidano la stesura della legge e dai quali l'interprete non è mai autorizzato a distaccarsi, pervenire ad una conclusione certa: la *ratio* e gli obiettivi dell'intervento punitivo inducono a ritenere che la statuizione contenuta nell'art. 30, comma 1°, lett. a) della l. 11 febbraio 1992, n. 157 non possa mai concorrere con le ipotesi descritte nelle lettere successive. A tutto ciò si aggiunga che singoli fatti penalmente ivi repressi offendono sempre il medesimo bene individuato a chiare lettere nell'art. 1 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, e cioè la fauna selvatica, protetta nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Si potrebbe, però, obiettare che, allorché l'interprete si trova dinanzi a fattispecie del tipo di quelle contemplate nella citata normativa del 1992, vi è da considerare anche un aspetto negativo della tipicità, nel senso che ogni condotta è conforme al tipo descrittivo purché non sia preceduta da altra azione tipica prevista alternativamente dalla medesima disposizione di legge.

Orbene, nel caso di specie, all'esercizio della caccia in periodo di divieto generale non è anteposta alcuna altra condotta tipica descritta nell'art. 30, che si limita a considerare separatamente alcune peculiarità inerenti al tipo descritto, sicché più condotte possono costituire modalità esecutive diverse di un unico modello di comportamento penalmente sanzionato.

Anche sotto il cennato profilo deve, dunque, convenirsi che la previsione da parte del legislatore è in termini di non cumulatività: questa conclusione non può essere messa in dubbio dalla considerazione della differente pesantezza della reazione punitiva dinanzi a possibili plurime violazioni dei precetti contenuti nelle altre lettere dell'art. 30, comma 1°, rispetto alla pena contemplata per la contravvenzione descritta nella lett. a), in quanto tale aspetto, a prescindere dalla possibilità di applicare l'istituto della continuazione, appartiene alla discrezionalità del legislatore con il noto limite della ragionevolezza (7), che sembra qui pienamente rispettato.

(3) Cfr. BINDING, *Die Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung über die Rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts*, I. Normen und Strafgesetze, Leipzig, 1922, 205.

(4) Per questa tematica cfr. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1964, 96 e segg.

(5) Cfr. VASSALLI, *Le norme penali a più fattispecie e l'interpretazione della «Legge Merlin»*, in *Conferenze dell'Istituto di applicazione forense*, Modena, 1964, 207 e segg.

(6) Cfr. GALLO M., *L'elemento oggettivo del reato*, Torino, 1969, 9 e segg.

(7) Cfr. LATAGLIATA, *Principio di eguaglianza davanti alla legge ed equiparazione di condotte «diverse» sotto un unico titolo di responsabilità*, in *Giur. Merito*, 1971, II, 97 e segg. In un diverso ordine di idee DOLCINI, *Pene pecuniarie e principio costituzionale di eguaglianza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1972, 416 e segg., relega la ragionevolezza nel c.d. «giudizio sulle finalità» come conformità ai principi generali costituzionalizzati e non dell'ordinamento e prospetta il problema di stabilire in quale grado lo strumento normativo debba potersi ritenere idoneo a perseguire la finalità legislativa, con la conseguenza però di attribuire al principio di eguaglianza una dimensione tanto lata da divenire quasi impalpabile.

Ancor più sorprendente è il ragionamento addotto per escludere che sia applicabile il principio di specialità o quello di consunzione tra reato venatorio accertato in periodo di caccia chiusa e quello di caccia con richiami vietati.

Quanto al primo profilo, posta la premessa di cui sopra, affiora con evidenza che lo stesso momento del reale (esercizio di caccia in periodo di divieto assoluto) rientra totalmente nella previsione di una disposizione di legge (art. 30, lett. *a*) e che, come tale, esaurisce il significato di disvalore del fatto nell'ottica in cui è stato descritto dal legislatore ed è quindi l'unico che l'interprete deve tener presente. L'esercizio dell'attività venatoria con mezzi vietati (art. 30, comma 1°, lett. *b*) configura, invece, una situazione del tutto diversa da quella poc'anzi esaminata e fra di esse non vi è alcun rapporto di specialità (come accade, ad esempio, per il «furto militare» rispetto al «furto comune») (8): l'utilizzazione di strumenti vietati presuppone, infatti, che la caccia sia regolarmente aperta e consentita, giusta anche l'espressione letterale contenuta nella citata lett. *b*) dell'art. 30, comma 1°, della l. 11 febbraio 1992, n. 157.

E se poi volesse parlarsi del principio di consunzione, una sua corretta utilizzazione porta coerentemente ad un risultato opposto a quello cui perviene la Suprema Corte: di vero, l'applicazione della disposizione recante ad una più rigida qualificazione della situazione di fatto o comunque ad una più dura reazione sanzionatoria esaurisce il significato di disvalore del fatto stesso (*lex consumens derogat legi consumptae*) (9). Vale a dire che nel caso in esame non può che trovare riscontro la contravvenzione contemplata nella citata lett. *a*) dell'art. 30, comma 1°.

È piuttosto da rilevare che l'uso di una tecnica normativa assai rozza, qual è quella di cui si è avvalso il legislatore del 1992, separando – come si è osservato – i divieti dalle relative sanzioni, per di più senza alcuna simmetria, può condurre a risultati aberranti. Lo dimostra la sentenza in rassegna, che fa peraltro anche una non corretta applicazione di principi generali dell'ermeneutica delle norme penali, sicché da questo quadro, indubbiamente desolante, esce sicuramente sconfitto il bene sommo della certezza del diritto. La funzione di orientamento per le condotte dei consociati, un tempo svolta anche con grande autorità ed autorevolezza dalla Suprema Corte, viene irrimediabilmente ad offuscarsi dinanzi a continui ripensamenti (talora, come nel caso di specie, ad opera della stessa sezione della Cassazione – ed il lettore sarebbe maggiormente sorpreso se gli si potesse dar conto della composizione dei collegi giudicanti) nei confronti di un immutato apparato normativo di riferimento.

L'appello accorato indirizzato da Carnelutti agli «addetti ai lavori» per superare la crisi del diritto penale è caduto una volta di più nel vuoto: il primo ufficio della legge e del giudice consiste nel predicare agli uomini ciò che debbono e ciò che non debbono fare, di modo che essi lo possano conoscere (10).

Patrizia Mazza

Cass. Sez. III Pen. - 9-10-1997, n. 9141 - Pioletti, pres.; Fiale, est.; Martusciello, P.M. (conf.) - De Pascalis, ric. (*Conferma Pret. Lecce 11 luglio 1996*)

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi dei frantoi oleari - Disciplina di cui alla legge n. 319 del 1976 - Applicabilità - Sussistenza - Limiti - Fattispecie: scarico non autorizzato di acque di lavaggio delle olive. [L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 1, lett. *A*]; l. 11 novembre 1996, n. 574]

*Nell'attuale situazione normativa gli scarichi dei frantoi oleari sono regolamentati dalla disciplina generale posta dalla l. 10 maggio 1976, n. 319, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, e successive modifiche, secondo l'amplissima previsione di cui all'art. 1, lett. *a*), di tale legge, mentre da detta disciplina generale resta esclusa l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli, che trova la sua regolamentazione nella l. 11 novembre 1996, n. 574, il cui art. 1 specifica, altresì, che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non devono aver subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo e non devono identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti (1).*

(Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che il caso concreto riguardava lo sversamento di acque provenienti dal lavaggio delle olive in un terreno limitrofo al frantoio – la cui natura di insediamento produttivo non è messa in discussione –, sicché non si verte in tema di «utilizzazione agronomica a norma della legge n. 574 del 1996»; che tale scarico doveva e deve essere in ogni caso autorizzato ai sensi dell'art. 9, penultimo comma, legge n. 319 del 1976, come modificato dalla legge n. 172 del 1995).

(Omissis). - Il ricorso deve essere rigettato poiché infondato.

Quanto al regime normativo applicabile deve rilevarsi, in proposito, che:

a) l'art. 2, comma 1, del d.l. 26 gennaio 1987, n. 10, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 1987, n. 119 (disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari), assoggettava espressamente alla disciplina della legge n. 319/1976 «gli scarichi degli impianti di molitura delle olive aventi natura di insediamenti produttivi che comunque recapitano nelle acque superficiali e sotterranee interne e marine»;

b) la stessa legge n. 119/1987, all'art. 1, introduceva un regime transitorio di adeguamento degli scarichi dei medesimi frantoi oleari «ai limiti da osservare a norma degli artt. 11 e 13 della legge n. 319/1976», che prevedeva la presentazione di apposita domanda di autorizzazione entro un termine di volta in volta prorogato con successiva decretazione di urgenza reiterata fino al d.lgs. 8 agosto 1996, n. 443;

c) l'art. 10 della l. 11 novembre 1996, n. 574 (nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) ha abrogato la legge n. 119/1987, sottraendo l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (come individuate dall'art. 1, comma 1, della stessa legge n. 574/1996) «all'osservanza, da parte dell'interessato, delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità» previsti dalla legge n. 319/1976.

Ha espressamente previsto, altresì, al comma 4, che «non sono punibili per i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge in violazione della l. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, coloro che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1 ... dell'art. 1, del d.l. n. 10/1987 ...».

Nell'attuale situazione normativa, dunque, gli scarichi dei frantoi oleari sono regolamentati dalla disciplina generale posta dalla legge n. 319/1976 e succ. modif., secondo l'amplissima previsione di cui all'art. 1, lett. *a*), di tale legge, mentre da detta disciplina generale resta esclusa l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli, che trova la sua regolamentazione nella l. 11 novembre 1996, n. 574.

L'art. 1 di quest'ultima legge specifica, altresì, che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non devono aver subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo e non devono

(8) Cfr. MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Torino, 1993, 206 e segg., il quale dopo l'inserimento dell'art. 9 della l. 24 novembre 1981, n. 689, intende oggi il principio in questione rapportandosi alla stessa situazione di fatto, focalizzata nei confronti di un interesse protetto come realizzatosi in concreto.

(9) Cfr. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, Milano, 1952, I, 417.

(10) *Lezioni di diritto penale. Il reato*, Milano, 1943, VII.

identificarsi nelle «acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti».

Confrontando la fattispecie in esame con la complessiva disciplina dianzi delineata, deve rilevarsi che:

– il caso concreto riguarda lo sversamento di acque provenienti dal lavaggio delle olive in un terreno limitrofo al frantoio (la cui natura di insediamento produttivo non è messa in discussione), sicché non si verte in tema di «utilizzazione agronomica» a norma della legge n. 574/1996;

– tale scarico doveva e deve essere in ogni caso autorizzato ai sensi dell'art. 9, penultimo comma, della legge n. 319/1976 (come modificato dalla legge n. 172/1995);

– la necessaria autorizzazione non godeva del regime di proroga all'epoca connesso all'art. 33, comma 1, del d.l. 29 ottobre 1993, n. 429, poiché detto regime non riguardava l'apertura dello scarico, bensì il suo adeguamento ai limiti posti dall'art. 13 della legge n. 319/1976. (*Omissis*)

(1) SULL'AUTORIZZAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE PROVENIENTI DA FRANTOI OLEARI.

Il giudice del merito riteneva nella fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte, che lo smaltimento diretto nel sottosuolo di acque derivanti dal ciclo di lavorazione di un frantoio, accertato in data 20 novembre 1993, ricadesse sotto il rigore punitivo di cui all'art. 21, comma 1°, della l. 10 maggio 1976, n. 319, perché effettuato senza la prescritta autorizzazione.

Di contrario avviso, l'imputato lamentava l'erroneità di un siffatto ragionamento in considerazione della circostanza che ai sensi del d.l. 29 ottobre 1993, n. 429, aveva termine sino al 31 dicembre 1993 per presentare al sindaco domanda di autorizzazione allo smaltimento sul suolo dei reflui di molitura delle olive, e faceva rilevare che detta autorizzazione venne in effetti concessa in data 30 novembre 1993.

Al fine di valutare l'esattezza della impostazione fatta propria dal Pretore, deve procedersi alla ricognizione del quadro normativo che disciplina gli scarichi dei frantoi oleari. In proposito occorre rilevare che il caso concreto riguarda lo sversamento di acque provenienti dal lavaggio delle olive, in un terreno limitrofo al frantoio, la cui natura di insediamento produttivo non può essere messa in discussione (1).

L'art. 2 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 10, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 1987, n. 119, assoggetta gli scarichi delle acque reflue, derivate dalla lavorazione dei frantoi oleari, aventi natura di insediamenti produttivi, alle norme contenute nella l. 10 maggio 1976, n. 319 (2).

Lo stesso citato decreto legge n. 10, con termini di volta in volta prorogati, fino al disposto di cui all'art. 33 del d.l. 29 ottobre 1993, n. 429, ha introdotto un regime transitorio, in cui era prevista la presentazione di apposita domanda di autorizzazione per l'adeguamento degli scarichi dei frantoi oleari ai limiti previsti dalla normativa del 1976 sopra menzionata (3).

(1) Cfr. Cass. Sez. III, 12 maggio 1994, n. 5629, in questa Riv., 1995, p. 569, con nota di AMATO, *Sulla natura dell'insediamento produttivo e norme in materia di inquinamento delle acque*.

(2) Cfr. BUTTI, *Le nuove norme sull'inquinamento idrico*, Milano, 1995, *passim*.

(3) Cfr. FONDERICO, *L'ambiente nella giurisprudenza*, Milano, 1996; DELL'ANNO, *Manuale di diritto ambientale*, Padova, 1995, *passim*.

(4) Cfr. Cass. Sez. III, 17 maggio 1995, n. 5589, in questa Riv., 1997, p. 403, con nota di BATTISTINI, *Sulla natura del reato di scarico oltre i limiti tabellari*.

(5) Cfr. MASINI, *Nuove norme sull'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e sugli scarichi dei frantoi oleari*, in questa Riv., 1997, p. 236 e segg.

(6) Cass. Sez. Un. Pen., 13 dicembre 1995, n. 12310, in questa Riv., 1997, p. 456.

La l. 11 novembre 1996, n. 574, che detta nuove disposizioni in materia di scarico dai frantoi oleari che svolgono attività di trasformazione della produzione di olive, ha abrogato il d.l. 26 gennaio 1987, n. 10, rendendo così non punibili i fatti costituenti reato, nell'ipotesi in cui l'interessato abbia presentato apposita domanda di autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue (4).

In conclusione, dall'analisi della vigente normativa in materia, si ricava agevolmente che gli scarichi dei frantoi oleari sono oggi disciplinati dalla l. 10 maggio 1976, n. 319, giusta l'amplissima previsione di cui all'art. 1, lett. a) di tale legge.

Esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta normativa, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive, mediante lo spandimento controllato su zone adibite ad usi agricoli. Tale condotta riceve una disciplina *ad hoc* da parte della l. 11 novembre 1996, n. 574, che detta norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue, il cui art. 1 precisa che le acque di vegetazione, da utilizzare ai fini dello spandimento, non devono aver subito alcun trattamento, né ricevuto additivi e neppure possono identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste, ovvero per la lavatura degli impianti (5). Ne consegue che, nel caso di specie, non può trovare riscontro la disciplina dettata dalla anzidetta l. 11 novembre 1996, n. 574, in tema di utilizzazione agronomica delle acque reflue, poiché lo sversamento di acque provenienti da lavaggio delle olive non integra mai una ipotesi di utilizzazione agronomica come descritta dalla predetta legge.

Da tali puntualizzazioni discende altresì che lo smaltimento nel sottosuolo delle acque provenienti dal frantoio doveva essere necessariamente autorizzato ai sensi dell'art. 9, penultimo comma della legge n. 319/1976, nel testo dettato dalla legge n. 172/1995.

Pertanto, l'autorizzazione di cui sopra non godeva del regime di proroga, poiché non importava l'apertura dello scarico, ma unicamente il suo adeguamento ai limiti previsti dalla l. 10 maggio 1976 (6).

Desiderio Gabriele Pinelli

*

Trib. Roma, Sez. spec. agr. - 25-1-1999 - Vincenti, pres.; Archidiacono, est. - Santoni ed altri (avv. Antinucci) c. Italiani ed altri (avv. Rausedo).

Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti apportati dall'affittuario - Requisiti. (C.c., art. 1651; l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 29; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 16)

Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti eseguiti anteriormente alla legge 203/1982 - Mancato consenso del concedente e mancato esperimento della procedura amministrativa - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 1651 c.c. - Indennizzabilità - Esclusione. (C.c., art. 1651; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 16; l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 14)

Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti eseguiti anteriormente alla legge 11/1971 - Indennizzabilità - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 1651 c.c. - Prescrizione - Decorrenza. (C.c., artt. 2935, 2934 e 1651; l. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 14 e 29; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 4 e 17)

Per miglioramento fondiario indennizzabile ai sensi della legislazione agraria si deve far riferimento non già a qualsiasi miglioramento, anche di minima entità, apportato al fondo, bensì esclusivamente a quelli di durevole utilità per il fondo stesso e per la produzione e che non siano il risultato dell'ordinaria e

razionale coltivazione, dovendosi cioè trattare di miglioramenti incrementanti, alternativamente, il reddito e la produzione o il valore di mercato del fondo (1).

Con riguardo alle migliorie ed addizioni effettuate dall'affittuario di fondo rustico anteriormente all'entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla disciplina all'epoca vigente, il diritto all'indennità va riscontrato, a seguito della declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 17, 7° comma, detta legge (sentenza Corte costituzionale n. 692 del 1988), in base a detta disciplina (art. 1651 c.c., e poi art. 14, l. 11 febbraio 1971, n. 11, dichiarato parzialmente illegittimo, con riferimento ai «piccoli miglioramenti», dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 1977), ferma restando, in ordine alla quantificazione dell'indennità medesima, l'applicabilità della normativa in vigore alla data della cessazione del rapporto (2).

Il diritto degli affittuari coltivatori diretti di un fondo rustico all'indennità per i miglioramenti apportativi, prima dell'entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203, senza il consenso del proprietario, si prescrive in dieci anni, con decorso dal termine di ciascuna annata agraria, perché si applica l'art. 1651 c.c., norma ripristinata a seguito dell'illegittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 14 l. 11 febbraio 1971, n. 11, dichiarata con sentenza n. 153 del 1977 dalla Corte costituzionale, e non modificata dall'art. 17 predetta legge 203/1982 perché anch'esso dichiarato incostituzionale con sentenza n. 692 del 1988 (3).

(Omissis). - La valutazione processuale a norma degli artt. 115-116 c.p.c. degli elementi probatori desumibili dalle risultanze delle deposizioni testimoniali rese in giudizio dai Sigg.ri Pasquali, Morelli, Luccarini, Galli, avvalorate nella loro attendibilità ed univocità dai convergenti e conformi dati e accertamenti tecnici acquisiti dal C.T.U. Dr. Lenzi, consente di formare sicuro convincimento sulla effettiva realizzazione sul fondo rustico sito in via del Fontanile Arenato al civico n. 318 della superficie catastale totale di Ha. 4.09, provvisto di fabbricati adibiti ad abitazione, magazzino, deposito di miglioramenti o addizioni costituiti da una recinzione e da un cancello d'ingresso in ferro risalente agli anni 1960-1965, dalla costruzione di un bagno dotato dei sanitari nel 1967, da lavori di livellamento del terreno prima del 1970 per la piantagione di alberi da frutto, dalla costruzione di un pozzo alla romana di mt. 15 di profondità, munito di pompa elettrosommersa, cavo elettrico e tubazione di emungimento e di adduzione per l'approvvigionamento idrico della casa di abitazione nell'anno 1970, dalla costruzione nel 1975 di una cisterna in muratura destinata alla irrigazione di un appezzamento di terreno coltivato ad orto familiare di 16 are e di un muro in pietrone di 40 mt. di lunghezza e cm. 30 di spessore per il contenimento del terreno del piazzale anteriore all'ingresso della casa di abitazione. In base al condivisibile parere espresso dal C.T.U. Dr. Lenzi devono essere escluse dalla categoria dei miglioramenti indennizzabili tutte le opere effettuate dall'affittuario coltivatore diretto per esigenze di manutenzione ordinaria e per piantagione di alberi fruttiferi perché per la prima categoria di opere la manutenzione ordinaria del bene concesso in godimento compete allo stesso affittuario per la normale usura nella gestione e godimento dell'immobile produttivo ai sensi dell'art. 1621 c.c., mentre per la seconda categoria nessun incremento di reddito e di produzione può essere stimato in ragione dell'esaurimento nell'arco temporale di 30 anni del ciclo produttivo dell'impianto di alberi da frutto.

Si devono pure condividere i dati indicati dal C.T.U. Dr. Lenzi nel computo metrico estimativo delle opere prima elencate riguardanti i miglioramenti fondiari, riferiti al loro valore attuale con applicazione di un coefficiente di ammortamento annuo pari al 3 per cento, giusta d.m. in data 31 dicembre 1988.

L'ammontare complessivo dell'indennizzo stimato dal C.T.U. corrisponde a lire 6.068.200 ma da tale cifra deve essere detratto l'importo di lire 1.996.000 concernente il valore della cisterna e del muro di contenimento del piazzale.

Difatti dette opere sono state pacificamente realizzate, come da informazioni sommarie acquisite in fase peritale dal C.T.U. Dr. Lenzi presso il teste Sig. Galli, nell'anno 1975 e quindi in periodo di vigenza della disciplina in tema di miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali dettata dagli artt. 14-15 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 riguardanti i rapporti di affittanza con i coltivatori diretti.

A tale proposito si deve rilevare con sentenza n. 153 del 22 dicembre 1977 della Corte costituzionale è stata dichiarata la ille-

gittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2°, attributivo all'affittuario coltivatore diretto della facoltà di esecuzione dei miglioramenti realizzabili con il lavoro proprio e della propria famiglia senza preventiva comunicazione al proprietario, per contrasto con l'art. 3 in relazione agli artt. 41-42 Cost.

Trattandosi dunque di opere relative a migliorie non autorizzate dal proprietario ed eseguite dall'affittuario sotto la vigenza della l. 11 febbraio 1971, n. 11, la realizzazione dei miglioramenti fondiari accertata dal C.T.U. Dr. Lenzi non possono costituire presupposto per alcuna liquidazione di indennizzo.

Al contrario, i miglioramenti conseguiti dalla parte affittuaria prima del 1971, nel periodo di vigenza dell'art. 1651 in tema di rapporti di affitto a coltivatore diretto, applicabile nel caso di piccole affittanze agrarie di fondi rustici di modesta estensione come nel caso di specie, consentono al Giudice di attribuire una indennità da porsi a carico del proprietario anche se i lavori sono stati effettuati senza il preventivo consenso dello stesso concedente.

Difatti, l'art. 1651 c.c., abrogato dall'art. 29 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, ha riacquisito vigore a seguito della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 2° dell'art. 14 di detta legge - Cass. 7 febbraio 1986, n. 772 - ma la determinazione dell'indennizzo deve essere effettuata dal Giudice tenendo conto dei criteri stabiliti dal successivo art. 15, riferiti all'aumento di valore conseguito dal fondo sussistente alla fine del rapporto di affitto a coltivatore diretto e prodotto dai miglioramenti eseguiti dall'affittuario - Cass. 9 dicembre 1988, n. 6686.

In materia lo stesso C.T.U. Dr. Lenzi Giorgio esprime un parere di corrispondenza del valore complessivo del computo metrico predisposto per le opere migliorative all'incremento del valore di mercato del fondo rustico.

Ne consegue che sussiste una obbligazione pecuniaria dell'importo di lire 4.072.200, oltre a interessi di legge, ascrivibile alle parti proprietarie del fondo agricolo, costituitasi al momento della cessazione del rapporto di affittanza agraria, a favore degli aventi diritto identificabili negli ultimi conduttori del terreno.

Poiché il credito dell'affittuario di fondo rustico, avente ad oggetto l'indennità per miglioramenti, si prescrive nel termine ordinario decennale che decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - art. 2935 c.c. -, nel caso di specie, coincidente con la fine del rapporto agrario, ai sensi dell'art. 15, co. 2° della l. 11 febbraio 1971, n. 11, si appalesa infondata l'eccezione di estinzione per prescrizione proposta in linea preliminare dalle parti, resistenti in ragione della interruzione del termine già con atto di costituzione in mora nel mese di febbraio 1996, entro un anno dalla cessazione del termine finale del contratto di affitto determinato tra le parti, con effetti di giudicato dalla sentenza pronunciata in data 14 gennaio 1997 dalla Corte di cassazione, nel giorno 11 novembre 1995.

È stato pure osservato, quindi, il termine di legge per l'esercizio del diritto alla indennità per i miglioramenti e per proporre ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Roma.

Risulta pure manifestamente infondata la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale dalle parti resistenti, da considerarsi ammissibile per la semplice deduzione della pretesa nella fase sperimentata per il tentativo di conciliazione dei ricorrenti - Cass. 5 ottobre 1995, n. 10447 - perché il legittimo esercizio del diritto di ritenzione da parte dei precedenti affittuari, fondato sul diritto all'indennità per i miglioramenti effettuati e riscontrati come sussistenti e incrementativi del valore del fondo rustico affittato fino alla data di cessazione del rapporto agrario, stabilita in via definitiva all'11 novembre 1995, consentiva ai medesimi quali creditori dei proprietari attuali in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., o di opporsi al rilascio dell'immobile richiesto in base a preesistente titolo giudiziale esecutivo formatosi nell'altra controversia agraria e di continuare a possedere il fondo stesso anche dopo la conclusione del rapporto sino al pagamento dell'indennità liquidata in giudizio.

L'accertamento della esistenza in concreto del diritto degli affittuari alla percezione dell'indennità esclude dunque il fondamento della domanda di risarcimento. (Omissis)

(1-3) ANCORA SUI MIGLIORAMENTI APPORTATI AL FONDO DALL'AFFITTUARIO E PROBLEMI CONNESSI.

La decisione in commento, ha affermato un principio pienamente condivisibile secondo cui per miglioramento

fondario indennizzabile ai sensi della legislazione agraria si deve far riferimento non già a qualsiasi miglioramento, anche di minima entità, apportato al fondo, bensì esclusivamente a quelli di durevole utilità per il fondo stesso e per la produzione e che non siano il risultato dell'ordinaria e razionale coltivazione, dovendosi cioè trattare di miglioramenti incrementanti, alternativamente, il reddito e la produzione o il valore di mercato del fondo (in tal senso, Cass. 13 maggio 1995, n. 5277, in questa Riv., 1996, 530). Il Collegio, in secondo luogo, ha statuito che l'art. 1651 c.c., abrogato dall'art. 29 della l. 11 febbraio 1971, n. 11, ha riacquisito vigore a seguito della sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale del comma 2° dell'art. 14 di detta legge (in tal senso, fra le altre, si v., Trib. Foggia 13 febbraio 1990, in *Giur. agr. it.*, 1991, 46; Cass. 7 febbraio 1986, n. 772, in *Nuovo dir. agr.*, 1989, 241; Id., 25 giugno 1983, n. 4378; Trib. Salerno 25 marzo 1981, in *Giur. agr. it.*, 1982, 509. In senso contrario, però si v., App. Brescia 26 ottobre 1989, *ivi*, 1990, 483).

In forza dell'emarginato principio, il Tribunale di Roma, sia pure in via implicita, ha statuito che il giudice in ordine alla legittimità della richiesta di ritenzione del fondo, sollevata dall'affittuario a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, non possa limitarsi ad accertare l'esistenza delle opere realizzate dall'affittuario ma deve verificarne anche l'indennizzabilità (in tal senso, fra le altre, Cass. 9 maggio 1995, n. 5024, in questa Riv., 1996, 451, con nota favorevole di RAUSEO N., *Miglioramenti fondiari e diritto di ritenzione*; Pret. Padova 19 ottobre 1993, *ivi*, 1995, 180, con commento di TORTOLINI L., *Diritto di ritenzione e opposizione al processo esecutivo per il rilascio del fondo già iniziato*; Trib. Parma 20 maggio 1992, *ivi*, 1993, 429); ed inoltre il Collegio ha ritenuto che al fine della determinazione dell'indennità spettante all'affittuario per le opere di miglioramento (effettuate *inscio aut invito domino*) eseguite anteriormente all'entrata in vigore della legge 203/1982, l'indennizzo – in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 – è determinato in base alla norma di cui all'art. 1651 c.c.: la quale disposizione, com'è noto, non conferisce all'affittuario un diritto all'indennità, rimettendo al giudice, al riguardo, un potere discrezionale: cfr. Cass. 17 aprile 1996, n. 3632, in questa Riv., 1997, 282; Id., 13 maggio 1995, n. 5277, cit.; Trib. Roma 2 aprile 1992, *ivi*, 1994, 503; Id., 20 agosto 1991, n. 8940, *ivi*, 1992, 444; Id., 22 gennaio 1990, n. 329, in *Arch. civ.*, 1990, 484. In generale sulla questione, si v. RAUSEO N., *L'indennizzo per i miglioramenti non autorizzati nell'affitto di fondi rustici*, in *Nuovo dir. agr.*, 1997, 69.

Il Tribunale, conformemente a Cass. 25 novembre 1998, n. 11963, [in questa Riv. (M), 1999, 314], ribadisce inoltre un radicato convincimento giurisprudenziale (in tal senso, si v., Trib. Parma 19 marzo 1998, n. 21, in questa Riv., 1998, 632; Trib. Roma 24 gennaio 1996, in *Temi romana*, 1996, 699, con nota di RECCHI P.; Trib. Padova 11 febbraio 1994, n. 130, in questa Riv., 1994, 504, con nota di RAUSEO N., *L'applicabilità dell'art. 1651 c.c. in tema di miglioramenti dell'affittuario coltivatore diretto*; Trib. Padova 6 novembre 1993, *ivi*, 1995, 442, con nota favorevole di TORTOLINI L., *Sulla prescrizione dell'indennizzo dei miglioramenti eseguiti inscio o invito domino*; in *Riv. dir. agr.*, 1994, II, 102, con nota di RECCHI P., *I miglioramenti apportati al fondo dell'affittuario prima della legge 11/1971*), secondo il quale il diritto dell'affittuario di fondo rustico all'indennità per i miglioramenti apportati allo stesso è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale: fra le prime, sul punto, si v., Cass. 13 marzo 1978, n. 1246, in *Giust. civ.*, 1978, I, 1066. In generale sulla questione dei miglioramenti eseguiti dall'affittuario in difetto di qualsivoglia titolo di legittimazione (consenso del concedente ovvero autorizzazione amministrativa), si v., CARMIGNANI S., *Silenzi e consenso nella disciplina dei miglioramenti*, nota ad App.

Napoli 17 settembre 1998, n. 1941, in questa Riv., 1998, 627; CIMATTI I., *Conseguenze dell'esecuzione di miglioramenti non autorizzati dal concedente*, nota a Cass. 23 gennaio 1998, n. 655, *ivi*, 1998, 151.

Il Tribunale, infine, ha statuito che l'accertamento positivo circa la debenza dell'indennità per miglioramenti fondiari (e quindi della sussistenza del diritto di ritenzione in capo all'affittuario ex art. 20 legge 203/1982) toglie fondamento alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal concedente per abusiva occupazione del terreno agricolo in contestazione. Principio *ex se* esatto e pienamente condivisibile, atteso che il diritto di ritenzione è configurato dalla legge in termini di un diritto dell'affittuario miglioratario a ritenere il fondo fin tanto che non sia stato soddisfatto del suo credito, se nel giudizio di cognizione o di esecuzione sia stata fornita la prova, in generale, sull'esistenza dei miglioramenti.

Ivan Cimatti

*

Trib. Catania, Sez. spec. agr. - 18-3-1998 - Escher, pres. ed est. - Cappellani (avv. De Geronimo) c. Distefano (avv. Ciranna).

Contratti agrari - Colonia - Scioglimento del rapporto - Pagamento indennità - Diritto di ritenzione - Spettanza dei frutti. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 20)

Al conduttore che esercita il diritto di ritenzione ed è obbligato alla prosecuzione dell'impresa agricola spettano i frutti del fondo (1).

(*Omissis*). – FATTO. – Con ricorso depositato l'11 luglio 1996 Santi Cappellani, Giuseppe Cappellani e Maria Cappellani convenivano in giudizio Mario Distefano e Simone Distefano ed esponevano:

– di essere proprietari di un fondo rustico sito in territorio di Paternò, contrada Maniaci, iscritto al catasto al foglio 100, particelle 179, 180, 80, 222, 360 e 122;

– che tre tratti di tale fondo erano condotti in colonia dagli odierni residenti, ma che tale contratto era cessato al termine dell'annata agraria 1992-1993;

– che Mario e Simone Distefano si erano rifiutati di rilasciare il fondo, malgrado l'espletamento del tentativo di conciliazione ex art. 46 legge 203/1982.

Chiedevano quindi al Tribunale di dichiarare la cessazione del contratto di colonia al termine dell'annata agraria 1992-1993; di condannare Mario e Simone Distefano a rilasciare il fondo; di dichiarare che a decorrere dall'annata agraria 1993-1994 l'intera fruttificazione dei terreni condotti in colonia era di pertinenza dei concedenti, i quali erano tenuti a rimborsare solo le spese occorrenti per la loro produzione nei limiti del valore dei frutti; di «dichiarare che i convenuti devono corrispondere agli attori la differenza fra le somme da essi percepite per la quota dei frutti e le spese di coltivazione, con gli interessi legali dalla fine di ciascuna annata agraria».

Costituendosi in giudizio con comparsa contenente domande riconvenzionali depositata il 22 febbraio 1997, Mario e Simone Distefano esponevano:

– di essersi dichiarati disponibili al rilascio del fondo solo previo pagamento delle indennità ex artt. 16, 17, 38 e 20 legge 203/1982 per i miglioramenti eseguiti sul fondo, opponendo ai proprietari diritto di ritenzione previsto dalla legge;

– che successivamente alla scadenza del contratto di colonia le condizioni da praticarsi per i contraenti dovevano essere quelle stabilite per i rapporti colonici, «stante l'identità delle prestazioni»;

– di aver instaurato con ricorsi del 7 novembre 1995 due procedimenti pendenti innanzi a questo Tribunale per il pagamento delle suindicate indennità per complessive L. 220.000.000, «con l'affermazione del summenzionato diritto di ritenzione».

Concludevano chiedendo:

– in via preliminare ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione degli altri due relativi alla quantificazione dei miglioramenti;

– in subordine, la dichiarazione che il rapporto di colonia aveva scadenza legale al 10 novembre 1993, che «i coloni hanno diritto a ripartire i frutti della fioritura 1993» ... ed «hanno diritto di ritenzione del fondo fino al pagamento delle migliorie apportate e tuttora esistenti»;

– il rigetto della pretesa dei ricorrenti di far propria la produzione del fondo per il periodo successivo alla scadenza del contratto, ed in via subordinata, la compensazione fra le spese ed i lavori da essi eseguiti per la coltivazione del fondo e «l'attribuzione del 66 per cento del totale del prodotto lordo venduto di ogni annata, con la messa a carico dei Cappellani di tutte le prestazioni stabilite dalle leggi sui rapporti colonici vigenti nella Regione Sicilia».

All'udienza dell'11 ottobre 1997 parte resistente insisteva per l'immediato rilascio dichiarandosi disposta alla eventuale prestazione di fideiussione bancaria ai sensi dell'art. 20 della legge 203/1982.

All'udienza del 18 marzo 1998 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale il Presidente dava pubblica lettura.

DIRITTO. - I ricorrenti chiedono in primo luogo la dichiarazione di cessazione del rapporto di colonia intercorrente con i Distefano al termine dell'annata agraria 1992-1993, cioè al 10 novembre 1993, ai sensi dell'art. 34, 1° comma, lett. b) della l. 3 maggio 1982, n. 203. Tale domanda, sulla quale non è stata formulata contestazione dalla controparte, deve essere accolta.

In ordine alla domanda di rilascio dei tratti di terreno condotti in colonia dai Distefano, si osserva:

1) il comportamento dei coloni, i quali hanno rifiutato fino ad oggi la consegna dei terreni eccedendo il diritto di ritenzione previsto dall'art. 20, secondo comma della legge 203/1982, deve ritenersi legittimo. Tale norma prevede la facoltà per il colono di eccedere nel corso del giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione il diritto di ritenzione del fondo fino al soddisfacimento del credito relativo ad opere di miglioramento, addizioni e trasformazioni di cui all'art. 16 della stessa legge, tale facoltà è subordinata alla «prova della sussistenza in generale» delle suddette opere. Nella fattispecie in esame i coloni hanno assolto l'onere probatorio richiesto, fornendo prova documentale della pendenza di due giudizi innanzi a questo Tribunale (documenti 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione con riconvenzionale) aventi ad oggetto il pagamento delle indennità di cui agli artt. 16 e 17 della legge 203/82. Tale prova deve ritenersi sufficiente, in quanto la lettera dello stesso art. 20 non richiede l'esatta quantificazione dei miglioramenti effettuati, ma la prova generica dell'esistenza degli stessi: dalla pendenza di due procedimenti giudiziari volti all'accertamento dei miglioramenti può desumersi, in via presuntiva e fatta salva (nelle sedi competenti) la prova contraria, la sussistenza degli stessi;

2) i ricorrenti Cappellani, in via subordinata al disconoscimento del diritto di ritenzione, hanno offerto nella memoria depositata il 21 giugno 1997 la prestazione di una fideiussione bancaria o assicurativa equamente determinata dal Tribunale ai sensi del 2° comma dell'art. 20 legge 203/1982, al fine di ottenere comunque il rilascio del fondo. In conseguenza dell'esercizio di tale legittima facoltà, deve accogliersi la domanda di condanna al rilascio dei terreni oggetto del contratto di colonia, subordinandone l'esecuzione alla prestazione di una fideiussione bancaria a favore dei resistenti ed a carico dei ricorrenti per un valore di L. 50.000.000 a garanzia dell'eventuale accoglimento della domanda diretta ad ottenere i miglioramenti: tale importo appare equo a questo Tribunale, in considerazione della tipologia delle coltivazioni praticate sul fondo (agrumeti) e della localizzazione dello stesso (Paternò, contrada Maniaci);

3) la pendenza dei predetti processi non giustifica invece la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio formulata da parte convenuta. Infatti non ricorre nella fattispecie un nesso di pregiudizialità necessaria fra il presente processo e quelli relativi ai miglioramenti, per due ordini di motivi. Innanzitutto la genericità della prova richiesta dal 2° comma dell'art. 20 della legge citata dimostra che eventuali controversie sull'entità dei miglioramenti non incidono sul processo di cognizione avente ad oggetto le vicende del rapporto contrattuale. In secondo luogo, la previsione dell'eventuale prestazione di una garanzia al fine di bloccare l'esercizio del diritto di ritenzione è sintomatica della volontà legislativa di evitare la paralisi del giudizio di cognizione, garantendo al proprietario la libertà del fondo ed al colono la sicurezza del soddisfacimento del credito vantato per i miglioramenti eseguiti.

In considerazione di quanto sopra esposto, deve accogliersi la domanda di rilascio dei terreni in questione, subordinandone l'esecuzione alla prestazione di una fideiussione bancaria per L. 50.000.000 a favore dei resistenti.

Ciò premesso, occorre esaminare la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la dichiarazione che l'intera fruttificazione dei terreni in oggetto per le annate agrarie successive a quella 1992-1993 è di loro pertinenza, salvo il rimborso delle spese necessarie per la produzione degli stessi frutti. I resistenti hanno chiesto in via riconvenzionale che le spese ed i lavori da essi eseguiti per la coltivazione del fondo nel periodo successivo all'annata 1993-94 vengano compensati con l'attribuzione del 66 per cento del totale del prodotto lordo venduto di ogni annata.

A riguardo deve innanzitutto escludersi che nella fattispecie ricorra una rinnovazione tacita del contratto di colonia, in quanto i ricorrenti hanno inviato formale disdetta con telegramma del 9 novembre 1992 allegato al fascicolo di parte resistente (doc. 1). Inoltre la proroga del contratto contrasta con il carattere temporaneo dell'esercizio del diritto di ritenzione, i cui effetti cessano non appena il proprietario paga le indennità per i miglioramenti, circostanza che può verificarsi anche anteriormente alla scadenza dell'annata agraria. A nulla rileva la circostanza che i ricorrenti proprietari abbiano o meno percepito nel periodo successivo alla scadenza del contratto (10 novembre 1993) la quota dei frutti ad essi spettanti in forza del precedente titolo ormai privo di efficacia.

Appurata la cessazione del rapporto contrattuale al 10 novembre 1993, occorre verificare quale tipo di rapporto sussista fra i proprietari e gli ex coloni che oppongono al rilascio il diritto di ritenzione previsto dall'art. 20 legge 203/1982, al fine di poter stabilire a chi ed in quale misura competano i frutti. In questa sede non si ignora l'orientamento della Suprema Corte che, con diverse pronunce rese in analoghe fattispecie (fra le quali Cass. III Sez., 4 aprile 1986, n. 2330 e, di recente, 15 luglio 1995, n. 7693), ha puntualizzato che la ritenzione costituisce esclusivamente un diritto di garanzia per i miglioramenti, che non attribuisce alcun diritto reale o personale di godimento del fondo ritenuto. Ne consegue, sempre secondo il predetto orientamento, che lo *ius retentionis* costituisce il retentore semplice custode del fondo, e nel caso in cui questi si appropri dei frutti, egli sarà obbligato alla restituzione degli stessi al proprietario, salvo il diritto al rimborso delle spese necessarie per la produzione e la raccolta, nei limiti del valore dei frutti stessi. Questo Tribunale ritiene condivisibile la premessa del ragionamento svolto dalla Corte di cassazione, in ordine alla natura giuridica del diritto di ritenzione, configurabile quale diritto di garanzia costituente un obbligo di custodia in capo al retentore; tuttavia ritiene di non poter condividere la conclusione di siffatto ragionamento, circa l'obbligo di restituzione dei frutti maturati in costanza dell'esercizio del diritto di ritenzione. Come è stato rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo di custodia può assumere caratteristiche diverse a seconda del tipo di bene oggetto dello *ius retentionis*. Infatti, quando il diritto di ritenzione abbia ad oggetto beni produttivi come i terreni destinati alla coltivazione, l'obbligo di custodia si traduce necessariamente in un obbligo di gestione produttiva del bene stesso, e quindi di prosecuzione dell'attività di impresa agricola sul fondo. Tale conclusione è conforme alla nozione di custodia, che comporta l'obbligo di restituire il bene ricevuto nelle condizioni di fatto originarie: nel caso di un bene produttivo come il terreno agricolo, la mancata coltivazione causerebbe un deterioramento del fondo, che, non coltivato e conseguentemente divenuto improduttivo, risulterebbe «diverso» da quello preesistente all'esercizio del diritto di ritenzione. Quanto affermato risulta conforme al disposto dell'art. 2137 c.c., che prevede la soggezione dell'imprenditore che esercita l'impresa su fondo altrui (come nel caso del retentore) di adempiere agli obblighi stabiliti dalla legge concernenti l'esercizio dell'agricoltura, e quindi di proseguire l'impresa stessa.

Ma se il conduttore (nel nostro caso il colono), avvalendosi del diritto di ritenzione, è obbligato alla prosecuzione dell'impresa agricola, è giuridicamente corretto che faccia propri i frutti della sua attività, conformemente al principio in base al quale gli utili dell'impresa spettano al suo titolare, cioè a colui che esercita la gestione produttiva del fondo. Improprio risulta quindi il richiamo agli articoli del codice civile (821, 1149 c.c.) riguardanti il possessore di mala fede che, appropriatosi dei frutti, è tenuto alla restituzione salvo il rimborso delle spese necessarie alla produzione; nella fattispecie in esame il retentore non può, per i motivi sopra esposti, considerarsi possessore e percettore di frutti in mala fede, in quanto, agendo nell'esercizio di un legittimo diritto di garanzia, deve adempiere gli obblighi di produzione al fine di conservare e preservare il fondo da deterioramenti, facendo propri – nelle more del rimborso delle indennità – i frutti del proprio lavoro.

Inoltre, se il retentore fosse obbligato a restituire i frutti del proprio lavoro al proprietario, risulterebbe vanificata la *ratio* sottesa alla norma attributiva del diritto di ritenzione, che funge da mezzo di coartazione della volontà del debitore al fine di indurlo a pagare il

valore dei miglioramenti. Infatti il proprietario, vedendosi corrisposti i frutti dietro il pagamento delle sole spese al retentore, si vedrebbe assicurata la produttività del fondo a proprio vantaggio e per un tempo indeterminato, e tale situazione non costituirebbe certo uno stimolo al pagamento delle indennità dovute per i miglioramenti.

Applicando quanto sopra esposto alla fattispecie in esame, dovrà quindi rigettarsi la domanda dei ricorrenti volta al riconoscimento della spettanza in capo agli stessi dell'intera produzione successiva al 1993. Deve invece accogliersi la domanda riconvenzionale dei Distefano volta al riconoscimento della loro spettanza della quota colonica sulla produzione lorda vendibile a decorrere dal 10 novembre 1993, quota da determinarsi nell'apposito giudizio pendente innanzi a questo Tribunale.

Tale soluzione viene adottata applicando analogicamente alla fattispecie in esame quella simile di cui all'art. 37 della legge n. 203 del 1982, che regola il trattamento economico del colono nel periodo di proroga legale del contratto non convertito in affitto. (*Omissis*)

(1) DIRITTO DI RITENZIONE E GODIMENTO DEL FONDO.

1. - La sentenza del Tribunale di Catania affronta il problema sul tipo di rapporto che sussiste fra i proprietari e gli ex-conduttori che oppongono al rilascio il diritto di ritenzione previsto dall'art. 20 legge 203/1982, al fine di stabilire a chi competano i frutti.

Osserva il Tribunale che non può affermarsi che ricorra nella fattispecie una ipotesi di proroga del contratto, in quanto non prevista da alcuna norma di legge ed in ogni caso in contrasto con il carattere temporaneo dell'esercizio del diritto di ritenzione che può cessare in qualunque momento, essendo rimesso alla volontà del concedente di pagare l'indennità e non ancorato all'annata agraria.

Il Tribunale partendo da tali premesse e perfettamente a conoscenza dell'orientamento della Suprema Corte che sostiene che la ritenzione costituisce esclusivamente un diritto di garanzia e che pertanto non attribuisce al soggetto ex-conduttore i frutti del fondo, ritiene di disattendere tali principi nel tentativo di legittimare il soggetto retentore al percepimento dei frutti.

L'affermazione di condividere la premessa del ragionamento svolto dalla Suprema Corte in ordine alla natura del diritto di ritenzione e di non poter condividere la conclusione, circa l'obbligo di restituzione dei frutti maturati in costanza dell'esercizio del diritto di ritenzione, non pare in sintonia con i principi presenti nell'ordinamento, anche in riferimento alla normativa speciale.

La dottrina ha affermato che per potersi azionare il diritto di ritenzione sono necessari i seguenti requisiti:

a) la detenzione legittima di un bene da restituire;

b) esistenza di un credito connesso con l'oggetto della ritenzione.

Si richiede un nesso soggettivo ed oggettivo nel senso che abbia la causa nel rapporto. Obbliga a conservare la cosa usando la diligenza del buon padre di famiglia e non dà diritto a fare propri i frutti della cosa ritenuta. Non conferisce al creditore la facoltà di servirsi della cosa per uso proprio seguendo regole analoghe al deposito. È previsto dalla legge e quindi non rinunciabile. Il diritto di ritenzione non è un privilegio, è una eccezione personale deducibile contro il debitore e i suoi aventi causa e quindi un diritto personale. L'estinzione si verifica per la perdita del possesso, per rinuncia, ed ovviamente per l'estinzione o inesistenza del credito, mentre contro l'abuso o l'inerzia pare possibile fare riferimento ai mezzi previsti dal sistema per la conservazione del bene (1).

Pare opportuno ricordare le norme che prevedono il diritto di ritenzione.

L'art. 1152 riconosce al possessore di buona fede il diritto di ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute. La giurisprudenza riteneva inapplicabile la norma al conduttore di un fondo rustico perché istituito di

carattere eccezionale e come tale non suscettibile di applicazione analogica e quindi inapplicabile fuori dai casi in cui la legge lo prevedeva espressamente e perché il conduttore non ha il possesso ma la detenzione dell'immobile e non si tratterebbe di regolare gli effetti del possesso come fatto giuridico indipendente dalla sussistenza di un diritto (2).

In linea generale si può sostenere che la soluzione inerente agli effetti e alla disciplina da applicare va individuata in riferimento alla possibilità di ritenere che il diritto di ritenzione attribuisca al soggetto che lo esercita una continuazione del rapporto contrattuale sino al soddisfacimento del suo credito. Ad escludere tale soluzione concorrono più indici presenti nel nostro ordinamento.

Non pare possibile sostenere che essendo venuto a cessare per una possibile causa un rapporto contrattuale, possa lo stesso rivivere anche se in via transitoria. L'affermazione pacifica in dottrina e in giurisprudenza che il diritto di ritenzione ha natura di garanzia, è confermata dalla disposizione dell'art. 1151 c.c. che prevede che l'autorità giudiziaria può disporre che il pagamento dell'indennità, se fatto ratealmente, deve essere accompagnato dalla prestazione di garanzia. Il legislatore ha previsto a favore del possessore di buona fede tenuto a restituire la cosa, il rimborso delle spese fatte per la produzione e la raccolta dei frutti nonché per le riparazioni, addizioni e i miglioramenti della cosa e lo ha garantito mediante un diritto di ritenzione. Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute. Egli ha lo stesso diritto finché non gli siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria in caso di pagamento rateale.

L'art. 821 c.c. stabilisce il principio che chi fa propri i frutti deve rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto. Principio ribadito dall'art. 1149. La norma è espressione del principio volto ad impedire un indebito arricchimento da parte di un soggetto.

L'art. 975, 2° comma, disciplina l'ipotesi in cui l'enfiteuta abbia eseguito miglioramenti od addizioni riconoscendo la possibilità di ritenere il fondo sino a quando non abbiano ottenuto il rimborso. L'art. 1006 riconosce il diritto di ritenzione anche all'usufruttuario.

La giurisprudenza ha ritenuto che il diritto di ritenzione attua una forma di autotutela di determinati crediti e non un diritto di godimento sul bene e consiste nel potere dell'ex affittuario di trattenere il fondo al fine di avere una situazione cautelare al solo fine di garanzia: lo *ius retentionis* costituisce il retentore custode del fondo e deve escludersi che allo stesso possa essere riconosciuto il diritto di fare propri i frutti del fondo (3).

In materia di contratti agrari il diritto di ritenzione è stato introdotto con l'art. 15 della legge n. 11 del 1971 e l'art. 20 della legge 203 ha previsto che può essere azionato non solo nel giudizio di cognizione ma anche in quello di esecuzione.

La norma si limita a riconoscere tale diritto di ritenzione ma nulla dice sulla natura e sui poteri del soggetto. Di talché occorre fare riferimento alla disciplina generale per ricostruirne il contenuto, non essendo presente nella normativa speciale agraria alcuna norma che consenta di affermare che il diritto di ritenzione abbia caratteristiche diverse da quello previsto nel codice civile. Il diritto di ritenzione presuppone: l'esistenza di un rapporto agrario cessato, l'esecuzione di opere di miglioramento secondo le norme vigenti e che non si sia persa la detenzione del bene.

La giurisprudenza è concorde nel definire la ritenzione quale forma di autotutela e nell'escludere che possa essere azionata indipendentemente da un nesso tra rapporto, credito

(1) BARBA, voce *Ritenzione (dir. priv.)*, in *Enc. Diritto*, vol. XL, 1373; D'AVANZO, voce *Ritenzione (diritto di)*, in *NNDI*, XVI, Torino, 1969, 170.

(2) Cfr. Cass. 20 dicembre 1965, n. 2465, in *Giust. civ.*, 1965, I, 2157.

(3) Cfr. Cass. 4 aprile 1986, n. 2330, in *Foro it.*, 1986, I, 1867.

per miglioramenti e detenzione e che possa comunque dar luogo ad una proroga del rapporto originario di conduzione che è invece venuta a cessare, con la conseguenza che non può disporre della cosa, usarla o farne propri i frutti.

Il Tribunale di Catania si è posto il problema se in materia di contratti agrari la normativa speciale ha posto in essere un diritto di ritenzione con caratteristiche diverse da quelle del sistema del codice civile.

La considerazione dalla quale trae spunto è che trattasi di bene produttivo per il quale l'obbligo di custodia si traduce necessariamente in un obbligo di gestione produttiva del bene stesso e quindi di una prosecuzione dell'attività di impresa agricola sul fondo. Il Tribunale quindi ritiene improprio il richiamo agli artt. 821 e 1149 del codice civile ed invece conforme a quanto sostenuto il richiamo all'art. 2137 che prevede la soggezione dell'imprenditore che esercita l'impresa su fondo altrui (come nel caso del retentore) di adempiere gli obblighi stabiliti dalla legge concernenti l'esercizio dell'agricoltura e quindi di proseguire l'impresa stessa.

La suggestiva affermazione che ha trovato riscontro anche in dottrina (4) vorrebbe dare un significato all'art. 2137 mentre da più parti si ritiene che la norma sia sostanzialmente superflua dal momento che ribadisce il principio che responsabile dell'adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi è l'imprenditore e non il proprietario (5). Si verifica quindi l'ipotesi che l'imprenditore non è proprietario del fondo su cui esercita la sua impresa agricola. Non è infatti necessario che i beni siano di proprietà dell'imprenditore, ma è sufficiente che egli abbia un titolo giuridico anche di natura obbligatoria.

Ma anche chi ritiene non inutile la previsione della norma non sostiene affatto che dalla stessa possa derivare l'obbligo di esercitare l'impresa agricola (6).

Non è quindi accettabile l'affermazione che i prodotti spettano a chi ha posto in essere la gestione, indipendentemente dal titolo giuridico (7).

In assenza quindi nell'art. 20 della legge 203 di specifici indici che potrebbero legittimare tale conclusione, occorre individuare nel sistema normativo l'esistenza di una norma che consenta di trarre tale conclusione od in assenza, all'esistenza di un principio generale.

Nessuna delle norme richiamate né l'art. 1152, in tema di possesso, né gli art. 975 e 1006 in tema rispettivamente di enfiteusi e di usufrutto consentono di legittimare tale conclusione anzi sono espressione di un principio diverso che trova anche giustificazione nell'art. 821 che riconosce la proprietà dei frutti al proprietario della cosa che li produce, e deve essere rimborsato colui che ha affrontato le spese.

Sembra pertanto corretto affermare che colui che esercita il diritto di ritenzione non potrà fare propri i frutti e sarà tenuto a restituirli al proprietario che gli dovrà rimborsare le spese. Non pare quindi condivisibile l'affermazione del Tribunale che se il retentore fosse obbligato alla restituzione dei frutti risulterebbe vanificata la *ratio* sottesa alla norma attributiva del diritto di ritenzione, che funge da mezzo di coartazione delle volontà del debitore al fine di indurlo a pagare l'indennità.

Tale diritto non è autonomo, ma si configura come strumentale all'autotutela di altra situazione attiva, dalla quale non può essere separato e quindi non può non verificarsi non solo l'esistenza, ma anche l'indennizzabilità (8).

Antonino Corsaro

(4) GERMANÒ, *Dell'affitto di fondi rustici*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna, 1990, 360.

(5) GIUFFRIDA, voce *Imprenditore agricolo*, in *Enc. Diritto*, 1970, 556; GALGANO, *L'imprenditore*, Bologna, 1980, 102.

(6) ALESSI, *L'impresa agricola*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1990, 231.

(7) CARMIGNANI S., *Il diritto di ritenzione nel codice civile e nella legge sui contratti agrari*, in *Riv. dir. agr.*, 1997, 3.

(8) Cass. 9 maggio 1995, n. 5024, in questa Riv., 1996, 451, con nota di N. RAUSEO, *Miglioramenti fondiari e diritto di ritenzione*.

I

Trib. Piacenza, Giudice del Riesame - ord. 3-10-1998 - D'Onofrio, pres.; Bersani, rel. - Colla, imp.

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Formaggio Grana Padano - Tutela qualitativa della produzione - Tecnica della «termizzazione» del latte - Liceità. (L. 10 aprile 1954, n. 125; d.p.r. 30 ottobre 1955, n. 1269; reg. CEE 14 luglio 1992, n. 2081)

La tecnica della «termizzazione» del latte per la produzione del formaggio Grana Padano non è - allo stato della legislazione - un procedimento vietato, in quanto non contrastante con il regolamento CEE n. 2081/92 né con il disciplinare di produzione del formaggio Grana Padano presentato in sede comunitaria (1).

II

Pre. Crema - 22-1-1999 - Russo, est. - Lang e altri, imp.

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Formaggio Grana Padano - Tutela qualitativa della produzione - Disciplinare di produzione - Uso tradizionale del latte «crudo» - Necessità. (L. 10 aprile 1954, n. 125; d.p.r. 30 ottobre 1955, n. 1269; reg. CEE 14 luglio 1992, n. 2081)

La denominazione Grana Padano è riservata al formaggio ottenuto con latte «crudo», in quanto l'uso tradizionale, leale e costante, ha sempre preteso la lavorazione con latte «crudo» e la difesa della microflora batterica autoctona, che è requisito essenziale del formaggio Grana Padano, e che pertanto richiede necessariamente l'uso di latte «crudo» (2).

I

(Omissis)

a) Il fatto

L'odierno procedimento trae indirettamente origine dall'adozione - a titolo sperimentale e con originaria autorizzazione del Consorzio di tutela - del procedimento di «termizzazione» del latte impiegato per la produzione del formaggio Grana Padano.

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 alcuni produttori hanno introdotto una tecnica di lavorazione del formaggio innovativa, consistente nel previo riscaldamento, mediante apposita attrezzatura (il termizzatore), del latte.

Tale tecnica si contrapponeva alla tradizionale tecnica di produzione del formaggio Grana Padano, che aveva da sempre «canonizzato» l'impiego di latte crudo; caratteristica della nuova procedura era una sostanziale modifica alla tecnica tradizionale, prevedendo un preventivo trattamento del latte che veniva riscaldato prima di essere sottoposto alle tradizionali fasi di lavorazione.

Il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano ha istituito una Commissione tecnico-scientifica, alla quale veniva affidato il compito di valutare gli effetti della tecnica innovativa di termizzazione sulle caratteristiche del formaggio Grana Padano.

Venne così avviata una fase di sperimentazione della termizzazione, controllata dal Consorzio con l'ausilio della Commissione tecnico-scientifica.

La sperimentazione fu ristretta ad un certo numero di caseifici espressamente autorizzati all'impiego della tecnica di termizzazione limitatamente ad una quantità predeterminata di forme (50 per cento della produzione complessiva del singolo caseificio).

Nella delibera consortile che autorizzava la sperimentazione venne fissato anche il termine finale individuato nel 31 dicembre 1995.

Tale termine venne successivamente prorogato al 30 giugno 1996.

All'esito della sperimentazione, il Consiglio di amministrazione del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, deliberò il divieto di produrre il formaggio Grana Padano con latte termizzato, essendo risultata l'estraneità di tale tecnica produttiva agli usi leali e costanti espressamente richiamati dalla legge istitutiva della D.O.C.

Con tale decisione si stabilì da parte del Consorzio l'esclusiva utilizzazione di latte crudo per la produzione del formaggio Grana Padano mettendo definitivamente al bando qualsiasi tecnica di preriscaldamento del latte.

Da tale momento da parte del Consorzio viene dunque definitivamente bandita la pratica del preriscaldamento e viene sancita come norma disciplinare inderogabile l'utilizzazione del latte crudo di vacca destinato alla produzione del formaggio Grana Padano.

Tale divieto ha trovato giustificazione nel fatto che in seguito alle indagini promosse dalla Commissione scientifica presieduta dal prof. Resmini venne accertato che la tecnica sperimentale di termizzazione comportava la perdita di tipicità del prodotto.

Tale delibera venne impugnata da alcuni produttori i quali avevano continuato nel frattempo ad impiegare la tecnica ormai vietata in violazione della delibera assembleare (tra i quali la Colla s.p.a. di Cadeo).

Da parte di questi produttori venne proposto ricorso avanti al T.A.R. dell'Emilia-Romagna al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare del febbraio 1997 e contestualmente venne richiesta l'emissione di un'ordinanza di sospensione dell'efficacia della delibera medesima.

Il Tribunale amministrativo regionale emanò un'ordinanza cautelare con la quale sospendeva l'efficacia della delibera impugnata.

Nelle more del giudizio di merito i ricorrenti continuarono pertanto ad applicare il procedimento vietato (dal Consorzio) di termizzazione in virtù dell'ordinanza di sospensione.

Successivamente il T.A.R. dell'Emilia-Romagna emetteva una sentenza con la quale rigettava il ricorso e confermava la legittimità ed efficacia della delibera consortile impugnata.

Tale sentenza è stata appellata dagli originari ricorrenti avanti al Consiglio di Stato ed il giudizio è allo stato pendente.

Successivamente la richiesta della Colla s.p.a. di procedere alla marchiatura di alcune forme prodotte nei propri stabilimenti è stata rigettata da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Avverso detto rigetto è stato proposto ricorso al T.A.R. del Lazio, il quale, con ordinanza n. 1567/98 disponeva la «sospensione dell'atto impugnato al solo fine del riesame da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

Successivamente i funzionari dell'Ispettorato repressione frodi, ufficio di Modena, ordinavano agli Ispettori del Consorzio Grana Padano di procedere alla marchiatura delle forme di formaggio.

b) I presupposti del richiesto sequestro

I presupposti per la concessione del sequestro preventivo sono costituiti dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*.

Dei due citati solo il secondo è espressamente indicato nell'art. 321 c.p.p., mentre il primo è di derivazione giudiziaria.

Il c.d. *periculum in mora* si sostanzia, a sua volta, in due situazioni separatamente regolate nei primi due commi del sopra richiamato articolo.

Il primo comma riguarda il caso in cui il sequestro sia finalizzato ad impedire la reiterazione dell'attività illecita, sotto il profilo che «la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati».

I primi due riferimenti – aggravare o protrarre le conseguenze del reato – non destano particolari problemi: «il sequestro è il mezzo per interrompere l'attività criminosa ovvero per scongiurare liberazione della condotta illecita o comunque per evitare che gli effetti del reato si espandano sia qualitativamente che quantitativamente». In tale ottica l'area di maggiore applicabilità pare, quindi, quella dei reati permanenti e di quelli istantanei ma con effetti permanenti.

Il *periculum* sussiste sempre che sia desumibile da elementi di fatto e formulato come un giudizio prognostico circa un possibile avvenimento o comportamento futuro.

Meno facile da individuare è il caso del «pericolo che la libera disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri reati»: si tratta di un'esigenza cautelare simile a quella prevista dalla lett. c) dell'art. 274 c.p.p. in materia di misure coercitive; in un caso la «difesa sociale» costituisce il fondamento di provvedimenti incidenti sulla libertà, nell'altro sulla proprietà.

Poiché oggetto del sequestro è una cosa, deve ritenersi che essa sia idonea ad essere strumento di commissione di altri reati, possibili in relazione alla natura della stessa *res* o al contesto spazio-temporale in cui essa si trovi.

In mancanza di espressa specificazione della legge, non è necessario, però, che gli «altri reati» siano della stessa indole di quelli per i quali si procede.

Altra fattispecie di *periculum in mora* riguarda l'ipotesi che le cose siano suscettibili di confisca.

La *ratio* in tale caso del sequestro è da individuare nel fatto che il bene si ritiene, per presunzione legislativa, pericoloso, tanto che

per esso l'adozione della misura cautelare è solo prodromica alla sua destinazione finale, che è quella dell'espropriazione definitiva.

La norma non chiarisce se sia sufficiente solo che il giudice accerti la confiscabilità della *res* o se sia necessario un *quid pluris*.

La tesi, prevalentemente seguita dalla giurisprudenza, è nel senso che basta verificare se le cose siano o meno suscettibili di confisca.

Sembra preferibile, invece, distinguere il caso in cui la confisca del bene sia obbligatoria (art. 240 cpv. c.p.), nel quale nessun'altra valutazione spetta al giudice, essendo certo l'atto ablativo futuro, dall'altro in cui essa sia facoltativa, nella quale ipotesi non può essere precluso un apprezzamento in concreto della pericolosità della cosa anche alla luce di una prognosi circa la futura espropriazione.

A differenza che per le misure coercitive, per le quali la legge impone la necessità dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.), nulla è esplicitamente previsto per il sequestro preventivo.

Ciò non significa affatto che non sia necessario un *fumus del reato*, «requisito implicito nell'idea della cosa pertinente al reato».

c) Il fumus del reato ipotizzato nella fattispecie in esame

Il problema, piuttosto, è precisare in che cosa debba consistere tale *fumus*.

La giurisprudenza sul punto sembra prevalentemente orientata a ritenere che il giudice debba accertare l'esistenza di indizi di commissione del fatto storico per evitare che quella che nasce come misura cautelare si trasformi in un atto amministrativo che persegua funzioni tipiche di altri poteri dello Stato. Gli indizi, secondo la maggior parte delle decisioni, vanno valutati in astratto senza alcuna possibilità di sindacato della fondatezza dell'accusa e senza che sia necessaria una prognosi sfavorevole all'imputato. Il vaglio del giudice non può investire la sussistenza in concreto dell'ipotesi criminosa, ma deve limitarsi alla configurabilità del fatto come reato.

Al fine di verificare se nel caso concreto sia ravvisabile il *fumus del reato* di cui all'art. 517 c.p., occorre accertare se i prodotti caseari di cui si chiede il sequestro costituiscano beni con caratteristiche industriali mendaci che, se immessi sul mercato, integrino da parte dei venditori il reato per cui si procede.

A tal fine è bene accertare se la normativa di riferimento nella specifica materia preveda specifiche modalità produttive ed indichi (o vieti) alcuni prodotti nell'ambito del medesimo procedimento.

Norma di riferimento fondamentale è la l. 10 aprile 1954, n. 125, che ha introdotto nell'ordinamento la disciplina delle denominazioni di origine tipiche dei formaggi, prodotti nel rispetto degli usi leali e costanti.

Con d.p.r. 5 agosto 1955, n. 667 venivano emanate le norme di attuazione della legge 125/54, che, in particolare, prevedevano le modalità di presentazione della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine.

In data 30 ottobre 1955, con d.p.r. n. 1269 veniva riconosciuta la denominazione d'origine al formaggio Grana Padano e così è stato sino a quando è intervenuto il reg. CEE n. 2081/92, emanato dal Consiglio in data 14 luglio 1992, di immediata attuazione ed efficacia negli Stati comunitari.

Tale disposizione, preso atto che in alcuni Stati della Comunità, per la tutela di molti prodotti agricoli o alimentari, era stata introdotta la denominazione di origine controllata, disponeva (cfr. art. 1 e art. 2) la protezione comunitaria delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, fissando il concetto di denominazione di origine, quello di indicazione geografica e le condizioni e le procedure per ottenere la registrazione, tra cui la conformità dei prodotti ad un disciplinare produttivo (cfr. art. 4).

Pertanto i criteri produttivi che i produttori del formaggio Grana Padano sono tenuti a rispettare sono individuabili – allo stato attuale – nelle seguenti disposizioni:

a) regolamento CEE 2081/92

b) disciplinare produttivo, depositato presso la Comunità economica europea al fine del riconoscimento della D.O.P.

In tale contesto normativo si sono inseriti un regolamento di produzione ed un regolamento per l'uso dei marchi collettivi e per i controlli e vigilanza, entrambi adottati dal Consorzio per la tutela del Grana Padano.

Tali regolamenti sono stati successivamente aggiornati nel corso del 1997 con nuovi regolamenti.

Va in particolare richiamata la circolare del Consorzio del 9 gennaio 1997, con la quale, dando risposta a richieste di chiarimento formulate da alcuni consorziati, si indicava il valore minimo di fosfatasi accettabile per procedere alla marchiatura pari a

100.000 mU/Kg; valore corrispondente ad un formaggio prodotto applicando un vigoroso preriscaldamento del latte senza arrivare alla pastorizzazione o alla drastica termizzazione (assimilabile quanto ad effetti finali, alla pastorizzazione).

Soprattutto sulla base del contenuto di tali circolari nasce – nell'ottica accusatoria – la necessità del sequestro preventivo delle forme di formaggio marchiate con le modalità più sopra descritte o destinate alla marchiatura, al fine di evitare la ipotizzata fraudolenta commercializzazione.

Osserva tuttavia il Tribunale che tale prospettiva – peraltro come osservato dal Procuratore della Repubblica nelle conclusioni dell'udienza camerale – non è condivisibile.

Prescindendo dalla valutazione degli indizi circa l'effettuazione negli stabilimenti del Colla di tecniche riconducibili alla c.d. «termizzazione», va rilevato come l'analisi normativa vigente in merito alla D.O.P. Grana Padano impedisce di configurare – anche in termini astratti – il reato di cui all'art. 17 c.p. per cui si procede.

A tal fine va rilevato che, con riferimento alle modalità di produzione del formaggio Grana Padano, la l. 10 aprile 1954, n. 125 (Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi) ed il successivo d.p.r. 30 ottobre 1955, n. 1269 (Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi) sono stati abrogati dal reg. CEE n. 2061/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (I.G.P.) e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari (D.O.P.), il quale stabilisce l'iter procedimentale necessario per ottenere la protezione comunitaria delle D.O.P. e delle I.G.P. dei prodotti agricoli ed alimentari (art. 1/9) nonché il sistema dei controlli sulle stesse (art. 10); la normativa originaria è stata superata anche dal reg. CEE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del reg. CEE n. 2081/92. In tali norme non si prevede alcunché circa l'obbligo di utilizzo di latte «crudo» o il divieto di utilizzazione di latte «riscaldato» «termizzato» o «pastorizzato». Peraltro non risulta agli atti che il disciplinare di cui sopra (peraltro prodotto dallo stesso consorzio) abbia subito modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 9 del reg. CEE n. 2081/92.

Alla luce di tale dato normativo si ricava che non sussiste un esplicito divieto di uso di latte «termizzato» nella produzione del Grana Padano e pertanto la procedura eventualmente seguita dalla Colla s.p.a. non può ritenersi in violazione di legge, con conseguente inconfigurabilità del reato contestato.

Nessun rilievo normativo – né a livello comunitario né a livello nazionale – può infatti essere attribuito alle delibere ed alle circolari del Consorzio per la tutela del Grana Padano in data 28 febbraio 1997 contenenti il divieto di produrre Grana Padano con latte termizzato, trattandosi, come è evidente, di «atti interni» al Consorzio ed i cui effetti sono limitati all'ambito privatistico dei rapporti tra consorziati.

Pertanto dall'analisi dalla vigente normativa, sia in merito ai metodi di produzione sia in merito al sistema dei controlli sulla D.O.P. «Grana Padano» tutelata, emerge l'insussistenza di un divieto di produrre Grana Padano con latte «riscaldato» o «termizzato», sia l'insussistenza dell'obbligo di utilizzare nella produzione di tale D.O.P. esclusivamente latte crudo.

A tale conclusione si giunge anche analizzando il disciplinare per il riconoscimento D.O.P. ex art. 4 reg. CEE 2081/92 allegato agli atti dal Consorzio, ove sotto la voce «Metodo di ottenimento», a pag. 23, si legge che: «Il latte è lasciato a riposare e parzialmente decremato per affioramento».

«La coagulazione è ottenuta con caglio di vitello, previa aggiunta di siero innesto naturale e/o di batteri lattici e/o di enzimi».

«La cagliata è rotta in granuli fini e cotta fino a quando i granuli diventano telastici; viene poi immessa negli stampi per almeno 48 ore, indi in salamoia».

«La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambiente con temperatura da 15° a 22°».

«La resistenza alla maturazione va da uno a due anni».

Pertanto, anche a voler ammettere che il disciplinare approvato e registrato in sede comunitaria sia quello prodotto dal Consorzio (circostanza peraltro contestata dalla difesa del Colla) dalla lettura del medesimo non si ricava alcuna indicazione in ordine all'obbligo di uso di latte crudo, né alcun riferimento al divieto di utilizzare latte «preriscaldato» o «termizzato», parlandosi genericamente di «latte».

Si può pertanto concludere che alla luce della documentazione e della legislazione esaminata, da parte della Comunità europea il prodotto di cui si chiede il sequestro trova protezione e tutela (marchio D.O.P.) solo per l'imprescindibile collegamento con la zona di produzione, senza che sia disciplinata la caratteristica del latte prodotto in quella determinata zona geografica.

In via definitiva si può concludere affermando che la tecnica della termizzazione del latte non è – allo stato della legislazione – un procedimento vietato, in quanto non contrastante con il reg. CEE n. 2081/92 sulla D.O.P., né con il disciplinare di produzione del formaggio Grana Padano presentato in sede comunitaria ed allegato dalla difesa del Consorzio.

Da ciò consegue che non può ritenersi integrato – neppure sotto la forma del tentativo – il reato di cui all'art. 517 c.p., non essendo espressamente disciplinata a livello comunitario – sia in sede di regolamento che di disciplinare – una tecnica produttiva del formaggio denominato «Grana Padano» che prevedendo specifiche caratteristiche del latte ne vieti il riscaldamento attraverso la c.d. «termizzazione». (Omissis)

II

(Omissis) - Premessa

Vi sono procedimenti penali la trattazione dei quali comporta la conoscenza e l'approfondimento di problemi tecnici non conosciuti dai più e solitamente patrimonio scientifico di pochi specialisti, senza la quale conoscenza, tuttavia, i provvedimenti giudiziari risultano sia scarsamente comprensibili dalla generalità degli operatori giuridici, sia inappaganti per chi quelle particolari problematiche tecniche ha invece affrontato.

In tali casi esigenze di completezza e comprensibilità del provvedimento giudiziario richiedono una trattazione connessa di entrambi i profili rilevanti, e cioè sia quello tecnico che quello giuridico, e questo per non dover ricorrere in continuazione a fonti esterne per la comprensione dello stesso provvedimento e anche per poter in un unico contesto aver a disposizione gli elementi per valutare la coerenza e la correttezza delle soluzioni logico-giuridiche adottate. (...)

Le modalità di produzione del formaggio Grana Padano.

L'origine del formaggio Grana viene comunemente fatta risalire al primo secolo del secondo millennio quando, nella zona geografica che poi sarebbe stata identificata come Padania, si producevano, già allora, grandi quantità di latte e conseguentemente si pose il problema della loro conservazione.

Il sistema creato dalla fantasia e dalla abilità dei casari fu quello di utilizzare il latte per la produzione di un formaggio a pasta dura che si caratterizzasse per le grandi dimensioni e per la conservabilità nel tempo.

Fin da subito, ovviamente, si pose il problema di evitare i difetti conseguenti alle fermentazioni precoci e tardive che alteravano sia il sapore sia la struttura del formaggio, a causa degli effetti della microflora anticasearia che, nei lunghi tempi della stagionatura, provoca i fenomeni descritti.

La storia del Grana è, conseguentemente, per certi versi, la storia degli espedienti «tecnologici» che nel tempo sono stati studiati per limitare gli anzidetti difetti, al tempo stesso, tuttavia, lasciando inalterate le proprietà organolettiche e di struttura del formaggio, che trovava, nelle caratteristiche della particolare microflora autoctona, il proprio radicamento nel territorio padano.

Il procedimento produttivo del Grana attualmente prevede la utilizzazione di latte crudo che viene poi fatto riposare per favorire l'affioramento in bacinella di parte della materia grassa che viene quindi scartata (la parziale scrematura è la prima attività che ha la funzione di ridurre le fermentazioni anticasearie, in quanto i relativi microrganismi sono più concentrati proprio nella materia grassa), quindi il latte viene collocato in caldaia, poi si procede alla acidificazione del latte, con sieroinnesti, (anche questa operazione ha tra le sue finalità la riduzione della flora anticasearia tramite la creazione di un ambiente ostile a causa del Ph acido) la coagulazione attraverso l'aggiunta del caglio, quindi si opera la rottura del caglio, e la lavorazione e la cottura con temperature comprese tra i 53 e 55 gradi centigradi per trenta minuti, in seguito la cagliata viene estratta, viene posta sotto siero, viene compattata e spurgata, pressata, salata e poi avviata alla stasi in fascera (che, come vedremo in seguito, è un momento fondamentale per quella che, in dottrina, è stata chiamata «autopastorizzazione» del formaggio Grana), successivamente il formaggio viene fatto stagionare per un periodo superiore ai nove mesi, oltre il quale termine può essere chiamato formaggio Grana.

Occorre subito precisare che se quello illustrato è uno schema base, sono in uso nei vari caseifici metodologie parzialmente diverse, soprattutto per quanto riguarda i tempi di durata delle singole fasi o l'ordine in cui le stesse si susseguono.

È opportuno altresì chiarire che l'utilizzazione del latte crudo se, sotto un profilo, è la causa dei problemi connessi alle fermentazioni anticasearie, dall'altra è l'elemento essenziale delle caratteristiche del formaggio stesso, il quale assumerà un sapore ed una struttura particolari proprio a causa dei mutamenti che nel tempo si verificano all'interno del formaggio per la presenza di microrganismi vivi e vitali che continuano ad operare quelle trasformazioni chimiche che daranno al formaggio stagionato quel particolare sapore che lo caratterizza e lo distingue, ad esempio da tutti gli altri formaggi a pasta dura e stagionati, prodotti in Europa, e talvolta importati in Italia sotto forma di formaggio grattugiato, e che sono prodotti con latte pastorizzato e pertanto privo dei microrganismi necessari alle trasformazioni tipiche del formaggio Grana.

Prima di addentrarci nell'analisi più marcatamente tecnica delle caratteristiche di un formaggio Grana prodotto con latte crudo, varrà la pena far riferimento alla comune esperienza del consumatore e ricordare il tipo di prodotto che ancora oggi, normalmente, si trova in commercio presso negozi e supermercati, costituito da un formaggio con massa compattata, senza la tipica struttura granulosa, con poco o nessun sapore, con un aspetto umido e caratterizzato da maturazione insufficiente, nonostante la stagionatura prolungata.

Se l'ipotetico consumatore, di cui sopra abbiamo parlato, potesse sottoporre il predetto formaggio ad analisi per accertare, secondo il metodo fluorimetrico (di cui si parlerà in seguito), la quantità di fosfatasi alcalina contenuta nel formaggio (indice della presenza di un trattamento termico del latte, trattandosi di un enzima termosensibile), rilevarebbe valori sensibilmente inferiori alle 300.000 mU/Kg (vedi in seguito).

Le tecniche di controllo della microflora batterica.

Nella storia delle metodologie utilizzate nei tempi recenti per abbattere la microflora anticasearia (anche se non è stato ancora risolto il problema di come ridurre solo questa, senza inattivare tutta la flora, la cui necessità è stata sopra illustrata) un posto di rilievo sicuramente spetta alla formaldeide, il cui uso è stato consentito fino al 1994, che rappresentava un sistema semplice ed economico, ma aveva il grave difetto di provocare un forte scadimento della qualità del formaggio, proprio per l'azione batteriostatica indistinta su tutti i microrganismi presenti nel latte.

Per eliminare subito un equivoco che potrebbe sorgere è opportuno chiarire che gli effetti assai negativi sulla qualità del Grana della formaldeide e della termizzazione (che viene definita come il trattamento termico cui viene sottoposto il latte crudo per una durata di quindici secondi a temperature comprese tra i 57 e i 68 gradi centigradi) erano noti già da tempo, sia presso gli addetti ai lavori che presso la comunità scientifica, e lo stesso Consorzio di tutela si era dato carico di condurre studi ed analisi attraverso consulenti qualificati e commissioni di ricerca ed al riguardo appare significativa, in modo particolare, la relazione, agli atti del processo, redatta il 17 aprile 1990 dal prof. Pierpaolo Resmini, sicuramente una delle massime autorità in materia, il quale, sottoponendo ad analisi comparativa formaggi prodotti con l'uso di sieroinnesti selezionati di pronto impiego, con formaldeide, o sottoposti alla tecnica della termizzazione, conclude ponendo in rilievo le rilevanti differenze qualitative esistenti tra formaggi prodotti con latte crudo senza formaldeide e formaggi prodotti con le altre metodologie, ponendo nel giusto rilievo che sia il formaggio addizionato di formaldeide, sia il formaggio termizzato (in sostanza, qualsiasi prodotto in cui, con metodi chimici o fisici, sia stata eliminata la microflora autoctona) non sono in grado di raggiungere la necessaria maturazione nonostante una prolungata stagionatura, ed hanno caratteristiche non accettabili per quanto riguarda il sapore e l'odore ed inoltre si caratterizzano per una struttura carente e cioè con poca grana.

La circostanza poi che i suddetti prodotti, sottoposti ad analisi degli aminoacidi liberi, si posizionano fuori del modello chemiometrico del formaggio Parmigiano Reggiano, risultando infatti valori anomali per quanto riguarda, in particolare, la serina, la arginina e la ometina, è la ulteriore conferma, ottenuta con strumenti analitici, delle corrette risultanze dell'esame organolettico e visivo.

Esperimenti relativi all'uso della tecnica della termizzazione per la produzione del formaggio Grana Padano erano già stati effettuati in epoca risalente e comunque erano relativamente

comuni negli anni ottanta (si ricordi che la relazione del prof. Resmini, di cui sopra si è fatto cenno, risale al primo semestre del 1990), ma è indubbio che la sua diffusione massiccia sia avvenuta quando è diventata concreta e certa la decisione di abolire l'uso della formaldeide, anche per l'atteggiamento negativo diffuso presso l'opinione pubblica, anche a seguito di campagne di stampa, riguardo all'utilizzazione del predetto additivo.

In realtà, quando il Consorzio, che in precedenza aveva diffidato i produttori dal ricorrere all'uso della tecnica della termizzazione, rappresentando che si trattava di un uso vietato dalla legge e che comportava l'integrazione di illeciti penali, ritenne di autorizzare, in modo formale, alcuni caseifici a termizzare il latte fino al limite del 50 per cento della propria produzione, molti produttori termizzavano già da molto tempo ed avevano concluso le proprie sperimentazioni (Marco Lang riferisce, in sede di esame, che quando gli pervenne l'autorizzazione consortile, lui già termizzava da tempo, avendo concluso, con esito a suo avviso positivo, le sperimentazioni sulla nuova tecnica, e conseguentemente decise di proseguire, in violazione del limite quantitativo contenuto nell'autorizzazione, la produzione termizzando il 100 per cento del latte).

Né dall'esame del presidente e del direttore del Consorzio, né dalla lettura delle delibere consiliari del Consorzio, è dato comprendere sulla base di quali criteri siano stati individuati i caseifici che potevano essere autorizzati e perché veniva autorizzato il limite quantitativo del 50 per cento della produzione, così come, in un secondo momento, non si comprende egualmente con quale criterio sia stato ridotto il numero dei caseifici autorizzati.

Ma prima ancora non risulta in alcun modo che sia stato affrontato il problema se il Consorzio potesse autorizzare una tecnica di produzione del formaggio che comportava una violazione palese dei principi della legge istitutiva dei formaggi tipici, circostanza che documentalmente appariva nota ai membri del Consiglio.

La fosfatasi alcalina, la sua utilizzazione come indice di trattamento termico subito dal latte e le tecniche analitiche di accertamento della crudezza del latte applicate sul prodotto finito.

L'enzima denominato fosfatasi alcalina, a causa della sua termosensibilità, viene da tempo utilizzato come indice per accertare la pastorizzazione del latte e si è pertanto tentato di utilizzarlo altresì per individuare la eventuale termizzazione.

In un primo tempo gli studi condotti avevano portato a risultati sorprendenti in quanto venivano rilevate quantità di fosfatasi assai diverse da forma a forma e addirittura all'interno della stessa forma, tanto da far temere della validità dello stesso metodo di indagine (vedi ZAMORANI, SPETTOLI, DAL BELIN, *Determinazione di attività enzimatiche nel corso della maturazione del formaggio*, Roma, 1985).

Recenti studi condotti a seguito di ampia sperimentazione hanno consentito di chiarire il particolare fenomeno della presenza della fosfatasi alcalina nel formaggio Grana Padano, accertando, per quello che qui interessa, che nella produzione di formaggio proveniente da latte crudo si ha un primo abbattimento della fosfatasi, naturalmente presente nella materia prima, dopo la lavorazione del latte in caldaia.

La inattivazione della fosfatasi risulta non elevata (circa trenta per cento) durante la cottura della cagliata e fino alla estrazione.

Una incidenza, invece, assai maggiore sull'attività fosfatasi viene determinata dalla sosta in fascera con la particolarità che, nella parte centrale della forma, e, per circa il cinquanta per cento del peso, la inattivazione dell'enzima è pressoché totale (maggiore del 99,95 per cento) mentre nella zona periferica la fosfatasi si mantiene a livelli molto elevati.

È risultato altresì che la salatura e la stagionatura, anche prolungata, non provocano effetti importanti sulla quantità e sulle modalità di distribuzione della fosfatasi all'interno della forma.

In questa sede non interessa analizzare i particolari motivi che determinano quella che è stata chiamata una sorta di autopastorizzazione del formaggio Grana Padano durante la sosta in fascera (in realtà provocata dall'effetto combinato di una diversa dissipazione di calore nella forma estratta dalla caldaia di cottura e di un generale forte abbassamento del Ph), ma di ciò dovrà ovviamente tenersi conto per spiegare i motivi che determinano quantità di fosfatasi così diverse durante le analisi partendo dalla zona esterna della forma, ed in particolare dallo scaldo, procedendo verso l'interno.

Rileviamo fin da adesso che nei formaggi prodotti con latte termizzato non vi è differenza tra attività fosfatasi in superficie e quella presente al centro della forma in quanto il trattamento ter-

mico, essendo uniforme sulla massa della cagliata, incide egualmente anche nella parte più periferica della forma, al contrario del fenomeno così detto di «autopastorizzazione» (vedi PELLEGRINO, RESMINI, FANTUZZI, *Valutazione ed interpretazione della attività della fosfatasi alcalina nel controllo del formaggio grana padano*, in *L'industria del latte*, 1995).

Accertato che è possibile utilizzare la fosfatasi alcalina come indice del trattamento termico subito dal latte, successivi studi (PELLEGRINO, RESMINI, MASSOTTI, CATTANEO, *Riconoscimento del formaggio grana padano prodotto da latte termizzato*, in *L'industria del latte*, 1996) hanno consentito di misurare la quantità di fosfatasi secondo il metodo florimetrico, misurandola pertanto in milliuività di fluorescenza per chilo di formaggio (mU/Kg), avendo ben chiaro che il dato più attendibile si ottiene esaminando il formaggio alla profondità di circa un centimetro nel sottoscalzo.

Elementi egualmente significativi si ottengono analizzando lo strato più superficiale del sottopiatto, ove l'attività enzimatica presenta egualmente un andamento di progressiva inattivazione dalla zona adiacente allo scalzo fino alla parte più centrale del piatto, ma i dati risultano meno precisi in quanto questa ultima zona è più coibentata contro la dissipazione termica rispetto a quella periferica.

Richiamato il concetto di termizzazione, come definito dalla direttiva n. 46 del 1992 del Consiglio dell'Unione Europea del 6 giugno 1992 (G.U.C.E del 14 settembre 1992), «riscaldamento del latte crudo per almeno quindici secondi a una temperatura compresa tra i cinquantasette e sessantotto gradi centigradi, di modo che dopo tale trattamento il latte presenti una reazione positiva al test della fosfatasi» o, come giustamente precisano gli studiosi, riscaldamento per binomi di tempo/temperatura equivalenti, le ricerche hanno accertato che qualora il latte venga sottoposto a riscaldamento a temperature superiori ai 60 gradi si verifica un sensibile abbassamento dei livelli di fosfatasi, mentre a temperature prossime ai 70 gradi (e cioè a livelli assai vicini alla pastorizzazione, che si ottiene con un trattamento termico a 72 °C per 15 secondi o binomi di tempo/temperatura equivalenti) si ottiene una pressoché totale inattivazione dell'enzima, con conseguente annullamento del rapporto tra la percentuale di fosfatasi presente nella zona periferica e quello della zona centrale della forma (c.d. gradiente della fosfatasi alcalina), che rappresenta un'altra singolare caratteristica chimica del Grana Padano, prodotto dalla tradizionale metodologia di lavorazione.

Possiamo pertanto, sulla base degli studi condotti e citati, affermare che il formaggio prodotto con latte crudo presenta, nella zona del sottoscalzo, una attività fosfatasiica sempre superiore a 300.000 mU/Kg; quello prodotto con latte termizzato a temperature non superiori a 65 °C/15 s., o binomi equivalenti, attività non inferiore a 150.000 mU/Kg; il formaggio prodotto con latte termizzato a temperature non superiori a 68 °C/15 s., attività non inferiore a 50.000 mU/Kg.

Appare inoltre significativo rilevare che una riduzione delle dimensioni della forma (sono in produzione, ma commercializzate prevalentemente verso i più ricchi mercati esteri, forme del diametro di 16 cm. chiamate «Baby grana») provoca una più rapida dispersione del calore che si sviluppa durante il primo periodo di stasi in fascera e dunque l'inattivazione della fosfatasi alcalina che avviene nella parte centrale è molto meno evidente di quella rilevabile in una forma tradizionale.

Quanto sopra si verifica qualora non si proceda a «termostatare» le camere di sosta, al fine di mantenere elevata la temperatura anche nelle forme di più ridotte dimensioni (sono infatti in produzione forme sperimentali di Grana del diametro di 12 cm.), in quanto ciò comporta un minore raffreddamento della parte periferica con conseguente parziale inattivazione dell'enzima nel sottoscalzo e una più elevata attività nel cuore della forma, rispetto alla tipologia tradizionale.

Conseguentemente è possibile accertare se una forma di Grana sia stata prodotta con latte sottoposto a trattamento termico, quantomeno con temperature superiori a 60 °C/15 s., in quanto in tal caso l'attività fosfatasiica nella zona periferica del sottoscalzo risulterà inferiore a 300.000 mU/Kg, misurata con sistema fluorimetrico.

La l. 10 aprile 1954, n. 125 di tutela delle denominazioni di origine dei formaggi.

L'art. 2 della legge 125/54 dispone che sono riconosciute come «denominazione di origine» le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate, osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche deri-

vino prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.

Il comma 2 tratta delle denominazioni tipiche dei formaggi e attraverso la comparazione delle due definizioni normative si rileva innanzitutto che per i formaggi tipici non si richiede né il requisito che gli usi, leali e costanti, siano locali, né che le caratteristiche merceologiche derivino da condizioni proprie dell'ambiente, limitandosi la norma a richiedere la derivazione da particolari metodi della tecnica di produzione.

Risulta quindi che i requisiti caratteristici ed essenziali della denominazione di origine siano i seguenti:

– i formaggi devono essere prodotti in zone geograficamente delimitate;

– la produzione deve osservare usi leali e costanti aventi carattere locale;

– le caratteristiche merceologiche devono derivare, prevalentemente, dalle condizioni proprie dell'ambiente.

Viene in sostanza sottolineato e ribadito, con particolare forza, il rapporto profondo intercorrente tra il prodotto alimentare e il territorio inteso nel suo significato più lato e cioè in relazione alla sua estensione geografica e conseguentemente rispetto alle sue caratteristiche di coltivazione dei campi e di allevamento del bestiame (tipologie di foraggi, particolari razze di bovine), alle caratteristiche culturali intese nel senso più ampio (tradizioni lavorative, alimentari ecc.) e ambientali, con riferimento alle peculiarità climatiche e batteriologiche della zona.

Per quanto riguarda in particolare le caratteristiche del formaggio Grana Padano la tradizione della metodologia della lavorazione ha posto grandissima attenzione alle conseguenze dell'intervento della microflora batterica in quanto è questa che, da un lato, attribuisce al formaggio quelle particolari caratteristiche di gusto, odore e struttura e, sotto un altro aspetto, provoca fermentazioni anticasearie che determinano rilevanti percentuali di scarto, con sensibili conseguenze sotto il profilo economico.

Tuttavia i dati che risultano dalla relazione tecnica della difesa Pozzali/Lang (Salvadori del Prato, Carini), assai interessante per la mole di notizie e per l'accurato approfondimento, riguardo alla percentuale di scarto, pari a oltre il sessanta per cento circa cento anni fa (pag. 2 in fondo) ridottasi a circa il trenta per cento negli anni '80, grazie all'uso della formaldeide, e crollato a circa il cinque per cento nell'ultimo periodo grazie al massiccio uso degli additivi chimici, tipo lisozima, ed alla termizzazione (pagg. 18 e 19), devono fare accuratamente riflettere.

Ed infatti la percentuale di scarto, i cui costi ovviamente si riflettono sul prodotto scelto, determinandone un prezzo elevato, è la conseguenza inevitabile dell'aver seguito nella produzione del formaggio quelle lavorazioni tradizionali che, a fronte dell'indicato inconveniente, consentono tuttavia di avere un formaggio unico, con caratteristiche inimitabili di qualità, mentre un massiccio uso di metodologie antibatteriche finisce inevitabilmente per compromettere le peculiarità del formaggio quali risultano dalla zona geografica, dagli usi locali e dalle condizioni dell'ambiente, rendendolo praticamente assimilabile ai formaggi a pasta dura da grattugia importati dall'Europa o dal Sud America.

Il d.p.r. 30 ottobre 1995, n. 1269: riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi e lo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano.

Con il decreto di cui sopra, emanato in esecuzione della legge n. 125/54, sono stati fissati i metodi di lavorazione, le caratteristiche merceologiche e le zone di produzione del formaggio Grana Padano.

Il decreto prevede che si tratti di formaggio semi grasso a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo ad acidità di fermentazione, da latte di vacca la cui alimentazione base sia costituita da foraggi, verdi o conservati, proveniente da due mungiture giornaliere, riposato e parzialmente decremato per affioramento.

Sono poi previste la forma, le dimensioni, il peso, la confezione esterna, il colore della pasta, l'aroma e sapore, la struttura, la maturazione, la percentuale di grasso sulla sostanza secca e, oltre ad altri dettagli secondari, le zone di produzione.

È opportuno anticipare un tema su cui la difesa Pozzali/Lang ha alquanto insistito, e cioè che la norma non prevede espressamente l'uso di latte crudo.

La circostanza è invero irrilevante e le osservazioni precedenti riguardo alle denominazioni di origine sono sufficienti per comprendere che la crudezza del latte è un requisito implicito del for-

maggio Grana Padano, di importanza fondamentale. Ed infatti nell'analisi e interpretazione della norma in oggetto non serve usare il noto aforisma *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, ma occorre più semplicemente richiamare l'attenzione sulla circostanza che non solo l'uso tradizionale, locale e costante, ha sempre preteso la lavorazione con latte crudo, ma che la difesa della microflora autoctona, che è requisito essenziale del formaggio Grana Padano, richiede necessariamente l'uso di latte crudo, essendo termosensibile, e conseguentemente riducendosi progressivamente con il riscaldamento del latte.

La circostanza poi che, per altri formaggi, il disciplinare preveda espressamente l'uso di latte crudo si spiega semplicemente perché si tratta di formaggi che non presentano quel particolare nesso con la microflora batterica del territorio richiesta per il Grana Padano, per cui il requisito non poteva essere implicito. (...)

I verbali e la corrispondenza del Consiglio di amministrazione del Consorzio per la tutela del Grana Padano.

Dagli scritti provenienti dal Consorzio Grana Padano emerge come il Consiglio di amministrazione fosse consapevole dei vari aspetti dei problemi che si ponevano, ma incapace di adottare provvedimenti corretti al fine di riportare la necessaria disciplina tra i vari produttori.

La situazione esistente, al momento in cui si riferiscono i primi documenti acquisiti in atti, è caratterizzata da una crisi derivante dal concorso di alcuni fattori:

- vi è una sostanziale sovrapproduzione di formaggio che determina una forte concorrenza tra i produttori, con conseguenti quote di invenduto e di prezzi cedenti;
- la qualità è ben lontana dal risultare appagante e ciò naturalmente determina altri problemi;
- è stato vietato l'uso della formaldeide, per cui ciascun produttore si sta ingegnando ad adottare altre soluzioni, spesso fuori dei limiti della legalità;
- è inoltre pendente una istruttoria dell'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato (c.d. antitrust) per abuso di posizione dominante, in quanto il Consorzio intende limitare i quantitativi di formaggio prodotto anno per anno.

Al fine di sgomberare il campo da un equivoco di fondo, che rappresenta uno degli argomenti della difesa Marani, è opportuno chiarire che il Consiglio di amministrazione del Consorzio era pienamente consapevole della illiceità penale della pratica della termizzazione, in quanto adottata in violazione della normativa di tutela delle denominazioni tipiche.

Al riguardo appare significativa la lettera 26 settembre 1994, a firma del direttore Vincenzo Jore (allegato n. 13/4 del N.A.S. di Cremona), nella quale si fa presente che «poiché da controlli analitici effettuati dalla Commissione scientifica su campioni di Grana Padano reperiti in commercio è emerso che alcuni di essi provengono da formaggio prodotto inequivocabilmente con latte pastorizzato o comunque severamente termizzato, il Consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione scientifica stessa, ci hanno fatto compito di ricordare che la tecnologia tradizionale, leale e costante, del formaggio Grana Padano prevede di casificare esclusivamente latte crudo».

«È evidente dunque che la pratica di pastorizzare e/o termizzare il latte porta ad un formaggio che non può essere denominato Grana Padano e che l'illegale uso di tale denominazione comporta conseguenze penali per il responsabile, che in tale ipotesi potrebbe trovarsi obbligato a risarcire i danni causati al Consorzio ed agli altri consorziati». (...)

Essendo pacifico che il Consiglio aveva ben chiara la illiceità penale dei procedimenti di termizzazione, come risulta anche documentalmente dalla lettera sopra riportata per esteso, non si comprende attraverso quale procedimento logico abbia potuto ritenere di autorizzare alcune aziende (e non altre) a produrre formaggio con latte termizzato fino al 50 per cento della capacità produttiva (e non oltre), con ciò derogando una norma di legge sanzionata penalmente e come potesse ritenere che questo comportamento, che oggettivamente si qualifica come illogico e discriminatorio, potesse evitare il sindacato del Giudice penale (oltre quello, per altri aspetti, del Giudice amministrativo).

Vi sono inoltre elementi, anche documentali, che comprovano come la termizzazione fosse in uso con una certa ampiezza già da molti anni nella zona di produzione del Grana Padano (la relazione Salvadori del Prato e Carini, prodotta dalla difesa Pozzali/Lang, quantifica tra il venticinque per cento e il trentatré per cento la produzione di Grana con latte termizzato negli anni '80, vedi pagine 14 e 17) e come il fenomeno fosse conosciuto e

studiato dallo stesso Consorzio (vedi relazione 17 aprile 1990 del prof. Resmini, eseguita per il Consorzio).

Conseguentemente deve affermarsi che le misure adottate dal Consiglio in ordine al problema della termizzazione del latte siano state controproducenti, contraddittorie e inadeguate, anche se si volesse accogliere la tesi difensiva secondo cui il Consiglio si sia trovato nella necessità di dover fronteggiare un fenomeno difficilmente gestibile, oltre che penalmente illecite e in quanto tali meritevoli di sanzione penale. (...)

Il delitto di cui all'art. 9 della l. 10 aprile 1954, n. 125.

L'art. 9 citato prevede il fatto di chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo come formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni e lo punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquecentomila.

I commi 2, 3 e 4 prevedono altrettante aggravanti:

- qualora il colpevole abbia fatto uso, allo scopo di compiere la frode, di marchi individuali e commerciali veri o contraffatti o in qualsiasi modo alterati e modificati, le pene sono aumentate fino ad un terzo;

- qualora i formaggi, considerati nella prima parte del presente articolo, siano destinati alla vendita, o comunque alla esportazione, in paese straniero, e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla metà;

- qualora il fatto sia commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta, le pene sono aumentate fino ad un terzo.

Osserviamo in un primo luogo che il comma 1 dell'art. 9 prevede tre condotte, in via alternativa o cumulativa, che tutte egualmente pongono in essere l'elemento materiale del reato e senza che l'esecuzione di più condotte, tra quelle previste, possa integrare una pluralità di reati.

Occorre però rilevare che la legge sanziona più gravemente la condotta del produttore rispetto a quella del commerciante in quanto al comma 4 contempla una specifica aggravante qualora il fatto sia posto in essere da un produttore.

La norma inoltre, nel disciplinare la condotta punibile, prevede che in luogo di formaggi con denominazione di origine siano forniti (o prodotti) formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tale denominazione, in tal modo rinviando sia alle indicazioni contenute nella stessa legge per quanto riguarda le caratteristiche dei formaggi con denominazione di origine, sia al d.p.r. di attuazione che indica dettagliatamente, per ciascun singolo formaggio, i metodi di lavorazione, le caratteristiche merceologiche e le zone di produzione.

Il reato di cui agli artt. 5, lett. a) e 6 della l. 30 aprile 1963, n. 283.

Le norme sopra indicate prevedono e sanzionano il fatto di colui che vende, detiene per la vendita, somministra o comunque distribuisce per il consumo sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variane la composizione naturale.

L'ampia giurisprudenza formatasi in merito a questa previsione normativa ha chiarito che devono intendersi non genuine quelle sostanze che abbiano subito una artificiosa alterazione nella loro essenza e nella loro composizione o mediante commistione di sostanze estranee o perché private di principi nutritivi caratteristici.

In particolare per quanto riguarda formaggi e latticini sono stati oggetto di attenzione i casi in cui il prodotto avesse un contenuto di grasso inferiore ai limiti minimi previsti dalle tabelle, ponendo in rilievo che per sostanze alimentari «private» si deve intendere quelle sostanze che comunque risultino «prive» di elementi nutritivi, in quanto rientra nella previsione della norma anche l'utilizzazione di sostanze che siano deficitarie di tali elementi, indipendentemente dall'azione dell'uomo, mentre in relazione al latte la giurisprudenza si è prevalentemente occupata del più banale aspetto dell'annacquamento, sotto il profilo del mescolamento con sostanze di qualità inferiore (o, come nel caso dell'acqua, prive di qualità nutrizionali).

In materia poi di prodotti tipici la giurisprudenza ha posto in rilievo (la fattispecie concreta riguardava biscotti ussari al burro, tipici della zona triestina, nei quali era stata impiegata margarina) come la condotta penalmente rilevante sia rappresentata da quella di chi, invece di impiegare sostanze caratteristiche, che conferisco-

no carattere di tipicità (ed un determinato contenuto di elementi nutritivi) al prodotto, utilizzi invece materie diverse, che non contengono gli stessi elementi nutritivi.

Il reato di cui all'art. 515 c.p.

Nel delitto di frode in commercio è previsto il fatto di colui il quale, nell'esercizio di una attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. (...)

L'accertamento della penale responsabilità degli imputati.

Le ampie premesse di argomenti tecnici e giuridici effettuate consentono adesso di avere con chiarezza il quadro delle penali responsabilità di ciascuno degli imputati.

Marani Giambattista è imputato, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Grana Padano, in concorso con Pozzali e Lang di avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, prodotto, posto in vendita o comunque offerto al consumo centinaia di forme di formaggio, denominandolo Grana Padano, privo dei requisiti prescritti per l'uso di tale denominazione, in quanto prodotto con la tecnica della termizzazione e pertanto non secondo i metodi di cui all'art. 2 della legge 125/54, con l'aggravante che il fatto è stato commesso da produttori di formaggi con denominazione di origine riconosciuta.

È sufficiente richiamare quanto è stato detto in merito alle caratteristiche del formaggio Grana Padano, alla necessità del rispetto, nella tradizione, degli usi locali, leali e costanti, alla essenzialità della presenza della microflora autoctona affinché la stessa determini nel formaggio quelle particolarissime caratteristiche relative all'odore, al sapore ed alla struttura e ricordare quanto pure si è chiarito circa gli effetti della termizzazione sui microrganismi termosensibili che vengono progressivamente distrutti con l'aumentare della temperatura di riscaldamento del latte, per concludere che la termizzazione è una tecnica illecita che viene posta in essere al solo fine di comprimere la quantità degli scarti a percentuali assolutamente trascurabili, senza alcuna considerazione per gli effetti che ricadono sulla qualità del formaggio in ordine a tutte le sue caratteristiche organolettiche.

Ne consegue che gli imputati Marani Pozzali e Lang devono essere ritenuti colpevoli dei reati loro ascritti ai capi *b)* ed *e)* della rubrica del fascicolo unificato, ritenute le imputazioni contestate al Marani come fatto unico accertato a decorrere dall'agosto 1995 fino al 9 ottobre 1996. (...)

In ordine alle imputazioni *sub c)* e *f)*, discende dall'esposizione sopra effettuata che nel caso di specie non ricorrono gli estremi della contravvenzione contestata ed infatti non è possibile affermare che il Grana Padano prodotto con la tecnica della termizzazione fosse privo degli elementi nutritivi propri del formaggio tipico o che comunque sia stato trattato in modo da variarne la composizione naturale.

La giurisprudenza che abbiamo sopra riportato mostra che la dizione della norma deve essere interpretata nel senso che le sostanze alimentari devono essere trattate in modo da variarne la composizione naturale, mentre una variazione della composizione dell'alimento, ad esempio sotto il profilo della flora batterica, non rientra nell'ambito di protezione della norma, che attiene sostanzialmente agli elementi nutritivi.

In una normativa che ha carattere generale, a tutela di tutte le sostanze alimentari, sarebbe alquanto curiosa una previsione che impedisse la soppressione della microflora batterica, che trova invece una indiretta tutela nella norma sui formaggi tipici in quanto, per quel limitato settore, rappresenta elemento essenziale di caratterizzazione.

Conseguentemente i tre imputati devono essere assolti dalle imputazioni di cui ai capi *c)* ed *f)*, perché il fatto non sussiste.

Relativamente alle imputazioni di cui ai capi *a)* e *d)*, poiché nella specie non sono stati posti in essere atti di vendita o consegne, ritiene il Pretore che non possa ritenersi il concorso formale dell'ipotesi incriminatrice di cui all'art. 515 c.p. con il reato di cui all'art. 9 della legge 125/54.

È d'altra parte indubitabile sia la maggior gravità del secondo e la sua specialità ex art. 15 c.p., rispetto alla figura sussidiaria della frode in commercio.

Pertanto anche in relazione alle imputazioni di cui ai capi *a)* e *d)* i tre imputati devono essere assolti perché il fatto non sussiste.

(Omissis)

(1-2) TUTELA QUALITATIVA DEL GRANA PADANO. DISCIPLINA DI PRODUZIONE E USI.

Ecco due diversi modi di intendere e di applicare il diritto: l'uno basato esclusivamente sulla ricerca della lettera della legge, l'altro rivolto a penetrare in profondità per comprendere il procedimento storico e logico che ha portato alla formulazione del dato letterale.

Il brocardo *ubi lex voluit* può soddisfare l'interprete quando nella lettera della norma ci sia tutto ciò che occorre sapere per la relativa applicazione.

Quando invece, come nella specie, la lettera presuppone concetti che possono avere diversa valenza giuridica, limitarsi all'applicazione del brocardo vuol dire fermarsi ad una interpretazione semplicistica e superficiale.

Il Pretore di Crema ha compreso che la lettera della legge non può nella specie appagare e si è preoccupato di approfondire ogni aspetto, anche tecnico-chimico, atto a far comprendere quale possa essere la volontà effettiva del legislatore.

Sia il tipo di approccio interpretativo sia il risultato di questa composita e minuziosa indagine non può che trovare consensi.

Facendo espresso riferimento ai metodi di produzione secondo gli «usi locali, leali e costanti», il legislatore italiano ha inteso chiaramente richiamarsi ad una prassi produttiva consolidatasi nel tempo ed ha voluto impedire che metodi nuovi stravolgersero tale prassi e determinassero comportamenti commerciali di concorrenza sleale.

La normativa comunitaria, lungi dal modificare la normativa italiana, non si è sul punto pronunciata né esplicitamente né per implicito (così lasciando inalterato il principio contenuto nell'ordinamento interno italiano).

Certamente gli interessi economici coinvolti sono tali da far prevedere in materia altre pronunce giudiziali: c'è solo da augurarci che siano altrettanto ponderate quanto quella del Pretore di Crema.

Oscar Cinquetti

*

Pret Mantova - 27-10-1998, n. 104 - Mantovani, pret. - G.P. c. INPS.

Impresa e imprenditore - Imprenditore - Definizione di «imprenditore agricolo a titolo principale» ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti presso l'Inps (ex Scau) - Nel caso di un soggetto titolare di un'azienda agricola ed esercente attività artigianale - Attività prevalente - Necessità di confrontare il reddito effettivo derivante dall'attività agricola con quello derivante dall'attività artigianale - Irrilevanza dei redditi catastali - Sussiste. (D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29; l. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12)

Nell'ipotesi di una persona fisica titolare di un'azienda agricola ed esercente attività artigianale, prestabilire se il soggetto possa definirsi «imprenditore agricolo a titolo principale» ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti presso l'Inps (ex Scau), e quindi quale delle due attività sia prevalente, occorre prendere in considerazione non il reddito dominicale e agrario - che, essendo redditi «figurativi» non risultano idonei a rappresentare l'attività svolta con carattere prevalente - ma il reddito effettivo derivante dall'attività agricola, il quale va confrontato con il reddito derivante dall'attività artigianale, risultando peraltro irrilevante la circostanza che il contribuente abbia fiscalmente fruito della deduzione Ilor sul reddito derivante dall'impresa artigiana (1).

(*Omissis*). – La domanda formulata in via principale è fondata.

Le deposizioni testimoniali non hanno apportato elementi decisivi ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente svolta dal ricorrente nel periodo in contestazione (1° gennaio 1991-18 settembre 1994), essendosi i testi limitati a riferire circostanze non contestate ovvero che G.P. ha sempre gestito l'azienda agricola di cui è titolare dedicandosi anche alla lavorazione del ferro.

La questione controversa attiene invece al rilievo da attribuire alla documentazione fiscale del ricorrente, atteso che proprio sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi per gli anni in oggetto lo Scau ha ritenuto prevalente l'attività artigianale inerente all'esecuzione di lavori di meccanica per conto terzi effettuata dal predetto rispetto a quella di coltivazione del fondo.

L'art. 2, comma 3 della legge 9/1963 precisa che per attività prevalente deve intendersi «quella che impegni il coltivatore diretto e il mezzadro ed il colono per il maggior periodo di tempo e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito».

L'Inps invoca a sostegno dalla propria tesi l'art. 12, comma 2, della legge n. 153/1975 che nel definire l'imprenditore agricolo a titolo principale fa riferimento al reddito globale da lavoro «risultante dalla propria posizione fiscale» e pertanto asserisce che per determinare il reddito derivante dall'attività agricola non dovrebbe essere preso in considerazione anche il volume d'affari, ma esclusivamente il reddito agrario ed il reddito dominicale quali esposti dallo stesso ricorrente nella denuncia annuale ai fini fiscali.

Premesso che la disposizione di cui all'art. 12 della legge n. 153/1975 rileva unicamente ai fini della concessione dei benefici economici stabiliti dalla citata legge (cfr. Cass. n. 9397/97), ad avviso di questo giudice l'assunto dell'Inps non è condivisibile, atteso che il raffronto avrebbe tre dati non omogenei, posto che, come correttamente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, il reddito dominicale ed agrario sono redditi «figurativi» e pertanto «non idonei a rappresentare l'attività svolta con carattere di prevalenza dal coltivatore diretto. Emerge quindi dal prospetto di pag. 2 della perizia che il reddito effettivo dell'attività agricola è stato sicuramente superiore per gli anni in contestazione a quello derivante dall'attività di impresa non essendo conferente che il ricorrente abbia fiscalmente usufruito della deduzione Ilor sul reddito derivante dall'impresa artigianale.

Conseguentemente previo annullamento del provvedimento di cancellazione disposto dallo Scau, deve dichiararsi il diritto di G.P. all'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti per il periodo 1° gennaio 1991-18 settembre 1994. (*Omissis*)

(1) I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI COLTIVATORI DIRETTI PRESSO L'INPS (EX SCAU).

La sentenza in commento, emessa dal Pretore di Mantova in veste di giudice del lavoro, tende ad individuare e definire i criteri e i requisiti che consentono ad un soggetto che svolge contestualmente attività agricola ed attività artigianale di conservare l'iscrizione negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti presso l'INPS (ex SCAU), muovendo dalla considerazione che il giudizio di prevalenza dell'una attività rispetto all'altra trova fondamento e riscontro nel reddito (rilevante agli effetti fiscali) prodotto nell'esercizio di ciascuna medesima attività. Così che, solo la presenza di reddito fiscalmente imponibile rinveniente dall'esercizio di attività agricola superiore al reddito d'impresa dell'attività artigianale (o al reddito di qualunque altra categoria), permetterà al soggetto qualificabile come coltivatore diretto di mantenere il diritto ad essere iscritto negli elenchi di cui sopra.

Il giudizio di merito sulla prevalenza dell'attività esercitata e sul rispettivo reddito di riferimento trova elementi di corretta valutazione ed espressione nel combinato disposto: a) dell'art. 2, comma 3, della legge n. 9/1963 che definisce i criteri di qualificazione dell'attività di colti-

vatore diretto; b) dell'art. 12, comma 2, della legge n. 153/1975 che stabilisce i requisiti per la qualificazione di imprenditore agricolo a titolo principale; c) delle norme del d.p.r. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi) che prevedono la determinazione del reddito dominicale ed agrario da una parte e la determinazione del reddito d'impresa rinveniente dall'esercizio di attività artigianale dall'altra.

La legge n. 9/1963 qualifica coltivatore diretto colui che si dedica in prevalenza all'esercizio di attività agricola, definendo prevalente quell'attività che impegni il coltivatore diretto (come pure il mezzadro e il colono) per il maggior periodo di tempo e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito.

La legge n. 153/1975 considera imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo lavorativo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Tralasciando di considerare il requisito temporale (perlomeno il 75 per cento del tempo complessivo di lavoro deve essere destinato all'esercizio di attività agricola), giova rilevare come il requisito reddituale alla base del giudizio di prevalenza sia ancorato (implicitamente nella prima normativa ed espressamente nella seconda) al parametro del reddito fiscale. Assume, pertanto, rilievo il raffronto tra reddito agrario da una parte (per rilevare la quota di reddito derivante dall'esercizio di attività agricola) e reddito d'impresa dall'altra (per rilevare la quota di reddito afferente l'esercizio dell'attività artigianale). Nella prospettiva del raffronto tra le due categorie reddituali ha sempre operato l'ex SCAU (ora Inps) per disconoscere l'inquadramento previdenziale agricolo allorché il reddito derivante dall'esercizio di attività artigiana (determinato secondo i criteri analitici propri del reddito d'impresa, anche con l'utilizzo di sistemi semplificati – ma pur sempre analitici – di determinazione in presenza di imprese minori) fosse risultato superiore a quello derivante dall'esercizio di attività agricola (determinato con i criteri catastali propri del reddito agrario).

Giova ricordare che il reddito agrario, ai sensi dell'art. 29 del Tuir, è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. Detto reddito, ai sensi dell'art. 31 del Tuir, è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

Viceversa il reddito d'impresa, derivante dall'esercizio di impresa commerciale (ivi compresa l'attività artigianale), viene determinato, ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri dettati dal medesimo Testo unico, relativamente alle singole componenti reddituali positive e negative ed in ossequio alle norme generali sulle componenti reddituali indicate nell'art. 75 del Tuir ed alle norme generali sulle valutazioni di cui all'art. 76 del medesimo Testo unico.

La contrapposizione tra determinazione analitica del reddito basata su dati reali (costi e ricavi di gestione) e determinazione catastale basata su dati figurativi (tariffe d'estimo) ha sempre rappresentato, sotto il profilo operativo e nonostante numerosi reclami avanzati in sede amministrativa, l'indirizzo seguito per stabilire la prevalenza reddituale cui ancorare il riconoscimento o meno dell'inquadramento previdenziale agricolo.

E per la prima volta, a quanto ci risulta, è intervenuto sulla materia il giudice ordinario che, con la sentenza in commento, ha capovolto siffatto indirizzo non ritenendo sufficienti, in riferimento agli elementi della causa civile oggetto del giudizio, le risultanze della dichiarazione dei redditi da cui emergeva un reddito d'impresa maggiore di quello agrario. Il giudizio di insufficienza muove dalla considerazione che i dati assunti a base del raffronto tra le due categorie reddituali, per stabilirne la prevalenza dell'una rispetto all'altra, non possono ritenersi omogenei in quanto legati, come sopra indicato, i redditi agrari a dati figurativi ed i redditi d'impresa a dati reali.

A giudizio del Pretore, pertanto, proprio la presenza di redditi figurativi costituisce motivo di inidoneità a rappresentare l'attività svolta con carattere di prevalenza dal coltivatore diretto. Nella fattispecie, peraltro, veniva rilevato, attraverso apposita perizia tecnica disposta dal giudice, che al di là dei dati figurativi connessi all'applicazione delle tariffe d'estimo, il reddito derivante dall'esercizio dell'attività agricola risultava, in punto di fatto, superiore a quello dell'attività artigianale e che, di conseguenza, la prima attività doveva considerarsi prevalente rispetto alla seconda,

così da permettere al soggetto il diritto di mantenere l'iscrizione nell'elenco nominativo dei coltivatori diretti.

La sentenza in commento, seppure apprezzabile nel tentativo di ancorare il giudizio di prevalenza ad elementi reddituali reali, non risolve il problema posto dalla necessità di fare riferimento, perlomeno quando si invochi la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale di cui alla legge n. 153/1975, al reddito «fiscale» e dunque, inevitabilmente, ad una categoria reddituale (quella del reddito agrario) ancorata per definizione legislativa ad elementi non reali ma figurativi.

E se si provasse a bypassare lo scoglio del reddito fiscale facendo esclusivo riferimento alla legge n. 9/1963 che, ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente da parte del coltivatore diretto, ha riguardo al requisito temporale ed a quello del reddito non ulteriormente qualificato? Potrebbe, forse, essere questa un'argomentazione logica (il reddito indicato nella legge n. 9/1963 non deve necessariamente corrispondere al reddito fiscale) da sviluppare ulteriormente ai fini della soluzione del problema.

Giuseppe Di Paolo

MASSIMARIO

Giurisprudenza civile

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Fondo rustico - Concessione di diritto di uso da parte del titolare - Stipulazione di un contratto di affitto fra l'usuario ed un terzo - Controversia instaurata dal titolare contro l'usuario ed il terzo affittuario - Per la dichiarazione di inefficacia dell'affitto ed il rilascio del fondo da parte del terzo quale occupante senza titolo - Competenza del Tribunale ordinario - Esclusione - Competenza della Sezione specializzata agraria - Sussistenza. (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9; c.c., art. 1024)

Cass. Sez. III Civ. - 11-5-1999, n. 4651 - Grossi, pres.; Perconte Licatense, est.; Fedeli, P.M. (conf.) - Fondo Edifici di Culto (Avv. Gen. Stato) c. Opera naz.le per il Mezzogiorno It. (avv. Cartoni). (Regola competenza)

Alla stregua dell'art. 9 della l. 24 febbraio 1990, n. 29, che deferisce al giudice specializzato agrario "tutte le controversie in materia di contratti agrari", sussiste la competenza per materia della Sezione specializzata agraria avanti al Tribunale e non già la competenza del Tribunale in funzione di giudice ordinario con riferimento alla domanda con la quale il soggetto titolare della proprietà di un fondo rustico, assumendo di avere concesso detto fondo in godimento, a titolo di diritto di uso, quale parte di un maggiore compendio, ad altro soggetto e che lo stesso fondo era, peraltro, rimasto escluso da una convenzione successiva, rinnovativa della concessione di quel diritto, convenga in giudizio il soggetto concessionario del godimento ed il terzo, cui quel soggetto abbia concesso in affitto il suddetto fondo, chiedendo dichiararsi l'inefficacia nei propri riguardi del relativo contratto di affitto e condannarsi il terzo affittuario al rilascio del fondo come occupante senza titolo, sull'assunto che il concessionario non avesse il potere di stipulare l'affitto, sia in quanto l'usuario non può dare in locazione il bene, sia in quanto la convenzione rinnovativa non aveva ricompreso il fondo in questione (1).

(1) In senso conforme, cfr.: Cass. 23 aprile 1999, n. 4037, in questa Riv. (M), 1999, 633; Cass. 1 dicembre 1993, n. 11892, *ivi*, 1994, 520. *Contra* cfr.: Cass. 23 maggio 1997, n. 4610, in questa Riv., 1998, 32; Cass. 27 luglio 1993, n. 8383, *ivi*, 1995, 36, con nota di GRASSO A., *Competente a decidere il rilascio di un fondo rustico, condotto sine titulo da un affittuario, è il giudice ordinario?*

*

Previdenza sociale - Assicurazione malattie - Maternità - Lavoratrici agricole - Periodo di astensione obbligatoria - Periodo di assenza facoltativa - Indennità giornaliera - Condizioni rispettive - Decorrenza - Durata. (R.d.l. 24 settembre 1940, n. 1949; d.lg.lt. 9 aprile 1946, n. 212, art. 3; d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 16; l. 11 marzo 1970, n. 83; l. 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 15, 17)

Cass. Sez. Lav. - 1-7-1999, n. 6721 - Lanni, pres.; Castiglione, est.; Dettori, P.M. (conf.) - Iaconinoto (avv. Boer) c. INPS (avv. Certoni). (Cassa con rinvio Trib. Lavoro Modica 30 settembre 1996)

Il diritto delle lavoratrici agricole alle indennità giornaliere previste dall'art. 15 l. 30 dicembre 1971, n. 1204 (tutela

delle lavoratrici madri) sussiste quando l'inizio del periodo di astensione obbligatoria e l'esercizio della facoltà di assentarsi dal lavoro siano posteriori all'operatività della copertura assicurativa, la quale decorre dall'iscrizione in un elenco principale - sussistendo in tal caso per l'intero anno in cui permane tale iscrizione - o, in attesa della compilazione dell'elenco principale ed in caso di non iscrizione in quello dell'anno precedente, dalla data alla quale, dal certificato provvisorio o dall'eventuale iscrizione in elenco suppletivo, sia fatto risalire il diritto all'iscrizione. Quanto alla durata delle dette indennità, mentre in ipotesi di astensione obbligatoria, l'indennità va corrisposta per tutto il relativo periodo, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi, in caso di assenza facoltativa il diritto all'indennità della lavoratrice si estingue con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui essa si trovi iscritta, salvo che la medesima, avendo compiuto nello stesso anno più di cinquantuno giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo (1).

(1) Conforme, Cass. 30 gennaio 1987, n. 910, in *Giur. agr. it.*, 1988, II, 423, con nota di FESTUCCIA, *Limiti alla indennizzabilità dell'assenza facoltativa post-partum delle lavoratrici agricole*; Cass. 7 maggio 1990, n. 3773, in *Foro it.*, 1990, I, 2520; con qualche adattamento, anche Cass. 28 aprile 1993, n. 4970, in *Dir. lav.*, 1994, II, 319 con nota parzialmente critica di GATTA, *Requisiti per il diritto alle indennità di maternità per le operai agricole, alla quale si rinvia*. In dottrina, v. GATTA, *Le prestazioni economiche di maternità alle lavoratrici agricole subordinate (operaie)*, in *Inf. prev.*, 1994, 316; Ricci, *Rapporto subordinato in agricoltura e indennità economica di maternità*, *ibidem*, 1996, 757.

*

Prelazione e riscatto - Riscatto - Diritto - Violazione - Conseguenze - Nullità dei relativi contratti - Esclusione. (C.c., art. 1418; l. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Cass. Sez. III Civ. - 29-9-1999, n. 10761 - Duva, pres.; Salluzzo, est.; Giacalone, P.M. (conf.) - Torelli (avv. Caroselli) c. Albertini (avv. Coen). (Conferma App. Bologna 9 gennaio 1997)

In tema di contratti agrari, il legislatore non ha sancito la nullità dei contratti di acquisto di fondi rustici stipulati in violazione delle norme sulla prelazione agraria, ma si è limitato a stabilire (art. 8 della legge 590/65) che il coltivatore diretto può esercitare il cosiddetto «retrato» sul fondo alienato, nei confronti di qualsiasi avente causa, entro l'anno dalla trascrizione del contratto, con la conseguenza che detti contratti sono (e restano, in via definitiva) pienamente validi in caso di mancato esercizio del retratto da parte del coltivatore diretto (1).

(1) In senso conforme, cfr. Cass. 13 maggio 1999, n. 4758, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 1082; Cass. 11 novembre 1988, n. 6089, in *Giur. agr. it.*, 1989, 441; Cass. 3 agosto 1987, n. 6691, in *Foro it. Rep.*, 1987, 74; Cass. 1 agosto 1987, n. 6668, *ivi*, 1987, 74; Cass. 12 ottobre 1982, n. 5270, in *Giur. it.*, 1983, 741; Cass. 15 luglio 1982, n. 4155, in *Foro it. Rep.*, 1982, 61; Cass. 19 aprile 1982, n. 2440, *ivi*, 1982, 59; Cass. 6 gennaio 1982, n. 6, *ivi*, 1982, 59; Cass. 11 ottobre 1978, n. 4547, in *Giust. civ.*, 1979, 64, con nota di TRIOLA R., *Doppia alienazione e riscatto agrario*.

Giurisprudenza penale

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - Vietate - Denominazione di «formaggio per pizza» con la quale venga commercializzato un prodotto contenente solo grassi di origine vegetale - Illi-
ceità.** (L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 13)

Cass. Sez. III Pen. - 15-9-1999, n. 10643 - Papadia, pres.; Morgigni, est.; Ranieri, P.M. (conf.) - La Gaipa, ric. (*Dichiara inammissibile Pret. Agrigento 19 febbraio 1998*)

È impropria e, come tale, idonea a rendere configurabile il reato contravvenzionale di cui all'art. 13 della l. 30 aprile 1962, n. 283, la denominazione «formaggio per pizza» con la quale venga posto in commercio un prodotto che risulti in realtà contenere non formaggio ma grassi di origine vegetale; e ciò senza che in contrario possa rilevare che trattasi di prodotto destinato ad essere prevalentemente acquistato da soggetti professionalmente qualificati («pizzaioli»), atteso che la norma anzidetta intende tutelare ogni possibile acquirente di prodotti alimentari ivi compresi, quindi, i soggetti summenzionati (1).

(1) In termini, ma in diversa fattispecie (vendita di funghi), Cass. Sez. VI, 14 gennaio 1993, n. 3660, D'Amico, in *Mass. dec. pen.*, 1993, 194.127. Sulla portata dell'art. 13 della l. 30 aprile 1962, n. 283, cfr. MAZZA P., *Sulla responsabilità penale dei venditori di prodotti confezionati: verso la creazione di un nuovo tipo «medio» di esercente?*, in questa Riv., 1995, 433 e segg.

*

Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Impianti che danno luogo ad emissioni - Individuazione - Officina di autovernicatura - È tale. (D.p.r. 24 maggio 1988, n. 203)

Cass. Sez. III Pen. - 19-2-1999, n. 3 - Tridico, pres.; Postiglione, est.; P.M. (conf.) - Alfonso, imp. (*Dichiara inammissibile App. Palermo 7 maggio 1998*)

Nel campo di applicazione della normativa dell'inquinamento atmosferico, di cui al d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203, devono considerarsi comprese anche le officine di autovernicatura, in quanto idonee ad immettere veleni nell'atmosfera e necessitanti di una preventiva autorizzazione, se nuove, o di una autorizzazione che constati la presentazione di un piano di adeguamento, se vecchie (1).

(1) In termini, ma in diversa fattispecie (espulsione di area interna di capannone destinato all'allevamento di conigli), Cass. Sez. I, 12 aprile 1996, n. 5702, Mazzi, in *Mass. dec. pen.* 1996, 205.270. La motivazione della sentenza leggesi in *Arch. nuova proc. pen.*, 1999, 151, con nota di FEMIA.

*

Acque - Tutela dall'inquinamento - Violazione delle disposizioni sul prelievo dei campioni - Ipotesi di nullità - Esclusione. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21)

Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di prelievo dei campioni - Scelta del metodo - Discrezionalità tecnica. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21)

Cass. Sez. III Pen. - 24-5-1999, n. 6416 - Tonini, pres.; Grassi, est.; Scardaccione, P.M. (conf.) - Babuti, ric. (*Conferma Pret. Brescia 8 giugno 1998*)

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'inosservanza, da parte dell'autorità procedente, delle modalità e metodiche di prelievo dei campioni non produce né la nullità, né la inutilizzabilità delle operazioni compiute e degli atti che ne attestino o certifichino l'esito, dato che tale nullità non è prevista dalla legge (1).

Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 1/2000

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la scelta del metodo di prelievo dei campioni, medio o istantaneo, è riservata alla discrezionalità degli organi che ad esso sono preposti ed è correlata non solo al tipo di ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata e durata dello scarico. Conseguentemente l'indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto non è contenuta nella legge 319 del 1976, bensì nelle note in calce ad essa (2).

(1) In termini Cass. Sez. III, 6 aprile 1983, n. 718, Volpi, in *Mass. dec. pen.*, 1983, 159.616.

(2) In senso conforme Cass. Sez. III, 23 febbraio 1996, n. 2033, Bellani, in questa Riv., 1996, 781, con nota di F. MAZZA, *Sul prelievo di campioni di acque*.

*

Sanità pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Discarica abusiva - Gestione - Partecipazione ad una qualunque fase del trattamento - Configurabilità del reato. (D.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25)

Cass. Sez. III Pen. - 9-7-1999, n. 1819 - Avitabile, pres.; Di Nubila, est.; Izzo, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Di Liberto. (*Annulla con rinvio Trib. Palermo 23 dicembre 1998*)

Al fine della configurazione del reato, il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato. Integra perciò gli estremi del reato previsto dall'art. 25 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 l'interramento di rifiuti da altri depositi, essendo evidente il danno ecologico provocato da tale attività. Nel concetto di smaltimento di rifiuto devono infatti essere comprese tutte le fasi della vita dello stesso, che possono dividersi in: a) operazioni preliminari (conferimento, spazzamento, cernita, raccolta e trasporto); b) operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione); c) operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo). (Fattispecie relativa all'inizio di spianamento di terreno adibito a deposito di rifiuti) (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. IV, 20 agosto 1996, n. 8468, Battaglia, in *Mass. dec. pen.*, 1997, n. 206.142.

*

Acque - Acque destinate al consumo umano - Fornitura all'utente priva dei requisiti di idoneità - Configurabilità del reato - Sussistenza. (D.p.r. 24 maggio 1988, n. 236, art. 21)

Cass. Sez. III Pen. - 25-6-1999, n. 8287 - Pioletti, pres.; Morgini, est. Scardaccione, P.M. (conf.) - Di Bello, imp. (*Annulla senza rinvio Pret. Napoli 3 giugno 1998*)

In tema di distribuzione di acqua destinata al consumo umano, è configurabile il reato di cui all'art. 21, d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236 allorché l'acqua, priva dei requisiti di idoneità, entri nella disponibilità dell'utente, essendo sufficiente la semplice fornitura, a prescindere dalla concreta utilizzazione della stessa. Ne consegue che si tratta di contravvenzione avente natura di reato di pericolo essendo finalizzata a contrastare condotte anche astrattamente pregiudizievoli per la salute pubblica (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III, 17 marzo 1992, n. 4487, Ginatta, in *Mass. dec. pen.*, 1992, 189.846.

Giurisprudenza amministrativa

Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Difformità dal piano territoriale paesistico - Divieto - Conformità alle prescrizioni urbanistiche - Irrilevanza.
Bellezze naturali - Piano paesistico - Contenuto - Imposizione limiti, divieti e prescrizioni all'attività edificatoria - Legittimità.

T.A.R. Campania, Sez. I - 10-9-1998, n. 2845 - Coraggio, pres.; Donadono, est. - Comune Anacapri (avv. D'Angelo) c. Ministero Beni Culturali (Avv.ra distr. Stato). (Annulla d.m. 6 novembre 1995 di approvazione del piano paesistico dell'area di Anacapri)

La pianificazione paesistica è immediatamente imperativa e vincolante nei confronti dei privati, per cui deve ritenersi preclusa la possibilità di realizzare interventi edificatori che siano in contrasto col piano territoriale paesistico, ancorché conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente (1).

Nelle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale il piano territoriale paesistico può legittimamente imporre all'attività edificatoria divieti, limitazioni e prescrizioni al fine di impedire che delle stesse sia fatto un uso suscettibile di arrecare pregiudizio agli interessi paesistico-ambientali, senza che ciò comporti violazione dei principi costituzionali a difesa del diritto di proprietà ove detti divieti, limitazioni e prescrizioni riguardino beni che, per la loro localizzazione, caratterizzazione e vocazione, costituiscano una categoria originariamente d'interesse pubblico (2).

(1-2) La sentenza è commentata da N. ASSINI e G. MUSOLINO, *La tutela dell'ambiente attraverso i piani paesistici*, in questo fascicolo, p. 20.

*

Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Assegnazione dei terreni - Occupante senza titolo - Diritto alla cessione - Esclusione.

Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Assegnazione dei terreni - Occupante senza titolo - Utilizzazione del bene - Sindacato dell'occupante - Esclusione.

Cons. Stato, Sez. VI - 11-9-1999, n. 1157 - Giovannini, pres.; Salvatore C., est. - L.D. (avv. Buccico) c. Ente sviluppo agricolo in Basilicata (avv. Carretta e Panetta).

Il soggetto mero occupante senza titolo di terreno di ente regionale di sviluppo agricolo non può vantare alcun diritto alla cessione del bene e, correlativamente, l'ente non ha alcun obbligo di rispondere alle sue istanze (1).

Il soggetto mero occupante senza titolo di terreno di ente regionale di sviluppo agricolo non è legittimato a censurare le determinazioni dell'ente sulle modalità di utilizzazione di beni appartenenti al suo patrimonio e sui quali il privato non può accampare alcun potere (2).

(1-2) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Basilicata 31 marzo 1993, n. 83, in *Trib. amm. reg.*, 1993, I, 2125. Le massime vanno condivise.

*

Bellezze naturali - Piano paesistico - Approvazione - Campania - Inerzia regionale - Potere sostitutivo statale - D.p.r. 15 giugno 1994 - Legittimità.
Piano regolatore - Contenuto - Prescrizioni del piano paesistico - Obbligo di adeguamento - Legittimità.

T.A.R. Campania, Sez. I - 26-10-1998, n. 3293 - Coraggio, pres.; Pappalardo, est. - Nuzzolo e altri (avv. de Luca di Melpignano) c. Ministero beni culturali (Avv.ra distr. Stato). (Conferma d.m. 6 novembre 1995 di approvazione del piano paesistico dell'area Agnano-Camaldoli)

È legittimo il d.p.r. 15 giugno 1994, che ha disposto la sostituzione dell'Amministrazione regionale della Campania col Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione stessa, dovendo ritenersi sussistente l'occorrente requisito della permanente inattività della Regione quando questa, malgrado il decorso di sette anni e numerose diffide, abbia provveduto solo alla redazione di un piano riguardante l'intero territorio regionale (1).

È legittimo il piano paesistico, approvato dal Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 7, comma 5, d.l. 20 settembre 1995, n. 400 in sostituzione della Regione rimasta inerte, nella parte in cui impone l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti alle disposizioni in esso contenute, giacché la tutela del paesaggio e dell'ambiente assume nell'ordinamento costituzionale un valore di primaria rilevanza, insuscettibile di subordinazioni a qualsiasi altro (2).

(1-2) La sentenza è commentata da N. ASSINI e G. MUSOLINO, *La tutela dell'ambiente attraverso i piani paesistici*, in questo fascicolo, p. 20.

*

Agricoltura e foreste - Agevolazioni e finanziamenti - Mutui ex legge n. 286 del 1989 a favore di aziende agricole - Concessione - Presupposti. (L. 4 agosto 1989, n. 286, art. 4)
Agricoltura e foreste - Impresa agricola - Attività connesse - Condizioni.

Agricoltura e foreste - Agevolazioni e finanziamenti - Mutui ex legge n. 286 del 1989 a favore di aziende agricole - Attività di impianto e coltivazione di vivaia - Attività non prevalente - Esclusione dai mutui. (L. 4 agosto 1989, n. 286, art. 4)

Cons. Stato, Sez. IV - 12-10-1999, n. 1555 - Pezzana, pres.; Falcone, est. - Soc. C. (avv. Tafuri) c. Regione Calabria e altro (n.c.).

Ai sensi dell'art. 4 della l. 4 agosto 1989, n. 286, i previsti mutui sono concessi in favore delle aziende agricole, singole o associate, che siano qualificate tali nel periodo 1981-89, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive e che i relativi finanziamenti servano a far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito di esercizio e di miglioramento (1).

Nella nozione di impresa agricola sono comprese, oltre alle attività fondamentali che costituiscono l'oggetto dell'agricoltura (coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame), anche le attività connesse individuate in quelle che di per sé potrebbero connotarsi come attività commerciali o industriali, ma che, se svolte in connessione con una delle menzionate attività qualificatrici dell'impresa agricola, acquistano ex lege carattere agricolo (2).

Ai fini della concessione di mutui di cui all'art. 4 della l. 4 agosto 1989, n. 286 non può classificarsi agricola l'attività di impianto e coltivazione di vivaia per il prelievo delle piantine già innestate che non rivestano carattere prevalente nell'ambito dell'attività sociale dispiegata dall'imprenditore (3).

(1-3) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. della Calabria 15 dicembre 1993, n. 1047 (in *Trib. amm. reg.*, 1994, I, 861). Non risultano precedenti in termini; le massime vanno condivise.

PARTE III - PANORAMI

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Modifica del reg. (CE) n. 881/98 recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate. *Reg. Commissione 25 ottobre 1999, n. 2253/1999*. (G.U.C.E. 26 ottobre 1999, n. L 275)

Modifica del reg. (CEE) n. 2385/91, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine. *Reg. Commissione 25 ottobre 1999, n. 2254/1999*. (G.U.C.E. 26 ottobre 1999, n. L 275)

Modifica del reg. (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del reg. (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità. *Reg. Commissione 22 ottobre 1999, n. 2246/1999*. (G.U.C.E. 23 ottobre 1999, n. L 273)

Modalità d'applicazione del reg. (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico. *Reg. Commissione 21 ottobre 1999, n. 2278/1999*. (G.U.C.E. 29 ottobre 1999, n. L 279)

Modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi. *Reg. Commissione 28 ottobre 1999, n. 2342/1999*. (G.U.C.E. 4 novembre 1999, n. L 281)

Previsione dell'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'art. 38 del reg. (CEE) n. 822/87. *Reg. Commissione 5 novembre 1999, n. 2367/1999*. (G.U.C.E. 6 novembre 1999, n. L 283)

Modifica del reg. (CE) n. 890/1999 relativo all'organizzazione di azioni di informazione sul sistema comunitario di etichettatura delle carni bovine. *Reg. Commissione 11 novembre 1999, n. 2398/1999*. (G.U.C.E. 12 novembre 1999, n. L 290)

Completamento dell'allegato del reg. (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal reg. (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari. *Reg. Commissione 12 novembre 1999, n. 2419/1999*. (G.U.C.E. 13 novembre 1999, n. L 291)

Modifica della decisione 85/377/CEE che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. *Dec. Commissione 22 ottobre 1999*. (G.U.C.E. 13 novembre 1999, n. L 291)

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. nella campagna vitivinicola 1999-2000 per la regione Calabria. *D.M. (politiche agricole e forestali) 28 ottobre 1999*. (G.U. 3 novembre 1999, n. 258)

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo. *D.M. (politiche agricole e forestali) 11 settembre 1999, n. 401*. (G.U. 5 novembre 1999, n. 260)

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montescudaio». *D.M. (politiche agricole e forestali) 25 ottobre 1999*. (G.U. 6 novembre 1999, n. 261)

Nuovo ordinamento dei consorzi agrari. *L. 28 ottobre 1999, n. 410*. (G.U. 11 novembre 1999, n. 265)

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Lametia». *Prov. (politiche agricole e forestali) 29 ottobre 1999*. (G.U. 11 novembre 1999, n. 265)

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna». *Prov. (politiche agricole e forestali) 29 ottobre 1999*. (G.U. 12 novembre 1999, n. 266)

Attuazione della direttiva 98/89/CE della Commissione del 20 novembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote. *D.M. (trasporti) 28 ottobre 1999*. (G.U. 16 novembre 1999, n. 269)

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva. *D.lgs. 19 ottobre 1999, n. 426*. (G.U. 17 novembre 1999, n. 270)

Modificazioni ed integrazioni al testo del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sovana-riconosciuta con d.m. 20 maggio 1999». *D.M. (politiche agricole e forestali) 12 novembre 1999*. (G.U. 24 novembre 1999, n. 276)

Definizione di «Utilizzazioni minori di interesse agricolo». *D.M. (sanità) 16 settembre 1999*. (G.U. 26 novembre 1999, n. 278)

Iscrizione dell'organismo di controllo denominato «I.M.C. - Istituto mediterraneo di certificazione S.r.l.» nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette, ai sensi dell'art. 53, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128. *D.M. (politiche agricole e forestali) 16 novembre 1999*. (G.U. 27 novembre 1999, n. 279)

Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59. *D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449*. (G.U. 2 dicembre 1999, n. 283)

Autorizzazione alla acidificazione dei prodotti vinicoli della vendemmia 1999-2000 per la provincia autonoma di Trento. *D.M. (politiche agricole e forestali) 25 novembre 1999*. (G.U. 2 dicembre 1999, n. 283)

Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59. *D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454*. (G.U. 3 dicembre 1999, n. 284)

Regolamento recante norme di attuazione del reg. (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva. *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458*. (G.U. 6 dicembre 1999, n. 286)

Modalità applicative per l'estensione al settore agricolo dei patti territoriali e dei contratti d'area. *D.M. (tesoro) 1° dicembre 1999*. (G.U. 7 dicembre 1999, n. 287)

Regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 del 5 giugno 1991. *D.M. (politiche agricole e forestali) 10 settembre 1999, n. 465*. (G.U. 13 dicembre 1999, n. 291)

Approvazione di protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele». *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 ottobre 1999*. (G.U. 15 dicembre 1999, n. 293)

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta», ad effettua-

re i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. *D.M. (politiche agricole e forestali) 7 dicembre 1999.* (G.U. 15 dicembre 1999, n. 293)

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. *D.M. (ambiente) 25 ottobre 1999, n. 471.* (G.U. 15 dicembre 1999, n. 293, suppl. ord. n. 218/L)

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Lametia» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. *D.M. (politiche agricole e forestali) 7 dicembre 1999.* (G.U. 16 dicembre 1999, n. 294)

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. *D.M. (politiche agricole e forestali) 7 dicembre 1999.* (G.U. 16 dicembre 1999, n. 294)

Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre. *D.P.R. 6 ottobre 1999.* (G.U. 17 dicembre 1999, n. 295)

Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale. *D.P.C.M. 3 settembre 1999.* (G.U. 27 dicembre 1999, n. 302)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000). *L. 23 dicembre 1999, n. 488.* (G.U. 27 dicembre 1999, n. 302, suppl. ord. n. 227/L)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002. *L. 23 dicembre 1999, n. 489.* (G.U. 27 dicembre 1999, n. 302, suppl. ord. n. 228/L)

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. *D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.* (G.U. 27 dicembre 1999, n. 302, suppl. ord. n. 229/L)

Progetto di sviluppo Alto Adriatico. *D.M. (ambiente) 3 dicembre 1999.* (G.U. 29 dicembre 1999, n. 304)

LEGISLAZIONE REGIONALE

ABRUZZO

Disposizioni urgenti per l'elezione degli organi dell'ente di ambito (l.r. 13 gennaio 1997, n. 2: Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36/1994). *L.R. 3 marzo 1999, n. 15.* (B.U. 19 marzo 1999, n. 10)

Riserve naturali regionali ricadenti all'interno dei parchi nazionali. *L.R. 24 marzo 1999, n. 17.* (B.U. 6 aprile 1999, n. 13)

Modifiche ed integrazioni agli articoli 25, comma 1 e 26, comma 1, lettera a) della l.r. n. 64/1998 recante: Istituzione dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (A.R.T.A.). *L.R. 31 marzo 1999, n. 18.* (B.U. 16 aprile 1999, n. 14)

Provvedimento urgente per le strutture organizzative periferiche del settore agricoltura. *L.R. 31 marzo 1999, n. 19.* (B.U. 16 aprile 1999, n. 14)

Integrazione alla l.r. 16 settembre 1998, n. 81, concernente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. *L.R. 7 aprile 1999, n. 20.* (B.U. 23 aprile 1999, n. 15)

Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 1/2000

Norme procedurali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte dei consorzi di bonifica. *L.R. 7 aprile 1999, n. 21.* (B.U. 23 aprile 1999, n. 15)

BASILICATA

Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche. *L.R. 20 luglio 1999, n. 19.* (B.U. 23 luglio 1999, n. 42)

EMILIA-ROMAGNA

Modifiche alla l.r. 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente «ARPA» dell'Emilia-Romagna). *L.R. 30 luglio 1999, n. 18.* (B.U. 31 luglio 1999, n. 99)

Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 1999/2000. *L.R. 30 luglio 1999, n. 19.* (B.U. 31 luglio 1999, n. 99)

Proroga degli organi amministrativi dei consorzi di bonifica. *L.R. 13 agosto 1999, n. 23.* (B.U. 17 agosto 1999, n. 104)

Istituzione ai sensi dell'art. 7 della l.r. 19 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del reg. 28 giugno 1984, n. 36. *Reg. Reg. 6 settembre 1999, n. 26.* (B.U. 9 settembre 1999, n. 113)

FRULI-VENEZIA-GIULIA

Disciplina del commercio su aree pubbliche. *L.R. 4 giugno 1999, n. 14.* (B.U. 9 giugno 1999, n. 23)

Disposizioni in materia di gestione delle Riserve di caccia. *L.R. 7 giugno 1999, n. 16.* (B.U. 9 giugno 1999, n. 23)

LOMBARDIA

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. *L.R. 14 agosto 1999, n. 16.* (B.U. 19 agosto 1999, n. 33, 2° suppl. ord.)

Norme in materia di impatto ambientale. *L.R. 3 settembre 1999, n. 20.* (B.U. 6 settembre 1999, n. 36, 1° suppl. ord.)

MOLISE

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 1° febbraio 1983, n. 6, concernente: «Salvaguardia delle specie animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai medesimi». *L.R. 3 agosto 1999, n. 25.* (B.U. 16 agosto 1999, n. 15)

Provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori montani. *L.R. 2 settembre 1999, n. 29.* (B.U. 16 settembre 1999, n. 17)

PIEMONTE

Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della l.r. 12 maggio 1980, n. 37 «Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino». *L.R. 9 agosto 1999, n. 20.* (B.U. 11 agosto 1999, n. 32, suppl.)

Norme in materia di bonifica e d'irrigazione. *L.R. 9 agosto 1999, n. 21.* (B.U. 11 agosto 1999, n. 32, suppl.)

PUGLIA

Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003. *Reg. Reg. 5 agosto 1999, n. 2.* (B.U. 6 agosto 1999, n. 85, suppl.)

Ambiti territoriali di caccia (ATC). *Reg. Reg. 5 agosto 1999, n. 3.* (B.U. 6 agosto 1999, n. 85, suppl.)

Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee. *L.R. 5 maggio 1999, n. 18.* (B.U. 11 maggio 1999, n. 48)

Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici. *L.R. 30 giugno 1999, n. 20.* (B.U. 13 luglio 1999, n. 72)

SARDEGNA

Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione. *L.R. 9 giugno 1999, n. 24.* (B.U. 21 giugno 1999, n. 19)

TOSCANA

Modifica al Reg. reg. 3 maggio 1996, n. 3 concernente: «Ambiti territoriali di caccia - Regolamento di accesso e gestione». *Reg. Reg. 7 giugno 1999, n. 1.* (B.U. 16 giugno 1999, n. 18)

Regolamentazione degli scarichi indiretti nell'impianto di depurazione centralizzato, terminale della pubblica fognatura. *Reg. Reg. 16 giugno 1999, n. 3.* (B.U. 25 giugno 1999, n. 19)

UMBRIA

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. *L.R. 16 luglio 1999, n. 22.* (B.U. 23 luglio 1999, n. 41)

Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi. *Reg. Reg. 27 luglio 1999, n. 23.* (B.U. 4 agosto 1999, n. 43)

VENETO

Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo. *L.R. 9 agosto 1999, n. 32.* (B.U. 10 agosto 1999, n. 69)

Norme per la razionalizzazione del traffico e della distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico all'interno delle aree urbane. *L.R. 9 agosto 1999, n. 36.* (B.U. 10 agosto 1999, n. 69)

Modifica della l.r. 3 luglio 1992, n. 19 «Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane» e successive modifiche ed integrazioni. *L.R. 9 settembre 1999, n. 39.* (B.U. 14 settembre 1999, n. 79)

LIBRI

La famiglia in agricoltura. Profili di rilevanza giuridica, di NICOLETTA FERRUCCI, Giuffrè ed., Milano, 1999, pp. 303, L. 45.000.

La recente monografia della Ferrucci affronta un tema assai impegnativo ed originale, quello della configurazione della fattispecie «famiglia» nella legislazione agraristica.

Il punto di partenza dell'analisi è costituito dalla constatazione dell'inesistenza di una fattispecie legale unica della famiglia, atteso che i relativi modelli variano in funzione delle esigenze e degli interessi presi in considerazione dalla legge nelle singole normative. Quantunque, si noti e si evidenzia lo stretto connubio esistente, nelle raffigurazioni del legislatore, fra famiglia ed attività agricola che comporta un forte temperamento delle forme d'attività collettive familiari con la visione individualistica dell'impresa e che si traduce «nella configurazione della partecipazione domestica all'attività agricola come mero fattore della produzione organizzato dall'imprenditore».

Il secondo capitolo tratta della famiglia agricola alla luce della riforma del diritto di famiglia. Nella partizione, l'A. affronta, ovviamente, l'indagine sull'impresa familiare, rilevando come il legislatore abbia optato a favore della valorizzazione del rapporto familiare e della mutua solidarietà nella famiglia, rendendo i familiari lavoratori partecipi dei profitti e della sua direzione, senza imporre la stipulazione di contratti di lavoro, con il chiaro intento di valorizzare, anziché svalutare, il vincolo familiare e di sviluppare l'idea della famiglia.

Il terzo capitolo affronta la questione dell'impresa familiare coltivatrice di cui all'art. 48 della legge sulla riforma dei contratti agrari. Nella partizione, viene rilevato come, alla luce del dettato letterale della norma, si evidenzia come la configurazione legislativa dell'impresa familiare coltivatrice appaia e sia una *species* del più ampio *genus* impresa familiare ed inoltre che il legislatore della riforma abbia insistito e valorizzato l'importanza del collegamento con l'impresa, derivante dalla circostanza che la famiglia è parte di un rapporto agrario, dalla quale si deduce che il modello più confacente appare quello delineato dalla norma che regola la fattispecie del lavoro familiare nell'impresa, diverso da quello ristretto nucleare della c.d. famiglia civile, composta da coniugi e figli. L'A. evidenzia, fra l'altro, che nell'ottica del legislatore del 1982 il rilievo attribuito alla famiglia appaia strettamente funzionale ai particolari fini della tutela di quella famiglia coltivatrice che opera su di un determinato fondo preso in affitto, o che forma oggetto di altro rapporto agrario. In ragione di questa filosofia, si

comprende la sostanziale indifferenza del legislatore circa la composizione della famiglia coltivatrice, la quale può cambiare, potendosi ridurre anche ad un solo membro.

Il successivo capitolo, invece, tratta della famiglia agricola in connessione col diritto di ripresa. In particolare, viene fatta oggetto di particolare attenzione la locuzione impiegata dal legislatore di «componente la propria famiglia». Nel corso dello studio, s'identifica il concetto di famiglia *ex art. 42* legge 203/1982 con quello di famiglia agricola-impresa. Cioè con quel gruppo familiare che si presenta come un organismo economico a base associativa, formato da tutti quei soggetti legati da vincoli di parentela ed affinità col lavoratore agricolo i quali, pur non avendo con quest'ultimo comunanza di tetto e di mensa, risultano associati alla conduzione del fondo.

Il quinto capitolo è incentrato sul diritto agrario ereditario. L'indagine tratta in particolare della norma di cui al quinto comma dell'art. 230 *bis* c.c., la quale attribuisce ai familiari, che siano partecipi, il diritto di prelazione sull'azienda, nell'ipotesi di divisione ereditaria, oltre che nel caso di trasferimento di quest'ultima per atti *inter vivos*. La disposizione presuppone che l'azienda sia compresa nell'oggetto della comunione ereditaria, e, quindi, che la proprietà di essa sia già stata trasmessa agli eredi in base alle disposizioni generali sulla successione. Il legislatore speciale, infine, ha affrontato la questione dell'ereditarietà dell'impresa agricola nella normativa sul maso chiuso nonché in materia di assegnazione di terre di riforma fondiaria.

L'ultimo capitolo tratta della famiglia agricola e prelazione agraria. Al riguardo, l'art. 8, comma 3° della legge 590/1965 prevede che nell'ipotesi in cui un componente della famiglia coltivatrice intenda trasferire a titolo oneroso la propria quota di fondo, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri familiari hanno diritto alla prelazione sempre che siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

In conclusione e per tutto quanto si è venuto dicendo, il bel lavoro della Ferrucci è da segnalare con giudizio largamente positivo, meritevole di diffusione. L'opera infine è corredata da un utile ed interessante indice degli autori e delle opere citate nonché da un analitico indice che ne facilita la consultazione per tutti coloro che desiderano conoscere ed approfondire la spinosa problematica del trattamento giuridico della famiglia nella legislazione agraria.

Ivan Cimatti